



CORTE DI APPELLO DI ROMA

GIUSEPPE MELIADÒ

Presidente della Corte di appello

RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA



Roma, 27 gennaio 2024

In copertina:
Jan Vermeer, *Donna con la bilancia*, ca. 1664,
National Gallery of Art, Washington DC, dett.



CORTE DI APPELLO DI ROMA

GIUSEPPE MELIADÒ

Presidente della Corte di appello

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023

Roma, 27 gennaio 2024

INTRODUZIONE

Autorità, colleghe e colleghi, signore e signori,
porgo a tutti un cordiale benvenuto.

Nell'introdurre questa relazione mi sia consentito, in primo luogo, rivolgere un deferente saluto al Presidente della Repubblica, che continua a costituire guida sicura e saldo punto di riferimento per i magistrati e i cittadini.

Un sentito ringraziamento rivolgo ai Rappresentanti del CSM e del Ministro della Giustizia, che con la loro partecipazione onorano questa assemblea generale, ed eguali sensi di vivo ringraziamento estendo alle Autorità di vertice della Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile e ai Giudici costituzionali oggi presenti.

Un saluto sentito anche all'Avvocato Generale, dott. Salvatore Vitello, che, come era agevole prevedere, sta svolgendo, con riconosciuta capacità ed unanime apprezzamento, il non lieve incarico della direzione della Procura Generale di Roma, in attesa della nomina del suo titolare, e ai magistrati tutti della Procura Generale, ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica, anche quali rappresentanti dei magistrati dei rispettivi uffici.

Ringrazio il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma per la presenza a questa Assemblea Generale e per i percorsi di collaborazione che sono stati intrapresi, e che nel prossimo anno auspico ulteriormente perfezioneremo, per razionalizzare e modernizzare l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia nella Capitale e nel distretto, e che appaiono determinanti per migliorare la qualità del servizio di giustizia reso ai cittadini.

Un saluto particolare rivolgo al Rappresentante della Diocesi di Roma.

Un saluto non puramente formale anche al Rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Ed egualmente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avv. Paolo Nesta, anche in rappresentanza degli altri Consigli del distretto, con i quali si è consolidato – così come con il suo predecessore, l'avvocato Galletti – un clima di operosa collaborazione, che è stato determinante per superare le criticità dell'emergenza sanitaria e per prefigurare un'azione comune di miglioramento della qualità della giurisdizione e delle reciproche condizioni professionali.

Saluto altresì il Prefetto di Roma e gli altri Prefetti della Regione, nonchè tutti i Rappresentanti dei corpi dello Stato (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), che, con abnegazione e sacrificio, collaborano con la magistratura nei compiti di polizia giudiziaria e nelle attività di tutela e sicurezza.

Un eguale ringraziamento va rivolto a tutte le articolazioni della pubblica amministrazione statale e degli enti territoriali che, in diverse forme, collaborano alla realizzazione di compiti di giustizia e al personale di tutti gli uffici giudiziari del distretto che sono impegnati nella sfida di offrire un servizio progressivamente modernizzato e migliorato, pur in presenza di condizioni spesso difficili di operatività.

Un saluto debbo rivolgere anche al Consiglio giudiziario, che ha continuato a lavorare con professionalità e coesione di intenti, ben consapevole del ruolo determinante che riveste, per la tutela dei valori fondanti della giurisdizione, l'esercizio rigoroso e indipendente della funzione di autogoverno.

Vivo apprezzamento devo esprimere infine per l'attività di preziosa collaborazione svolta, ai fini della redazione della presente relazione, dai segretari generali della Corte dott.ri Donatella Casablanca, Aldo Morgigni, Stefano Scarafoni e Marina Tucci e per l'impegno assicurato, negli aspetti tecnici e organizzativi, dal Dirigente amministrativo e dal personale della segreteria.

Eguali sensi di profonda stima vanno rivolti al presidente Giovanni Buonomo, che, nella qualità di segretario generale della Corte, ha continuato ad assicurarmi una fattiva collaborazione del tutto indispensabile per promuovere il miglioramento di una struttura articolata e complessa quale la Corte di appello di Roma.

Avendoli personalmente conosciuti, ed avendone apprezzato l'impegno professionale e la passione per il ruolo del giudice, voglio altresì ricordare, fra i magistrati cessati dal servizio, i presidenti di sezione Andrea Calabria e Nicola Pannullo.

PARTE PRIMA

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA

1. Organico della magistratura

Come noto, le piante organiche dei magistrati negli uffici giudiziari sono state rideterminate con decreto ministeriale del 14 settembre 2020, che ha previsto – a livello nazionale – un aumento di 600 unità.

La **Corte di appello di Roma** si avvale di una pianta organica composta da 187 unità, di cui 1 presidente della Corte, 19 presidenti assegnati alle sezioni civili e penali, 5 presidenti delle sezioni lavoro, 124 consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali e 29 all'area lavoro, oltre a 9 magistrati flessibili.

Alla data del 30 giugno 2022 erano tuttavia vacanti 3 posti di presidente e 23 posti di consigliere, con una presenza di 148 magistrati, mentre al 30 giugno 2023 risultavano effettivamente in servizio 146 magistrati, due unità in meno rispetto all'anno precedente, con una scopertura di quasi il 22 %. Alla Corte sono inoltre assegnati 40 giudici ausiliari, ma di fatto al 10 luglio 2022 ne erano presenti 21, ridotti a 19 al 30 giugno 2023, con una scopertura di oltre il 50%. Non sono stati ancora coperti i 9 posti previsti nella pianta organica flessibile distrettuale.

La pianta organica dei magistrati togati del **Tribunale di Roma**, relativa al settore civile e all'area lavoro, si compone di: 17 presidenti di sezione per il settore civile; 4 presidenti di sezione per l'area lavoro; 147 giudici per il settore civile; 54 giudici per l'area lavoro. Mentre non si registrano più scoperture per le presidenze del settore civile e dell'area lavoro, alla data del 30 giugno 2023 sono vacanti ben 33 posti, di cui 25 nelle sezioni civili, in ragione del 17%, e 8 nell'area lavoro, in ragione del 15%, con inevitabili gravi ripercussioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento delle sezioni. La situazione – oltretutto, ulteriormente peggiorata, rispetto all'anno precedente, quando i posti

vacanti erano complessivamente 23 (ciò anche ove non si tenga conto del recente aumento dell'organico in ragione di 5 unità) – non è affatto compensata dai pur utili incrementi del numero dei giudici onorari in buona parte delle sezioni, nel tempo realizzati; poiché, come noto, le competenze e le modalità di impiego dei magistrati onorari sono, per valore e per materia, diverse e limitate rispetto a quelle dei giudici togati.

La pianta organica del personale di magistratura addetto al settore penale si compone di 139 magistrati, di cui al 30 giugno 2023 presenti 116, con ulteriore aggravamento rispetto al 30 giugno 2022, mancando altri 4 magistrati, oltre a 11 presidenti di sezione su 14.

A tale condizione, già di per sé fonte di serio disagio, si accompagna il numero dei magistrati esonerati in tutto o in parte dallo svolgimento delle funzioni giudiziarie per la nomina a membri di commissioni d'esame, a componenti il Consiglio giudiziario o a referenti per l'informatica e della struttura della formazione decentrata. Ulteriori esoneri sono previsti per i magistrati in servizio presso l'ufficio GIP.

Quanto alla dotazione organica dell'ufficio dei GOP addetti al **Giudice di Pace**, la pianta prevede n. 210 unità laddove ne risultano in servizio al 30 giugno 2023 59, di cui 49 assegnati alla sezione civile e 10 alla sezione penale, e, tra essi, uno con funzioni promiscue (civili e penali), con una scopertura complessiva pari al 72%, in costante peggioramento.

Tale situazione provoca pesanti ripercussioni in ogni articolazione, con inevitabile aumento dei carichi di lavoro, rallentamento dei tempi di lavorazione e conseguenti disagi per l'utenza, e compromette le capacità operative e l'efficienza dell'ufficio.

La pianta organica del **Tribunale di Sorveglianza di Roma** prevede 1 presidente (posto vacante dal 22 agosto 2022) e 21 magistrati distribuiti nei tre Uffici di Sorveglianza del distretto (17 a Roma, 2 a Viterbo e 2 a Frosinone).

Sono in servizio 15 magistrati nella sede romana, uno dei quali fruisce di esonero parziale dall'attività lavorativa per motivi di salute.

Con decreto ministeriale del 23 novembre 2022 il personale di magistratura dell'Ufficio di sorveglianza di Roma è stato incrementato

di due unità, passando da 15 a 17; tuttavia i due posti in aumento non risultano ancora pubblicati.

Nel corso dell'anno giudiziario (1° luglio 2022 – 30 giugno 2023) vi sono stati avvicendamenti di magistrati in diverse posizioni tabellari e, prima dell'aumento dell'organico, si è registrata la scopertura di un posto, coperto il 6 ottobre 2022.

Nel periodo in esame, inoltre, due magistrati sono stati esonerati dalle funzioni perché componenti della commissione esaminatrice del concorso per esami a 310 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019. L'esonero è stato operativo fino alla conclusione della procedura concorsuale, che ha avuto termine il 21 ottobre 2022.

Il prolungato esonero dalle funzioni giurisdizionali dei due magistrati ha costituito un fattore di negativo condizionamento dell'azione complessiva svolta dall'ufficio sia nel settore monocratico che in quello degli affari collegiali, nonostante il ricorso alle supplenze da parte dei magistrati in servizio, già onerati dal carico del ruolo loro assegnato.

Il numero dei componenti esperti del Tribunale per il triennio 2023/2025 è aumentato da 48 a 50; tuttavia, come già accaduto in passato, nel periodo si sono registrate vacanze dei posti a causa delle rinunce e delle dimissioni rassegnate da taluni dei professionisti nominati, con conseguente necessità di scorrimento della graduatoria formata in sede di selezione per provvedere alla copertura delle vacanze.

Al 30 giugno 2023 risultano coperti 49 posti di componente esperto su 50.

Il Tribunale per i minorenni di Roma, pur avendo ottenuto nello scorso anno un aumento dell'organico di due unità, per un totale di 16 magistrati in pianta organica, compreso il presidente, non gode di una copertura totale, per effetto di pensionamenti e trasferimenti. Al 1° luglio 2022 risultavano in servizio 13 magistrati togati, di cui 8 assegnati al settore civile e 5 a quello penale; alla data del 30 giugno 2023 sono presenti 14 magistrati togati, di cui 9 destinati al settore civile e 5 al penale. L'organico è poi completato da 56 giudici onorari, di cui 55 effettivamente in servizio al 30 giugno 2023, a fronte di 53 presenze nell'anno precedente.

La pianta organica del **Tribunale di Cassino** conta 24 magistrati, di cui due presidenti di sezione e 22 giudici, 12 dei quali assegnati alla sezione unica civile e 10 al settore penale.

La sezione unica civile, composta di 13 magistrati (1 presidente di sezione e 12 giudici) presenta, al 30 giugno 2023, una scopertura dovuta al trasferimento di un giudice.

Il settore penale, composto da 11 magistrati (1 presidente di sezione e 7 giudici assegnati al dibattimento, 3 giudici all'ufficio GIP – GUP) presenta, al 30 giugno 2023, due scoperture, rispettivamente per collocamento fuori ruolo e congedo per maternità.

Alla sezione unica civile sono, inoltre, assegnati 10 GOP che lavorano in affiancamento ai giudici professionali nelle quattro aree tematiche in cui è articolata la sezione.

Alla sezione penale sono, invece, assegnati 5 GOP che lavorano in affiancamento ai singoli giudici monocratici.

La pianta organica del **Tribunale di Civitavecchia** prevede 26 magistrati professionali, di cui 1 presidente di Tribunale, due presidenti di sezione e 23 giudici togati, oltre a 12 magistrati onorari. Sono effettivamente in servizio, alla data del 30 giugno 2023, 21 magistrati professionali (il presidente del Tribunale, due presidenti di sezione e 18 giudici togati) e 11 magistrati onorari. La scopertura dei magistrati professionali è pari al 23,81%, rimasta inalterata rispetto al 30 giugno 2022.

Sono attualmente assegnati alla sezione civile 11 magistrati professionali, compreso il presidente del Tribunale ed il presidente di sezione, e 9 giudici togati (di cui tre assegnati a funzioni lavoristiche). Sono altresì assegnati alla sezione civile 7 magistrati onorari.

Al 30 giugno 2023 sono, invece, assegnati alla sezione penale 10 magistrati professionali, compreso il presidente di sezione, e 3 magistrati onorari.

L'organico del **Tribunale di Frosinone** comprende 23 magistrati professionali (inclusi il presidente del Tribunale e 1 presidente di sezione) e 16 magistrati onorari. Al 1° luglio 2022 erano effettivamente presenti in servizio 23 magistrati professionali e 11 magistrati onorari;

al 30 giugno 2023 sono effettivamente in servizio 22 magistrati professionali e 11 magistrati onorari.

Secondo le vigenti previsioni tabellari, alla sezione unica civile sono addetti 13 magistrati ordinari (incluso il presidente del Tribunale che svolge anche le funzioni di presidente della sezione), dei quali 3 giudici del lavoro. L'organico è al completo, con la precisazione che, nel periodo di interesse, una giudice è rimasta assente per maternità da marzo a giugno ed è rientrata in servizio nel mese di settembre 2023.

È inoltre prevista l'assegnazione alla sezione di 12 magistrati onorari, di cui attualmente ne sono in servizio solamente 9.

Secondo le vigenti previsioni tabellari, alla sezione unica penale sono addetti 10 magistrati ordinari (incluso il presidente della sezione). L'organico è al completo.

È inoltre prevista l'adibizione alla sezione di 4 magistrati onorari; attualmente ne sono in servizio solamente 3.

Il **Tribunale di Latina** si compone di 37 unità effettive, compresi il presidente del Tribunale, due presidenti di sezione civile e un presidente di sezione penale.

Al 30 giugno 2023 risultano assegnati al settore civile 23 giudici, di cui: 12 giudici (presidente di sezione compreso) alla sezione prima, che su 13 magistrati previsti in pianta organica presenta, dunque, una scopertura pari a 1 unità; 7 giudici (presidente di sezione compreso) alla sezione seconda, che su 8 magistrati previsti in pianta organica presenta una scopertura di una unità effettiva; 4 giudici al settore lavoro (non costituito in sezione autonoma ma inserito nella sezione seconda).

Al 30 giugno 2023 risultano assegnati al settore penale: 4 giudici all'ufficio Gip/Gup (retto da un coordinatore) di cui lo stesso coordinatore e 1 magistrato con esonero al 50% (perché facenti parte entrambi del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma), atteso che dal 20 aprile 2023 altro magistrato è stato collocato fuori ruolo; 9 giudici al dibattimento penale (compreso il presidente di sezione) che, su 11 magistrati previsti in pianta organica, presenta una scopertura

giuridica di 2 unità, ma effettiva di 5 magistrati (considerato che tre giudici sono in astensione obbligatoria per maternità).

Per quanto riguarda i giudici onorari, a fronte di un organico di 25 unità, ne sono presenti 7, con una scopertura di 18 unità. Sono altresì presenti 4 nuovi GOP assegnati all'ufficio per il processo.

La pianta organica del **Tribunale di Rieti** è composta da 13 magistrati professionali (compresi il presidente del Tribunale e 1 presidente di sezione). L'unica sezione civile è composta dal presidente del Tribunale e da sei magistrati, di cui cinque addetti alle funzioni istruttorie civili e uno alla funzione di giudice delle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, posto rimasto vacante dal 12 giugno 2023, essendo il magistrato addetto transitato alla magistratura amministrativa.

Nella materia del contenzioso civile ordinario quattro GOP coadiuvano i magistrati togati nella gestione del ruolo.

L'unica sezione penale del Tribunale è composta dal presidente di sezione e da cinque giudici, di cui due addetti alle funzioni GIP/GUP e tre, oltre al presidente, al dibattimento. Nel periodo di riferimento si è avuta l'assenza per maternità di una giudice addetta al dibattimento che è stata sostituita dal presidente del Tribunale fino al marzo 2023.

Sono regolarmente in servizio due GOP che hanno entrambi optato per l'impegno *part time* e svolgono una udienza a settimana, rendendosi peraltro disponibili per eventuali sostituzioni contingenti, impiego che negli anni precedenti, per il rilevante *turnover* dei magistrati togati e per alcune assenze, è stato assai significativo.

Alla data odierna pertanto il settore penale risulta a organico completo, dopo la scopertura di una unità (per congedo parentale) pressoché per tutto il periodo in esame.

La pianta organica del **Tribunale di Tivoli** prevede 30 magistrati togati, di cui 1 presidente del Tribunale, 1 presidente di sezione e 25 giudici togati (di cui 3 assegnati alla sezione lavoro). Alla data del 30 giugno 2023 i magistrati togati effettivamente presenti sono 26 (due in meno rispetto al 30 giugno 2022), di cui 1 presidente del Tribunale,

1 presidente di sezione e 24 giudici. Sono inoltre in servizio 8 giudici onorari rispetto ai 10 previsti dalla pianta organica.

La sezione civile, composta in pianta organica da 18 giudici togati (il presidente del Tribunale e 17 giudici, di cui 3 addetti al settore lavoro) al 30 giugno 2023 vede effettivamente presenti 16 magistrati, con 2 vacanze fra i giudici. Degli 8 giudici onorari assegnati in organico, ne sono effettivamente presenti 6.

La sezione penale, composta in pianta organica da 13 magistrati togati (1 presidente di sezione, 8 giudici addetti al dibattimento e 4 giudici addetti all'ufficio GIP/GUP), vede effettivamente presenti al 30 giugno 2023 12 magistrati, con 1 vacanza fra i giudici addetti al dibattimento. I 2 giudici onorari assegnati in organico, sono presenti.

Come in più occasioni segnalato dal presidente del Tribunale al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, l'assenza in organico di un secondo posto di presidente di sezione, unita all'impossibilità di attribuire a singoli magistrati incarichi di coordinamento (secondo come previsto dalla circolare sulle tabelle per il triennio 2020-2022), rende particolarmente difficile la gestione dell'ufficio.

Il presidente del Tribunale ha, inoltre, segnalato l'inadeguatezza della pianta organica a fronte delle dimensioni e del numero di abitanti presenti nel circondario, che copre ben 75 comuni con oltre 500.000 abitanti.

La pianta organica del **Tribunale di Velletri** prevede 43 giudici togati, di cui, alla data del 30 giugno 2023, ne sono effettivamente presenti 39, e specificamente tre presidenti di sezione (uno dei quali ricopre dal 27 luglio 2022 anche l'incarico di facente funzioni di presidente del Tribunale per cessazione dal servizio per limiti di età del precedente presidente titolare) e 36 giudici.

Alle sezioni civili sono tabellarmente assegnati 24 giudici, così distribuiti: 1 presidente di sezione e 10 giudici alla prima sezione civile, 1 presidente di sezione e 7 giudici alla seconda sezione civile, 5 giudici alla sezione lavoro. Quest'ultima, per tutto il periodo in esame, ha subito la scopertura di una unità, a seguito del trasferimento in altra

sede di un magistrato il 3 maggio 2022 e della susseguente copertura in data 4 luglio 2023.

Alla sezione penale sono tabellarmente assegnati in totale 18 giudici di cui: un presidente di sezione, 11 giudici al dibattimento e 6 giudici all'ufficio GIP/GUP. La sezione presenta attualmente 2 vacanze, di cui una all'ufficio GIP/GUP.

Quanto alla situazione della magistratura onoraria, rispetto ad un organico ministeriale di 25 unità previste per i giudici onorari di Tribunale e di 8 unità stabilite per gli uffici del Giudice di pace del circondario (di cui: 6 unità assegnate al Giudice di pace di Velletri; 2 unità assegnate al Giudice di pace di Segni), sono presenti 14 Giudici onorari di Tribunale e 3 Giudici di pace, di cui 2 unità assegnate al Giudice di pace di Velletri e 1 unità assegnata al Giudice di pace di Segni.

Si registra, quindi, una copertura complessiva di 11 unità per i giudici onorari di Tribunale e di 4 unità per gli uffici del Giudice di pace. Tutti i giudici onorari di pace nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 sono stati stabilizzati.

La pianta organica del **Tribunale di Viterbo** può avvalersi oggi di 21 magistrati togati, di cui 1 presidente di Tribunale, 1 presidente di sezione, 19 giudici togati (10 assegnati alla sezione civile, comprensiva dei giudici del lavoro, 6 al settore del dibattimento penale e 3 all'ufficio GIP/GUP) e di 10 giudici onorari.

Alla data del 30 giugno 2023 sono presenti in servizio, in totale, 15 magistrati togati, tra cui il presidente del Tribunale, il presidente di sezione e 13 giudici togati (7 assegnati al settore civile, di cui 1 alla materia del lavoro, 3 al dibattimento penale e 3 all'ufficio GIP/GUP) e 7 giudici onorari. La copertura complessiva ammonta, quindi, a 9 magistrati, di cui 6 giudici togati e 3 giudici onorari.

2. Personale amministrativo e servizi giudiziari

La presenza del personale amministrativo negli uffici del distretto segnala gravi criticità, risultando ancora palesemente sottodimensionata rispetto alle previsioni delle piante organiche.

In particolare, nonostante le assunzioni di personale attuate con le procedure di reclutamento dei direttori e degli assistenti giudiziari, la scopertura della dotazione nei vari uffici non si è sostanzialmente ridotta rispetto all'anno precedente, a causa sia dei numerosi collocamenti a riposo nel frattempo intervenuti (in conseguenza dell'età media, particolarmente alta, dei dipendenti pubblici) sia delle frequenti dimissioni del personale di nuova assunzione che risulta vincitore di altri concorsi.

Le vacanze più significative continuano a riscontrarsi nelle qualifiche di direttore amministrativo e funzionario cui sono affidati i delicati compiti di dirigere intere aree o comparti, di assicurare lo svolgimento dei servizi di cancelleria afferenti a una o più sezioni e di curare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Gli adempimenti più delicati e impegnativi continuano, quindi, a gravare su un personale numericamente sempre più esiguo, che fa fronte alla mole crescente di impegni solamente grazie alla dedizione personale ed all'esperienza, che rappresentano la principale garanzia per il funzionamento dei servizi amministrativi.

Rischiano anche di essere vanificati gli effetti dell'immissione in servizio, a febbraio 2022, di personale assunto a tempo determinato con qualifica di funzionario amministrativo (in attuazione del d.l. 80/2021, convertito nella legge 113/2021) per il raggiungimento degli obiettivi assegnati agli uffici giudiziari dal *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR). Tali nuove risorse sono andate a rafforzare l'ufficio per il processo, affiancandosi al personale di cancelleria e ai tirocinanti che già componevano la struttura, per come delineata dall'art. 16-octies del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012.

Preme fin d'ora anticipare che l'impatto sulla operatività degli uffici giudiziari dell'attività svolta dagli addetti all'ufficio per il processo è stato nel suo complesso positivo, in termini di ausilio sia ai servizi di cancelleria (specie in presenza di carenze di organico),

sia al lavoro dei singoli magistrati (mediante affiancamento di ogni funzionario a uno o più magistrati).

Deve tuttavia evidenziarsi che il proficuo svolgimento di tali attività non può prescindere dalla permanenza, all'interno delle strutture di assegnazione, dei nuovi funzionari, i quali hanno in concreto iniziato a dare un contributo apprezzabile solo dopo un primo periodo di fisiologico quanto necessario apprendimento “*sul campo*”, finalizzato alla comprensione delle specificità dei singoli settori. Non può, pertanto, sottacersi la rilevante criticità – segnalata in maniera sostanzialmente unanime da tutti gli uffici del distretto – costituita dalla continua e progressiva riduzione del numero dei nuovi funzionari effettivamente in servizio negli uffici, atteso che molti di essi, avendo superato altri concorsi pubblici per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, rinunciano al completamento del periodo di servizio presso gli uffici giudiziari, così vanificando la formazione professionale che è stata ad essi dedicata e pregiudicando la stessa funzionalità dei servizi (i quali, per tale ragione, devono continuamente essere riorganizzati).

Per altro verso, preme ricordare che, nel periodo di riferimento, è stata portata a termine la procedura concorsuale di cui al d.m. 11 dicembre 2020 per l'assunzione a tempo indeterminato, su base nazionale, di 2.700 cancellieri esperti (area funzionale II, fascia economica F3).

La pianta organica della **Corte di appello di Roma**, nel periodo di riferimento, prevede 338 unità, di cui però solo 237 effettivamente in servizio, con una complessiva grave scopertura di 101 posti, pari al 29.88% (solo in lieve calo rispetto a quella del 32,51% dello scorso anno). Si deve, però, evidenziare che, pur risultando coperti 237 posti in pianta organica, ben 38 unità prestano servizio presso altre amministrazioni o altri uffici dell'amministrazione giudiziaria; dunque, la Corte di appello di Roma può effettivamente contare sull'apporto lavorativo di 199 dipendenti, con una scopertura reale pari al 41%. Attesa la situazione come sopra descritta, l'ufficio, nel corso degli anni, si è dovuto avvalere del supporto di personale proveniente da altri uffici giudiziari, in forza di provvedimenti di applicazione o di distacco. Attualmente, il numero del personale proveniente da altri uffici ammonta a 41 unità e, pertanto, le unità effettivamente disponibili sono complessivamente 240.

Proficuo è risultato l'utilizzo dei funzionari addetti all'ufficio per il processo (anche se, alla data del 30 giugno 2022, ne erano effettivamente presenti 95 rispetto ai 184 previsti) nei settori dell'esecuzione dei provvedimenti penali e del pagamento delle spese di giustizia. Permane l'impiego di personale esterno per le mansioni di registrazione dati e catalogazione atti in virtù di apposito protocollo con la Regione Lazio.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, persistono, ed anzi viepiù si aggravano, le criticità derivanti dalle innumerevoli e onerose incombenze connesse alla gestione decentrata delle spese di funzionamento, devolute dal Ministero della Giustizia alle Corti di appello, per far fronte alle quali è stata individuata un'apposita unità organizzativa (l'ufficio contratti, gare e appalti) incaricata di curare, prioritariamente, la gestione delle procedure a evidenza pubblica e la programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per tutti gli uffici giudicanti del distretto. Non disponendosi di personale in possesso di specifica professionalità, a tale unità organizzativa sono rimaste assegnate risorse umane che, altrimenti, sarebbero state destinate a supporto della giurisdizione.

Al riguardo, deve ancora una volta evidenziarsi che la mancata effettiva istituzione, da parte del Ministero, delle direzioni regionali e l'assenza, all'interno degli uffici giudiziari, di un ruolo tecnico (solo di recente istituito, ma con generalizzate scoperture:) in grado di far fronte alle complesse questioni connesse alla disciplina degli appalti pubblici e delle altre procedure di acquisto (e, cioè, di una problematica del tutto estranea alla formazione dei dirigenti amministrativi della giustizia), sta stabilizzando una situazione originariamente concepita come transitoria, che incide sulla funzionalità degli uffici, esponendoli a compiti e rischi gestionali aggiuntivi del tutto insostenibili, e sta trasformando il ruolo stesso dei capi degli uffici, in primo luogo dei presidenti delle Corti di appello.

Lo stabile trasferimento a questi ultimi di compiti delegati determina, infatti, un'impropria commistione fra competenze amministrative relative all'organizzazione dei servizi, che rientrano nelle attribuzioni del Ministero della giustizia, e compiti di organizzazione della giurisdizione, propri dei capi degli uffici.

Tale situazione non giova né alla funzionalità della struttura (se non altro per la necessaria “*creatività*” con cui si è stati costretti ad affrontare problemi che implicano specifiche competenze tecniche e scelte gestionali centralizzate, e che, in ogni caso, determinano un’ulteriore distrazione delle scarse risorse umane disponibili), né alla funzione propria dei capi degli uffici, progressivamente assorbiti da incombenze che non attengono alle loro attribuzioni giurisdizionali e ai compiti di gestione e di miglioramento dell’apparato giudiziario alle prime connesse.

Si tratta, come già detto nelle precedenti relazioni, di una condizione ambigua ed equivoca che merita di essere al più presto risolta, dando concreta attuazione alle previsioni dei DM 14 aprile 2022 e 31 maggio 2023, con i quali si sono costituite le direzioni territoriali decentrate, con la presa d’atto da parte del Ministero della Giustizia di una situazione che necessita ormai di essere superata.

Le molteplici attività non a diretto supporto della giurisdizione sono assicurate dal 32% del personale effettivamente presente. Per la delicatezza della materia trattata, meritano particolare menzione, riguardo alle attività della Corte, la segreteria del Consiglio giudiziario, la segreteria del Collegio regionale di garanzia elettorale, l’ufficio per la nomina dei presidenti di seggio, la segreteria delle commissioni per gli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, l’ufficio per l’espletamento degli adempimenti susseguenti alla liquidazione delle spese di giustizia, delle spese di funzionamento degli uffici giudicanti del distretto, nonché delle indennità della cd. legge Pinto e l’ufficio competente alle estrazioni statistiche anche per le articolazioni del distretto.

I dati concernenti la pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Roma**, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, evidenziano, a fronte di un totale di 1205 unità previste, un numero di posti effettivamente coperti pari a 874 alla data finale del periodo considerato, con una scopertura della dotazione organica che si attesta, alla data del 30 giugno 2023, su 331 unità (28% circa). Il dato è ancora più allarmante ove si consideri che a tale cifra vanno detratte 25 unità temporaneamente assegnate, 28 distaccate, 14 comandate, 14 applicate e 1 fuori ruolo, sicché il numero effettivo delle presenze è pari a 817, con una scopertura effettiva pari a quasi il 30%.

In particolare, tenuto conto delle dotazioni organiche di talune qualifiche funzionali, si evidenzia, alla data del 30 giugno 2023, la vacanza di: 27 posti di direttore (su una previsione organica di 86 unità), con una scopertura di circa il 31%; 31 posti di funzionario giudiziario (su una previsione organica di 331 unità), con una scopertura di circa il 10%; 83 posti di cancelliere esperto (su una previsione organica di 153 unità), con una scopertura di circa il 55%; 102 posti di assistente giudiziario (su una previsione organica di 414 unità), con una scopertura del 25% circa; 16 posti di operatore giudiziario (su una previsione organica di 80 unità), con una scopertura del 20%; 31 posti di conducente di automezzi (su una previsione organica di 57 unità), con una scopertura del 55% circa; 33 posti di ausiliario (su una previsione organica di 78 unità), con una scopertura del 57% circa.

Il momento attuale è, dunque, caratterizzato da un significativo spopolamento di figure di riferimento connotate da esperienza e professionalità necessarie a fornire qualificato supporto alla funzione del magistrato e il fenomeno è tangibile, in particolare, per le figure apicali (direttori e cancellieri esperti, carenti in misura compresa tra il 31 e il 55%). Il contingente numerico del personale amministrativo di cui effettivamente l'ufficio dispone risulta significativamente incongruo rispetto alla necessità di assicurare l'assistenza al magistrato in udienza, il servizio di quotidiana apertura al pubblico, l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e, ancor più, i delicati servizi amministrativo contabili concernenti la liquidazione degli onorari ai difensori ed agli ausiliari del giudice.

La scopertura della dotazione organica del personale amministrativo del Tribunale di Roma, alla data del 30 giugno 2023, risulta ancora più rilevante in relazione alla circostanza che l'ufficio è anche sede distrettuale per le misure di prevenzione, per la materia dell'impresa, per il riesame e per la materia dell'immigrazione, nonché sede del Tribunale dei ministri.

Si segnala, inoltre, che nel corso del passato anno e di quello corrente, nell'ambito delle iniziative riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato assegnato al Tribunale di Roma personale a tempo determinato, personale destinato all'ufficio per il processo e personale tecnico, non incluso nel computo della pianta organica.

Anche tali risorse a tempo determinato sono drasticamente diminuite, nell'ultimo semestre, rispetto ai dati delle immissioni in servizio, con una contrazione, a seguito di dimissioni, a 246 unità per gli addetti UPP e a 82 unità per il personale tecnico; circostanza che naturalmente si riverbera sull'andamento delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi del PNRR.

In definitiva, il quadro complessivo della situazione delle cancellerie, pur a fronte dei lodevoli ed apprezzabili sforzi del personale per ridurre i disagi e della riapertura del *turnover* finalmente avviata dal Ministero della Giustizia, risulta estremamente negativo e persino peggiorato rispetto all'annualità precedente.

Il Tribunale e l'Ufficio di sorveglianza di Roma sono in una situazione di cronica insufficienza numerica del personale amministrativo, presentando una pianta organica già in sé estremamente esigua (articolata in 77 posti, distribuiti fra le diverse professionalità, oltre al dirigente) che subisce gli effetti negativi delle rilevanti vacanze e dei distacchi presso altri uffici.

Si deve considerare che la pianta organica è stata potenziata dagli anni '80 ad oggi di sole due unità (di assistente giudiziario), nonostante i nuovi e molteplici servizi istituiti in conseguenza dei continui interventi legislativi in materia di ordinamento penitenziario.

La scopertura dell'organico del personale amministrativo era pari al 39% al 1° luglio 2022 e solo da marzo 2023 è scesa al 34% per l'ingresso di 4 funzionari.

Da 47 (su 77 in organico) unità di personale amministrativo alla data del 1° luglio 2022 si è passati a 51 unità al 30 giugno 2023.

Al 30 giugno 2023, le figure professionali che presentano le maggiori vacanze sono: direttore con una scopertura del 50%; cancelliere esperto con una scopertura dell'85%; ausiliario con una scopertura del 71%; conducente automezzi con una scopertura del 90%; contabile con una scopertura del 100%; assistente alla vigilanza dei locali e al servizio di automezzi con una scopertura del 100%.

La situazione è aggravata dalle carenze "indirette", dovute a congedi, aspettative e *part-time*.

La situazione di sovraccarico lavorativo in cui opera il personale amministrativo comporta, poi, frequenti esodi verso altri uffici delle unità impiegate e più esperte che fruiscono delle procedure di mobilità interna.

La struttura delle cancellerie, un tempo articolata in più cellule operative, secondo il modello organizzativo “ufficio del magistrato di sorveglianza”, raccomandato dal C.S.M. anche con la vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022, non ha potuto reggere a fronte della progressiva riduzione del personale amministrativo, cedendo il passo ad una organizzazione delle cancellerie per “settori di lavoro-materie”.

Detta formula, se da un lato ha il vantaggio di assicurare una perequata dotazione di personale a supporto dell’attività giurisdizionale complessiva ed, al tempo stesso, di far ricadere in eguale misura le carenze e disfunzioni del personale amministrativo su tutti i ruoli assegnati ai magistrati, dall’altro lato ha inciso negativamente sulla produttività e sull’efficienza dell’ufficio, comportando duplicazioni di medesime attività (in più fascicoli relativi ai medesimi istanti), con evidente dispersione di energie. Inoltre, quella vigente è una soluzione organizzativa non ottimale per un altro motivo: la distribuzione degli affari per materie tra più cancellerie non consente a ciascun magistrato di avere “il polso” della situazione del proprio ruolo se non facendo continuamente la spola tra le diverse strutture organizzative per verificare lo stato dell’istruttoria dei procedimenti.

A differenza di quanto accaduto negli altri uffici giudiziari, la preoccupante carenza dell’organico del personale amministrativo degli uffici di sorveglianza non è stata incisa favorevolmente dalla previsione normativa dell’ufficio per il processo, in quanto i Tribunali di sorveglianza non sono stati destinatari di alcun contingente di personale addetto a tale ufficio.

Non aver dotato il settore della sorveglianza di risorse umane per far funzionare l’ufficio per il processo rischia di compromettere l’impegno, assunto in sede europea dall’Italia, di contrarre il *disposition time* nel processo penale; inoltre, la dotazione degli addetti all’ufficio per il processo potrebbe consentire di ripensare l’attuale

organizzazione, distribuendo il lavoro delle cancellerie dell'ufficio per "ruoli-posizioni tabellari" e non per "materie", riproponendo una struttura organizzativa analoga a quella previgente che aveva fatto registrare positivi risultati in termini di produttività, qualità e tempi delle prestazioni professionali e aveva migliorato il benessere generale e il clima relazionale.

Anche presso il **Tribunale per i minorenni di Roma** le carenze del personale amministrativo non solo persistono, ma si sono aggravate rispetto al precedente anno, con il concreto rischio della vanificazione di parte dell'attività che comunque viene svolta con elevato impegno da tale personale.

A fronte di una previsione di 62 unità, l'ufficio dispone effettivamente di 36 risorse umane con una percentuale di scopertura di circa il 42%, che palesemente incide sulla possibilità di assicurare un'adeguata funzionalità delle cancellerie.

Non sono previsti presso il Tribunale per i minorenni funzionari addetti all'ufficio per il processo, esclusione che ha comportato sia la mancanza di risorse importanti – previste per gli altri uffici giudiziari in attuazione del PNRR – sia il venir meno delle risorse rappresentate dai tirocinanti laureati in giurisprudenza, che hanno preferito optare per la nuova struttura organizzativa.

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Cassino** prevede 83 dipendenti, mentre alla data del 30 giugno 2023 risultano in servizio 65 unità (compreso il personale in posizione di distacco ed applicazione), con una scopertura complessiva superiore al 20%. L'accentuata carenza di personale amministrativo è stata fonte di rilevanti disagi e difficoltà organizzative non fronteggiabili con le risorse in servizio, anche perché le cancellerie civili del Tribunale sono dislocate su tre distinti edifici.

In particolare, al 30 giugno 2023: su 4 direttori previsti, erano presenti 5 unità; su 17 funzionari giudiziari previsti, erano presenti 17 unità; su 8 cancellieri previsti, erano presenti 5 unità (scopertura del 37,5%); su 32 assistenti giudiziari previsti, erano presenti 27 unità (scopertura del 15,62%); su 6 operatori giudiziari previsti, erano presenti 6 unità; su 12 ausiliari previsti, erano presenti 4 unità (scopertura del

66,66%); su 4 conducenti di automezzi previsti, era presente 1 unità (scopertura del 75%).

Per entrambi i settori, penale e civile, dei 38 addetti all'ufficio per il processo assegnati al Tribunale, alla data del 30 giugno 2023 ne erano in servizio, a seguito di mancata presa di possesso o di dimissioni, 25 (13 nel settore civile e 12 in quello penale), con una scopertura pari al 34,21%; successivamente a tale ultima data è venuta meno un'altra unità e tre hanno presentato le dimissioni con decorrenza dal mese di ottobre 2023.

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Civitavecchia** prevede: 1 dirigente, 3 direttori amministrativi, 13 funzionari, 12 cancellieri, 1 contabile, 25 assistenti giudiziari, 2 operatori giudiziari, 4 conducenti di automezzi e 6 ausiliari: in totale 67 dipendenti.

Al 1° luglio 2022 erano presenti: 2 direttori amministrativi, 15 funzionari, 1 cancelliere, 2 contabili, 23 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 3 conducenti di automezzi e 4 ausiliari, per un totale di 51 dipendenti con una scopertura del 23,88%.

Alla data del 30 giugno 2023 sono presenti in servizio: 2 direttori amministrativi, 15 funzionari (di cui 2 in *part time*, 1 con orario ridotto), 1 cancelliere, 2 contabili, 18 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 3 conducenti di automezzi e 4 ausiliari, 9 operatori *data entry* (di cui 2 hanno rassegnato le dimissioni nel settembre 2023), 2 tecnici di amministrazione. Al 30 giugno 2023 sono dunque presenti 57 dipendenti, con una scopertura del 17,54%, tenendo conto, nel computo, del personale assunto con contratto a termine nel 2022.

La scopertura è particolarmente rilevante nelle posizioni di vertice, vista l'assenza del dirigente e di uno dei tre direttori amministrativi. Peraltro, la pianta organica del personale amministrativo, come per i magistrati prima del recente – e non ancora del tutto sufficiente – adeguamento delle piante organiche, appare largamente inadeguata rispetto ai carichi di lavoro dell'ufficio che presenta sopravvenienze e pendenze percentualmente superiori alla gran parte degli altri uffici del distretto e pendenze *pro capite* per magistrato tra le più alte d'I-

talia (come risulta dalle statistiche allegare al decreto ministeriale di ampliamento delle piante organiche).

Sono previsti 40 addetti all'ufficio per il processo, ma ne sono stati assegnati, nel febbraio 2022, 31, dei quali 6 unità destinate ai servizi trasversali, 13 unità alla sezione civile e 12 unità alla sezione penale; nel maggio 2022 sono state assegnate altre 6 unità, delle quali 3 destinate alla sezione civile e 3 a quella penale. Attualmente risultano in servizio solamente 22 addetti UPP (6 dei quali hanno già depositato atto di dimissioni).

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Frosinone** comprende 88 impiegati e un dirigente amministrativo (posto vacante dal 2015). Alla data del 1° luglio 2022 erano effettivamente presenti 65 unità, mentre alla data del 30 giugno 2023 ne sono presenti 75.

L'organico degli addetti UPP previsto è pari a 35 unità. Al 1° luglio 2022 ne erano effettivamente presenti 29, ridotti a 26 alla data del 30 giugno 2023.

È stata inoltre prevista l'assegnazione di 4 funzionari tecnici di amministrazione e di 10 operatori *data entry*. Alla data del 30 giugno 2023 erano effettivamente presenti 3 funzionari tecnici e 7 operatori *data entry*.

Presso il **Tribunale di Latina** risultano in servizio 8 direttori amministrativi (di cui 1 distaccato presso altro ufficio della stessa amministrazione), su 12 previsti in pianta organica (scopertura del 41,7%); 31 funzionari giudiziari (di cui 1 distaccato presso altro ufficio della stessa amministrazione), su 34 previsti in pianta organica (scopertura del 11,8%); 12 cancellieri (di cui 2 distaccati presso altro ufficio della stessa amministrazione) su 25 previsti in pianta organica (scopertura del 52%); 34 assistenti giudiziari (di cui 4 distaccati presso altro ufficio della stessa amministrazione ed 1 presso altra amministrazione) su 44 in pianta organica (scopertura del 22,7%); 23 operatori giudiziari su 16 previsti in pianta organica (con 7 unità in soprannumero); 2 conducenti di automezzi (applicati da uffici della stessa amministrazione) su 7 previsti in pianta organica (scopertura del 71,4%); 7 ausiliari su 14 previsti in pianta organica (scopertura del 42,9%); 5 centralinisti non

vedenti (in soprannumero); 4 tecnici di amministrazione (PNRR); 7 operatori *data entry* (PNRR).

Risultano totalmente vacanti: il posto di dirigente amministrativo; 1 posto di funzionario contabile area III su 1 in pianta organica (scopertura del 100%); 1 posto di cancelliere contabile su 1 in pianta organica (scopertura del 100%); risultano, invece, in soprannumero le seguenti unità: 3 assistenti giudiziari, 7 operatori giudiziari, 1 ausiliario e 5 centralinisti.

Il numero delle unità effettivamente presenti è pari a 128 unità (comprese le unità in soprannumero ed escluse quelle in servizio presso altri uffici) su 155 previste in pianta organica; sono inoltre presenti 37 funzionari giudiziari addetti all'ufficio per il processo rispetto ai 45 assegnati al Tribunale.

La scopertura totale dell'ufficio risulta quindi pari al 17,42%. Del personale in servizio, 6 unità risultano in *part-time*; trattasi di 4 assistenti giudiziari, 1 ausiliario e 1 funzionario giudiziario.

La pianta organica del personale amministrativo del **Tribunale di Rieti** è composta dal dirigente, da 2 direttori, da 9 funzionari giudiziari, da 7 cancellieri, da 15 assistenti giudiziari, da 4 operatori giudiziari, da 2 conducenti di automezzi e da 9 ausiliari, per un totale di 49 unità.

Rispetto a tale previsione, si deve aggiungere la presenza di un centralinista ed un solo esubero, nella figura del direttore, distaccato temporaneamente dal Dipartimento della giustizia minorile, che, tuttavia, dal 10 ottobre 2023 sarà distaccato presso la Procura della Repubblica.

Risultano vacanti i posti di dirigente, di 4 cancellieri, di 9 assistenti giudiziari, di 6 ausiliari e di 1 autista, con una complessiva scopertura pari al 38,78%.

La pianta organica del **Tribunale di Tivoli** prevede un numero di 83 dipendenti, di cui, alla data del 1° luglio 2022, erano effettivamente presenti in servizio, incluso il dirigente, 70 unità (di cui 4 a tempo determinato, 2 in regime di *part-time* e 8 distaccate, applicate o comandate). Sono, altresì, previsti in organico 44 funzionari addetti

all'ufficio del processo, di cui alla stessa data ne erano effettivamente presenti in servizio 41.

Alla data del 30 giugno 2023 sono effettivamente presenti in servizio 67 unità (di cui 2 in regime di *part-time* e 7 distaccate, applicate o comandate), nonché 30 funzionari addetti all'ufficio per il processo. Dei 6 funzionari tecnici di amministrazione previsti in organico, alla data del 30 giugno 2023 sono presenti in servizio 4 unità. Dei 14 operatori *data entry* previsti a tempo determinato in organico, alla data del 30 giugno 2023 sono presenti in servizio 11 unità.

Oltre al personale di ruolo, il Tribunale si avvale della collaborazione di 3 unità di personale in assegnazione temporanea dalla Regione Lazio (2 funzionari, 1 cancelliere).

L'organizzazione dell'ufficio in passato è stata fortemente condizionata dalla carenza di personale amministrativo nelle figure del direttore amministrativo (-75%) e del funzionario giudiziario (-28,6%). Al 30 giugno 2023, in conseguenza delle progressioni tra aree, non vi sono più carenze nella figura del funzionario. Tuttavia, dal 17 settembre 2022, risulta scoperta la posizione del dirigente amministrativo e permane tuttora l'elevata scopertura nella qualifica del direttore amministrativo (-75%), con conseguente aggravamento della gestione di numerosi servizi. La carenza nella figura dell'assistente giudiziario è passata dal 7,1% nel 2022 all'attuale 17,9% e, per effetto delle progressioni, sono aumentate in maniera esponenziale anche le carenze nella qualifica di cancelliere (- 42,9%). La mancanza di ausiliari (-62,5%) ha rallentato le attività di archivio e di gestione dei corpi di reato.

Le unità di personale amministrativo previste in dotazione organica presso il **Tribunale di Velletri** sono pari a 145, di cui: 1 dirigente, 10 direttori amministrativi, 35 funzionari giudiziari, 21 cancellieri, 43 assistenti giudiziari, 1 contabile, 13 operatori giudiziari, 5 conducenti di automezzi, 16 ausiliari e 1 centralinista.

Al 30 giugno 2023 risultano effettivamente in servizio 105 unità, per una scopertura complessiva pari al 27,60%.

L'incarico del dirigente amministrativo, rimasto scoperto, è svolto dal presidente del Tribunale f.f.; sono presenti inoltre: 8 direttori

amministrativi, di cui 3 applicati in altri uffici dell'amministrazione; 34 funzionari giudiziari, di cui 1 applicato dalla Regione Lazio e 5 applicati presso altri uffici dell'amministrazione; 11 cancellieri, di cui 1 applicato presso altro ufficio e 1 applicato da altro ufficio NEP; 31 assistenti giudiziari, di cui 6 applicati da altri uffici dell'amministrazione giudiziaria; 13 operatori giudiziari più 2 in sovrannumero, di cui 5 a tempo determinato fino 1° gennaio 2023, 1 a tempo determinato fino al 31 dicembre 2022, 1 applicato dal locale Giudice di pace; 1 conducente di automezzi; 7 ausiliari, di cui 1 proveniente dalla Corte di cassazione poi stabilizzato a dicembre 2022 e due applicati al locale Giudice di pace; 1 centralinista; è rimasto vacante il posto di contabile.

È presente una unità tirocinante percorso regionale formazione e lavoro.

Al 30 giugno 2023 sono altresì presenti 42 funzionari addetti all'ufficio per il processo e 13 unità impiegate in qualità di *data entry*

La dotazione organica del **Tribunale di Viterbo**, a seguito dell'ampliamento della pianta per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è costituita da complessive 100 unità, suddivise nelle seguenti qualifiche: 1 dirigente, 4 direttori amministrativi, 16 funzionari giudiziari, 9 cancellieri, 23 assistenti giudiziari, 5 operatori giudiziari, 8 ausiliari, 4 conducenti di automezzi, 20 addetti UPP, 7 operatori *data entry* e 3 tecnici di amministrazione.

Al 30 giugno 2023 sono in servizio 78 unità, nello specifico: 1 dirigente, 4 direttori amministrativi, 16 funzionari giudiziari, 6 cancellieri, 18 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari, 6 ausiliari, 2 conducenti di automezzi, 12 addetti UPP, 6 operatori *data entry* e 3 tecnici di amministrazione; la scopertura complessiva è di 22 unità, pari al 22% dell'organico.

3. Edilizia giudiziaria e servizi materiali

Nell'anno giudiziario 2023 sono rimaste sostanzialmente invariate le criticità evidenziate nella relazione relativa al precedente anno giudiziario: ciò riguarda quasi tutti gli uffici del distretto con intuibili disservizi per l'attività giudiziaria.

La situazione più critica continua ad essere quella della **Corte di appello di Roma** ove, sia nelle sezioni civili (edificio di via Varisco) sia in quelle penali e del lavoro (edificio di via Romei), i magistrati lavorano in tre o quattro nella medesima stanza, non vi sono postazioni di lavoro per gli stagisti ed il personale amministrativo parimenti è distribuito in tre o quattro persone per ogni locale.

Lo spazio per i fascicoli cartacei, ancora in numero elevato, soprattutto nel settore civile e penale, è completamente saturo. Diversa, invece, è la situazione del settore lavoro in cui la maggior parte dei fascicoli sono ormai interamente telematici.

Le aule di udienza sono numericamente insufficienti ed è precluso lo svolgimento di attività processuali al di fuori delle giornate appositamente destinate per ciascuna sezione.

Nel corso dell'anno 2022 sono stati assegnati alla Corte 184 addetti all'ufficio per il processo e 106 unità amministrative nei profili tecnici e contabili senza peraltro alcun incremento degli spazi, con intuibile considerevole aggravamento delle difficoltà logistiche.

Il problema nel corso del periodo di riferimento è peraltro divenuto meno pressante, pur essendo ancora particolarmente significativo, atteso che una percentuale considerevole del personale assunto a termine è transitata presso altre amministrazioni a seguito del superamento di concorsi per posti a tempo indeterminato. La dirigente della Corte ha evidenziato come il numero di addetti UPP rispetto al precedente anno si sia pressoché dimezzato (attualmente è di sole 95 unità) e quello del personale tecnico-contabile si è ridotto di oltre il trenta per cento (attualmente è di sole 73 unità).

La situazione è destinata a migliorare nel 2024, allorché si realizzerà il trasferimento degli uffici della presidenza, della dirigenza amministrativa e di tutte le sezioni lavoro della Corte presso i locali dell'ex caserma Manara.

Non si è realizzato quanto auspicato nella precedente relazione, riguardo al trasferimento di detti uffici già nell'anno 2023, non essendo stati gli imponenti lavori di ristrutturazione ancora ultimati; tuttavia tutto lascia fondatamente prevedere che il trasferimento, una volta acquistati gli arredi, avverrà nel corso del presente anno.

Con il trasferimento delle sezioni lavoro, il settore penale acquisirà tutti gli spazi al piano terreno ed al primo piano dell'edificio di via Romeo Romei attualmente in uso a dette sezioni, nonché l'aula di udienza utilizzata per i processi dell'appello lavoro, mentre con il trasferimento degli uffici della presidenza e della dirigenza amministrativa il settore civile acquisirà l'intero ultimo piano dell'edificio di via Varisco attualmente in uso ai primi.

Anche il **Tribunale di Roma** soffre l'insufficienza e l'inadeguatezza dei locali destinati sia ai magistrati sia al personale di cancelleria.

Per quanto riguarda il settore civile, la maggior parte delle stanze dei magistrati sono condivise e fungono anche da aula d'udienza, per cui il singolo giudice non può essere presente per lavorare in giorni diversi da quelli dedicati a detta attività. Le stanze destinate alle cancellerie, anch'esse insufficienti rispetto al numero degli addetti, sono, per di più, sature di materiale cartaceo che l'archivio non è più in grado di ricevere; di conseguenza, sovente nei corridoi delle sezioni sono collocati macchinari per fotocopie e armadi per la custodia dei fascicoli non ancora definiti. La situazione è divenuta particolarmente critica nelle sezioni in cui è stato inserito un elevato numero di funzionari addetti all'ufficio per il processo in assenza di locali dedicati; ragion per cui gli stessi sono stati sistemati negli uffici delle cancellerie e nelle stanze dei giudici in postazioni di fortuna, spesso da individuarsi, giorno per giorno, secondo le esigenze e le presenze del momento.

Per quanto riguarda il settore penale, la situazione è ancora più critica. Gli impianti di condizionamento ed elettrico sono fatiscenti e manca il certificato di prevenzione incendi. Per ovviare a tali problematiche, sono stati avviati nel dicembre del 2023 i lavori di efficientamento energetico finanziati con i fondi del PNRR. Vi è, poi, il problema della totale insufficienza degli spazi, tenuto conto che nel settore penale il processo telematico sta appena muovendo i primi passi. A causa della mancata individuazione di un luogo da destinare ad archivio, tutti i corridoi di transito sono occupati da armadi che custodiscono centinaia di fascicoli processuali, non collocabili in altri spazi, già sfruttati oltre il sostenibile.

Gli immobili sono nella loro generalità gravemente inadeguati dal punto di vista strutturale: il numero di aule è appena sufficiente e, al di là della concezione costruttiva (che vede la presenza di vetrate con problemi di eccessi di alta o bassa temperatura o, all'opposto, stanze cieche), è insufficiente l'aerazione, le finestre hanno dimensioni insufficienti e, in alcuni casi, mancano totalmente. Ciò comporta che sovente, non essendo consentita la celebrazione di processi in sicurezza, occorre cercare aule in dotazione ad altre sezioni. Solo i presidenti di sezione hanno una propria stanza, mentre gli altri magistrati la condividono con colleghi in locali di ridotte dimensioni e con scarsa aerazione. L'emergenza è divenuta ancor più pressante in occasione dell'arrivo del nuovo personale assunto nell'ambito del PNRR, atteso che i 360 nuovi funzionari, inizialmente assegnati, sono stati distribuiti nel Tribunale di Roma senza alcuna preventiva analisi della possibilità di assegnare loro una postazione personale dedicata.

È stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia ed il Provveditorato per le Opere Pubbliche, la Regione Lazio e Roma Capitale per l'ampliamento della sede della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio in cui è allocato il settore penale, e si auspica che possano essere superati, nel corso dell'anno, gli ostacoli che finora si sono frapposti all'attuazione del progetto.

Persistono, inoltre, carenze riguardo alle risorse materiali: nell'anno corrente sono stati acquistati esclusivamente gli arredi destinati al personale con qualifica di operatore *data entry*; perdura, invece, la carenza di sedie e scaffalature da destinare agli uffici e alle aule in sostituzione delle attuali dotazioni ormai vetuste e fatiscenti.

All'ufficio del **Giudice di pace di Roma** sono destinati due edifici, uno per il settore civile e l'altro per quello penale. Per il primo è stato emesso provvedimento di sfratto e per l'altro manca un titolo legale per l'utilizzo. In tale contesto di totale precarietà è ovviamente impossibile dar corso a qualsiasi ipotesi di miglioramento ed inutili si sono rivelati gli interventi della proprietà, tanto che nel periodo estivo è stato autorizzato il trasferimento di alcune udienze penali presso le aule di piazzale Clodio. In atto, comunque, le stanze a disposizione dei magistrati sono in numero ampiamente inferiore al loro numero: ad esempio nel settore penale per undici giudici sono disponibili tre

stanze con un solo e obsoleto computer e una stampante. Il numero di stanze per il personale amministrativo è adeguato ma solo in quanto vi è un'importante scoperta di organico. Un elemento positivo è dato dallo scarto di archivio effettuato nel 2023, che ha riguardato il materiale ubicato presso l'archivio generale di via Filoteo Alberini n. 25. Lo scarto ha riguardato un totale complessivo di 223.419 fascicoli, con cessione a titolo gratuito alla Croce Rossa Italiana che, in base alle pertinenti disposizioni di legge, provvede al ritiro dei beni fuori uso delle pubbliche amministrazioni.

Il Tribunale di sorveglianza, insieme alla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma e alla Procura Europea, occupa locali dell'edificio sito in Roma, via Triboniano – piazza Adriana, di proprietà dell'Associazione Nazionale dei Mutilati e degli Invalidi di Guerra, in parte in regime di “occupazione” dietro indennizzo (la stipula del contratto di locazione è condizionata alla regolarizzazione di sistemi di sicurezza, in particolare del sistema antincendio) ed in parte in comodato d'uso.

Si tratta di un edificio storico sottoposto a vincolo architettonico e ciò influisce decisamente sulla possibilità di effettuare interventi strutturali.

Non essendo l'edificio di proprietà dell'Agenzia del Demanio, al contrario di altri uffici giudiziari, lo stabile non rientra nella programmazione annuale dei fabbisogni triennali manutentivi di cui alla legge 190 del 2014. Gli interventi strutturali non vengono effettuati sia per le difficoltà finanziarie della proprietà, sia per le divergenze con il Ministero della Giustizia riguardo agli adempimenti relativi al sistema antincendio. Rimangono, di conseguenza, a forte rischio diverse situazioni concernenti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e la messa a norma delle strutture, oltre che l'incolumità di tutta l'utenza. Dal 2021 l'ufficio ha iniziato a beneficiare di alcuni interventi mirati, gestiti direttamente dal Ministero e nell'ultimo anno lo stato manutentivo generale è decisamente migliorato grazie alle prestazioni rese dai detenuti ammessi al lavoro all'esterno.

Lo spazio è sottodimensionato rispetto alle effettive esigenze dell'ufficio; esso si sviluppa su quattro piani e un piano interrato. Il

terzo piano, privo di adeguati servizi igienici, è di fatto accessibile solo tramite una scala a chiocciola, non funzionale per la movimentazione dei fascicoli e non sicura per le persone.

Allo stato vi sono nove stanze destinate a studi di dieci magistrati e idonee allo scopo, mentre sei magistrati dispongono di postazioni di lavoro collocate in stanze inadeguate sotto il profilo logistico, ambientale e di sicurezza.

Il personale di cancelleria ha mediamente a disposizione uno spazio *pro capite* di circa 10 mq lordi (inclusa la superficie occupata da arredi).

Il Ministero ha proposto di recente un nuovo piano di distribuzione degli uffici operanti all'interno dell'edificio, già approvato dalla Conferenza permanente.

Nell'ultimo anno si è superata la situazione di totale abbandono e disordine in cui versava l'archivio, provvedendo alla sistemazione di quasi tutto il materiale cartaceo presente ed alla ripulitura dei locali posti nel piano seminterrato; detta attività è ancora in corso e viene svolta da detenuti ammessi al lavoro all'esterno.

Al contempo, la creazione di un archivio auto-ignifugo sito nei locali del seminterrato ha consentito di superare il blocco delle archiviazioni relativamente alle sole ordinanze, arginando, sebbene con riferimento unicamente a detti provvedimenti, gli effetti della problematica, ancora irrisolta, dell'adeguamento antincendio.

Nel corso del mese di settembre 2023 è stata programmata la delocalizzazione di innumerevoli fascicoli per poi procedere a un'utilizzazione razionale degli spazi disponibili al piano seminterrato.

Presso la sede in via Triboniano, pur essendovi un'aula di udienza per la celebrazione in multivideoconferenza dei procedimenti che riguardano detenuti sottoposti al regime detentivo ex art. 41-*bis* ord. pen., non è disponibile alcuna aula per la celebrazione di tutti i restanti procedimenti, con la conseguenza che le cinque udienze settimanali sono tenute presso un'aula messa a disposizione dal Tribunale di Roma, in piazzale Clodio. È stata avviata, d'intesa con il Ministero della

Giustizia, la procedura finalizzata a superare tale criticità, creando un'altra aula di udienza in via Triboniano.

L'ufficio dispone di 4 autovetture di cui una sola marciante: la dotazione è inadeguata al quotidiano servizio da rendere (spostamento di personale e movimentazione di fascicoli tra via Triboniano e Piazzale Clodio per più volte al giorno, per cinque giorni a settimana) ed alla necessità di raggiungere da Roma le sedi periferiche degli uffici di Viterbo e Frosinone e di visitare gli istituti di pena.

Il **Tribunale per i minorenni** è ubicato in un edificio storico di tre piani e un ammezzato; il secondo piano è occupato dalla Procura minorile. Il vincolo storico – architettonico e il fatto che originariamente fosse un convento comporta che gli spazi siano limitati rispetto alle esigenze. Sono stati attuati recenti interventi di manutenzione e di acquisto di mobili per migliorare la situazione delle cancellerie e sono attualmente in corso lavori di efficientamento energetico e di potenziamento della rete. I magistrati togati hanno a disposizione una stanza personale mentre per i giudici onorari sono poste a disposizione una sequenza di stanze, alcune delle quali di ridotte dimensioni, per le attività istruttorie. L'archivio è dislocato nel seminterrato e, risultando ormai saturo, si è attuato il trasferimento di parte dei fascicoli in un locale concesso in uso gratuito dal Comune di Velletri, mentre altra parte è collocata presso l'Istituto penitenziario per i minorenni di Casal del Marmo.

La dislocazione degli uffici del **Tribunale di Cassino** è articolata su tre stabili, uno per il settore penale, uno per il civile e uno per il settore lavoro e previdenza e per il Giudice di pace: tale situazione comporta intuibili problemi logistici di gestione dei servizi e del personale – che peraltro, come in precedenza riferito, presenta significative carenze – rendendo difficile garantire un adeguato livello di presidio.

L'attività del **Tribunale di Civitavecchia** si svolge nel Palazzo di Giustizia, mentre l'attività del Giudice di pace si svolge in locali situati al primo piano di un altro edificio, destinato per il resto ad attività commerciali e di civile abitazione.

I locali del Palazzo di Giustizia sono del tutto insufficienti in quanto l'edificio è stato realizzato per il solo Tribunale, prima della

soppressione delle Preture e della sezione distaccata di Bracciano del Tribunale e prima dei due aumenti di organico.

Il progetto per l'ampliamento è in fase di stallo perché prevede l'occupazione di uno spazio attualmente dedicato ai parcheggi dei dipendenti e la soluzione ipotizzata, di ottenere dal Comune di Civitavecchia l'uso di una parte del parcheggio pubblico antistante il piazzale del Tribunale, non è stata positivamente valutata dall'ente locale, ragion per cui si stanno considerando altre possibilità.

I magistrati togati civili hanno la disponibilità di una stanza ciascuno che viene, però, utilizzata anche come aula d'udienza, mentre gli studi del presidente del Tribunale e del presidente della sezione civile sono utilizzati, all'occorrenza, anche come aule d'udienza collegiale. A ciascun magistrato onorario è destinato uno studio che condivide con un altro magistrato onorario. Ciascun magistrato dell'ufficio GIP/GUP ha la disponibilità di una stanza mentre gli altri magistrati penali condividono in due una stessa stanza.

Il Presidente della sezione penale ha ceduto il proprio studio, mantenendo solo quello presso la sezione GIP/GUP, al fine di consentire l'utilizzo della stanza da parte di due magistrati che altrimenti avrebbero dovuto sistemarsi in un locale ove ne erano già presenti altri due.

Medesima situazione deve segnalarsi per le cancellerie, allocate in spazi del tutto insufficienti. In quasi ogni stanza sono collocati due o tre dipendenti.

Tutte le udienze civili si celebrano negli studi dei magistrati e si registra una grave carenza delle aule d'udienza penale, insufficienti per aumentare il numero di udienze previste dalla tabella organizzativa in vigore.

Un archivio è dislocato nella parte seminterrata del palazzo e un secondo archivio è dislocato fuori dal palazzo. Gli spazi manifestano la loro inadeguatezza, soprattutto in relazione alla conservazione del materiale relativo al servizio elettorale.

È in corso, anche grazie al lavoro della apposita Commissione di smaltimento, l'eliminazione dei documenti da scartare e il riordino degli altri.

Gli uffici del **Tribunale di Frosinone** sono tutti dislocati in un unico stabile e non presentano particolari criticità; gli spazi sono adeguati sia per i magistrati togati che per quelli onorari, le stanze personali sono di dimensioni idonee a tenere udienza e vi sono aule per le udienze collegiali. Il personale di cancelleria fruisce parimenti di spazi adeguati.

Il **Tribunale di Latina** è attualmente dislocato su tre edifici: la sede storica di piazza Buozzi (che costituisce anche l'edificio principale), nonché le sedi distaccate di via Filzi 39 (ove sono allocate le sezioni lavoro e fallimentare) e di via Ezio 37 (ove sono allocate le sezioni delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e l'ufficio NEP).

Il capo dell'ufficio non ha segnalato particolari criticità.

Nessuna segnalazione di criticità è pervenuta dal Presidente del **Tribunale di Rieti**.

Gli uffici giudiziari di Tivoli sono dislocati su due edifici, uno per il **Tribunale di Tivoli** ed uno per il Giudice di pace e l'Ufficio NEP.

La struttura che ospita il Tribunale, di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni, è un palazzo monumentale del 1729. Il contratto di locazione, stipulato dal Comune di Tivoli, è scaduto il 31 dicembre 2018 e si è in attesa del perfezionamento del rinnovo.

Il Giudice di pace e l'Ufficio N.E.P. operano in un edificio di proprietà del Comune, dato in comodato al Ministero della Giustizia.

A tali edifici si aggiunge quello destinato al Giudice di pace di Subiaco, di proprietà del Comune.

Il numero di aule destinate alle udienze civili risulta insufficiente: le aule, infatti, coincidono con gli studi dei magistrati addetti al settore, che nelle stesse si devono avvicendare con i colleghi per la celebrazione delle udienze, risultando, quindi, su ciascuna aula/studio due magistrati.

Per quanto riguarda le aule penali, solo recentemente ne è stata realizzata una quarta che, però, è priva della camera di consiglio, per la cui realizzazione i lavori, sebbene autorizzati, non sono mai iniziati.

Sono a disposizione due archivi, il primo, di metri quadrati 4.952, tra area coperta e scoperta, è ubicato al piano seminterrato di uno stabile già a destinazione produttiva. I compartimenti risultano interamente attrezzati. Per il secondo, ubicato al piano terra/ seminterrato di un edificio di terzi, è scaduto il contratto il 31 maggio 2018 e viene corrisposta la relativa indennità di occupazione.

Il **Tribunale di Velletri** è dislocato su tre distinti immobili, uno (di cui è in progetto un ampliamento) di proprietà del demanio, e altri due di proprietà di privati.

Gli uffici a disposizione del personale amministrativo sono insufficienti, soprattutto nell'edificio demaniale ove è dislocata la maggior parte delle cancellerie e degli uffici.

Insufficienti sono anche le aule destinate alle udienze civili, con difficoltà di fissare sedute straordinarie, mentre i tre giudici addetti alla sezione esecuzioni hanno a disposizione una sola aula. Per il settore penale, cui sono addetti 16 giudici del dibattimento (considerando anche i GOP) e 5 GIP, sono disponibili sei aule d'udienza, di cui una presso la sezione lavoro, le quali sono insufficienti per far fronte alle molteplici esigenze delle attività di udienza.

Gli archivi sono dislocati nei tre immobili al piano -1 degli edifici, ma uno di essi è stato per diversi anni parzialmente inagibile, un altro è quasi saturo e il terzo è completo, per cui la capienza è al limite.

Gli uffici del **Tribunale di Viterbo**, del Giudice di pace e dell'Ufficio di Sorveglianza hanno sede in un unico fabbricato di recente costruzione, interamente recintato ed abbellito da un grande giardino curato grazie al lavoro dei detenuti e dei percettori del reddito di cittadinanza. Ai lati dell'ingresso vi sono i locali riservati all'Ufficio N.E.P. e una sala con dotazione sanitaria per lo svolgimento delle visite per gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e assistenziale.

La situazione edilizia è, quindi, più che soddisfacente.

Il Palazzo di Giustizia risulta facilmente fruibile anche dai soggetti diversamente abili o con ridotte capacità motorie.

Ogni magistrato in servizio ha uno studio personale con arredi moderni e funzionali, tutti conformi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Anche per il personale amministrativo in servizio è sufficiente il numero delle stanze disponibili, idonee quanto ad arredi e impianti in dotazione.

Le aule sono sufficienti e non presentano particolari criticità.

Difficoltà si riscontrano, invece, nella gestione degli archivi per le difficoltà più volte manifestate dall'Archivio di Stato nel ricevere i fascicoli provenienti dalla procedura di scarto, non consentendo così di mantenere la necessaria ciclicità nella liberazione degli spazi disponibili.

4. Informatizzazione e processo telematico

4.1. Settore civile e lavoro

Presso la **Corte di appello di Roma** tutti i magistrati hanno in dotazione un P.C. portatile con *docking station*, monitor, stampante in ogni stanza e fotocopiatore condiviso posto nel corridoio. Per chi ne ha fatto richiesta, sono state assegnate anche *webcam* e casse audio.

Nel periodo dal 10 luglio 2022 al 30 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha iniziato la sostituzione dei P.C. portatili in uso ai magistrati divenuti obsoleti.

Non tutti i magistrati hanno in dotazione un P.C. fisso in uso esclusivo.

Tutti i giudici ausiliari sono assegnatari di P.C. portatili forniti alla Corte di appello nel 2016 e muniti dell'applicativo Consolle del magistrato: le dotazioni sono le stesse dei magistrati ordinari.

I Consiglieri onorari minorili sono stati dotati di P.C. portatile tra quelli disponibili presso l'ufficio del Consegnatario, ancora funzionanti e non utilizzati e in attesa di un'apposita fornitura ministeriale ad essi destinata. In attesa di un'estensione dell'applicativo Consolle del magistrato alle figure degli esperti o di una possibile accessibilità al S.I.C.I.D., si è proceduto ad un collegamento telematico con l'applicativo OneDrive.

Quanto ai dispositivi di firma digitale, tutti i magistrati, tutti i consiglieri ausiliari e i funzionari UPP sono dotati di C.M.G. elettronica.

Tutte le cancellerie sono dotate di P.C. fissi.

Gli addetti UPP sono assegnatari di P.C. portatile, modem portatile e monitor esterno, dotazione corredata da una pila software analoga a quella installata sui P.C. dei magistrati e del personale amministrativo. Gli addetti all'Ufficio del processo assegnati alle cancellerie sono stati dotati di P.C. fisso con la necessaria pila *software*.

Tutti i tirocinanti sono stati dotati di P.C. portatili risalenti a una fornitura del 2015, sui quali è stata installata, su richiesta, la Consolle dell'assistente.

Quanto ai sistemi di video conferenza, nelle aule del settore civile non è ancora in atto alcuna attività di allestimento della MVC in funzione dell'avvio del progetto per l'adeguamento alla riforma Cartabia.

La sezione famiglia, persona e minorenni è, invece, dotata di sistema per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore in aula separata da quella di udienza, dove è presente il monitor che consente la contemporanea visione dell'attività di ascolto; si è in attesa della installazione di un sistema di videoconferenza più complesso e performante, utilizzabile anche per le udienze penali.

Con l'arrivo di personale a tempo determinato l'implementazione dei punti rete e delle prese elettriche effettuata nel 2020 è divenuta insufficiente.

I servizi di rete sono stati potenziati (già dal 2020) con il nuovo cablaggio strutturato degli apparati passivi e di quelli attivi, con l'installazione di nuovi armadi di piano con un migliore "range di indirizzi" e con l'aumento dell'indirizzamento di rete (TP): tuttavia non sempre nelle aule di udienza i punti rete sono stati sistemati in posizioni comodamente accessibili. Sono stati configurati in tutte le aule civili gli impianti wi-fi, che, tuttavia, ad oggi sono stati autorizzati dalla DGSIA solamente per i P.C. portatili usati per lo svolgimento degli esami. L'uso del wi-fi non è stato esteso a tutto il personale, per

mancanza dei requisiti di sicurezza dei server RADIUS, comunicato dalla DGSIA.

L'assistenza è fornita tramite apertura di ticket allo SPOC Giustizia, come da contratto stipulato dalla DGSIA: le nuove modalità di contatto hanno migliorato il servizio *Help Desk*. Il numero dei tecnici addetti all'assistenza in presenza è, comunque, risultato sotto-dimensionato in relazione al numero di interventi richiesto. L'ufficio informatico, che gestisce il servizio per il tramite del responsabile dell'ufficio del consegnatario, svolge compiti impegnativi per la distribuzione ed il ritiro dell'*hardware* e per l'assistenza prestata per l'esame Avvocati. L'elevata mole di lavoro palesa la necessità di dotare di personale l'Ufficio dell'innovazione e delle tecnologie, esigenza che è diventata nel corso del 2023 ancora più pressante, visto l'impiego generalizzato della Consolle del magistrato, l'incremento di personale derivante dall'assunzione dei funzionari addetti all'Ufficio del processo e il notevolissimo incremento dei depositi telematici interni.

La Consolle è ormai utilizzata da tutti i magistrati. Ne è derivata una forte accelerazione del processo di smaterializzazione degli atti e una facilitazione delle attività di cancelleria relative all'estrazione e al rilascio delle copie.

In quasi tutte le sezioni civili e lavoro si sta iniziando a utilizzare la Consolle di udienza per la redazione dei verbali di udienza, anche se sono state rilevate difficoltà e lentezza dell'applicativo.

Su iniziativa della coordinatrice dell'area lavoro, con il supporto dello stesso Magrif e dell'esperto formatore, è stato portato a termine il progetto di implementazione della Consolle di udienza attraverso: a) la configurazione del suddetto modulo aggiornato nei pc in uso ai singoli assistenti di udienza nonché nel pc *desktop* installato nell'aula di udienza; b) la creazione di modelli per la redazione dei verbali telematici; c) l'organizzazione di appositi incontri per la formazione all'uso; d) un periodo di adeguata sperimentazione che ha consentito la risoluzione di alcuni problemi di funzionamento dell'applicativo.

Per l'attività di formazione della SSM è ampiamente utilizzata la piattaforma "*Teams*" che è altresì utilizzata comunemente da tutte le sezioni per le camere di consiglio e per le riunioni di sezione.

I procedimenti di più risalente iscrizione hanno ancora un fascicolo cartaceo o misto mentre per le cause iscritte nel periodo oggetto della rilevazione i fascicoli sono quasi esclusivamente telematici.

Il processo si presenta ancora prevalentemente cartaceo per le cause in materia di usi civici, per le cause di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche e nei giudizi minorili.

L'attività di digitalizzazione dei fascicoli civili P.N.R.R. in corso alla data della relazione non ha ancora raggiunto le *milestones* previste.

Nel settore civile anche l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni e ai consiglieri è attuata in modo automatico con un algoritmo informatico, ad eccezione di particolari tipologie di procedimenti espressamente individuate.

Per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, l'assegnazione telematica è applicata per tutti i procedimenti in materia fallimentare e condominiale; per gli altri procedimenti, l'assegnazione è manuale, come da disposizioni tabellari.

Per la sezione famiglia, persona e minorenni l'assegnazione delle cause è automatica per il ruolo contenzioso, ad eccezione delle cause concernenti gli stranieri, poiché in gran parte provenienti dal rinvio della Cassazione, ovvero per mancanza di uno specifico codice oggetto; l'assegnazione è, invece, presidenziale, secondo criterio di turnazione precostituito, per il ruolo di volontaria giurisdizione, essendosi così optato in ragione della diversa natura e del diverso peso sostanziale dei procedimenti ivi compresi, al fine di assicurare l'equilibrio dei ruoli dei magistrati.

Per la sezione equa riparazione l'assegnazione manuale è stata adottata per arginare la diffusa pratica della moltiplicazione delle cause avverso il medesimo giudizio presupposto.

Anche in questa materia un valido supporto è pervenuto dai funzionari addetti all'ufficio per il processo: alcuni di loro hanno dato un prezioso contributo per l'implementazione dell'archivio giurisprudenziale telematico della Corte e per la soluzione di problemi operativi riguardanti l'uso della Consolle di udienza e la gestione

del rapporto tra il verbale di udienza e le sentenze emesse ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Nell'area lavoro questi funzionari sono stati formati per seguire modelli ripetibili di organizzazione lavorativa per avere una maggiore conoscibilità dei dati e dei flussi di lavoro, l'evidenza delle cause seriali e di quelle che trattano le medesime questioni di diritto, la possibilità di effettuare *report* circa la distribuzione di tali cause tra le sezioni e i relativi tempi di trattazione, la ricerca giurisprudenziale di precedenti della sezione e di orientamenti prevalenti e minoritari; a ciò va aggiunta la costante verifica della correttezza e pulizia dei dati presenti nel registro informatico.

Per quanto riguarda i servizi di cancelleria, tutte le comunicazioni sono effettuate per via telematica a mezzo PEC e il controllo delle notificazioni e delle comunicazioni di cancelleria avviene mediante consultazione della Consolle o del S.I.C.I.D. anche in udienza.

L'aggiornamento del sito internet della Corte di appello di Roma è curato dal funzionario coordinatore dell'area civile e dalla funzionaria tecnica addetta all'implementazione dei dati.

L'archivio giurisprudenziale presente all'interno del sito internet è implementato con le pronunce più significative, per le questioni processuali e/o di merito affrontate.

Al fine di efficientare l'archivio giurisprudenziale è stato di recente siglato un accordo quadro relativo al progetto denominato «Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari – Giustizia AGILE», ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Asse I – Azione 1.4.1 del P.O.N. Governance 2014-20201 con scadenza al 30 settembre 2023, che prevede, tra le sue linee di azione, l'attività di “studio, elaborazione e trasferimento ai funzionari dell'U.P.P. di un modello di banca dati elettronica delle decisioni dell'Ufficio finalizzato alla indicizzazione, catalogazione e massimazione delle sentenze della giurisprudenza di primo e di secondo grado del distretto”.

Per l'area lavoro da anni i magistrati usufruiscono di un sistema di raccolta delle sentenze di lavoro e previdenza ordinate per anno e/o per magistrato, che di recente è stato spostato in *cloud* sulla piattaforma “*Onedrive*”.

I magistrati togati del **Tribunale di Roma** sono dotati di postazione fissa con assegnazione di nuovi pc installati nel 2023; per i pc portatili dal 2021 è stato istituito da DGSIA un sistema *web* di rilevazione grazie al quale il singolo magistrato può inoltrare la richiesta di sostituzione del pc obsoleto.

I magistrati onorari, ove non condividano la postazione fissa con il togato che tiene udienza nella medesima stanza a giorni alterni, sono assegnatari di pc fissi mediamente obsoleti; quanto ai pc portatili, taluni GOP sono ancora dotati di macchine a loro volta obsolete. Dal 2023 è stato istituito dalla DGSIA il medesimo sistema *web* di rilevazione pc portatili in atto per i magistrati ordinari. Allo stato, dunque, la situazione è in via di risoluzione.

Tutti gli addetti UPP sono dotati di pc portatili di recente fornitura dedicata (2022).

Tutti i tirocinanti sono assegnatari di pc portatile, generalmente obsoleto, essendo la fornitura dell'anno 2016 e le successive assegnazioni soddisfatte sempre con la "risulta" dei pc riconsegnati dai predecessori. La situazione è precaria a causa del sistema operativo in uso su detti portatili (*Windows 7* e 4 G RAM) che non ne consente l'*upgrade* a *Windows 10*.

Parte del personale di cancelleria è ancora assegnataria di pc di risulta provenienti dalle dotazioni sostituite ai magistrati le cui caratteristiche appaiono poco adeguate. Di tali pc, comunque, è in corso la progressiva sostituzione. I direttori di cancelleria e parte dei funzionari, invece, sono dotati di macchine di più recente fornitura (2023). Alla fine dell'anno 2020 è iniziata la distribuzione di pc portatili al personale di cancelleria che ha richiesto ed ottenuto di svolgere le attività da remoto. Nel 2023 le dotazioni sono state implementate. Tutti i funzionari neoassunti (nel 2022) sono stati dotati di pc portatile e fisso di ultima fornitura.

Permangono, tuttavia, diverse criticità: l'inadeguatezza dei tempi per la creazione delle nuove utenze; la mancanza di carte CMG sostitutive destinate ai GOP o ai magistrati per le emergenze; frequenti distacchi di alimentazione elettrica dovuti a problemi dei nuovi RACK di piano.

Sui computers portatili e fissi in uso ai magistrati sono installati tutti gli applicativi necessari per la gestione delle attività di consultazione e deposito degli atti che sono utilizzati nella gran parte dei casi.

È in corso di sottoscrizione un protocollo tra il Tribunale e la Procura della Repubblica per l'attivazione della Consolle del PM, in modo da consentire ai sostituti procuratori addetti agli affari civili la consultazione dei fascicoli in cui è prevista la loro partecipazione e depositare i provvedimenti in via telematica, in linea con il protocollo sperimentale sottoscritto nel 2020 con la XVIII sezione civile.

La modalità "cartacea" è peraltro ancora largamente adottata nelle sezioni che trattano la materia delle esecuzioni e fallimentare per la redazione dei verbali di udienza e dei provvedimenti di competenza collegiale.

A seguito dell'entrata in vigore, nel luglio 2022, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la Consolle non risulta pienamente adeguata alla gestione delle nuove procedure.

Si rinvencono ancora fascicoli, di risalente iscrizione, con composizione mista cartacea e telematica, tuttavia sono in corso le operazioni di digitalizzazione dei fascicoli cartacei disposte nell'ambito del PNRR.

Non sono generalmente utilizzate le funzionalità del c.d. cruscotto del magistrato.

La presa di servizio dei funzionari UPP ha determinato la diffusione della c.d. Consolle dell'assistente e della Consolle di udienza anche se sono stati segnalati problemi di coordinamento con la Consolle del magistrato, per lo più dipendenti da carenze implementative che ad oggi non hanno ancora trovato soluzione.

Altri problemi insorti durante l'anno in corso hanno riguardato l'implementazione delle funzionalità associate alla recente riforma del codice di procedura civile, in particolare tanto per la gestione della procedura di cui all'art. 127 ter c.p.c., quanto in relazione alla strutturazione del programma ai fini dei controlli di cui all'art. 23 disp. att. cod. proc. civ.; permane la difficoltà nella consultazione dell'albo dei ctu, soprattutto riguardo alla ripartizione delle specializzazioni per materia, per cui l'utilità della ricerca mediante la struttura dati ad

albero ne risulta inficiata e il sistema non implementa alcuna funzione idonea a consentire il controllo da parte del presidente del Tribunale dell'equa distribuzione degli incarichi.

È poco diffuso il collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127 bis cod. proc. civ. per la maggiore complessità di gestione legata anche al numero delle parti e alla loro capacità di utilizzare lo strumento informatico.

Nel periodo di riferimento non è stata ancora attuata la partecipazione alle udienze di convalida dei trattenimenti di cittadini stranieri mediante collegamento audiovisivo tra l'aula dell'ufficio giudiziario e l'aula di uno dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. L'adeguamento da parte della Questura di Roma si è completato soltanto nel luglio 2023.

È stato istituito presso la XVIII sezione civile un ufficio statistico interno che monitora i flussi di ingresso e di uscita del contenzioso di competenza della sezione: tanto è reso possibile mediante estrazione dei dati dal pacchetto ispettori.

L'assistenza informatica non è adeguata perché gli interventi non sono sempre tempestivi e spesso viene chiesto di lasciare in consegna il dispositivo con modalità incompatibili con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Si rende, quindi, necessario un servizio di assistenza più strutturato, capace di garantire gli interventi presso le stanze dei singoli magistrati ed esteso oltre l'ordinario orario d'ufficio.

Presso il **Tribunale per i minorenni** i magistrati togati hanno a disposizione computer portatili e fissi.

Forti criticità si riscontrano, invece, per i giudici onorari: dei cinquantasei presenti in organico, solo otto hanno a disposizione un pc portatile.

I tirocinanti non hanno computer portatili.

Il ventidue febbraio è stata effettuata al CISIA l'urgente richiesta di n. 20 stampanti multifunzione da tavolo, stante l'obsolescenza e l'insufficienza della dotazione attuale, ma non vi è stata risposta.

L'obbligo di deposito dei provvedimenti in via telematica ha avuto decorrenza dal trenta giugno 2023. Per preparare il personale amministrativo e i magistrati il Ministero della Giustizia ha reso disponibili quattro *webinar*, oltre ad un servizio di supporto all'avvio mediante aule virtuali in ambiente *Microsoft Teams*. Nessuna attività formativa destinata specificamente ai giudici onorari è stata prevista. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha cercato di supplire a tale situazione organizzando degli incontri con magistrati esperti che, a titolo volontario, si sono offerti per effettuare delle esercitazioni pratiche.

Non è stata ancora avviata la digitalizzazione dell'attività dei giudici onorari, i quali, pur avendo ottenuto la *smart card* ed essendo stati autorizzati all'accesso Intranet ed Internet (solo per i siti istituzionali), non hanno a disposizione, se non in numero limitatissimo, i computer portatili sui quali installare la Consolle.

Non è stato poi ancora chiarito quali siano le modalità telematiche con le quali gli stessi potrebbero intervenire su fascicoli di cui non sono titolari, allorchè vengono delegati per l'attività istruttoria.

La migrazione dal sistema SIGMA al SICID dei procedimenti pendenti è stata attuata con l'inserimento dei cosiddetti "codici oggetto", ma persistono notevoli difficoltà che attualmente si sta cercando di superare con l'attività di tre unità addette al *data entry* inviate dalla DGSIA a tale scopo.

La migrazione dei fascicoli iscritti prima del 30 giugno 2023, in ogni caso, determina solo la visualizzazione numerica del fascicolo (spesso senza il nominativo degli interessati), senza la possibilità di avere contezza degli atti già depositati, stante la mancanza di personale amministrativo sufficiente per effettuare la scannerizzazione degli stessi.

A ciò deve aggiungersi che, anche per i procedimenti depositati dopo il 30 giugno 2023, non tutti gli atti sono visibili, atteso che i servizi sociali e i servizi specialistici delle ASL, che sono tra i principali interlocutori del Tribunale per i minorenni, continuano a trasmettere le relazioni tramite la vecchia "pec", non essendo ancora pronti a ottemperare alle regole tecniche del processo civile telematico.

Per ovviare alle disfunzioni ancora esistenti, il presidente del Tribunale, con provvedimento del 4 luglio 2023, ha autorizzato il deposito

di atti, provvedimenti e documenti urgenti con modalità cartacea sino al corretto funzionamento del nuovo sistema operativo.

Per avere visione dei fascicoli presso il Tribunale ordinario si continua ad utilizzare il cd. Pacchetto ispettori, che consente di verificare le pendenze dei procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione di affidamento presenti nei Tribunali del distretto, ad eccezione di quelli che non hanno aderito al protocollo: l'utilizzo del Pacchetto ispettori, peraltro, consente di conoscere esclusivamente lo stato del procedimento mediante l'esame dell'estratto storico, ma non la visione dei documenti.

Per quanto riguarda l'assistenza, la mancanza di un tecnico in sede impone di aprire un *ticket* in caso di malfunzionamento, che consente l'invio di tecnici (anche in presenza) secondo i tempi e le modalità di cui al contratto di appalto. Il capo dell'ufficio ha segnalato, comunque, il notevole supporto offerto dalla DGSIA che è intervenuta, sia in presenza che da remoto, per risolvere i frequenti disservizi.

Presso il **Tribunale di Cassino** ciascun giudice togato ed onorario è attualmente dotato di un pc portatile e di una *smart card* di recente assegnazione, nonché di un pc fisso in ogni aula di udienza e di un monitor grande. Tutto il personale di cancelleria è dotato di pc fissi e di smart card e quello autorizzato allo *smart working* dispone, altresì, di un pc portatile; ai quindici funzionari UPP immessi in servizio a febbraio e maggio 2022 è stato fornito un pc portatile, una *dock station*, una *smart card* e un monitor grande.

Ai *data entry* entrati in servizio nel 2022 sono stati messi a disposizione pc portatili, monitor grandi, scanner, tastiere, *mouse*, *smart card* nonché, in relazione all'esigenza di attuazione degli obiettivi di PNRR, otto nuove macchine copiatrici.

Lacune si registrano in relazione all'obsolescenza dei pc fissi e degli *scanner*; oggetto di richiesta di nuova fornitura ancora non pervenuta. Nel 2023 sono stati forniti solo quattro *scanner* formato A3 da utilizzare nell'ambito del progetto di digitalizzazione degli atti.

Quanto alle connessioni di rete, le sedi sono collegate a RUG/RUPA con edifici cablati e serviti da fibra ottica. Non si sono verificate problematiche serie; l'assistenza è comunque risultata buona e tempe-

stivo il supporto tecnico garantito dalla presenza di un tecnico CISIA e di due operatori di una ditta esterna.

Permangono, invece, delle criticità, già segnalate nella precedente relazione, riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché l'accesso al fascicolo da parte del ctu per le procedure esecutive e concorsuali dopo il deposito del provvedimento del giudice di liquidazione del compenso.

Il Tribunale ha concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati due protocolli di gestione dell'udienza civile che hanno riguardato la trattazione scritta e la trattazione da remoto delle udienze mediante l'applicativo *Teams*.

Dal 2021 ha preso avvio la progressiva assegnazione automatica; da maggio 2023 sono assegnati automaticamente tutti i procedimenti civili, ad esclusione di quelli cautelari ed alcuni in materia di famiglia per evitare possibili disfunzioni dell'algoritmo; l'area lavoro e l'area di volontaria giurisdizione ancora non fruiscono dell'assegnazione automatica.

Presso il **Tribunale di Civitavecchia** è stato istituito nell'anno 2020, con decreto del Presidente, un ufficio per l'informatica che ha iniziato ad operare stabilmente dal 2021. Tale ufficio – composto dai magistrati referenti per l'innovazione, dal tecnico informatico, dal consegnatario, da funzionari referenti per le statistiche del settore civile, lavoro e penale, da un funzionario referente Tiap, da un assistente – ha il compito di garantire un costante canale di comunicazione tra il settore civile e quello penale per una più efficace gestione delle comuni questioni di carattere informatico oltre a controllare la corretta tenuta dei registri informatici e l'estrazione dei dati statistici.

In tal modo si è riusciti pressoché a risolvere il problema delle false pendenze, in passato di dimensioni preoccupanti.

Il neocostituito ufficio ha portato avanti anche il progetto, avviato nel 2020, di ricognizione del materiale informatico e di individuazione dei fabbisogni di beni, nonché di miglioramento della gestione delle risorse disponibili. I pc portatili assegnati ai magistrati togati sono in buono stato mentre è in corso la sostituzione di quelli assegnati ai magistrati onorari; le principali carenze riguardano stampanti,

scanner, casse e *webcam*. Tutte le richieste, però, hanno avuto ad oggi esito negativo.

I magistrati utilizzano comunemente *OneDrive* per lo scambio e la condivisione di modelli di provvedimenti nonché *Microsoft Teams* sia per discutere informalmente questioni comuni, sia per lo svolgimento di riunioni di sezione, oltre che per la gestione e l'organizzazione degli uffici per il processo e per la trattazione di udienze in videoconferenza.

L'incrementato uso di tali applicativi ha reso palese l'inadeguatezza numerica delle risorse esistenti per l'assistenza tecnica in loco, con tempi eccessivamente lunghi per l'evasione delle richieste tramite *helpdesk* con interventi quasi esclusivamente da remoto.

Inoltre, la lentezza nella linea, la vetustà dell'*hardware* ed i problemi di connessione sovente sono tali da impedire, o rendere estremamente difficoltosa, la videoconferenza, determinando differimenti delle udienze fissate con tali modalità.

Da dicembre 2022, anche in attuazione degli obiettivi del PNRR, è stato inserito ed è liberamente consultabile sul sito del Tribunale un archivio contenente le pronunce più significative emesse dall'ufficio su questioni di particolare importanza o comunque rilevanti anche in ragione del carattere seriale.

Per l'implementazione dell'archivio l'ufficio si è avvalso degli addetti all'ufficio del processo, sempre sotto la sorveglianza del magistrato di riferimento, nonché dell'ausilio dell'Università incaricata dei progetti formativi presso il Tribunale di Civitavecchia. Nel periodo febbraio-giugno 2023 le assegniste di ricerca dell'Università Tor Vergata hanno svolto uno specifico programma formativo (che si è articolato in incontri in presenza in Tribunale ed in riunioni da remoto) rivolto agli addetti all'ufficio del processo, al fine di renderli in grado di procedere alla massimazione seguendo criteri uniformi.

Il 13 dicembre 2022 sono state emanate linee guida concordate per la formulazione degli atti nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-*bis* c.p.c. e sono state altresì convenute modalità attuative del nuovo art. 127-*ter* c.p.c. al fine di rendere la trattazione scritta di tale tipologia di procedimenti più facilmente gestibile da avvocati, magistrati e personale di cancelleria. È stato contestualmente

stipulato con l'Inps un Accordo operativo sperimentale per la gestione del servizio di accertamento peritale ex art. 445-*bis* c.p.c.

È stata anche sviluppata una piattaforma informatica che consente agli utenti, previa registrazione al portale, di fissare appuntamenti presso le cancellerie tramite un calendario digitale.

Il palazzo del **Tribunale di Frosinone** è di recente costruzione, i punti rete sono adeguati e non si verificano interruzioni particolari del servizio.

Tutti i magistrati – compresi i GOP – sono stati dotati in ufficio delle attrezzature *hardware* e *software* necessarie per accedere alle funzionalità del processo civile telematico, nonché di pc portatili. I magistrati togati sono stati anche dotati di *docking station*, monitor da 27", *webcam*, microfono e cuffie, stampante multifunzione.

Tutti i magistrati togati e GOP utilizzano la consolle; è operativo un tavolo tecnico a composizione mista (Magrif civile, personale amministrativo, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, personale tecnico), per il monitoraggio delle problematiche connesse al processo civile telematico.

Si è inoltre continuato a dare attuazione alle già stipulate convenzioni con enti e imprese per l'erogazione di servizi di ausilio all'attività dell'ufficio: pubblicità delle vendite giudiziarie, acquisizione ottica di atti e documenti, predisposizione standardizzata delle perizie, invio telematico delle comunicazioni al registro delle imprese.

Periodicamente si svolgono incontri con il direttore amministrativo ed i dirigenti delle cancellerie civili e del lavoro per garantire criteri uniformi di inserimento dei dati e per analizzare eventuali problematiche operative.

Tutto ciò ha consentito di superare una serie di problematiche determinate dalle carenze di organico delle cancellerie, permettendo, in particolare, di accelerare in maniera significativa i tempi di definizione dei procedimenti monitorati e di operare la piena consultazione da parte dei giudici dei fascicoli di causa, con i relativi atti endoprocessuali, che in precedenza spesso non venivano inseriti tempestivamente nei fascicoli cartacei.

Nella gestione delle esecuzioni mobiliari è stata prevista l'attivazione della procedura per consentire al commissionario di accedere al fascicolo telematico (sicchè tutti gli atti in entrata e in uscita avverranno solamente in via telematica), è stata richiesta al commissionario l'istituzione di un registro informatizzato degli incarichi di vendita, è stato preteso dagli ufficiali giudiziari il rispetto di quanto disposto dall'art. 518 c.p.c. (che impone la rappresentazione fotografica dei beni pignorati) e si sta provvedendo all'acquisizione degli strumenti che consentiranno di predisporre tale documentazione su supporto digitale al fine della sua agevole utilizzazione nel procedimento di vendita telematica, che si prevede dovrà obbligatoriamente essere avviato entro il primo semestre del corrente anno ad opera del commissionario.

Si segnala la necessità di confermare la presenza in sede del tecnico oggi preposto all'assistenza.

È operativa, inoltre, una commissione tecnica permanente per la valutazione delle problematiche relative al processo civile telematico.

È in uso presso la sezione lavoro una *chat* e una *mailing list* per la segnalazione e lo scambio di informazioni e provvedimenti, al fine di consentire l'adozione di indirizzi uniformi.

Presso il **Tribunale di Latina** i magistrati togati delle due sezioni civili sono dotati di computers portatili, con o senza *docking station* a seconda della fornitura e con monitor aggiuntivo, appartenenti alle due forniture più recenti con *Microsoft Windows 10*, applicativi Console del magistrato, *Microsoft Office* e *Microsoft Teams*, nonché *smart card*; hanno altresì ciascuno in dotazione un computer fisso in ufficio che però non è utilizzabile per lo svolgimento di attività in remoto in quanto non dotato degli accessori *hardware* necessari; non è stata ancora attivata l'abilitazione della firma digitale da remoto nonostante la richiesta avanzata sin dal 2021.

Ad ogni postazione di lavoro è associato almeno un punto rete nella stanza/aula dove di regola i magistrati tengono udienza; le ulteriori aule a disposizione non sono tutte munite di computer fissi, ma dispongono di punti di accesso alla rete.

Le cancellerie sono state dotate di computer fissi e hanno accesso alla rete.

Per lo svolgimento delle attività di cancelleria in *smart working* le cancellerie sono state altresì dotate di computer portatili (con abilitazione ed accesso al SICID, anche da remoto), quindici dei quali sono stati restituiti per essere assegnati agli addetti all'ufficio per il processo.

Gli addetti all'ufficio per il processo sono tutti dotati di computer portatili.

I tirocinanti sono assegnatari a rotazione di un pc portatile non avendo l'ufficio risorse ulteriori a disposizione.

I servizi di rete sono sufficienti; sono in corso i lavori di potenziamento della banda.

La dematerializzazione dell'assistenza, invece, ha comportato un rallentamento del lavoro, dovuto alle notevoli difficoltà per il servizio a distanza di gestire in tempi brevi e ragionevoli un numero elevato di richieste effettuate tramite l'apertura dello spoc.

I magistrati sono in grado di gestire autonomamente gli applicativi. I depositi telematici sono prevalenti rispetto a quelli cartacei con un forte incremento rispetto al precedente anno. La quasi totalità dei magistrati redige e deposita altresì con Consolle i verbali di udienza. I presidenti possono redigere e sottoscrivere telematicamente i decreti di assegnazione con l'uso della Consolle del presidente.

Nel settore fallimentare, l'attuazione del processo civile telematico viene realizzata anche tramite l'utilizzo dell'applicativo Fallco, programma non ministeriale, impiegato prevalentemente nella fase di verifica dei crediti.

Presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari è in uso un *database* realizzato con *Microsoft Access* ed impiegato per la gestione delle nomine di esperti, custodi e delegati alle vendite.

Parte dei procedimenti civili di contenzioso e volontaria giurisdizione presenta ancora un incartamento processuale c.d. misto. I procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo primo, capo primo del codice di procedura civile e le procedure concorsuali ed esecutive di recente iscrizione presentano, invece, un fascicolo esclusivamente telematico.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari si è inoltre proceduto ad acquisire al fascicolo telematico anche gli atti e i documenti pregressi.

È in corso la completa digitalizzazione dei fascicoli da parte degli operatori *data-entry*:

Al 30 giugno 2023 è stata effettuata la digitalizzazione di 19.984 fascicoli (registro SICID) e di 13.181 fascicoli (registro SIECIC).

È stata altresì posta in essere un'attività di sensibilizzazione del personale finalizzata a curare la bonifica dei dati inseriti nel sistema informatico.

Anche l'albo dei consulenti tecnici è tenuto su supporto informatico e pubblicato sul sito Internet del Tribunale.

Il presidente del Tribunale ha parimenti provveduto alla formazione dell'elenco dei professionisti delegati alle vendite per il triennio in corso nonché dei curatori speciali dei minori.

Presso il **Tribunale di Rieti** la dotazione è idonea a garantire un buon utilizzo degli strumenti informatici a disposizione; i magistrati e gli addetti alla cancelleria sono dotati di firma digitale e hanno strumenti tecnici per l'utilizzazione del processo civile telematico; sono a disposizione sei portatili da destinare ai tirocinanti che, per il settore civile, utilizzano la Consolle assistente; tutti i giudici della sezione civile che ne hanno fatto richiesta sono dotati di *docking station*, nelle stanze e nelle aule sono presenti schermi, tastiere, *mouse*.

Il personale amministrativo è dotato di pc fissi, mentre perdura la mancanza di stampanti e *scanner*.

I funzionari UPP hanno tutti un pc portatile dotato di piccolo *modem* di scarso utilizzo per difficoltà di collegamento con la rete.

Presso il Tribunale di Rieti è stabilmente in servizio, per il settore civile, un dipendente C.I.S.I.A.

In tale settore, ivi compresa la volontaria giurisdizione, l'assegnazione dei fascicoli è automatica e periodicamente è effettuata la bonifica dei dati dei registri di cancelleria.

Tutti i giudici ordinari, i GOT e i tirocinanti utilizzano Consolle.

Nell'aula di udienza collegiale è installata la Consolle di udienza ma non è utilizzata per l'assenza del cancelliere.

Il Presidente del Tribunale dispone della Consolle del Presidente.

I giudici utilizzano quasi esclusivamente il sistema telematico per la redazione e il deposito dei provvedimenti e per lo studio dei fascicoli, nonché il *software Teams* per le udienze a distanza e per le riunioni di sezione.

La maggior parte delle udienze viene tenuta mediante trattazione scritta; risulta residuale la trattazione delle udienze a distanza ex art. 127-*bis* c.p.c.

Il sito internet del Tribunale è stato strutturato in modo da essere di facile consultazione, accessibile da remoto e anche da un totem posto nell'androne del Tribunale. Nel sito è periodicamente caricata la modulistica organizzata mediante una ripartizione collegata alle competenze delle diverse sezioni.

I magistrati ed il personale del **Tribunale di Tivoli** hanno una postazione di lavoro completa di personal computer con sistema operativo *Windows 10*, pacchetto *Office* e una stampante; alcune postazioni destinate alla cancelleria sono complete di scanner e/o fotocopiatrice. Le dotazioni per le cancellerie non sono ottimali in quanto, seppure sia avvenuta la migrazione a *Windows*, si tratta di forniture precedenti al 2015, generalmente carenti degli accessori per l'uso dell'applicativo *Teams* (microfoni, casse, *webcam*): l'esigenza è vieppiù rilevante sia per il dovuto rispetto delle modalità di ascolto del minore per come disciplinate dal nuovo art. 473-*bis* 5 c.p.c., sia in quanto alla redazione del verbale d'udienza cui generalmente attendono gli stessi giudici civili che la celebrano.

L'entrata in servizio di quarantaquattro addetti UPP, alcuni dei quali hanno frattanto lasciato l'ufficio, ha reso necessario aggiungere ulteriori punti rete, installare un *server* per la gestione dinamica degli indirizzi TP (DI-]ICP) e richiedere un aumento della velocità di collegamento alla RUG.

Sono stati utilizzati i modelli forniti dal C.S.M. per la trasformazione delle udienze con le modalità della trattazione scritta o via

teams, ai sensi degli artt. 127-*bis* e *ter* c.p.c.; l'uso del processo civile telematico nel Tribunale ha consentito di raggiungere significativi risultati per il lavoro dei magistrati in termini di autonomia e velocità di consultazione.

I verbali di udienza nel settore civile sono, nella quasi totalità dei casi, redatti e depositati dal magistrato in forma telematica.

È attualmente operativa la funzionalità di assegnazione automatica dei processi del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione, dell'area lavoro e dal 18 marzo 2021 anche delle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari.

È stata posta in essere costantemente, con il contributo fattivo del personale di cancelleria e del personale del CISIA, un'operazione di pulitura dei registri informatici per l'eliminazione delle false pendenze.

Dal primo dicembre 2021 è operativo il nuovo contratto di assistenza con riduzione significativa della presenza fisica in ufficio dei tecnici, frequente intemperività e inefficienza degli interventi da remoto, soprattutto con riguardo a problematiche emerse durante la celebrazione delle udienze; i "ticket" sono stati in taluni casi chiusi senza un tempestivo intervento risolutivo.

Lo stato dell'informatizzazione presso il **Tribunale di Velletri** è complessivamente positivo. Ogni giudice assegnatario di una propria aula di udienza è dotato di postazione fissa completa con relativa stampante.

Sono carenti le postazioni fisse ad uso esclusivo di singoli magistrati.

Il personale di cancelleria è dotato di una postazione fissa ad uso esclusivo; altre unità di personale di cancelleria – e altresì taluni nuovi funzionari U.P.P. – sono stati dotati di pc portatile con accesso, anche da remoto, ai *software* in uso; tutti i giudici togati e onorari hanno in dotazione un pc portatile, alcuni sono ormai risalenti nel tempo, mentre altri sono stati progressivamente sostituiti con nuovi pc, anche nel corso del periodo di riferimento.

È pienamente operativo l'utilizzo del processo civile telematico.

Resta ancora aperto il problema della indisponibilità di un numero sufficiente di lettori di *smart card*.

Sono pienamente utilizzati gli applicativi in dotazione.

Il sito Internet del Tribunale, istituito già da diversi anni, è adeguatamente strutturato e costantemente aggiornato dalla segreteria della presidenza.

L'edificio centrale del Tribunale, quelli che ospitano la sezione lavoro e l'UNEP sono cablati con una rete LAN veloce e stabile; tuttavia, il persistente utilizzo – da parte di alcune unità di personale amministrativo e giudicante – di pc fissi e portatili spesso risalenti e/o obsoleti, vanifica gran parte della predetta potenzialità. La rete è in fase di ampliamento con l'aggiunta di due nuove linee in fibra che copriranno il servizio delle due sedi periferiche.

Il Tribunale si è dotato e sta utilizzando la rete dati per il servizio di telefonia interna ed esterna attraverso gli apparecchi c.d. "voip".

Per l'assistenza l'impresa appaltatrice esterna esegue interventi da remoto oltre a garantire la presenza per due giorni a settimana; attualmente è presente tutti i giorni solo un dipendente C.I.S.I.A.

Il servizio di assistenza in sede è tuttora sottodimensionato, tenuto conto del fatto che i soggetti addetti alla erogazione di tale servizio operano in favore di tutti gli uffici del Tribunale, ivi compresi il settore civile e lavoro, il settore penale, la Procura della Repubblica, il Giudice di pace in Albano e l'Ufficio notifiche – con conseguenti ritardi nella erogazione del servizio.

Alcune significative criticità sono rimaste ancora irrisolte, in particolare viene segnalato il sistema automatizzato di assegnazione dei nuovi procedimenti presso la sezione lavoro che non garantisce un'uguale distribuzione dei fascicoli.

Persiste, seppure in misura più contenuta rispetto al passato, la problematica della presenza, nei registri informatici, di alcune "false pendenze".

Presso il **Tribunale di Viterbo** tutti i giudici togati della sezione civile sono dotati di pc fissi e portatili e della relativa strumentazione

accessoria, oltre che del secondo monitor destinato all'uso durante le udienze civili.

Tuttavia, ancora insufficiente è il numero delle stampanti.

I magistrati onorari, i funzionari dell'ufficio per il processo e i tirocinanti sono muniti di pc portatili.

È stato predisposto il cablaggio del Tribunale con la fibra e l'implementazione del wi-fi.

Tutti magistrati, togati e onorari, i funzionari UPP e i tirocinanti utilizzano gli applicativi in uso. È fortemente ridotta, rispetto al periodo emergenziale, la gestione delle udienze da remoto, soprattutto con riguardo ai processi in materia di famiglia, nei quali l'ascolto delle parti costituisce un elemento fondamentale, alla pari dei procedimenti innanzi al giudice tutelare, in ragione dei soggetti coinvolti, che non hanno accesso agli strumenti telematici.

Si è invece registrato un costante utilizzo del collegamento da remoto per le udienze in materia di lavoro e previdenza.

Il personale di cancelleria utilizza comunemente il SICID e il SIECIC.

Il Tribunale si avvale di una connessione wi-fi, messa a disposizione anche grazie all'Ordine degli Avvocati di Viterbo, generalmente usata per accedere al sito web del Tribunale e al sito web dedicato "note di udienze" per le deduzioni delle parti da inserire telematicamente nei verbali delle udienze civili.

Per i settori lavoro e previdenza, locazioni e decreti ingiuntivi è stato adottato il sistema di assegnazione automatica dei fascicoli attraverso la creazione di un algoritmo dedicato; è stato avviato l'utilizzo di Consolle per gli atti del PM nel settore civile e fallimentare (in particolare per i c.d. "visti"); il rilascio delle formule esecutive avviene in formato telematico. È attivo il monitoraggio delle proposte conciliative formulate ex art. 185-*bis* c.p.c. reso ora possibile telematicamente dalla MEV88 rilasciata per Consolle a fine 2021.

4.2. Settore penale

Il parco informatico della **Corte di Appello di Roma** comprende 322 pc desktop, di cui il 60% di recente fornitura. Ci sono anche 141 stampanti, 151 scanner e 111 pc portatili assegnati a magistrati, tirocinanti e funzionari. Sono presenti 26 fotocopiatrici.

Tutti i presidenti di sezione e consiglieri hanno un pc fisso di fornitura recente, inoltre agli stessi è stato assegnato anche un pc portatile, parimenti di recente fornitura, e monitor da 32".

Gli addetti UPP hanno ricevuto pc portatili e modem portatili, con *software* analogo a quello dei magistrati. I tirocinanti sono stati dotati di pc portatili.

Le aule di udienza penali sono equipaggiate con impianti wi-fi, ma l'accesso è limitato per motivi di sicurezza. Nelle stesse sono stati installati pc desktop dedicati alla registrazione audiovisiva dei dibattimenti penali.

La mancanza di spazi adeguati rende difficile l'utilizzo di tutti i dispositivi assegnati, soprattutto considerando le dimensioni ridotte delle stanze.

L'assistenza informatica, prima garantita da due tecnici di presidio e da un servizio di assistenza in remoto, dal 1° ottobre 2022 è gestita mediante un nuovo sistema che consente di aprire *ticket* in autonomia. Tuttavia, il numero di tecnici è risultato insufficiente rispetto al numero degli interventi richiesti.

È opinione condivisa che sia necessaria l'adozione di un servizio di assistenza più facilmente accessibile e la fornitura di pc di cortesia per evitare rallentamenti nell'attività giurisdizionale a causa dei malfunzionamenti *hardware* o *software*.

La Corte utilizza numerosi applicativi ministeriali:

a) *TIAP-Document@*

TIAP-Document@ è un'applicazione utilizzata per la custodia e gestione informatica dei documenti del fascicolo penale. Al momento, non ci sono documenti digitali emessi dai magistrati, quindi è necessario procedere alla scansione e all'inserimento di atti analogici.

L'applicativo è stato installato sulle postazioni dei consiglieri e di alcuni amministrativi, facilitando la consultazione telematica dei procedimenti digitalizzati del Tribunale di Roma. Vi è necessità di migliorare la denominazione e l'archiviazione dei *files* nell'applicativo.

b) S.I.C.P. – SIRIS/ARES

Il S.I.C.P. è il registro dei procedimenti penali di cognizione iscritti in Corte dal 1° gennaio 2015. Si sta passando dal vecchio sistema SIRIS a un nuovo applicativo chiamato ARES per l'estrazione automatica dei dati e la creazione di modelli per gli adempimenti di cancelleria. Ci sono state segnalazioni di rallentamenti e disconnessioni durante l'inserimento dei dati.

c) S.N.T. – P.E.C. e notifiche telematiche

La notificazione telematica è il metodo principale utilizzato dalla cancelleria per comunicare con difensori, imputati e altre parti private con domicilio eletto presso i difensori. Restano modalità cartacee solo per alcuni casi specifici. Le istanze degli avvocati vengono ricevute tramite caselle di posta elettronica certificata, con alcune criticità legate alla limitata capienza di memoria delle caselle.

d) Gestione di servizi e/o registri – programmi interni

La gestione dei servizi nel settore penale della Corte avviene attraverso registri informatici e alcuni registri cartacei per udienze dibattimentali e altre materie di competenza. Un'applicazione chiamata GR4SEZ è utilizzata nella 4^a sezione per la gestione di alcune materie, mentre due programmi distinti sono dedicati alla gestione dei provvedimenti emessi in camere di consiglio e all'archivio informatico delle sentenze emesse.

e) P.D.P. Portale deposito atti penali

È stato istituito il Portale deposito atti penali (PDP) con l'obiettivo di essere il mezzo esclusivo per il deposito degli atti da parte dei difensori. Tuttavia, il PDP ha presentato criticità, soprattutto per gli uffici di dimensioni vaste, come la Corte di appello di Roma. Gli avvocati continuano a preferire le PEC per il deposito degli atti, a

causa di problemi di consultazione e validazione degli atti sul PDP, comportando duplicazioni di deposito.

f) *Video registrazione digitale in aule MVC e in aule non MVC – portale*

È stata introdotta la registrazione audiovisiva degli atti processuali nelle aule di udienza, sia in modalità a distanza (MVC) che in aule locali. Sono stati installati pc dedicati nelle aule per la videoregistrazione digitale, e le operazioni sono in corso di verifica. L'introduzione di questo sistema è destinata a supportare il processo penale telematico, garantendo la registrazione di esami, testimonianze, e altre fasi processuali.

g) *Firma digitale*

La DGSIA ha avviato il rilascio di firme elettroniche ai magistrati, utilizzando il sistema di firma remota del sistema notifiche penali telematiche (SNT).

Presso il **Tribunale di Roma** vi è carenza di strumentazione informatica, soprattutto in riferimento alle stampanti e ai pc desktop, tanto che recentemente la presidenza del Tribunale ha inoltrato alla DGSIA ulteriore richiesta di 250 stampanti e 300 pc fissi, destinati a sostituire quelli obsoleti e comunque oramai privi di assistenza in garanzia.

La carenza riguarda in misura minore anche i pc portatili, per i quali la DGSIA ha avviato una serie di interPELLI per richiedere la sostituzione di quelli più vecchi destinati ai magistrati.

Per quanto concerne gli *scanner*, il Tribunale ha ricevuto a fine 2022 una fornitura di 268 apparecchi.

Sono, inoltre, pervenute le seguenti dotazioni: pc portatili destinati ai tecnici di amministrazione; 10 pc per aule di MVC e 56 pc fissi per videoregistrazione nelle aule d'udienza; pc portatili per lavoro agile e pc portatili per personale con qualifica di operatore *data entry*; pc portatili per magistrati ordinari e onorari.

La predeterminazione delle assegnazioni delle dotazioni, destinate alle aule d'udienza, al personale di magistratura e al personale al primo ingresso, ha escluso il personale amministrativo già in servizio, i cui uffici sono gravemente carenti di computer fissi adeguati.

Gli applicativi in uso presso il Tribunale sono i seguenti:

a) *Console*

L'applicativo è utilizzato in misura limitata da parte dei magistrati che lamentano l'obsolescenza del programma.

In particolare, il presidente del Tribunale ha evidenziato che *console* risulta carente con riferimento a funzioni di effettiva utilità per il magistrato penale, al fine di facilitarne il lavoro quotidiano, trattandosi di applicativo che non contiene la possibilità di attuare la gestione documentale e che non è in grado di dialogare con TIAP-Document@, consentendo quindi la sola consultazione degli eventi processuali senza la possibilità di collegare tali eventi alla consultazione dei documenti contenuti nel fascicolo.

Anche la parte relativa allo scadenzario delle misure cautelari richiederebbe un urgente aggiornamento, non essendo in grado la versione attuale di fornire al giudice – con sufficiente affidabilità – le informazioni utili alla gestione delle misure.

Conclusivamente, l'applicativo in esame – contrariamente all'omologo applicativo realizzato per il settore civile, vero e proprio perno del processo telematico – appare ancora inadatto alle esigenze specifiche dei giudici penali.

b) *TIAP-Document@*

Il Tribunale penale di Roma utilizza ormai da anni l'applicativo di gestione documentale TIAP-Document@, che si è dimostrato strumento fondamentale per le notifiche e contenitore documentale indispensabile alla gestione e allo sviluppo del processo telematico penale; il fascicolo telematico conservato nel TIAP, pur non avendo ad oggi formale valore sostitutivo del fascicolo cartaceo, di fatto è una fedele riproduzione di quest'ultimo, qualora correttamente alimentato; circostanza quest'ultima strettamente dipendente dalle risorse umane preposte al servizio.

TIAP-Documenta@ è oggi comunemente utilizzato – ed alimentato – dalla Procura della Repubblica, dalla sezione GIP/GUP, dal Tribunale del riesame e dalle sezioni dibattimentali; positive sono anche le ricadute su altri uffici del Tribunale, fra cui l'ufficio recupero crediti.

Il fascicolo per il dibattimento viene inserito nel TIAP dalle cancellerie del GUP.

Per quanto concerne il dibattimento, l'attività di inserimento degli atti acquisiti trova un importante limite nella sistematica carenza di personale e nel maggior numero di atti da inserire, sebbene l'arrivo di operatori *data entry* abbia migliorato le performance dell'applicativo. È da tempo allo studio la predisposizione di un sistema idoneo a far confluire direttamente all'interno del TIAP gli atti prodotti in dibattimento dalle parti in modo da evitare l'attività di scannerizzazione e successivo inserimento da parte della cancelleria. Si attende inoltre l'operatività del sistema di riversamento automatico nell'applicativo delle trascrizioni dal portale ministeriale trascrittori.

Le sentenze vengono inserite nel TIAP a cura delle cancellerie con notevoli vantaggi al momento del rilascio delle copie agli avvocati.

Presso l'ufficio copie del dibattimento e della sezione Gip/Gup sono presenti postazioni a disposizione dei difensori per la consultazione dei fascicoli digitalizzati mediante il rilascio ai difensori di una OTP (*One Time Password*). Le copie vengono rilasciate in formato digitale se richiesto, su supporto informatico o mediante la PEC.

Inoltre, è stata attuata – su richiesta del Tribunale – una specifica implementazione delle funzionalità di TIAP-Documenta@ onde consentire al giudice monocratico – in sede di udienza predibattimentale – di visionare il fascicolo del pubblico ministero in modalità digitale, come sino adesso avveniva solo per il GUP.

In attesa dell'apprestamento della nuova piattaforma, è stato sottoscritto di recente (in data 6 dicembre 2022) fra la Corte di appello di Roma, la Procura Generale presso la Corte di appello di Roma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il Tribunale ordinario di Roma un importante protocollo d'intesa, con valenza distrettuale, per la digitalizzazione del processo penale, che individua

nell'applicativo TIAP-Document@ lo strumento per attuare la formazione del fascicolo telematico del processo penale.

c) *As.Pen.*

Presso la sezione GIP/GUP è in uso l'applicativo As.Pen. per l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati. Il programma è oramai obsoleto e la DGSIA ha preannunciato che la nuova piattaforma conterrà un apposito applicativo di Giada dedicato al settore GIP/GUP.

d) *Atti e documenti 2.0*

Nel corso del 2019 ha preso avvio presso la sezione GIP/GUP una sperimentazione volta a testare la funzionalità dell'applicativo Atti e Documenti 2.0; la sperimentazione è proseguita anche nel corso del 2020, con ottimi risultati da parte del gruppo di lavoro misto istituito in seno alla predetta sezione.

Sono stati predisposti numerosi modelli di documenti fruibili da parte degli utenti della sezione.

Ad oggi le cancellerie degli uffici GIP/GUP lavorano comunemente su Atti e Documenti 2.0 tutti i fascicoli in entrata, che in percentuale sempre più alta arrivano dalla Procura con i dati già inseriti; attualmente l'applicativo in esame è utilizzato nella suindicata sezione da quasi tutto il personale di cancelleria e dalla maggior parte dei giudici.

e) *Portale SIAMM*

L'ufficio GIP e le sezioni dibattimentali hanno attivato – a partire dal 1° gennaio 2021 e attualmente in parallelo con i canali di ricezione ordinari – la ricezione delle istanze di liquidazione attraverso il portale “Spese di giustizia”; la gestione della materia, attesa la attuale carenza di personale, necessita di un ulteriore periodo di sperimentazione ai fini di una corretta implementazione sotto il profilo organizzativo.

f) *SICP*

Il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP), con cui quotidianamente deve confrontarsi il personale amministrativo, nonostante gli aggiornamenti attuati, risulta ancora connotato da estrema

lentezza; tale stato di fatto, associato alla mancata attuazione di alcuni moduli quali Atti & Documenti, che potrebbero rendere estremamente agevole al magistrato la stesura di atti seriali estraendo i dati dal registro (si pensi all'intestazione delle sentenze), con conseguente semplificazione di attività tanto ripetitive quanto dispendiose, rendono spesso difficoltosa la gestione quotidiana del lavoro degli operatori.

g) Giada2

Il Tribunale di Roma ha aderito al progetto, su base nazionale, promosso dalla DGSIA, per l'adozione del programma automatico di distribuzione dei processi di prima comparizione al giudice monocratico e collegiale denominato Giada2.

Detto sistema è diventato operativo sia nel settore monocratico che in quello collegiale in data 5 novembre 2018, sostituendo i due programmi non ministeriali in uso presso il Tribunale di Roma.

Superata la fase di sperimentazione, durata circa un anno e rivelatasi di fondamentale ausilio nel decollo dell'applicativo, è stata successivamente richiesta e ottenuta – nel luglio 2020 – una implementazione del sistema Giada2 (MEV GIADA ROMA), in modo da tenere distinto il “contenitore” dei fascicoli a citazione diretta da quello dei processi da udienza preliminare.

È stata mantenuta la possibilità di procedere, in caso di eventuali criticità, alla assegnazione manuale dei fascicoli secondo i criteri tabellari.

È stato rimarcato che l'applicativo si è rivelato particolarmente rigido e poco adattabile alle tabelle del Tribunale di Roma, già di molto semplificate proprio per sintonizzarsi con il nuovo gestionale delle prime comparizioni.

Nel corso del funzionamento di Giada2 sono stati aperti numerosi ticket – in costante interlocuzione con DGSIA – volti alla risoluzione di alcune specifiche criticità dell'applicativo che, purtroppo, nella maggior parte dei casi sono rimasti senza risposta.

Il Tribunale ha chiesto e ottenuto da DGSIA l'urgente implementazione dell'applicativo in vista della riforma Cartabia, in relazione

alle modifiche processuali concernenti l'introduzione dell'udienza pre-dibattimentale per i processi a citazione diretta.

La gestione del processo sospeso nelle more della decisione della pena sostitutiva, invece, pur sollecitata, resta irrisolta dal punto di vista informatico.

h) Portale PDP

A seguito dei decreti del Ministro della Giustizia in data 4 e 18 luglio 2023, in materia di avvio della sperimentazione diretta a verificare la piena funzionalità del portale del processo penale telematico, il Tribunale di Roma ha accettato in via transitoria il deposito degli atti provenienti dai difensori, indicati nell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023, anche mediante il portale del processo penale telematico.

i) Videoregistrazione delle udienze

Ad oggi presso il Tribunale di Roma tutte le aule, sia dibattimentali che GIP, sono attrezzate con gli appositi pc destinati alla videoregistrazione imposta dalle nuove norme introdotte con la riforma Cartabia, attuata attraverso l'applicativo ministeriale *Microsoft Teams*; è in corso il completamento della installazione nelle stesse aule delle videocamere fornite da DGSIA. Le dichiarazioni in tal modo videoregistrate vengono automaticamente salvate nel *cloud* centralizzato.

Al momento, peraltro, non è presente il personale tecnico previsto dalla norma di cui all'art. 139 c.p.p. e sono dunque gli ausiliari del giudice, brevemente formati sul punto, a garantire comunque la videoregistrazione.

Tra le principali criticità residue si segnala la totale inadeguatezza della dotazione informatica dell'aula in cui si celebra il giudizio di riesame, che, nonostante le molteplici segnalazioni al Ministero, ad oggi non risulta attrezzata con il sistema della MVDC.

j) Firma digitale

Allo stato, nonostante il Ministero abbia predisposto per coloro che ne hanno fatto richiesta un certificato di firma digitale remota in-

viando i dati necessari per l'attivazione, tale modalità di sottoscrizione non risulta utilizzata dai magistrati.

k) Ulteriori applicativi in uso

Sono in dotazione a tutti i magistrati e risultano di grande utilità gli applicativi *Outlook* per la posta elettronica, condiviso con tutto il personale amministrativo, e *Teams* che, pur avendo perduto la frequenza d'uso quotidiana svolta in periodo pandemico, è risultato funzionale, nella fase di avvio delle modifiche alla documentazione della prova dichiarativa orale, assunta in dibattimento, introdotte dalla Riforma Cartabia, prima della predisposizione delle attrezzature ministeriali *ad hoc*.

Presso il **Tribunale di Cassino**, oltre all'informatizzazione dei registri generali, da tempo iniziata con il SICP, dal mese di marzo 2021 è stato messo in funzione l'applicativo Giada2 che ha comportato un notevole progresso nell'informatizzazione dell'intera attività giudiziaria sia della Procura della Repubblica che del Tribunale, con importanti riflessi anche per l'attività forense.

Tutti i giudici utilizzano, ormai, lo strumento della Consolle penale per tenere costantemente sotto controllo urgenze e scadenze connesse ai ruoli.

A far data dal 31 maggio 2022, inoltre, nell'ufficio GIP/GUP è pienamente operativo l'applicativo TIAP, utilizzato sia per i procedimenti con richiesta di misura cautelare sia per i procedimenti ove vi è stato esercizio dell'azione penale. Grazie all'unità addetta alla scansione degli atti, si è proceduto all'inserimento in TIAP di tutti gli atti di competenza dell'ufficio GIP/GUP nei procedimenti indicati.

Di recente si sono risolti i problemi di utilizzo dei moduli del TIAP, SAD e PUD, che permettono la trasmissione del fascicolo rispettivamente dalla Procura e dall'ufficio GIP all'ufficio dibattimento.

Allo stato sono stati caricati sul TIAP tutti i fascicoli pendenti nella fase dell'udienza preliminare e vengono caricati sul TIAP tutti i procedimenti ove vi sono richieste di misure cautelari. A breve anche questo servizio verrà ulteriormente implementato.

Quanto all'ufficio dibattimento, è stata attivata l'interoperabilità del TIAP con il portale trascrittori, con automatico caricamento delle trascrizioni sull'applicativo.

A far data dal 1° ottobre 2022 l'addetto alle scansioni, in uno con i *data entry*, terminata la lavorazione dell'arretrato GIP/GUP, ha iniziato a caricare sul TIAP i fascicoli pendenti al dibattimento, partendo da quelli collegiali, con intervenuta ultimazione dell'arretrato.

Quanto ai procedimenti di attribuzione monocratica, si dispone esclusivamente del personale ordinario di cancelleria per l'inserimento degli atti in TIAP. Con le risorse date, a causa della carenza di personale e della persistente carenza di *scanner*, è possibile inserire in TIAP i soli atti dibattimentali relativi ai fascicoli che pervengono già caricati sul sistema nelle fasi precedenti (PM e GUP) a far data dal settembre del 2022.

Il personale di cancelleria, inoltre, provvede ad eseguire le notifiche mediante l'applicativo TIAP e carica sul sistema le sentenze per renderle visibili alla Corte di appello in caso di impugnazione.

È stata richiesta ed ottenuta l'abilitazione di tutti i magistrati all'accesso da remoto agli applicativi TIAP/SICP.

Presso il **Tribunale di Civitavecchia** ogni aula di udienza penale è dotata di un pc, di una stampante e di uno scanner a disposizione del cancelliere da utilizzare per la redazione e la sottoscrizione immediata dei verbali in formato digitale e per lo scarico dei fascicoli su SICP; un altro pc con relativa stampante è a disposizione dei giudici all'interno di ogni camera di consiglio per la redazione ed immediata stampa di ordinanze e di decreti, oltre che per una immediata consultazione delle banche dati giurisprudenziali.

In relazione allo stato di attuazione del processo penale telematico, si evidenzia che l'applicativo TIAP è utilizzato sia presso il settore GIP/GUP che presso il dibattimento quale strumento indispensabile ed essenziale per lo svolgimento degli adempimenti quotidiani sia del personale amministrativo e giudiziario, sia dell'utenza professionale.

Tale ultimo applicativo ha consentito di ridurre in maniera significativa i tempi di lavorazione, consultazione ed estrazione di copia

degli atti e consente al personale di cancelleria di trasmettere i fascicoli in via telematica, sia nel caso di impugnazioni cautelari che di richiesta copie da parte dei difensori; ciò riguarda sia la fase delle indagini preliminari che quella dell'istruttoria dibattimentale.

È stata anche attivata la funzione di interoperabilità tra il portale “*Trascrizioni*” ed il Sistema Tiap/Document@.

Per quanto riguarda l'applicativo Giada 2, il presidente del Tribunale ha segnalato che risulta fondamentale per contrarre i tempi di fissazione di tutte le prime comparizioni dei ruoli sia collegiali che monocratici.

Lo “*scadenzario*” SICP risulta ancora inutilizzato in quanto poco adeguato alle esigenze di lavoro.

Attualmente si utilizza presso l'ufficio GIP/GUP uno scadenziario in formato cartaceo, mentre l'ufficio dibattimento utilizza uno scadenziario in formato Excel.

Allo stato attuale i sottofascicoli dedicati alle misure cautelari sono stati integrati con il numero di registro unico BDMC, utile alla ricognizione dello stesso all'interno del medesimo distretto giudiziario.

Per quanto riguarda l'applicativo SNT, risulta correttamente installato, ma attualmente inutilizzato, in quanto ritenuto lento e farraginoso.

Le caselle PEC risultano attualmente in uso e correttamente funzionanti.

Sono in corso di installazione telecamere per la videoregistrazione delle udienze penali così come previsto dall'entrata in vigore della riforma “*Cartabia*”.

Allo stato attuale due aule sono state attrezzate con i dispositivi di videoregistrazioni; sono state privilegiate le aule dedicate alla celebrazione delle udienze collegiali in quanto i procedimenti di competenza collegiale risultano esposti ad un più alto rischio di rinnovazione degli atti istruttori espletati.

Presso il **Tribunale di Frosinone** è in uso il registro telematico SICP per la gestione dei fascicoli e dei ruoli da parte delle cancellerie.

Molto utilizzato è anche l'applicativo TIAP/Document@ che, previo inserimento mediante scansione degli atti digitalizzati, serve ai magistrati per la consultazione dei fascicoli, nonché è usato dalle cancellerie per la trasmissione dei fascicoli digitali dal GUP al dibattimento, dal GIP al riesame, dal giudice di primo grado a quello di appello, nonché dall'utenza per la consultazione e per il rilascio di copie.

Il personale di cancelleria utilizza anche il SIGE, per le esecuzioni penali, ed il SIAMM per le spese anticipate dall'Erario.

La Consolle del magistrato è utilizzata solo sporadicamente ed anche la firma digitale non è oggetto di abituale utilizzazione.

Le aule attrezzate per la multivideo conferenza sono due.

Presso il **Tribunale di Latina**, nel periodo giugno 2021 – giugno 2022, sono stati effettuati l'installazione e l'aggiornamento dell'applicativo TIAP su tutte le postazioni del personale di cancelleria, cui ha fatto seguito lo svolgimento di corsi di formazione dedicati allo stesso personale..

Sono stati sottoscritti protocolli per permettere alla Corte di appello di Roma di accedere al fascicolo digitalizzato definito in primo grado e per la trasmissione telematica dei fascicoli tra Procura della Repubblica, ufficio GIP e Tribunale di Latina.

Nel periodo 2022 – 2023 le cancellerie, affiancate dagli UPP e dal personale *data entry*, hanno dato corso alla digitalizzazione e archiviazione su TIAP di gran parte dei fascicoli del dibattimento, inserendo i nuovi fascicoli e “recuperando” molti fascicoli già pendenti.

Tuttavia, l'ufficio esecuzione/impugnazione del settore del dibattimento non ha proseguito l'attività di inserimento, omettendo di caricare in TIAP gli atti relativi alle impugnazioni, in tal modo non procedendo a “convalidare il fascicolo” per renderlo disponibile e visibile in forma digitale – telematica ai giudici delle impugnazioni. Tale criticità dovrà essere superata.

In tutte le aule penali è installata una postazione completa ad uso del cancelliere per la redazione del verbale in forma dattiloscritta, così da poterlo poi memorizzare senza la stampa. Sono, inoltre, stati installati nelle aule di udienza i pc consegnati dalla DGSIA ai fini della

verbalizzazione con audio-videoregistrazione, ed è stata installata la videocamera inviata dalla Corte di appello per l'esecuzione di tale attività. Finora l'audiovideo registrazione è stata possibile solo in due aule, essendo state le altre dotate delle necessarie strumentazioni solo recentemente.

Presso il **Tribunale di Rieti** i registri di cancelleria sono gestiti con il SICP e le notifiche con il sistema SNT. Sia il settore dibattimento che GIP hanno caselle PEC dedicate. I verbali di udienza vengono redatti in modalità telematica e vengono inseriti direttamente in SICP, anche per essere da tale sistema in ogni momento estraibili.

L'applicativo TIAP è pienamente in funzione, anche per la trasmissione degli atti dall'ufficio del pubblico ministero alla cancelleria del riesame: pur se – al fine di potere visionare gli atti trasmessi per i riesami ovvero gli atti trasmessi per le udienze predibattimentali – i singoli magistrati devono essere abilitati come GIP/GUP, registrandosi criticità per una parziale fruibilità degli atti.

È pienamente operativo anche l'applicativo Giada2, che consente l'assegnazione automatica e ponderata dei fascicoli: è in fase di sperimentazione l'assegnazione delle prime udienze ad intervalli orari, per evitare che in tali occasioni si creino assembramenti di parti e difensori.

È stata avviata per il dibattimento una modalità semplificata di trasmissione delle sentenze penali alla Procura Generale per velocizzare i tempi del visto, con scansione delle sentenze e invio a mezzo pec. Le sentenze sono peraltro archiviate in rete, scansionate in OCR e inserite in cartella condivisa con la Procura della Repubblica: è stato realizzato anche un programma di archiviazione delle sentenze che consente di verificare la regolarità dei depositi e il numero dei procedimenti.

I meccanismi di assegnazione dei fascicoli, e la pendenza di fascicoli con misure cautelari, sono riportati in rete su cartelle condivise, per consentire a ciascuno – incluse le cancellerie – di verificare detti dati.

Presso il **Tribunale di Tivoli** le dotazioni informatiche in uso ai magistrati addetti al settore penale ed al personale di cancelleria sono soddisfacenti; di recente è stato anche potenziato il collegamento alla RUG.

Tutto il personale di cancelleria è stato abilitato al Portale dei depositi telematici, tuttavia, poiché tale sistema presenta ancora problemi applicativi, l'ufficio continua ad ammettere i depositi mediante pec.

Sono in uso i principali applicativi del settore penale, quindi SI-CP e Giada2, quest'ultimo esteso anche all'assegnazione delle udienze predibattimentali e delle seguenti udienze dibattimentali.

Grazie all'assegnazione di personale *data entry* è stato possibile incrementare l'utilizzo dell'applicativo TIAP sia nel settore GIP/GUP che in quello dibattimentale, già in parte avviato grazie all'attivazione del sistema di interoperabilità tra Portale trascrittori e TIAP.

Ciò ha permesso di procedere alla digitalizzazione dei fascicoli del GIP/GUP e di quelli del dibattimento di competenza collegiale (questi ultimi a partire da quelli iscritti dal 1° gennaio 2023).

Al momento solo alcune cancellerie utilizzano il TIAP per le notifiche, mentre per il resto tale attività è svolta attraverso il SNT.

Tutti i magistrati sono dotati di firma digitale e tutte le aule di udienza sono munite di computer e stampante per consentire la redazione dei verbali in formato digitale.

Per le cinque aule d'udienza (4 del dibattimento e 1 del GIP) al momento sono state consegnate 5 telecamere e 4 computer dedicati, ai fini dell'attivazione della audiovideo registrazione.

Il materiale è stato installato e si stanno svolgendo simulazioni, alla presenza del personale tecnico, per risolvere i problemi operativi riscontrati.

L'attività di audiovideo registrazione è stata comunque già avviata nell'ambito dei processi di competenza collegiale, maggiormente esposti al rischio di cambiamento dei giudici e, quindi, di rinnovazione dell'attività istruttoria compiuta.

Il **Tribunale di Velletri** fruisce di dotazioni informatiche in larga parte ormai obsolete: da una ricognizione effettuata dal responsabile dell'economato è emerso, infatti, che oltre la metà dei pc desktop in uso presso l'ufficio risale ad oltre sette anni.

Nel 2022 due aule d'udienza sono state dotate di apparecchiature per multi – videoconferenza.

In ordine all'attuazione della videoregistrazione delle testimonianze, sussistono resistenze da parte del personale di cancelleria a svolgere funzioni tecniche che si ritiene non rientranti nel profilo professionale.

È comunque pervenuta al Tribunale l'attrezzatura per la videoregistrazione ed è stata installata nelle aule d'udienza. Allo stato si sta procedendo all'adeguamento dei punti elettrici delle aule e all'effettuazione di simulazioni.

In ordine agli applicativi in uso presso l'ufficio, il presidente del Tribunale ha segnalato che dal 15 luglio 2022 è stata adottata l'assegnazione informatica dei processi penali tramite l'applicativo ministeriale Giada2.

L'adozione del nuovo sistema ha determinato uno snellimento significativo delle procedure di assegnazione degli affari, previa concordata individuazione delle cd. classi di peso e della definizione degli affari a trattazione urgente. Il sistema ormai gestisce regolarmente anche fascicoli in predibattimentale.

A seguito dell'assegnazione di personale destinato *data entry* è in corso la dematerializzazione (tramite scansione) degli atti e l'inserimento in TIAP/Document@. In merito si rappresenta che l'ufficio di Procura effettua l'inserimento in TIAP solo fino all'avviso di conclusione indagini ex art. 415-*bis* c.p.p., con conseguente impossibilità da parte del personale TIAP del dibattimento di visionare il fascicolo per il completamento dell'inserimento dei dati relativi a tale fase se non a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal personale di Procura (o dall'incaricato CED) fascicolo per fascicolo. Tale meccanismo risulta particolarmente farraginoso. Il presidente del Tribunale ha rappresentato, inoltre, che attualmente il processo di dematerializzazione è fortemente rallentato in quanto il personale dedicato è ridotto ad una sola unità.

Allo stato il Portale Deposito Atti Penali è inserito quale sezione del SICP (con attivazione delle utenze) ma non è operativo.

Presso il **Tribunale di Viterbo** tanto i magistrati quanto il personale di cancelleria del settore penale utilizzano proficuamente gli applicativi forniti dal Ministero quali: TIAP, Giada, SNT, SIAMM, SICP e *consolle* area penale.

Nell'ottobre 2022 è stato sottoscritto fra il Tribunale e la locale Procura della Repubblica un protocollo per l'implementazione, con gli atti del dibattimento penale, dell'applicativo TIAP-Document@, già pienamente utilizzato dall'ufficio GIP/GUP. È inoltre stato redatto un protocollo tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale e l'UEPE di Viterbo per favorire il ricorso alle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi e per la sospensione del procedimento con messa alla prova. Al fine di garantire una più celere gestione dei procedimenti è stato introdotto – al momento in fase sperimentale – un sistema di cartelle condivise tra la locale Procura della Repubblica, l'ufficio GIP/GUP e l'ufficio dibattimento che consente una più celere redazione degli atti e dei provvedimenti informatici, attraverso la condivisione di dati destinati a restare invariati e l'aggiornamento di quelli soggetti a mutamento nel corso del procedimento.

Per l'audiovideo registrazione delle prove, il presidente del Tribunale ha rappresentato un fabbisogno complessivo di almeno sette apparati completi (cinque per le aule d'udienza; uno per gli interrogatori da svolgere in carcere; uno per gli interrogatori esterni in luoghi differenti dal carcere, quali ad es. le strutture sanitarie). Alla fine del periodo in esame era pervenuto un solo dispositivo mobile per la videoregistrazione digitale, sicché una sola aula è stata completamente attrezzata per la videoregistrazione. Nello scorso mese di settembre sono pervenuti e sono stati installati i dispositivi di videoregistrazione nelle altre quattro aule di udienza. Resta da coprire il fabbisogno di videoregistrazione per gli interrogatori da svolgere all'esterno della sede del Tribunale.

Nessuno dei magistrati del settore penale utilizza, al momento, la firma digitale in quanto non prevista per i provvedimenti adottati.

4.3 Questioni comuni e altre innovazioni tecnologiche

Il diverso livello di digitalizzazione raggiunto nel settore civile e in quello penale, e la diversità dei processi e delle relative esigenze, fanno sì che non siano molte le questioni comuni.

Tuttavia, alcune problematiche comuni sono state unanimemente segnalate dagli uffici distrettuali.

La prima attiene all'assistenza informatica, in precedenza garantita presso gli uffici dalla presenza di personale tecnico CISIA o di imprese appaltatrici, adesso gestita a livello centralizzato mediante un sistema di assistenza attivabile a chiamata con relativa apertura di *ticket*.

Le nuove modalità, destinate a ristrutturare l'assistenza con un risparmio di risorse umane e finanziarie, hanno, però, ricevuto quasi unanime critica per i tempi dilatati della gestione degli interventi, con la connessa impossibilità, nelle more, di utilizzare gli strumenti informatici.

È stata segnalata anche l'avvenuta chiusura di alcuni *tickets* senza che la problematica fosse stata risolta.

Sarebbe quindi auspicabile un più rapido intervento dei tecnici, preferibilmente in presenza, e non da remoto, per meglio comprendere l'effettiva portata della problematica segnalata dell'utente e per evitare periodi protratti di inutilizzabilità degli strumenti informatici o di mancato accesso alla rete.

Sarebbe, poi, opportuno che il servizio di assistenza prevedesse, nei casi in cui la soluzione del problema sia destinata a protrarsi per un apprezzabile periodo di tempo, la fornitura di strumenti informatici sostitutivi.

Altro problema che è stato ripetutamente segnalato dai capi degli uffici del distretto, e constatato anche dai magistrati ed addetti alle cancellerie di questa Corte, sono i frequenti temporanei malfunzionamenti del *software* e, soprattutto, il temporaneo blocco dei servizi, specialmente nelle ore di massimo afflusso dell'utenza; problematiche – queste ultime – evidentemente collegate ad un'insufficienza della rete ed alla necessità del potenziamento delle relative infrastrutture.

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE

6. Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile

L'anno giudiziario è stato caratterizzato dalla piena ripresa dell'attività dopo il periodo di rallentamento dovuto al protrarsi della pandemia da covid-19.

Nel periodo in esame è perdurata fino al trentuno dicembre 2022 l'applicazione della disciplina emergenziale che ha consentito il proseguimento delle attività processuali mediante trattazione cartolare in sostituzione in tutto o in parte delle udienze in presenza. La riforma del processo civile ha poi introdotto gli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c. rendendo fisiologica la trattazione scritta e la possibilità di celebrare l'udienza da remoto, così valorizzando gli esiti positivi della sperimentazione del precedente periodo emergenziale. È diffusa l'adozione dei provvedimenti ex art. 281-*sexies* c.p.c. che consente di meglio organizzare il lavoro azzerando i tempi di deposito.

Per la Corte e tutti i Tribunali del distretto altro elemento di velocizzazione e trasparenza è dato dalla diffusione dei parametri algoritmici per l'assegnazione automatica dei procedimenti; l'assegnazione manuale, sempre sulla base di criteri che assicurano la rotazione tra i magistrati, permane solo con riferimento a materie che si distinguono per delicatezza o particolarità o comunque laddove lo esiga l'efficienza del servizio.

Sono stati altresì adottati moduli organizzativi che consentono l'eliminazione delle false pendenze e la verifica di cause identiche o frazionate rispetto al medesimo oggetto, l'evidenziazione di cause seriali, la creazione di banche dati ad uso interno, l'implementazione di raccolte di giurisprudenza pubblicate sul sito dei singoli uffici e quindi accessibili dall'utenza esterna.

Ulteriore pratica consolidata, che in particolare per la Corte ha dato ottimi risultati, è la redazione di un cruscotto trimestrale che consente ai presidenti di sezione e ai consiglieri un controllo sull'an-

damento dei flussi in entrata, sulle definizioni e in generale sulle *performance* produttive.

L'ufficio del processo sempre più si è rivelato uno strumento importante per velocizzare tutti gli adempimenti connessi alla gestione del ruolo dei singoli magistrati, in raccordo con le cancellerie.

Preoccupano, peraltro, la sempre più marcata carenza di personale amministrativo a tempo indeterminato, atteso l'insufficiente *turnover* rispetto al personale che viene posto in quiescenza, in uno con il veloce assottigliamento delle unità entrate in servizio a tempo determinato sia come funzionari UPP, sia come personale tecnico e addetto al *data entry*; una percentuale significativa infatti da luglio 2022 a giugno 2023 è transitata ad altre amministrazioni con assunzione a tempo indeterminato, così disperdendo la professionalità acquisita, vanificando il tempo utilizzato per la loro formazione da parte di magistrati e addetti alle cancellerie e rendendo difficoltosa la programmazione del lavoro degli uffici, *medio tempore* organizzati contando su tali risorse.

Fondamentali si sono rivelati i progetti realizzati tramite gruppi di lavoro con il coinvolgimento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, delle Università, di enti e società esterne che consentono ai magistrati di confrontarsi con gli scenari di un'organizzazione più fluida e al passo con i tempi.

In particolare, per la Corte di appello permangono gli effetti positivi dell'informatizzazione dell'UNEP (realizzata grazie all'attività di un gruppo di lavoro costituito da questa presidenza), dello snellimento delle procedure di sfratto e rilascio di immobili (a seguito di intese con la Prefettura di Roma e gli organi di vertice delle forze dell'ordine della Capitale), dell'informatizzazione del Collegio regionale di garanzia elettorale. L'accesso al pubblico è regolamentato con appuntamenti programmati e informazioni rese in via telematica, con migliore organizzazione dei tempi di lavoro degli addetti e maggiore efficienza del servizio. Sono stati adottati protocolli di intesa con le Università per la raccolta e la massimazione, attraverso una apposita banca dati, accessibile dal sito della Corte, delle sentenze di maggior interesse per

l'utenza, nonché di un'ulteriore banca dati ad uso interno con sistemi di ricerca tramite l'applicativo Access.

Buone prassi organizzative sono state segnalate da tutti gli uffici del distretto anche con l'adozione di accordi e protocolli innovativi.

In particolare detti accordi hanno riguardato l'ordine di trattazione oraria delle udienze in presenza, l'accesso alle cancellerie su prenotazione telematica, i procedimenti di vendita telematica anche con riferimento alla possibilità di visionare da remoto gli immobili, l'acquisizione delle cauzioni nel settore delle esecuzioni, le modalità di espletamento delle consulenze tecniche, il contenuto del piano genitoriale per il nuovo rito della famiglia, l'istituzione di un elenco di avvocati disponibili ad assumere l'ufficio di amministratore di sostegno. Il Tribunale di Viterbo ha approvato un protocollo con la locale Procura per dare attuazione all'art. 64-bis disp. att. c.p.p., relativo alla trasmissione di determinati provvedimenti emessi nel corso di procedimenti penali rilevanti per la decisione civile.

Con riferimento al contenzioso in materia di protezione internazionale, prosegue presso il Tribunale di Roma il progetto pilota che consente, in accordo con l'UNHCR, di usufruire della collaborazione stabile di un funzionario dell'Agenzia per i procedimenti in materia di protezione internazionale; altra risorsa è data dal tavolo tecnico con la Questura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocatura dello Stato e la Commissione territoriale di Roma sulle procedure applicate per garantire efficienza nella materia del gratuito patrocinio, che riguarda la quasi totalità di tali procedimenti.

Sono parimenti segnalate anche nei Tribunali del distretto intese con le Università del territorio per la massimazione delle sentenze.

Lo sforzo organizzativo ha dato nell'anno di riferimento risultati incoraggianti.

La Corte a fronte di 40.569 procedimenti pendenti al primo luglio 2022 e 12.627 sopravvenuti ne ha definiti 17.013, portando i pendenti al trenta giugno 2023 a 36.183 (- 10,8%), con un netto aumento dell'indice di ricambio (passato da 123 a 135) e dell'indice di smaltimento (passato da 29 a 32).

Per quanto riguarda i tempi medi di definizione valgono i seguenti dati: nel periodo precedente la durata è stata di 1.106 giorni; nel presente anno i tempi medi di definizione sono pressoché sovrapponibili nonostante l'abbattimento nella misura del 10,8% delle pendenze complessive. Ciò discende dall'aver assunto come priorità strategica della Corte la riduzione dell'arretrato ultrabiennale e, in questo contesto, il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, dando prevalenza all'esaurimento delle cause più risalenti, che ancora gravano sui ruoli di tutte le sezioni civili ordinarie della Corte. Ciò ha conseguentemente influito sui tempi medi di definizione, attesa la chiusura di una considerevole mole di processi con una pendenza pari o superiore a sei anni.

Per i Tribunali del distretto si registra un calo delle sopravvenienze del 7,6% (passate da 230.640 a 213.058), il cui impatto positivo è stato però in parte attenuato dalla contrazione dei procedimenti definiti nella misura del 2,1% (da 248.312 a 243.204); la riduzione delle pendenze finali del 12,5% (da 240.865 a 210.719) ha comunque visto un indice di ricambio aumentato da 108 a 114.

Per i Giudici di pace la situazione presenta criticità in tutti gli uffici del distretto: a livello aggregato si è infatti avuto un aumento delle sopravvenienze del 7,7% (da 20.123 a 21.666) e una contrazione delle definizioni nella misura del 2,7% (da 24.498 a 22.279), con un indice di ricambio diminuito da 122 a 103.

Passando alla scomposizione dei dati per macroaree, si evidenzia che nella Corte di appello per il settore contenzioso civile oltre a una diminuzione del 12,2% delle sopravvenienze si è avuto un incremento delle definizioni dell'1,2%, che ha portato a un abbattimento delle pendenze dell'8,2% rispetto all'anno precedente, con indice di ricambio salito da 118 a 136 (+ 15,3%: il più alto mai raggiunto); per quanto riguarda il settore lavoro, le sopravvenienze sono diminuite del 9,3% e le definizioni dell'1,7% con un abbattimento delle pendenze del 20,7% e l'indice di ricambio salito da 144 a 157 (+ 8,4%: il più alto mai raggiunto). Per la volontaria giurisdizione l'andamento è stato diverso: le pendenze sono rimaste invariate in quanto a una diminuzione delle sopravvenienze del 19,1% si è contrapposto un numero di provvedimenti depositati inferiore del 27,2% rispetto all'anno precedente, con un indice di ricambio sceso da 111 a 100.

Per quanto riguarda i Tribunali ordinari si registra per il settore contenzioso una netta diminuzione delle sopravvenienze pari al 22,2% e un aumento delle definizioni del 2,3% con una diminuzione delle pendenze finali del 13,9% e un indice di ricambio significativamente aumentato (da 103 a 136).

Per il settore lavoro e previdenza si è registrato un aumento delle sopravvenienze del 5,9% e delle definizioni del 3,7%, con una diminuzione delle pendenze finali del 5,8% e un indice di ricambio sceso da 107 all'attuale 105.

Per i procedimenti speciali sommari le pendenze finali sono diminuite del 10,6% con un indice di ricambio salito da 101 a 102.

Per la volontaria giurisdizione sono diminuite le sopravvenienze del 10,4% e le definizioni del 6%. Le pendenze finali si sono sensibilmente abbattute (del 25,7%) con un indice di ricambio salito da 102 a 107.

Per le esecuzioni mobiliari sono aumentate le sopravvenienze (8,5%) e diminuite le definizioni (13,3%) con pendenze finali diminuite del 9,2% e indice di ricambio sceso da 133 a 106.

Per le esecuzioni immobiliari le sopravvenienze sono diminuite del 21,3% e le definizioni aumentate del 3,6% con un abbattimento delle pendenze finali del 16,9% e un indice di ricambio sensibilmente aumentato (da 126 all'attuale 166).

Le istanze di fallimento hanno avuto un abbattimento oltremodo significativo riguardo alle sopravvenienze, ridotte da 3.542 a 435 e alle pendenze finali ridotte da 1.333 a sole 137.

Di contro sono considerevolmente aumentate le sopravvenienze per quanto riguarda i fallimenti dichiarati e le altre procedure concorsuali, passate da 1.373 a 3.529 con un aumento del 157% che solo in parte è stato attutito dal pur consistente aumento delle definizioni nella misura del 74,6%. Le pendenze sono infatti aumentate del 5% passando da 9.266 a 9.732. L'indice di ricambio è sceso da 128 a 87.

Per gli uffici del giudice di pace le criticità in termini di personale sia giudiziario che amministrativo si sono riverberate sul rendimento.

In particolare le cause di cognizione ordinaria relative a beni mobili hanno visto un lieve calo di sopravvenienze e di definizioni, cui corrisponde un calo delle pendenze del 9,1% e un indice di ricambio passato da 118 a 116; per il risarcimento dei danni da circolazione stradale si è avuto un netto aumento delle sopravvenienze (del 13,9%) e un altrettanto netto calo delle definizioni (del 15,7%), con una diminuzione delle pendenze dell'1,3%; l'indice di ricambio è nettamente sceso da 140 a 103. Per le opposizioni a sanzioni amministrative si è avuto un lievissimo aumento delle sopravvenienze (0,6%) e un calo netto delle definizioni (28,6%) con una diminuzione delle pendenze finali del 2,4% e un calo dell'indice di ricambio, sceso da 146 a 104. I procedimenti speciali hanno visto un aumento delle sopravvenienze del 14,7% e delle definizioni del 2,9% con un aumento delle pendenze finali dell'11,1% e un abbattimento dell'indice di ricambio da 108 a 97.

7. La riforma del processo e della giustizia civile: il quadro normativo e i provvedimenti organizzativi

Nello svolgimento della presente relazione, non ci si può esimere da alcune valutazioni generali circa la riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (in prosieguo, Riforma Cartabia), che costituisce l'innovazione di maggiore importanza ed ampiezza intervenuta nel periodo.

Negli ultimi anni, dal 1990 ad oggi, il processo civile è stato un continuo cantiere di riforme, alcune apprezzabili e necessarie, altre di cui si sarebbe fatto a meno, in quanto figlie di una bulimia falsamente riformatrice, che produce riforme senza attendere gli esiti di quelle già varate, e comunque della decisa sottovalutazione dell'idea che, nel nostro Paese, il problema della giustizia civile non è un problema di rito, ma eminentemente di risorse poste a disposizione della giurisdizione e della loro efficiente organizzazione.

La riforma attuale è stata pensata con l'affermata finalità della riduzione dei tempi processuali, ma con una serie di criticità che, per diffusa opinione, lasciano facilmente intravedere che lo scopo ben difficilmente potrà essere raggiunto, a parità di personale e mezzi disponibili.

Ciò che lascia perplessi, in particolare, è la ricerca affannata di sempre nuove soluzioni processuali senza tenere conto che, nel nostro ordinamento, vi è un modello processuale che dal 1973 ha dato ottima prova di sé: un modello che, come giustamente si è osservato, ha superato la prova del tempo, con pochissimi, secondari ritocchi e che non casualmente, anche in occasione della recente Riforma Cartabia, non ha manifestato la necessità di restauri.

Resta il fatto che la recente riforma del processo civile, appesantito con ulteriori adempimenti, quali quelli previsti dagli articoli 171 *bis* e *ter* c.p.c., ha previsto un procedimento semplificato di cognizione (articoli 281 *decies* e seguenti) piuttosto simile al processo del lavoro, e che si avvia, secondo non pochi, a divenire il vero processo “ordinario” di cognizione (o se si vuol dire diversamente, il processo più diffuso e praticato) anche al di là dei limiti formali che ne restringono *ex lege* l’operatività alla trattazione delle sole ipotesi dei giudizi “semplici”.

Ci si chiede, quindi, se non fosse più razionale, invece di reinventare per l’ennesima volta il processo civile, creare un rito tendenzialmente unico, generalizzando l’applicazione delle modalità e forme del processo del lavoro, pur con i dovuti adattamenti (come già previsto nel c.d. rito locatizio e nei riti speciali di cui al d.lgs. 150/2011); rito fondato sui principi chiovendiani dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza e che ha generalmente costituito, ove sono stati garantiti personale e mezzi sufficienti, esempio di speditezza nella trattazione e decisione dei giudizi, al di là di quella “complicatezza procedurale” che, come ricordava Gino Giugni nel 1973 all’indomani del varo del nuovo processo del lavoro, “soffoca nel formalismo rituale”.

Considerata la data di entrata in vigore della riforma ed il periodo in esame, tutti gli uffici del distretto hanno osservato di non essere in possesso di dati significativi.

Poche norme, in ogni caso, riguardano il giudizio di appello, ma particolarmente significativa si rivela la reintroduzione, a trenta anni dalla sua abolizione, della figura del consigliere istruttore, abolita nel 1990, in quanto ritenuta “fonte di ingiustificati ritardi” (per come si legge nella relazione a firma di Modestino Acone e Nicolò Lipari) e che non casualmente ha formato oggetto di un vivace dibattito nella Corte

di appello di Roma, in quanto ritenuta in controtendenza rispetto alle prospettive di modernizzazione del giudizio di secondo grado.

Nella lettera che ho ritenuto di inoltrare alla Ministra della Giustizia il 3 giugno 2021 notavo che *“Se oggi le corti di appello rappresentano il “collo di bottiglia” della giustizia civile non è certo per la mancanza del giudice istruttore; al contrario, tutti gli indicatori statistici, e le sperimentazioni condotte con successo negli ultimi anni anche nella Corte di appello di Roma, dimostrano che i ritardi nella definizione delle cause arretrate derivano dalla mancata attuazione della riforma del 1990, dal mancato recupero di una piena collegialità e dalla mancanza di oralità e concentrazione in un processo che, giungendo al secondo grado, di norma, già istruito, dovrebbe esaurirsi in una sola udienza (la prima) e, soprattutto, non dovrebbe replicare il modello processuale di primo grado”* e che la riesumazione della figura del consigliere istruttore appariva pertanto *“incoerente rispetto agli sforzi compiuti in questi anni per ridurre i tempi del processo civile di appello, semplificandone le forme e responsabilizzando, attraverso l’attività di coordinamento dei presidenti di sezione e l’integrale trattazione collegiale, tutti i magistrati dell’ufficio”*.

Il d. lg. 10 ottobre 2022 n. 149, tenendo conto, nella versione finale, di tali criticità, ha introdotto una serie di modifiche alla trattazione del processo civile d’appello, non più necessariamente collegiale, com’era nella disciplina anteriore alla riforma, ma nemmeno esclusivamente monocratico, com’era nel testo originario del progetto di riforma. Il presidente di sezione può, pertanto, adottare due diversi modelli procedurali: 1) nominare il giudice relatore e fissare l’udienza per la discussione orale avanti al collegio; 2) designare il consigliere istruttore tra i componenti del collegio per la trattazione.

La scelta tra i due moduli procedurali appare connessa alla valutazione, da parte del presidente, della sussistenza o meno dei presupposti per la discussione orale ex art. 350-*bis* c.p.c. e, quindi, della possibilità di una definizione dell’intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione ed eventuale istruzione talmente complessa da determinare la necessità della nomina del consigliere istruttore.

Tutti i presidenti di sezione della Corte hanno collegialmente manifestato, con la piena adesione della avvocatura, la preferenza per l'adozione del primo modulo procedimentale, che consente all'ufficio di proseguire nella via della semplificazione delle forme e dei tempi processuali già sperimentata e, fra l'altro, evita la duplicazione delle udienze per i consiglieri e la necessità di individuare spazi per lo svolgimento di udienze suppletive difficilmente reperibili.

Diffusamente utilizzata è, comunque, la trattazione cartolare delle udienze ex art. 127-ter c.p.c.; la discussione orale è riservata in questi casi alle ipotesi in cui il collegio ritenga non esaustivi gli scritti difensivi o nel caso in cui venga richiesta dalle parti.

Con riferimento ai modelli decisionali è ampiamente applicato l'art. 281 sexies c.p.c. e per le cause disciplinate dal nuovo rito, per come si è appena detto, il modello di decisione previsto dall'art. 350 bis c.p.c.

Per quanto riguarda l'area lavoro, l'applicazione della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. è ancora oggetto di dibattito e allo stato risulta di marginale utilizzazione (per lo più su richiesta congiunta delle parti), ponendo problemi interpretativi di compatibilità con il rito speciale e ritenendosi che la trattazione in presenza continui ad assicurare una più celere ed efficace definizione del contenzioso, dal momento che consente di risolvere prontamente eventuali questioni sopraggiunte, di chiedere e acquisire chiarimenti immediati, di rappresentare elementi di valutazione utili per addivenire a bonari componimenti.

Non possono sottacersi, peraltro, le criticità che comporta per il processo del lavoro la sostituzione dell'udienza con le note scritte, secondo la procedura prevista dall'art. 127-ter c.p.c., e, segnatamente, la disposizione secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, previsione che appare in contrasto con la necessaria lettura del dispositivo in udienza.

Non si registra, pertanto, allo stato un particolare impatto della nuova normativa sull'organizzazione del lavoro e sulla gestione di questo contenzioso.

In questo contesto, presso le sezioni civili e lavoro della Corte di appello i provvedimenti organizzativi sono stati essenzialmente incentrati sulla valorizzazione del ruolo dei funzionari dell'ufficio per il processo, mediante la delimitazione dei compiti di supporto alla cancelleria e l'indirizzamento verso quelli di collaborazione con i magistrati.

Tutte le sezioni hanno adottato, in linea generale, moduli organizzativi, variamente elaborati, volti a razionalizzare e rendere più efficiente la gestione del contenzioso seriale, mediante la celebrazione di udienze monotematiche per la trattazione congiunta di controversie che presentino analoghe questioni; viene, altresì, costantemente monitorato, a mezzo di cruscotti periodici, a cadenza trimestrale, l'arretrato e sono costantemente verificati i tempi di deposito dei provvedimenti.

Per quanto riguarda gli altri uffici del distretto, l'adozione dei provvedimenti organizzativi connessi all'entrata in vigore della riforma risulta essenzialmente circoscritta all'approvazione delle necessarie variazioni tabellari riguardanti i criteri di assegnazione dei procedimenti, anche in dipendenza delle incompatibilità previste dall'ultimo comma degli artt. 183 *ter* e *quater* c.p.c. e della soppressione dell'udienza c.d. "presidenziale" nei procedimenti di separazione e divorzio, che ha comportato la distribuzione degli affari ai magistrati addetti alla sezione.

Può essere inoltre segnalata la nuova organizzazione richiesta ai giudici nella gestione dei ruoli e nel coordinamento con il personale amministrativo, alla luce delle modifiche telematiche che hanno interessato la Consolle del magistrato, oggi adeguata alla nuova disciplina processuale.

8. Le principali aree tematiche

8.1. Diritto di famiglia

Per quanto riguarda le sopravvenienze, la sezione persona, famiglia e minorenni della Corte di appello non ha rilevato, nell'annualità in esame, effetti derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, dal momento che per il procedimento di secondo grado l'applicazione del

processo civile per la famiglia e i minorenni, totalmente riformato e avviato a decorrere dal 28 febbraio 2023, per espressa disposizione normativa, a differenza delle materie ordinarie, è stata differita, facendo riferimento la disciplina normativa alla regola generale secondo la quale la norma sopraggiunta è applicabile ai procedimenti instaurati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023.

Allo stato, comunque, cominciano ad intravedersi i primi effetti della riforma, non ancora con riferimento alle impugnazioni ordinarie, ma ai reclami dei provvedimenti temporanei e provvisori.

Il settore è stato interessato da un radicale intervento da parte del legislatore e il cd. rito unico di cui agli articoli 473 *bis* e seguenti c.p.c. dovrebbe contribuire, nell'intenzione dello stesso, ad una definizione in tempi più ristretti dei procedimenti.

Tuttavia, da parte dei Tribunali del distretto è stato segnalato che risulta sempre più frequente l'inserimento nel ricorso introduttivo di istanze urgenti ex art. 473-*bis* 15 c.p.c. che determinano l'apertura di un subprocedimento con la fissazione di una udienza prima di quella stabilita (entro novanta giorni) nel fascicolo portante (di separazione, divorzio o modifiche) e che, nei ricorsi in cui vengono allegati episodi di violenza, l'istruttoria si fa più articolata, dovendo il giudice sin dalla prima udienza acquisire anche atti del procedimento penale per verificare i provvedimenti più opportuni da adottare.

Al contempo, i Tribunali del distretto hanno registrato, sia pure nei casi meno complessi, un incremento delle domande con cui si chiede contestualmente la separazione e il divorzio, circostanza che, indubbiamente, è destinata a condurre ad una più celere definizione della causa.

Il medesimo effetto deflattivo dovrebbe conseguire dalla possibilità di ottenere in via stragiudiziale, senza necessità di ricorso al Tribunale, l'ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro.

Risulta altresì apprezzabile il maggiore riconoscimento della posizione processuale dei minori e l'ampliamento delle ipotesi di ricorso alla negoziazione assistita, mentre si registra un appesantimento delle regole processuali, sia rispetto a tipologie di procedimenti sinora trattati secondo l'agile procedura camerale, sia per le cause da sempre soggette

alle regole del procedimento contenzioso (come quelle in materia di separazione e divorzio).

È stato altresì evidenziato che se, da un lato, la riforma prevede tempi più rapidi per la fissazione della prima udienza (che non comporta automaticamente una più celere definizione del giudizio), al contempo impone un maggiore impegno del giudice istruttore non solo nello svolgimento della prima udienza in cui le parti devono essere sentite (insieme o separatamente) e il giudice può formulare una motivata proposta conciliativa, ma anche con riferimento al contenuto dell'ordinanza, qualora la proposta non venga accettata. È sempre necessario, in ogni caso, un esame approfondito del fascicolo sin dalla prima udienza, in quanto all'esito della stessa il giudice deve dettare i provvedimenti temporanei ed urgenti e contestualmente provvedere su tutte le richieste istruttorie già articolate dalle parti nelle memorie ex art. 473-*bis* 17 c.p.c.

8.2. Crisi d'impresa

Con il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 è entrato in vigore (con decorrenza dal 15 luglio 2022) la nuova disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, finalizzata a garantire una diagnosi anticipata dell'insolvenza e a salvaguardare le attività imprenditoriali più meritevoli, velocizzando, invece, le situazioni compromesse, così da evitare inutili lungaggini senza significativi margini di realizzazione dell'attivo.

Per quanto di specifico interesse, la riforma riconosce priorità agli strumenti di gestione della crisi e dell'insolvenza alternativi a quelli dell'esecuzione giudiziale, introducendo principi in precedenza poco praticati nel nostro diritto positivo; circostanza che presuppone l'abbandono di categorie che, nel corso di decenni, erano divenute patrimonio comune dei giuristi e, di conseguenza, un periodo di adattamento e di gestione della transizione ancora in corso. Ciò spiega, per come segnalato dagli uffici, il ridotto ricorso alle nuove procedure ed ai nuovi procedimenti e, con esso, la contrazione delle domande di apertura degli strumenti di composizione della crisi e la sostanziale inesistenza, in particolare, di domande riferibili al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, *ex novo* introdotto dal legislatore.

Diversamente è da dirsi per le procedure previste per i debitori non assoggettabili alle procedure c.d. “maggiori” ed a cui sono riservati gli strumenti per porre rimedio alle crisi da sovraindebitamento (consumatori, professionisti ed imprenditori c.d. “minori”), ove si registra un incremento dei ricorsi volti all’apertura della procedura liquidatoria.

Si attende, per contro, un notevole incremento delle domande intese ad ottenere la c.d. “*esdebitazione del nullatenente*”, ossia del debitore che non può offrire nulla ai suoi creditori; norma che sarà, prevedibilmente, utilizzata da un numero assai elevato di soggetti in stato di difficoltà economica.

8.3. Rapporti bancari

Per quanto riguarda il contenzioso relativo dinanzi alla Corte di appello, se ne segnala la ripetitività ed il carattere magmatico determinati dal succedersi ravvicinato di modifiche nella normativa di settore, spesso farraginoso, nonché dall’esistenza di orientamenti giurisprudenziali mutevoli e talvolta intervenuti a distanza di molto tempo dall’introduzione delle norme; circostanze tutte che non giovano alla prevedibilità delle decisioni. Non si riscontrano, peraltro, ricadute immediate delle riforme di recente varate su tale contenzioso in appello.

Per gli uffici di primo grado del distretto, secondo una prima rilevazione, il recente intervento riformatore non sembra allo stato aver ridotto né i tempi, né la dimensione del contenzioso. Invero, prima della riforma, all’esito della prima udienza, il giudice disponeva la mediazione obbligatoria, che talvolta aveva esito positivo. A seguito delle modifiche normative, invece, le parti pervengono ora alla prima udienza dopo aver depositato, oltre agli atti introduttivi, anche le memorie integrative, ovvero in un momento in cui le tesi contrapposte di ciascuna parte sono già ben definite, perdendo così di valenza sostanziale la mediazione obbligatoria, che vede verosimilmente ridursi i margini di una soluzione contrattata.

Il contenzioso bancario, dopo un periodo di relativo assestamento sulle questioni più note, ha visto un nuovo incremento, dovuto in parte all’emergere di nuovi temi e in parte alla messa in discussione di que-

stioni su cui si erano in precedenza raggiunte soluzioni relativamente consolidate.

Sotto il primo profilo, è stato segnalato un nuovo filone di controversie incentrate sulle criticità del c.d. piano di ammortamento alla francese nei contratti di mutuo e la sempre più crescente attenzione alle modalità di esecuzione dei calcoli relativi alla prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario, con l'emergere di nuovi orientamenti (in particolare quello relativo alla necessità di avere riguardo al c.d. "saldo ricalcolato").

Sotto il secondo profilo, va detto che alcune pronunce della Corte di cassazione (e segnatamente quelle che hanno affermato l'insufficienza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai fini dell'adeguamento alla delibera C.I.C.R. del febbraio 2000 sulla capitalizzazione degli interessi), di diverso segno rispetto agli indirizzi ormai consolidati nella giurisprudenza di merito, hanno dato il via a nuove controversie, soprattutto in materia di capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente.

Si segnala, inoltre, la notevole espansione del contenzioso in materia di fidejussioni bancarie, a seguito di recenti pronunce della Suprema Corte che hanno fatto riferimento alla nullità dei moduli contrattuali frutto di intese anticoncorrenziali a monte, pronunce che hanno originato un contrasto solo di recente risolto dalle Sezioni Unite, residuando comunque alcuni aspetti ancora controvertibili.

8.4. Immigrazione e protezione internazionale

Quanto alla materia dell'immigrazione, variazioni significative delle sopravvenienze sono segnalate solo dal Tribunale di Roma, che ha registrato, dopo l'eccezionale aumento, pari all'85,7%, dello scorso anno giudiziario, una decisa diminuzione, pari al 63,3% con riferimento all'anno 2022-2023 in esame; mentre le definizioni sono significativamente aumentate in ragione del 15,5%.

8.5. Lavoro, previdenza sociale e assistenza obbligatoria

L'incidenza della Riforma Cartabia sulla disciplina processuale del contenzioso del lavoro, della previdenza sociale e dell'assistenza

obbligatoria è stata particolarmente modesta. In particolare, per quel che riguarda le controversie in materia di licenziamenti, l'abrogazione del rito (c.d. Fornero) introdotto dalla legge. n. 92 del 2012 è stata accompagnata dall'introduzione nel codice processuale di una disposizione (l'art. 441-bis) sulla calendarizzazione delle udienze, in modo da consentire una rapida trattazione e definizione dei procedimenti; trattasi tuttavia di una norma che investe un profilo già oggetto di attenzione e costante applicazione nell'ambito delle sezioni lavoro, che hanno da sempre riservato alla materia dell'impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro una corsia privilegiata, con priorità di definizione.

Per quanto riguarda i flussi del contenzioso, i dati statistici della Corte attestano una riduzione dei procedimenti di nuova iscrizione pari al 9,3% rispetto all'anno giudiziario 2022/2023, che ha contribuito a realizzare, grazie all'alta produttività dei consiglieri del settore, una diminuzione complessiva delle pendenze del 20,7%, con un aumento dell'indice di ricambio dell'8,4% (da 144 a 157) e una diminuzione dei tempi medi di definizione del 12,1% (da 978 a 860 giorni).

Si registra un incremento del contenzioso in materia di: pubblico impiego, trattamenti economici dei detenuti per il lavoro prestato negli istituti di pena, statuizioni sulle spese di lite, giudizi di rinvio relativi al calcolo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo a seguito dell'intervento nomofilattico dei giudici di legittimità, impugnazione dei ruoli esattoriali. In ogni caso, i giudizi seriali sono, ormai, per larga parte inesistenti.

Per quanto riguarda i Tribunali del distretto, nella maggior parte si è registrato un notevole incremento, rispetto all'anno precedente, delle sopravvenienze, ma anche delle definizioni, con una conseguente sostanziale situazione di invarianza delle pendenze.

9. L'ufficio per il processo: attuazione e criticità

L'apporto degli addetti all'ufficio per il processo al miglioramento organizzativo degli uffici è valutato generalmente in termini positivi.

L'ufficio per il processo è stato costituito presso la Corte di appello, come buona prassi organizzativa dell'ufficio, con decreto del presidente

della Corte del 14 maggio 2021, ben prima quindi che venisse generalizzato e reso obbligatorio dal legislatore per far fronte agli impegni del PNRR, e alla sua costituzione hanno fatto seguito i provvedimenti integrativi dei presidenti di sezione.

I nuovi funzionari sono descritti come persone, di regola, motivate, che utilizzano diffusamente gli strumenti informatici, che hanno una buona padronanza dei concetti giuridici, e che quindi, previa la necessaria formazione demandata ai presidenti di sezione e ai consiglieri di riferimento, sono in grado di contribuire, sia in termini quantitativi che qualitativi, alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi dei processi perseguiti dall'ufficio.

Presso le sezioni civili della Corte gli stessi, oltre che alle attività di ausilio alla cancelleria, sono addetti alla compilazione di schede per la redazione delle sentenze per le cause poste in decisione conformemente ai modelli – tipo predisposti dai presidenti (attività comprensiva delle ricerche di giurisprudenza e di precedenti sulle questioni poste dai motivi di appello), all'assistenza post-udienza ai consiglieri per le esigenze della camera di consiglio, alla redazione delle massime delle sentenze della sezione secondo le indicazioni del magistrato di riferimento.

L'utilizzazione dei funzionari è stata prevalentemente orientata a supportare l'attività di smaltimento dell'arretrato, in particolare, per come si è detto, attraverso la compilazione delle schede delle cause pronte per la decisione, al fine di agevolare e velocizzare la stesura delle motivazioni.

Presso le sezioni lavoro della Corte, gli addetti vengono essenzialmente impegnati nella raccolta e lavorazione delle sentenze più significative da inoltrare ai Tribunali del distretto e di quelle da massimare, nonché nel monitoraggio delle pendenze e nell'individuazione delle cause che possono presentare questioni ripetitive, dando un valido contributo a queste attività. Agli addetti viene, inoltre, affidata la redazione delle bozze delle sentenze più semplici.

Il principale punto critico è che il numero complessivo dei funzionari assegnati alla Corte è nel tempo significativamente diminuito (e risulta allo stato quasi dimezzato), per avere in gran numero rassegnato le dimissioni optando per altre e più stabili occupazioni,

con conseguente negativa incidenza sulla realizzazione dei programmi predisposti.

Anche l'esperienza sinora maturata presso i Tribunali del distretto è risultata nel complesso positiva, avendo gli uffici evidenziato che tali nuove figure professionali agevolano il lavoro del giudice, compiendo attività preparatorie o complementari che spesso si rivelano acceleratorie dei tempi normalmente richiesti per la definizione dei procedimenti.

Gli addetti sono stati utilizzati, oltre che nei servizi di cancelleria, nei vari settori della giurisdizione in ausilio diretto e immediato ai magistrati, principalmente attraverso la predisposizione di schede dei fascicoli, il controllo dei ruoli e la stesura di bozze dei provvedimenti, e in attività di supporto extra processuali anch'esse volte al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, quali, a titolo esemplificativo, il monitoraggio dei tempi di deposito di provvedimenti, atti, verbali; la segnalazione della durata dei procedimenti e la predisposizione di programmi di smaltimento; la individuazione dei provvedimenti più significativi ai fini della creazione dell'archivio giurisprudenziale dell'ufficio; la individuazione delle false pendenze; il monitoraggio dei flussi statistici; le attività di raccordo con la cancelleria.

Anche gli uffici distrettuali hanno segnalato quale principale punto di criticità la esiguità del numero degli addetti rispetto alle dimensioni degli stessi, ulteriormente aggravata dalla continua e progressiva riduzione del numero dei funzionari, i quali, avendo superato altri concorsi pubblici con contratto a tempo indeterminato, via via lasciano gli uffici, vanificando sia la formazione professionale che è stata ad essi dedicata, sia la stessa funzionalità dei servizi che, per tale ragione, devono necessariamente essere riorganizzati.

Sotto il profilo logistico, poi, è stata evidenziata la carenza di spazi di lavoro negli uffici e, dall'altro, i ritardi nei tempi di rilascio degli strumenti informatici (ad es. *smart card* e strumentazione informatica) che non hanno certo agevolato la loro piena operatività, se del caso anche da remoto in modo da poter sopperire alle insufficienze dimensionali degli ambienti lavorativi.

10. La Corte di appello

Nell'anno giudiziario in esame la Corte ha ridotto la pendenza del contenzioso civile ordinario dell'8,2%, portandola a 27.809 procedimenti alla data del 30 giugno 2023 (a fronte dei 30.286 pendenti alla data del 30 giugno 2022); le controversie in materia di lavoro e di previdenza (7.296 al 30 giugno 2023) hanno avuto una riduzione del 20,7% rispetto alle 9.206 dello scorso anno, mentre i procedimenti in materia di equa riparazione sono passati da 206 a 123, con una riduzione del 40,3%; la pendenza della volontaria giurisdizione è rimasta pressoché invariata (da 1.077 procedimenti al 30 giugno 2022 a 1.078 alla data del 30 giugno 2023).

Le sezioni civili della Corte, globalmente considerate, hanno fatto registrare un decremento delle definizioni (pari al 4,9%) che non ha impedito di ridurre la complessiva pendenza del 10,8% (da 40.569 a 36.183), con un indice di ricambio pari a 135.

Più in dettaglio si evidenzia:

- il contenzioso ordinario civile e gli affari camerali registrano, complessivamente, un aumento delle definizioni dell'1,2% e un calo delle sopravvenienze del 12,2%, con una diminuzione delle pendenze del 8,2% e un aumento dell'indice di ricambio pari al 15,4%;
- la volontaria giurisdizione vede una diminuzione delle definizioni pari al 27,2%, mantenendo invariata la pendenza, stante la riduzione delle sopravvenienze nella misura del 19,1%;
- il contenzioso lavoristico registra una diminuzione delle pendenze che sono scese, complessivamente, di circa il 20,7%, con un apprezzabile miglioramento sia dell'indice di ricambio (passato da 144 a 157) sia dell'indice di smaltimento (passato da 37 a 42), con una lieve flessione dell'1,7% dei procedimenti esauriti (passati da 5.375 a 5.286);
- il contenzioso relativo all'equa riparazione ha subito una diminuzione delle sopravvenienze pari a 1.380 affari al 30 giugno 2023, rispetto a quelle del 30 giugno 2022, pari a 1.856, nonché delle definizioni (1.463) a fronte di quelle dello scorso anno (2.064),

con un indice di ricambio pari a 106, di poco inferiore a quello rilevato al 30 giugno 2022 (111).

Deve inoltre segnalarsi, quanto al settore della famiglia e dei minori, che, a fronte di un decremento del 7% dei procedimenti sopravvenuti, passati da 1.238 dello scorso anno a 1.151 del periodo di riferimento e ad una flessione dei definiti pari al 27,5%, (da 1.335 al 30 giugno 2022 a 968 al 30 giugno 2023) collegata alla riduzione del numero dei magistrati, la sezione vede una flessione dell'indice di ricambio (sceso da 108 a 84), ma una significativa riduzione dei tempi medi di definizione (-4,8% portandoli a 408 giorni).

Anche nel corso dell'anno in esame, considerando, complessivamente, tutte le materie di competenza, si è registrata una rilevante riduzione delle pendenze nel settore civile. Il che è a maggior ragione importante e significativo se si considera che la Corte ha operato in una situazione di costante e grave scopertura (di oltre il 20%) dell'organico, e che, come in passato, tutte le sezioni civili della Corte hanno indirizzato la propria attività alla definizione delle cause di più risalente iscrizione a ruolo, che sovente risultano avere maggiori profili di complessità.

A tale ultimo proposito preme segnalare il risultato raggiunto dalla Corte nell'ultimo periodo in termini di capacità di eliminazione del contenzioso ultrabiennale: invero, al 30 giugno 2022 erano pendenti nel registro del contenzioso civile 16.958 procedimenti iscritti prima del 30 giugno 2020, arretrato ridotto, al 30 giugno 2023, a 15.889 iscritti prima del 30 giugno 2021, con una riduzione percentuale pari al 6% (in termini assoluti, la percentuale dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2023 iscritti da più di due anni è del 57%).

Nell'area lavoro i procedimenti ultrabiennali pendenti al 30 giugno 2022 erano 2.694; alla data del 30 giugno 2023 le iscrizioni ultrabiennali sono state ridotte a 1.898, con una diminuzione percentuale del 30% (in termini assoluti, la percentuale dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2023 iscritti da più di due anni è del 26%).

Tali lusinghieri risultati sono all'evidenza il frutto, oltre che dell'impegno profuso dai presidenti di sezione e dai consiglieri, della scelta organizzativa effettuata con il progetto tabellare 2017/2019 (divenuto operativo solo alla fine dell'anno 2019), con il quale, anche

al fine di assecondare le spinte innovative che si sono fatte strada negli ultimi anni e che si impernano sulla capacità di mobilitare i magistrati sui temi del recupero dell'arretrato e della razionalizzazione delle scelte funzionali a tale obiettivo, si è correttamente operata una revisione radicale dell'organizzazione delle sezioni civili attraverso:

- il passaggio dalle originarie 4 sezioni (composte da un numero variabile tra 11 e 15 magistrati e da 3 presidenti che si alternavano nella direzione e nel coordinamento della sezione) alle attuali 8 sezioni (composte da 5 a 8 consiglieri, oltre ai presidenti);
- la concentrazione della materia contrattuale su 3 sezioni;
- la creazione di due poli specializzati, rispettivamente, per i danni da fatto illecito e da responsabilità professionale, e per i diritti reali, le successioni ereditarie e le locazioni;
- la ripartizione delle competenze sulla base dei codici oggetto, più precisi della mera descrizione della materia e indispensabili per poter realizzare l'assegnazione automatica dei processi.

Analogamente a quanto previsto per le sezioni ordinarie, anche la sezione lavoro è stata suddivisa in 5 sezioni, in modo da assicurare (per come si legge nei documenti programmatici della Corte) maggiore autonomia ai presidenti di sezione e favorire la predisposizione di iniziative più dinamiche nella gestione e nei rapporti con i consiglieri.

Tali scelte organizzative hanno consentito, nel breve volgere di meno di due anni, di raggiungere gli importanti risultati confermati dalle risultanze delle rilevazioni statistiche sopra riassunte.

È in tale contesto che si colloca la costituzione, all'interno della Corte, dell'ufficio per il processo.

Nell'anno giudiziario in esame, infatti, ha avuto ulteriore attuazione la previsione normativa che prevedeva la costituzione di tale struttura *“al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso la rinnovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”* (art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, che ha introdotto l'art. 16-*octies* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre

2012, n. 221), che ha da ultimo avuto nuovo slancio in virtù delle previsioni di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, e del suo inserimento all'interno del PNRR.

In estrema sintesi, l'ufficio per il processo, creando uno *staff* di supporto e di assistenza al magistrato nelle attività preparatorie e strumentali alla redazione dei provvedimenti giudiziari, e al tempo stesso una struttura organizzativa posta a servizio dell'intero ufficio per le attività di innovazione, di monitoraggio statistico e organizzativo e di supporto alla creazione di buone prassi organizzative e giurisprudenziali, è apparso particolarmente funzionale alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dell'arretrato giudiziario e dei tempi del processo, che costituiscono il risultato atteso dalla Commissione europea e la ragione giustificativa dei finanziamenti *di scopo* concessi.

Come noto la legge prevedeva, in fase iniziale, l'impiego in tale struttura dei giovani ammessi al tirocinio formativo a norma dell'art. 73 della legge 9 agosto 2013, n. 98 (che ha convertito il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: cd. *decreto del fare*), dei giudici ausiliari, e cioè di una nuova figura di magistrati onorari introdotta e disciplinata dagli artt. 62 ss. dello stesso testo, e del personale di cancelleria specificamente assegnato all'ufficio.

Al riguardo preme ricordare che si era ritenuto che lo scenario delle strategie di contenimento dei tempi dei processi potesse essere positivamente influenzato dall'attuazione delle previsioni del *decreto del fare*, relative alla nomina dei giudici ausiliari, con l'immissione di risorse professionali aggiuntive utili per l'attuazione dell'obiettivo del recupero della funzionalità delle Corti d'appello e, più in generale, per il recupero di credibilità della giustizia civile italiana, che da tempo ormai segnala gli uffici di secondo grado quale vera e propria "*pietra di inciampo*" rispetto ai processi di razionalizzazione organizzativa che hanno più significativamente interessato i Tribunali.

Una scelta che il legislatore aveva, di recente, deciso di confermare, e anzi di estendere e potenziare, con l'art. 256 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prima che intervenisse la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2021, che ha precluso per il futuro la sopravvivenza di tale magistratura onoraria, pur garantendone la provvisoria

permanenza in considerazione del contributo offerto al buon andamento della giurisdizione.

Non si può sottacere che l'attuazione della riforma ha posto ovunque delicati problemi regolativi e organizzativi, ma è certo che, in molte realtà, le utilità per l'efficienza complessiva della risposta giudiziaria hanno superato gli aspetti problematici (ivi compresa una diseguale resa quantitativa e qualitativa dei vari giudici ausiliari), che si possono contenere solo attraverso una attività di impulso, di organizzazione e di controllo che, per quanto gravosa, deve essere attentamente pianificata e verificata dal capo dell'ufficio e dai presidenti di sezione.

In questo scenario, presso la Corte capitolina si rinvencono problemi in vario grado presenti ovunque: quali gli assai eterogenei livelli di produttività, la non omogenea professionalità, la difficile compatibilità con i persistenti impegni professionali, anche a causa della distanza della sede di servizio; criticità tutte che hanno reso l'apporto di queste figure inferiore alle aspettative. Ciononostante, l'apporto dei giudici ausiliari resta importante rispetto ai progetti di riorganizzazione dell'ufficio e, pertanto, il loro ruolo, per quanto residuale, deve essere potenziato e rivisitato all'interno della nuova cornice dell'ufficio per il processo.

In linea con quanto si è osservato per i giudici ausiliari, va ricordato che, se da un lato il ricorso agli stagisti sta riscuotendo reazioni positive in un numero viepiù crescente di magistrati, dall'altro ne viene spesso segnalata la scarsa incidenza sui livelli di produttività, da ricondurre però al fatto che una parte dei magistrati è a tutt'oggi ancorata a vecchie modalità di organizzazione del lavoro, che non consentono di massimizzare il vantaggio derivante dalla collaborazione con un assistente di studio.

Il fatto è che la dilatazione delle potenzialità che, per il miglioramento della qualità del servizio e l'accelerazione dei tempi di definizione dei giudizi, vanno sicuramente riconosciute ai tirocini formativi presuppone che gli stessi rinvenano nella struttura dell'ufficio una affidabile base organizzativa, quale è appunto quella che può essere oggi assicurata dall'ufficio per il processo. Non pare dubbio, infatti, che, pur nella cornice di una doverosa e non certo secondaria finalità di formazione, dall'attività degli stagisti – che, come ha dimostrato l'e-

sperienza di questi anni, sono di regola giovani non solo preparati ma anche particolarmente motivati – può derivare un apporto significativo allo studio dei fascicoli, all'emersione delle questioni più ricorrenti nel contenzioso delle sezioni e dei casi suscettibili di determinare una potenziale espansione della litigiosità, all'individuazione dei precedenti di merito e di legittimità rilevanti nelle fattispecie, alla redazione di motivazioni-tipo e ripetitive, come pure alla stesura di bozze di sentenza da sottoporre all'esame dei consiglieri.

E cioè, in altri termini, al complesso delle attività strumentali per le quali il legislatore ha ritenuto di dover potenziare e rivisitare la struttura dell'ufficio per il processo.

Resta il fatto che da qui a breve potrà verificarsi l'impatto che le nuove regole del concorso per l'accesso alla magistratura (che consentono la partecipazione alla procedura concorsuale con il solo possesso del diploma di laurea) verranno ad esercitare sulla presenza negli uffici degli stagisti e sulle prospettive di una esperienza che ha arricchito l'organizzazione degli uffici, ma anche il bagaglio culturale e il percorso professionale dei giovani laureati.

Il decreto ministeriale del 26 luglio 2021 ha destinato agli uffici del distretto un primo contingente di 843 unità di nuova assunzione (finanziato con i fondi del PNRR): si tratta di personale che si distingue dai tirocinanti *ex art.* 73 del d.l. 69/2013 per l'inquadramento, a tutti gli effetti di legge (con contratto a tempo determinato), nell'ambito del pubblico impiego, seppure con caratteristiche peculiari.

L'ufficio per il processo è stato costituito presso questa Corte di appello, ben prima che lo imponesse in via generalizzata la legge, nel corso dell'anno 2021, dapprima presso le sezioni civili (con decreto del 17 maggio 2021) e da ultimo anche presso le sezioni penali.

In particolare, partendo dall'idea che il coinvolgimento dei magistrati della Corte intorno a un modello organizzativo volto a lavorare per progetti e per obiettivi condivisi (all'insegna del proposito di lavorare *meglio*, e non solo *di più*) costituisce la indispensabile premessa per conseguire risultati positivi nella gestione della giustizia civile e penale, è stato sin dal mio insediamento, nell'anno 2020, costituito un gruppo di lavoro (aperto alla partecipazione dei presidenti e dei magistrati delegati

delle varie sezioni) per dare concreta attuazione, presso le sezioni civili e penali, all'ufficio per il processo, così come da lungo tempo auspicato nei documenti programmatici della Corte, e con la volontà di strutturarla secondo una prospettiva teleologica (ossia “*per obiettivi*” e non per mera “*sommatoria*” di figure professionali), capace di meglio puntualizzare i compiti di razionalizzazione del lavoro giudiziario e di miglioramento delle tecniche di decisione cui questa struttura è dedicata.

Allo stesso modo, sono stati sin da subito introdotti (trattandosi di un corollario necessitato della precedente scelta) strumenti di periodica verifica degli obiettivi di produttività e di qualità perseguiti dalle singole sezioni con i programmi di gestione, facendone oggetto di comunicazione a tutti i consiglieri della Corte, in modo da coinvolgerli in un metodo di lavoro che ne garantisce la responsabilizzazione e la motivata partecipazione alle scelte dell'ufficio.

Come detto, tali propositi sono stati finalmente realizzati con la formale costituzione dell'ufficio per il processo presso tutte le sezioni civili e penali della Corte, con la predisposizione di un documento programmatico che ne individua struttura, obiettivi, coordinatori e responsabili delle periodiche verifiche dedicate, chiudendo così (per volontà della Corte, e non per una scelta imposta dall'Europa, per come si usa dire oggi) una stagione di prolungati rinvii e di paralizzante scetticismo.

L'idea di fondo – fatta propria dalla Corte capitolina – è quella di un ufficio giudiziario ove alla cultura dell'adempimento burocratico si sostituisce la cultura del servizio, in un contesto in cui sulle iniziative individuali prevale l'organizzazione e il lavoro di *équipe*, e che si pone, pertanto, come strumento funzionale a una nuova organizzazione del lavoro giudiziario o, quanto meno, come strumento per la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari, primi fra tutti quelli della riduzione dei tempi dei processi e del miglioramento della loro qualità.

In particolare, l'ufficio per il processo è stato costituito presso le sezioni civili della Corte con l'obiettivo di contribuire:

- 1) alla riduzione dell'arretrato e della durata media dei processi;
- 2) alla schematizzazione delle questioni ricorrenti, all'archiviazione dei punti di motivazione e all'elaborazione di modelli di provvedimenti;

- 3) alla elaborazione di un archivio di giurisprudenza delle sezioni civili da inserire, per i casi più rilevanti, sulle pagine *web* del sito istituzionale della Corte;
- 4) alla trasmissione al giudice di primo grado dell'esito delle impugnazioni su casi di maggiore rilevanza.

L'impatto sulla operatività della Corte dell'attività svolta dagli addetti all'ufficio per il processo è stato, pur nei limiti dell'attuale periodo di osservazione, nel suo complesso positivo, per l'ausilio che è stato offerto sia ai servizi di cancelleria (specie in presenza di più accentuate carenze di organico) sia al lavoro dei singoli magistrati (mediante l'affiancamento di ogni funzionario a uno o più magistrati).

In particolare nelle sezioni civili e lavoro della Corte, in esecuzione dei progetti organizzativi elaborati dai presidenti di sezione, gli addetti all'ufficio per il processo hanno collaborato alle seguenti attività: monitoraggio del contenzioso di più risalente iscrizione al ruolo e dei tempi di deposito di provvedimenti; affiancamento del magistrato relatore nella predisposizione delle massime delle sentenze emesse nelle fattispecie più significative (da pubblicare sul sito internet della Corte) e nella selezione delle decisioni da inviare, per opportuna conoscenza, ai giudici di primo grado; esame dei fascicoli processuali e gestione del ruolo; redazione delle bozze delle decisioni più semplici; individuazione di controversie seriali o che presentano identiche questioni di diritto (così da favorirne la "*trattazione congiunta*", riducendo le pendenze e assicurando più ridotti tempi di durata); schematizzazione delle questioni ricorrenti, archiviazione dei punti di motivazione ed elaborazione dei modelli di provvedimenti; individuazione delle controversie in cui sopravvengono accordi conciliativi ovvero rinunce agli atti e/o al giudizio; verifica della regolarità delle notifiche; collaborazione con la cancelleria nella preparazione dei ruoli d'udienza, nella assistenza in udienza e nella lavorazione dei provvedimenti adottati dal collegio.

11. I Tribunali del distretto

Il **Tribunale di Roma** conferma, anche per l'anno giudiziario corrente, l'andamento complessivamente positivo registrato nei due anni precedenti.

A fronte di una significativa flessione delle sopravvenienze, passate da 145.055 (anno 2021-2022) a 128.897 (anno 2022-2023), pari all'11,1%, si registra, infatti, solo una lieve flessione delle definizioni complessive, passate da 155.776 a 153.057.

L'indice di ricambio è quindi aumentato in misura sensibile, passando dal valore di 107 dell'anno precedente a quello attuale di 119, con conseguente ulteriore rilevante riduzione delle pendenze del 16,4%.

I tempi di definizione dei procedimenti, pari, nel periodo in esame, al valore medio complessivo di 391 giorni, e segnatamente di 766 giorni, per quelli definiti con sentenza, e di 308, per quelli definiti con altre modalità, evidenziano un'ulteriore sensibile riduzione, pari al 5%, rispetto all'anno precedente, al termine del quale si registrava il valore medio di 411 giorni, con 811 giorni, per i procedimenti definiti con sentenza, e 326, per quelli definiti con altre modalità, e sono sempre significativamente inferiori rispetto al triennio rilevante per la legge Pinto.

I procedimenti ultra-biennali/triennali, per tali intendendosi quelli iscritti fino al 31 dicembre 2020, assommano a 40.560 e costituiscono il 26% delle pendenze complessive al 30 giugno 2023. Rispetto agli anni precedenti, il dato registra una sensibile diminuzione (al 30 giugno 2020, i procedimenti ultra-biennali/triennali erano 45.455; al 30 giugno 2021, erano 45.025, mentre al 30 giugno 2022 erano 44.788) che, con specifico riferimento allo scorso anno giudiziario, risulta pari al 10%. Tale risultato appare tanto più significativo, ove si consideri che le scoperture di organico sono, nel periodo in esame, addirittura aumentate.

Per quel che attiene al programma di smaltimento dell'arretrato, tutte le sezioni segnalano di essere impegnate con successo, nonostante carenze di organico di magistrati e di personale di cancelleria, nella attuazione del piano elaborato da ciascuna di esse con il programma di gestione.

Si segnala, in particolare, lo stato della sezione per la protezione internazionale. Nel periodo in esame, sebbene il più recente ampliamento di organico, in ragione 5 unità, non abbia ancora condotto alla concreta assegnazione alla stessa di altri giudici, la situazione presen-

ta ancora positivi sviluppi; ed infatti, grazie alla drastica riduzione delle sopravvenienze, nella misura del 63,3% (da 20.127 a 7.378) ed all'intenso impegno dei giudici della sezione, grazie al quale si registra un ulteriore incremento delle definizioni, nella misura 15,3% (da 14.233 a 16.440), le pendenze sono diminuite in ragione del 35,6%, (da 25.425 a 16.440), con la realizzazione di un indice di ricambio pari a 233.

Per quanto riguarda il **Giudice di pace di Roma**, la scoperta del 72%, in costante aggravamento, provoca pesanti ripercussioni, con inevitabile aumento dei carichi di lavoro, rallentamento dei tempi di lavorazione e conseguenti disagi per l'utenza, e si riverbera sulle capacità operative e sull'efficienza dell'ufficio. Le pendenze relative alle cause ordinarie, alle opposizioni a sanzioni amministrative ed ai decreti ingiuntivi sono, nell'anno in esame, in sensibile diminuzione, rispettivamente in ragione del 1,5%, del 14% e del 40%; mentre aumentano notevolmente, precisamente in ragione del 39%, nel settore stranieri.

Il Presidente del **Tribunale di Cassino** ha segnalato, come già fatto in occasione della precedente relazione, il significativo sottodimensionamento dell'organico dei magistrati a seguito dell'accorpamento di quella che originariamente era la sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, avvenuto nel settembre 2013: ciò ha determinato un notevole aumento del bacino d'utenza (da 210.000 a 330.000 residenti) e, conseguentemente, dei carichi di lavoro per una percentuale prossima al 50% oltre a un mutamento qualitativo della tipologia dei procedimenti sopravvenuti, in relazione anche al traffico portuale nel territorio di Gaeta.

Riguardo ai flussi statistici nelle materie SICID (contenzioso civile, lavoro e previdenza, procedimenti speciali sommari, volontaria giurisdizione) a fronte di una pendenza iniziale di 11.034 fascicoli e 7.601 sopravvenienze, si sono avute 8.245 definizioni, riducendosi la pendenza finale a 10.390 affari, quindi del 5,8%, con un indice di ricambio pari a 108.

Nelle materie SIECIC (esecuzione mobiliari ed immobiliari, fallimenti ed altre procedure concorsuali) a fronte di una pendenza

iniziale di 2.424 procedimenti e di 1.747 sopravvenienze si è avuta una riduzione delle pendenze finali a 2.038, pari a una riduzione del 15,9%, con indice di ricambio 122.

I risultati sono rilevanti se si considera il sottodimensionamento dell'organico, e ciò è ancora più evidente se si considerano in termini assoluti il numero delle definizioni, in molte materie in aumento rispetto all'anno precedente (tra parentesi): nella macroarea degli affari civili contenziosi 3.038 (3.025); nella macroarea lavoro 1.227 (1.212); nella macroarea previdenza 624 (566); nella macroarea dei procedimenti speciali sommari 1.841 (2.161); nella volontaria giurisdizione 1.515 (1.556); nelle esecuzioni mobiliari 1.578 (1.349); nelle esecuzioni immobiliari 373 (316).

Per quanto riguarda il Giudice di pace di Cassino sono di seguito indicati i dati relativi al periodo 1° luglio 2022/30 giugno 2023: per i procedimenti di cognizione ordinaria la pendenza è aumentata da 2.530 a 2.668, in quanto a fronte di 1.172 sopravvenienze le definizioni sono state 1.034 con un indice di ricambio di 88; per le opposizioni a sanzioni amministrative la pendenza è aumentata da 877 a 956, in quanto a fronte di 1.125 procedimenti sopravvenuti ne sono stati definiti 1.083 con indice di ricambio di 93.

Il Tribunale di Civitavecchia tratta un contenzioso civile di sicuro rilievo, per quantità e qualità dei procedimenti pendenti. Il circondario in una parte molto significativa costituisce, di fatto, una porzione della periferia di Roma e in altra parte esprime le realtà economicamente più importanti della Regione, con l'aeroporto di Fiumicino e il porto. La crisi economica e sociale degli ultimi anni ha comportato un contenzioso particolarmente impegnativo nella materia delle esecuzioni civili, del diritto di famiglia e del lavoro.

Il Tribunale gestisce l'attività giurisdizionale connessa alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia, che ha visto la proposizione di circa 12.000 domande tempestive di ammissione al passivo, con più di 150 domande di revocatoria e oltre 400 creditori che hanno proposto opposizione allo stato passivo; queste ultime cause, oltre a far crescere di circa il 20% la sopravvenienza di cause civili su base annua, presentano una particolare delicatezza atteso che hanno

una diretta incidenza sui criteri di liquidazione da applicare anche per la fase della amministrazione straordinaria.

Rientra nella competenza del Tribunale anche la gestione della procedura di amministrazione di cui al decreto legislativo n. 270/99 nei confronti della Securpol Group S.r.l. (nella quale si è chiuso lo stato passivo con 1.378 domande di ammissione tempestive e con opposizioni allo stato passivo nel limitatissimo numero di 26).

La pianta organica del personale amministrativo, come per i magistrati prima del recente – e non ancora del tutto sufficiente – adeguamento delle piante organiche, appare largamente inadeguata rispetto ai carichi di lavoro dell'ufficio che presenta sopravvenienze e pendenze percentualmente superiori alla gran parte degli altri uffici del distretto e pendenze *pro capite* per magistrato tra le più alte d'Italia.

La sezione civile del Tribunale ha vissuto, nel periodo precedente all'anno 2018, una fase di grave difficoltà che ha determinato un numero di pendenze molto elevato e un arretrato ultratriennale superiore al 40%.

L'inversione di tendenza successiva ha dato risultati ampiamente soddisfacenti.

Nel programma di gestione dell'anno 2018 la pendenza totale era pari a 15.345 procedimenti al 30 giugno 2017 con una percentuale di procedimenti ultratriennali del 36,3%. Nel periodo attuale di riferimento la pendenza totale (Area Sicid+area Siecic) è pari a 8.544 e i procedimenti ultratriennali sono 1617.

La riduzione delle pendenze nel periodo è stata quindi pari al 44,32%, mentre la riduzione dei procedimenti ultratriennali è stata del 70,94%.

Questo processo ha interessato anche il periodo in esame.

Nel periodo in esame (1° luglio 2022-30 giugno 2023) le pendenze sono scese da 9.042 a 8.544, con un indice di ricambio di 106.

I procedimenti iscritti ante 2020 sono 1.280, pari al 18,3% del totale.

Si tratta di una produttività complessiva della sezione ragguardevole, avuto riguardo alle gravi scoperture della pianta organica. In

particolare, la flessione è stata più rilevante nel settore “procedimenti speciali” (-26,2%) e “volontaria giurisdizione” (-26,7%); l’unico settore nel quale si è registrato un aumento è quello della “previdenza” (+11,5%) a causa della scopertura di uno dei tre posti di giudice del settore lavoro protrattasi per tutto il periodo.

Nel periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, con riguardo al totale delle materie SIECIC si è registrata una considerevole riduzione nel settore delle esecuzioni immobiliari (con un indice di ricambio di 175) e nel settore fallimentare (in conseguenza della riforma) ed un lieve aumento nel settore delle esecuzioni mobiliari (che presenta sopravvenienze molto alte ed in ulteriore crescita), con una riduzione complessiva delle pendenze del 10,2% e un indice di ricambio pari a 110.

I procedimenti iscritti prima del 2020 sono 337 pari al 21,6% del totale.

Nella materia del giudice tutelare si è assistito a un netto aumento delle definizioni, ad una forte diminuzione delle pendenze e all’abbattimento dell’arretrato e tanto è dovuto alla assegnazione della materia a un giudice togato specializzato che ha preso servizio alla fine del mese di novembre del 2022. Tale assegnazione è, purtroppo, venuta meno nel mese di settembre 2023 per la necessità di assegnare il magistrato ad altro ruolo civile rimasto scoperto. La materia è in atto trattata da un GOT nell’ambito dell’ufficio per il processo, su delega del magistrato togato, ma appare impossibile ipotizzare il mantenimento della produttività sperimentata nell’ultimo anno.

Le capacità operative dell’**Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia** sono al limite della sopravvivenza e si fa fatica anche solo a gestire l’attività corrente, particolarmente pesante sotto il profilo quantitativo, tantomeno si riesce ad aggredire l’enorme arretrato di affari civili e penali esistente. A fronte di 2.198 procedimenti sopravvenuti le definizioni sono state 2.807 e i procedimenti pendenti sono diminuiti da 8.573 a 7.964 con un indice di ricambio pari a 128.

Per quanto riguarda il **Tribunale di Frosinone**, prosegue la tendenza alla diminuzione delle sopravvenienze.

Infatti, anche nel periodo di interesse, il Tribunale ha definito un numero di procedimenti superiore a quello delle sopravvenienze,

proseguendo così nella riduzione delle pendenze complessive, sia nell'area SICID (indice di ricambio 104), sia nell'area SIECIC (indice di ricambio 114).

La riduzione delle pendenze (pari al 4,4% nell'area SICID e al 10,6% in quella SIECIC) è stata registrata in tutte le macroaree più significative, ad eccezione di quella del lavoro, che ha fatto segnare un indice di ricambio di 92 e un aumento delle pendenze del 12,7%. Il dato, ad avviso del capo dell'ufficio, non è tuttavia preoccupante, perché imputabile alla decisione di attendere la pronuncia della Suprema Corte su un ricorso pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c. relativo ad un contenzioso seriale che interessa alcune centinaia di docenti scolastici.

La sostanziale capacità del Tribunale di Frosinone di far fronte alle esigenze della giustizia civile è confermata dai risultati sinora conseguiti con riferimento agli obiettivi posti nell'ambito del P.N.R.R. Infatti, pur partendo da dati molto contenuti e, dunque, più difficilmente suscettibili di ulteriore contrazione (la *baseline* del 2019 indicava, per il Tribunale di Frosinone, n. 1.164 procedimenti ultratriennali “Cepej” e un *disposition time* civile di 414 giorni, a fronte di un dato nazionale pari a 556 giorni), l'ufficio è riuscito a ridurre sensibilmente i predetti dati. Precisamente, secondo le più recenti statistiche trasmesse dal Ministero della Giustizia, alla data dell'ultimo aggiornamento disponibile (30 giugno 2023), l'arretrato ultratriennale risultava ridotto del 34,3% (assommando ora solo a 765 procedimenti ultratriennali “Cepej”) e il *disposition time* del 16% (risultando ora pari a 348 giorni). Tali risultati sono stati realizzati senza sottrarre risorse alla sezione penale e, anzi, mantenendo una equilibrata distribuzione delle risorse tra le due sezioni.

Per quanto riguarda l'**ufficio del Giudice di Pace di Ferentino**, le sopravvenienze sono rimaste pressoché invariate con riferimento al contenzioso ordinario, mentre sono più che raddoppiate le opposizioni a sanzioni amministrative. È stato definito un numero di procedimenti contenziosi civili ordinari superiore rispetto a quello delle sopravvenienze (indice di ricambio pari a 113), mentre largamente deficitarie (a causa del segnalato più che raddoppio delle sopravvenienze) sono risultate le definizioni delle opposizioni a sanzione amministrativa (indice di ricambio pari a 67). Preoccupa l'innalzamento del limite

massimo della competenza per valore del giudice di pace disposto dal d.lgs. n. 149/2022 con decorrenza dall'1° marzo 2023. Tale intervento, contraendo i flussi in entrata degli affari civili presso i Tribunali e aumentando proporzionalmente quelli degli uffici del giudice di pace, unitamente al mutamento del regime di compenso per i magistrati onorari, nella valutazione del presidente del Tribunale è destinata a provocare una consistente dilatazione dei tempi presso questi ultimi.

Presso il **Tribunale di Latina**, a seguito di provvedimenti positivamente incidenti sull'assetto organizzativo, dell'avvio dei piani di smaltimento, nonché di un proficuo utilizzo degli addetti all'ufficio per il processo, nonché grazie al notevole impegno dei magistrati, si sono registrati, nonostante l'inadeguatezza della pianta organica aggravata dalle rilevanti scoperture effettive, miglioramenti per quanto attiene la produttività in tutti i settori.

Sulla base dei dati riportati dal CSM, alla data del 30 giugno 2023 si segnalano, rispetto al 2019 (cd. *baseline*), i seguenti risultati per il settore civile: riduzione delle pendenze del - 26,4% a fronte del trend nazionale del - 14,8%; riduzione dell'arretrato del - 42,3 % a fronte del - 12,9% del trend nazionale.

Le due sezioni civili si sono distinte per produttività e, nonostante le carenze di organico, il numero dei provvedimenti è stato elevato. Per la sezione lavoro si è registrato un aumento considerevole dei ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. (e correlativi reclami ex art. 669-*terdecies* c.p.c.) afferenti al contenzioso della scuola; in ogni caso, la *performance* del settore lavoro, almeno fino al giugno 2023, è risultata degna di particolare nota, registrandosi un aumento delle definizioni con indici di ricambio particolarmente elevati

L'ufficio del **Giudice di pace di Latina** evidenzia un numero di procedimenti pendenti al primo luglio 2022 pari a 3.155 e al 30 giugno 2023 di 3.261, con 4.436 sopravvenienze e 4.330 procedimenti definiti. I tempi medi di definizione sono di 687 giorni.

L'ufficio del **Giudice di pace di Fondi** ha visto un numero di procedimenti sopravvenuti di 1066 e 757 definiti, con un aumento delle pendenze da 90 a 399.

L'ufficio del **Giudice di pace di Terracina** ha visto un numero di procedimenti sopravvenuti di 713 e 761 definiti, con la diminuzione delle pendenze da 927 a 879.

I dati statistici del **Tribunale di Rieti** evidenziano, con riferimento al contenzioso ordinario, una sensibile riduzione delle pendenze al 30 giugno 2023 (1.726) rispetto a quelle al giugno 2022 (2.067), in ragione di un numero di fascicoli definiti (2.312) più elevato rispetto al numero dei fascicoli in entrata (1.971).

Analoga tendenza si registra negli altri settori del diritto civile, fatta eccezione per il ruolo del lavoro e della previdenza, che registra pendenze al 30 giugno 2023 pari a 1.150 fascicoli, a fronte di 970 fascicoli pendenti al 1° luglio 2022 e per il ruolo delle esecuzioni mobiliari, che registra pendenze al 30 giugno 2023 pari a 393 fascicoli, a fronte di 312 fascicoli pendenti al 1° luglio 2022.

Le pendenze complessive finali del **Tribunale di Tivoli** per le aree SICID e SIECIC erano al 30 giugno 2022 pari a 19.922, aumentate nel presente anno a 20.509.

Si segnala, comunque, una diversa tendenza tra le materie SICID e quelle SIECIC: per le prime, le pendenze sono diminuite del 5,68%, passando da 11.096 a 10.466; per le seconde, le pendenze sono aumentate di 8,17 punti percentuali passando da 3.686 a 3.987. Analizzando le varie materie, si registra una diminuzione delle sopravvenienze nel contenzioso ordinario, mentre il settore lavoro ha diminuito le pendenze del 10,8%. Sono altresì diminuite le pendenze finali nella materia delle separazioni e dei divorzi (- 6,1%) e nella volontaria giurisdizione (- 25,7%).

Gli accertamenti tecnici preventivi hanno, al contrario, avuto una crescita esponenziale, pari al 25,41% rispetto all'anno precedente e addirittura al 94,32% rispetto all'anno 2020/2021. Il raddoppio delle sopravvenienze in due anni non poteva certo essere bilanciato dalle definizioni che, pur aumentate nello stesso periodo del 27,81% e mantenesi stabili quest'anno, non hanno permesso di contenere le pendenze finali, che infatti segnalano un aumento del 17,8%.

Venendo alle materie di area SIECIC, vanno segnalati gli ottimi risultati ottenuti nella materia concorsuale (pendenze diminuite del

89,9% nelle istanze di fallimento, del 10,6% nei fallimenti e del 8,3% nelle altre procedure concorsuali) e la sostanziale tenuta delle esecuzioni immobiliari (le cui pendenze finali si riducono del 13,4%) che si giovano, a definizioni quasi invariate, della drastica diminuzione del numero delle sopravvenienze.

A questo proposito, è da rilevare come nell'anno in esame, con la fine dell'emergenza sanitaria, si sia tornati a livelli di contenzioso comparabili coi flussi dell'anno 2020/2021, le cui pendenze finali erano infatti pari a 1.797 a fronte delle 1.875 di questo anno.

La situazione delle esecuzioni mobiliari vede invece ancora un sensibile aumento delle sopravvenienze (+ 8,32%) che ha portato, in rapporto alla situazione dell'anno giudiziario 2020/2021, uno straordinario incremento delle iscrizioni, pari al 41,44% (da 1.583 a 2.239 nuove iscrizioni).

L'aumento delle sopravvenienze ha determinato un incremento delle pendenze finali pari al 54,2%, dato negativo che ha condizionato la *performance* di tutto il settore delle esecuzioni.

Per quanto riguarda l'**ufficio del Giudice di pace di Tivoli**, i dati ministeriali segnalano il continuo aumento delle sopravvenienze, sia nel settore del contenzioso ordinario (+ 9,1%) sia soprattutto nei procedimenti speciali (+ 23,2%).

Nonostante il dato positivo delle definizioni dei procedimenti speciali (+ 41,6% rispetto al periodo precedente) il risultato del settore civile risente della flessione avvenuta nelle definizioni del contenzioso (- 20,1%) e dunque il numero delle pendenze finali risulta, con 3.355 procedimenti, in crescita rispetto al periodo precedente (2.480).

Sempre molto buoni i tempi di deposito delle sentenze, mentre si registra una flessione nel numero di quelle emesse, probabilmente dovuta al nuovo statuto dei giudici onorari dopo la conferma e la scelta dell'attività a tempo parziale.

Per l'**ufficio del Giudice di pace di Subiaco** si è in presenza di numeri ridotti; alle 303 sopravvenienze hanno fatto riscontro 322 definizioni, che hanno quindi portato ad una diminuzione delle pendenze finali del 15% (da 126 a 107).

I flussi del contenzioso del **Tribunale di Velletri** riportano sopravvenienze nell'anno 2022/2023 pari a 17.735 procedimenti, definizioni pari a 18.293 affari e pendenze finali pari a 18.579 procedimenti.

La più alta concentrazione dei procedimenti civili si sviluppa nelle macroaree della volontaria giurisdizione, del giudice tutelare e delle separazioni e dei divorzi, il cui contenzioso annovera 8.882 procedimenti pendenti; materie tutte che, per la loro rilevanza sociale, non possono essere trattate dai giudici onorari.

Su un totale di 7.591 procedimenti contenziosi pendenti – escluse le macroaree lavoro e previdenza, nonché fallimenti e procedure concorsuali – quasi il 50% del contenzioso civile è ripartito, in misura pressoché equivalente, tra il diritto di famiglia e la materia contrattuale.

Nell'anno di riferimento (luglio 2022/giugno 2023), i numeri complessivi sull'andamento dell'attività giudiziaria del circondario di Velletri, comprensivo di tutti i comparti del settore civile, evidenziano una sostanziale stabilità delle pendenze (- 2,9%) a fronte di un aumento del 4,5% delle sopravvenienze (da 16.971 a 17.735).

Particolarmente soddisfacente è il dato relativo alla macroarea delle procedure esecutive immobiliari che da qualche anno continua a registrare saldi positivi nel rapporto sopravvenienze/definiti, con un margine di riduzione pari a circa il 56%, tenuto conto che a fronte di 582 nuove iscrizioni ne sono state definite 1.120 e le pendenze finali si attestano in 2.368 procedimenti.

Per la macroarea dei procedimenti speciali sommari, si registra una leggera diminuzione della pendenza finale che ammonta a 1.015 procedure, in relazione alle 1.062 precedenti, a fronte della sopravvenienze nel periodo di 4.093 procedure in relazione alle precedenti 4.031.

Nel periodo interessato dalla relazione, al settore civile dell'**ufficio del Giudice di pace di Velletri** erano assegnati sei G.O.P., di cui quattro in co-supplenza presso il Tribunale di Velletri quali magistrati onorari.

Alla data del primo luglio 2022 l'ufficio è stato interessato da attività ispettiva per il precedente quinquennio e il numero dei procedimenti pendenti è stato estrapolato con riferimento a quelli pendenti

presso l'ufficio a far data dal 1° luglio 2017, detratte le false pendenze. I dati sono i seguenti, distinti per oggetto tra contenzioso ordinario, procedimenti speciali e opposizioni a sanzione amministrativa:

- per il contenzioso ordinario, le sopravvenienze sono state 1.308, i procedimenti definiti 2.707, i tempi di definizione pari a 951 giorni, le pendenze sono diminuite da 4.430 a 3.031;
- per i procedimenti speciali, le sopravvenienze sono state 2.508, i procedimenti definiti 2.607, i tempi di definizione pari a 152 giorni, le pendenze sono diminuite da 1.209 a 1.110;
- per le opposizioni a sanzione amministrativa, le sopravvenienze sono state 809, i procedimenti definiti 1.236, i tempi di definizione pari a 487 giorni e le pendenze sono diminuite da 3.273 a 2.846.

La riduzione delle pendenze è da attribuirsi sostanzialmente all'incremento dei GOP assegnati all'ufficio e alla redistribuzione dei ruoli.

Per quanto riguarda il **Giudice di pace di Segni** le sopravvenienze sono state 544, i procedimenti definiti 578, i tempi pari a 646 giorni e i procedimenti pendenti sono 12.

Nel periodo in esame presso il **Tribunale di Viterbo** si è registrata una tenuta delle definizioni (da 8.020 procedimenti a 7.650 procedimenti) e una riduzione delle pendenze (da 6.206 procedimenti a 5.642), pur a fronte di una diminuzione delle sopravvenienze (da 7.386 procedimenti a 7.086). In particolare, la riduzione del numero dei procedimenti pendenti, con conseguente riduzione dell'arretrato, è stata registrata nel settore del contenzioso civile ordinario (da 2.813 a 2.441), nei procedimenti in materia di famiglia (da 463 a 371), nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari (da 1.833 a 1.667) e nei fallimenti (da 184 a 181).

Mediante elaborazione dei dati desumibili dal cd. Pacchetto ispettori si è stimato un tempo medio di definizione dei procedimenti contenziosi nella materia civile ordinaria pari a 647 giorni e dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza pari a 334 giorni.

L'**ufficio del Giudice di pace di Viterbo** ha progressivamente accorpato tutti gli uffici del Giudice di pace prima esistenti nel circonda-

rio, arrivando a coprire ben 58 comuni con oltre 280.000 abitanti, con conseguente aumento della competenza territoriale e dei carichi di lavoro, vieppiù in considerazione delle modifiche apportate alla competenza per valore del giudice di pace in materia civile dalla Riforma Cartabia.

Riguardo gli affari civili, si è potuto registrare nell'annualità di riferimento, pur a fronte di una modestissima flessione delle sopravvenienze (2.430 al 30 giugno 2023 contro le 2.435 dell'anno precedente), un aumento significativo delle pendenze finali pari al 10,52% sul totale dei procedimenti, con un indice di ricambio pari a 94,73.

I dati confermano come la dilatazione delle potenzialità dell'ufficio del Giudice di pace non può che passare attraverso un potenziamento della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, in modo da conseguire un miglioramento della qualità del servizio offerto e la contrazione dei tempi di definizione dei giudizi.

12. La magistratura onoraria

Presso la Corte di appello, i giudici ausiliari contribuiscono (in un contesto che presenta costanti carenze di organico dei magistrati professionali) al lavoro delle sezioni civili, ove sono presenti, anche se con rilevanti differenze di produttività e disponibilità personale. Presso le sezioni lavoro non sono presenti magistrati onorari.

Gli uffici del distretto hanno evidenziato l'apporto della magistratura onoraria, nonostante le gravi scoperture del suo organico.

In particolare, il Tribunale di Roma segnala che i magistrati onorari, seppure con competenza tabellarmente limitata per materia e per valore, sono per larga parte assegnatari di ruoli autonomi e definiscono, garantendo una qualità tecnica, in media, decisamente buona, un gran numero di procedimenti, con la sostituzione dei giudici togati in caso di impedimento o di scoperta dei ruoli. In numero di dodici partecipano, altresì, efficacemente all'attività dell'ufficio del processo nel quale sono inseriti.

Presso il Tribunale di Roma l'organico dei giudici onorari relativo al settore civile risulta scoperto di 25 unità (in ragione del 21%) e tuttavia, in termini di produttività, i risultati della loro attività sono

senz'altro ottimi, registrandosi, nell'anno giudiziario in esame, 45.747 definizioni, pari al 26,84% delle definizioni complessive dell'ufficio, con una tendenza di costante crescita rispetto agli anni precedenti.

Scoperture ancor maggiori si registrano presso i Tribunali di Viterbo e Frosinone, e nondimeno tutti i capi degli uffici del distretto hanno rappresentato come, nonostante il ridotto numero di magistrati onorari presenti, in mancanza del loro apporto, la capacità degli uffici di far fronte alla domanda di giustizia si ridurrebbe in maniera sensibile.

Preoccupa, al riguardo, l'applicazione del nuovo regime previsto per i giudici onorari confermati a seguito della prima fase della procedura di valutazione, disciplinata dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629 della legge n. 234/2021, quale delineatosi anche a seguito della risoluzione del C.S.M. in data 5 luglio 2023, riguardo l'impegno complessivo settimanale agli stessi richiesto, che ha determinato una sensibile flessione del concreto contributo lavorativo esigibile, con rilevanti conseguenze negative sull'andamento del lavoro presso tutte le sezioni del settore civile.

Inoltre, i carichi di lavoro stanno progressivamente aumentando per effetto delle modifiche apportate alla competenza civile del giudice di pace dalla Riforma Cartabia, che ha ampliato, a decorrere dal 1° marzo 2023, la competenza per le cause relative a beni mobili (fino a 10.000 euro) e per quelle relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale di veicoli e natanti (fino a 25.000 euro).

A fronte, quindi, dei positivi riscontri rispetto alla attività della magistratura onoraria, gli uffici giudiziari segnalano due criticità che, in difetto di interventi diretti alla copertura, almeno parziale, delle vacanze dell'organico, potrebbero vanificare i risultati raggiunti, ovvero: a) la modifica del sistema di remunerazione (in misura fissa e non variabile a seconda delle udienze celebrate e dei procedimenti definiti), che comporterà presumibilmente una flessione della produttività; b) l'aumento della competenza per valore del giudice di pace, che causerà un incremento dei flussi in entrata in tali uffici giudiziari (a titolo esemplificativo, si segnala presso il Tribunale di Frosinone nel 2023 un aumento nella misura del 50% rispetto all'anno precedente).

Ancora una volta, un discorso a parte merita il Tribunale per i minorenni, ove la presenza dei giudici onorari è stata da sempre essenziale per il funzionamento dell'ufficio, che, senza il loro apporto, anche nell'espletamento di una parte consistente dell'attività istruttoria necessaria per la decisione del collegio, non avrebbe potuto far fronte al flusso, costante e pressante, di richieste di interventi in via di urgenza a tutela dei minori esposti a condotte pregiudizievoli.

Tale apporto è stato in buona parte ridimensionato dalla Riforma Cartabia che ha escluso la possibilità di delegare ai giudici onorari la prima udienza, l'udienza di ascolto del minore, l'ultima udienza, nonché quella all'esito della quale va emesso un provvedimento.

Se si considera che nel 2022 sono state tenute 7.200 udienze istruttorie prevalentemente da parte dei giudici onorari, risulta difficile pensare che i sette magistrati che si occupano del settore civile, compreso il presidente, possano da soli provvedere allo stesso numero di udienze oltre all'attività collegiale ed alla stesura dei provvedimenti.

PARTE TERZA

LA GIUSTIZIA PENALE

13. Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale

Il periodo oggetto della presente relazione è stato caratterizzato dal ritorno a regime del sistema, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, ai livelli antecedenti al marzo 2020.

Purtroppo, sebbene sussistessero – almeno in parte – le precondizioni necessarie per l’effettivo avvio del processo penale telematico, rivelatosi ormai come irrinunciabile strumento di esercizio della giurisdizione penale, si è verificata una situazione di grave criticità con riferimento agli applicativi che ne avrebbero dovuto consentire l’utilizzazione, quanto meno negli uffici di primo grado.

Va altresì evidenziato che, nell’arco temporale in esame, sebbene siano state incrementate tutte le attività necessarie all’effettiva attuazione dell’ufficio per il processo, inserito all’interno del PNRR. dal d.l. 80/2021, gli obiettivi auspicati sono divenuti problematici, come si è già ricordato, per la costante riduzione del numero degli addetti all’ufficio per il processo, che in non poca parte si sono dimessi optando per altri impieghi a tempo indeterminato.

L’analisi dei dati statistici del distretto relativi al periodo in esame evidenzia la persistente ripresa dell’attività, con ulteriore incremento delle definizioni sia nel primo grado sia in appello.

In particolare, i dati relativi alla Corte di appello evidenziano – per quanto riguarda le iscrizioni degli appelli nel settore penale ordinario – una riduzione pari al 14%, posto che i nuovi procedimenti iscritti nell’anno corrente sono pari al 30 giugno 2023 a 11.765, mentre nel precedente anno giudiziario ammontavano a 13.702. Considerabile è altresì l’incremento delle definizioni (pari al 22%), posto che i procedimenti definiti nell’anno giudiziario in esame sono 15.250 a fronte dei 12.562 definiti nell’anno precedente. Tali dati testimoniano lo sforzo compiuto dalle sezioni penali della Corte nel corrente anno per ridurre l’incremento delle complessive pendenze, che infatti sono

state abbattute del 7%, sia pure a fronte di una consistente riduzione delle sopravvenienze (del 14%): i procedimenti pendenti finali al 30 giugno 2023 ammontano dunque a 46.903 (con indice di ricambio pari a 130), a fronte dei 50.389 pendenti al 30 giugno 2022 (con indice di ricambio pari a 91).

Si consideri, peraltro, che tale risultato è stato raggiunto sebbene la Corte abbia operato nel corso dell'anno con una costante riduzione (di oltre il 20%) dei magistrati presenti e sebbene il settore penale sia ancora lontano dalla possibilità di sperimentare una compiuta utilizzazione delle innovazioni informatiche da lungo tempo operanti nel processo civile.

In questo contesto, merita di essere ricordato che la legislazione di emergenza ha stabilizzato, con l'art. 598 *bis* cod. proc. pen., lo svolgimento delle udienze penali di appello con l'applicazione del sistema della cd. trattazione scritta (ovvero con il rito camerale, senza la partecipazione delle parti), salvo nei casi in cui vi sia una espressa richiesta di procedere con la trattazione orale in presenza. L'opzione, da parte della Avvocatura, fra celebrazione dell'udienza in presenza o in forma cartolare è stata, comunque, fortemente condizionata dalla natura dei singoli processi, dalla presenza o meno della parte civile, dal contenuto più o meno tecnico del giudizio in ragione della tipologia e natura dei reati oggetto di accertamento. Nei casi in cui le parti hanno chiesto procedersi nel contraddittorio, come pure nei casi in cui la Corte ha ritenuto di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, è stata sempre disposta la partecipazione a distanza degli imputati detenuti in carcere mediante videoconferenza, utilizzando le quattro aule di udienza munite di impianto per la partecipazione a distanza. Ciò ha consentito di evitare l'enorme dispendio di risorse e di mezzi conseguente alla traduzione fisica in udienza degli imputati detenuti in stato di custodia cautelare in carcere o in fase di espiazione della pena.

Il dato complessivo relativo ai Tribunali del distretto evidenzia la sostanziale stabilità delle iscrizioni per il dibattimento monocratico, passate a 30.139 nell'anno corrente a fronte delle 30.527 dello scorso anno (la diminuzione percentuale è dell'1,3%), accompagnata da un notevole aumento delle definizioni del medesimo settore (pari a 37.614, a fronte delle 32.079 del precedente anno giudiziario, con un incre-

mento del 17,3% ed un indice di ricambio pari a 125 a fronte di 105 nel precedente anno).

Vi è stato invece un notevole incremento (del 28,2%) delle iscrizioni di nuovi procedimenti penali presso le sezioni GIP/GUP, passate da 62.838 del precedente anno alle attuali 80.550, verosimilmente ascrivibile alla circostanza che i pubblici ministeri hanno ripreso a gestire diversamente gli arresti in flagranza di reato, ovvero attraverso la richiesta di convalida davanti al GIP, piuttosto che con la direttissima monocratica.

Si registra, altresì, una sostanziale stabilità delle iscrizioni nel dibattimento collegiale, pari a 2.746 nell'anno giudiziario in esame a fronte delle 2.780 del precedente anno (con un decremento dell'1,2%), cui corrisponde un aumento delle definizioni del 7,7%, da 2.413 a 2.598, con un indice di ricambio pari a 95 (87 nell'anno precedente).

Per quanto infine riguarda le tipologie criminose che presentano maggior rilievo a livello distrettuale, si evidenzia quanto segue:

- a) persiste, nonostante gli sforzi delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria, un costante aumento dei reati commessi dalla criminalità organizzata, per la significativa presenza di gruppi criminali riconducibili alle mafie tradizionali, soprattutto nei territori dei circondari di Roma, Tivoli, Velletri e Latina, cui si aggiungono forme di associazioni per delinquere autoctone che sono ormai radicate stabilmente nel territorio e che pongono in essere soprattutto reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, con collegamenti con associazioni internazionali che garantiscono l'approvvigionamento costante di ingenti quantitativi per le piazze di spaccio della Capitale;
- b) vi è un aumento nel territorio di Latina e, in generale dei circondari meridionali come Cassino e Frosinone, degli illeciti rientranti nella tipologia del caporalato, stante la vasta dimensione delle attività agricole presenti *in loco*;
- c) vi è un incremento della presenza di reati relativi alle violenze di genere e in danno di persone vulnerabili, anche a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie penali e delle misure procedurali adottate dalla legge per accelerare i processi.

Si tratta di fenomeni criminosi che destano notevole preoccupazione e suscitano allarme sociale, nonostante l'incontestabile aumento di capacità investigativa degli uffici delle Procure della Repubblica e della polizia giudiziaria, nonché della attività di prevenzione realizzata nelle singole realtà territoriali.

Per il settore penale si impongono alcune brevi riflessioni, pur condizionate dalla parzialità del periodo di osservazione, sull'impatto deflattivo delle riforme nel frattempo intervenute, che, come noto, non hanno ulteriormente coltivato la tendenza ad una più incisiva riduzione dell'ipertrofia del sistema penale.

In realtà, una diversa – e ben più pregnante – prospettiva avrebbe potuto perseguire il legislatore. Quella appunto di contenere la illimitata espansione delle fattispecie di reato, riconsiderando l'idea, per molti aspetti opinabile nelle società moderne e avanzate, che solo attraverso la sanzione penale possano meglio garantirsi l'ordine e la convivenza sociale.

Ed in realtà, è proprio la suggestiva inclinazione alla criminalizzazione dei comportamenti, come risposta alla percezione di insicurezza che si ritiene ampiamente presente nell'ambiente sociale, insieme alla mancanza di risorse ed a carenze organizzative (quali il ritardo con cui si è avviato il processo penale telematico), che rendono la giurisdizione penale più arretrata di quella civile, a costituire il vero *punctum dolens* del sistema penale

Alla luce di questa premessa, si può osservare che le riforme sostanziali e processuali da ultimo intervenute, pur essendo in larga parte espressione di obiettivi assolutamente apprezzabili dal punto di vista dei valori costituzionali (come nel caso delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, della sospensione del procedimento per messa alla prova, della non punibilità per tenuità del fatto), e pur potendo determinare, in prospettiva, una riduzione, del tutto proficua, del numero dei procedimenti nei quali l'azione penale potrà essere esercitata, non appaiono nel complesso capaci di determinare a breve un significativo cambio di passo nei tempi di definizione del processo penale, considerato complessivamente nei suoi vari gradi e nelle varie fasi di giudizio.

E ciò, soprattutto, a fronte di una consolidata applicazione di un complesso di istituti, sostanziali e processuali, che rendono processualmente conveniente, a seconda dei casi, opporre sempre e comunque il decreto penale anche per sanzioni sospese o di minimale rilievo, puntare al giudizio ordinario piuttosto che sui riti alternativi, impugnare sempre e comunque le sentenze almeno in appello e molto spesso anche in sede di legittimità.

A ciò si aggiunga, con specifico riferimento alla situazione del distretto di Roma, la tendenza alla crescita continua del livello di difficoltà dei processi, soprattutto di quelli collegiali con un rilevante numero di imputati per associazioni criminali. Rispetto a tale tipologia di giudizi nessuna incidenza può dispiegare la Riforma Cartabia anche perché la c.d. calendarizzazione delle udienze, oggi positivizzata (art. 477 c.p.p.), era già ampiamente praticata nella prassi ed ha quindi già scontato i suoi effetti positivi di razionalizzazione dei tempi processuali.

Il processo penale che funziona in tempi ragionevoli continua dunque ad essere, oggi come in passato, quello per i “reati di strada”, spesso nato con il fermo o l’arresto in flagranza, per delitti commessi da soggetti marginali o comunque quello per i reati per i quali il processo si svolge con la persona imputata soggetta a misura cautelare personale e per tale ragione trattato con priorità, in primo come in secondo grado.

Con riferimento alla Corte di appello, la prima rilevante novità è la trattazione scritta dei processi in udienza, introdotta stabilmente nel sistema processuale dopo l’emergenza covid-19. L’innovazione ha manifestato una rilevante incidenza sull’attività delle sezioni penali, poiché sono oggetto di trattazione scritta dal 50% al 75% dei processi iscritti a ruolo in ciascuna udienza.

Ne è derivata una significativa riduzione dei tempi dell’udienza, ma al tempo stesso un maggiore onere per le cancellerie, sulle quali finiscono per incidere negativamente le comunicazioni alle parti delle scelte processuali e delle eventuali conclusioni adottate per iscritto. Allo stato le cancellerie sono tenute ad un sovraccarico di controlli e verifiche che si scontra con la perdurante situazione di gravissima carenza di organico, mentre risulta ancora prematuro ogni giudizio in merito all’efficacia dei correttivi introdotti con la riforma Cartabia.

Dirompente è poi l'impatto che sta determinando per la Corte di Roma la legge 134/2021 che, come noto, ha introdotto il regime della improcedibilità, con riferimento ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, sostanzialmente realizzando una ipotesi di priorità processuale di trattazione che va ad aggiungersi a quelle preesistenti, attinenti al merito, e relative alla tipologia dei reati.

Il nuovo regime, infatti, impone la trattazione dei processi commessi in epoca più recente a discapito di quelli con iscrizione antecedente al 1° gennaio 2020, a prescindere dal titolo di reato e dalla rilevanza sociale dello stesso. Tale effetto, in concreto già rivelatosi distorsivo della corretta individuazione dei processi che impongono, per gravità e tipologia degli interessi protetti dalla norma incriminatrice, una rapida definizione, con il passare del tempo è destinato ad assumere sempre maggior rilievo, posto che il flusso dei procedimenti sottoposti al regime della improcedibilità oramai aumenta con ritmo crescente (ne sono sopraggiunti 9.719 dal 2021 al 30 giugno 2023 e nello stesso arco temporale ne sono stati definiti 6.405, pari al 66%) fino ad assorbire, in prospettiva, la quasi totalità dei ruoli di udienza.

A fronte di tale tendenza, diminuirà in modo sempre più accentuato la possibilità di trattazione dei processi per reati risalenti ad epoca antecedente al 2020, anche se assistiti da carattere di priorità secondo i criteri posti dalla normativa vigente.

Altra conseguenza derivante dall'introduzione della nuova disciplina è quella dell'inevitabile prolungarsi della durata dei processi di più remota iscrizione, effetto ulteriormente aggravato dalla necessità di tener conto degli obiettivi del PNRR.

Va, in proposito, evidenziato che l'obiettivo imposto dal PNRR, rappresentato dalla riduzione dei tempi di trattazione dei processi, risente fortemente della giacenza presso la Corte di appello di Roma di una quantità elevatissima di procedimenti pendenti, ormai assestatisi in un numero prossimo a 46.000 fascicoli.

La riduzione dei tempi di durata dei processi può divenire però concretamente possibile solo eliminando i processi di più risalente iscrizione, che incidono in maniera determinante nel calcolo della durata media; al contrario, l'aumentare della trattazione dei processi

più recenti, a rischio di dichiarazione di improcedibilità per l'epoca di commissione del reato giudicato, inevitabilmente diminuisce la possibilità di definire quelli più datati con conseguente allungamento del tempo medio di trattazione.

Per concludere, non è irrealistico ipotizzare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, stante la progressiva erosione dell'arretrato e la già percepibile progressiva riduzione del valore del *disposition time*; tuttavia, per raggiungere tale finalità, occorre sottolineare con forza che il conseguimento del risultato presuppone non solo il costante mantenimento della copertura di organico del personale di magistratura e delle cancellerie, non in grado di sopportare ulteriori vacanze, ma ancor prima un mirato intervento sulla dimensione degli organici, del tutto proporzionale alla assoluta specificità che presenta la Corte di appello di Roma nel panorama nazionale e alla sua incidenza sul "debito giudiziario" del Paese (per come dimostrano, al di là di ogni ulteriore considerazione, i dati che emergono dallo "scenario di riduzione dell'arretrato" predisposto dall'ufficio, che danno conto di come un aumento – anche solo temporaneo e straordinario – dell'organico consentirebbe di dimezzare nell'arco di un quadriennio le attuali pendenze).

Un discorso a parte merita la Corte di Assise di appello; la peculiare natura dei reati di competenza della stessa, in massima parte relativi a delitti di omicidio volontario, comporta infatti l'impossibilità di applicare gli istituti deflattivi in precedenza descritti, *in primis* la trattazione scritta che non è mai stata oggetto di definizione del giudizio nel periodo in esame. Il funzionamento "rigido" della Corte di Assise di appello, dove è raro anche il concordato previsto dall'art. 599-*bis* c.p.p., comporta che l'influenza delle riforme per tali dibattimenti è trascurabile.

Per quanto riguarda, poi, l'incidenza sull'attività degli uffici del distretto dei nuovi strumenti deflattivi introdotti nell'ordinamento, pur con la precisazione che un giudizio compiuto in merito alla loro effettiva efficacia è ancora prematuro, si possono comunque svolgere alcune riflessioni.

- a) L'estensione della procedibilità del reato a querela non sembra destinata a sortire effetti deflattivi rilevanti. Con riferimento al delitto di furto, indubbiamente il titolo di reato maggiormen-

te inciso dalla riforma, si può, infatti, fin da ora rilevare che, in tutti i casi nei quali sia stata identificata la persona offesa dal reato, è prevedibile che all'atto della denuncia gli organi di polizia giudiziaria provvederanno a far proporre querela anche mediante una modulistica dedicata, ragion per cui è prevedibile una progressiva ridotta incidenza della riforma.

b) L'applicazione dell'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto risulta, invece, in crescita, come evidenziato in particolare dal dato delle definizioni dibattimentali. La più diffusa applicazione dell'istituto ha portato con sé, però, anche un incremento delle impugnazioni finalizzate ad ottenerne il riconoscimento e anche di quelle intese ad ottenere l'assoluzione nel merito, nonostante il riconoscimento del beneficio. Diffusa e condivisibile è la considerazione che l'introduzione di simili strumenti deflattivi dovrebbe essere accompagnata dalla previsione della non appellabilità delle relative sentenze. Nel caso di specie la situazione è peraltro aggravata dalla ambigua disciplina che regola l'efficacia del provvedimento ai fini delle domande risarcitorie civili.

c) L'efficacia di istituti quali la messa alla prova, ovvero l'estensione dell'ambito di operatività delle pene sostitutive, è gravemente condizionata dallo stato di sofferenza in cui versano gli Uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE), che faticano non poco a fornire risposte tempestive e adeguate.

L'incidenza di tali istituti quale soluzione alternativa alla sanzione tradizionale, allo stato, permane estremamente contenuta, sebbene sia segnalato un discreto "successo" per la messa alla prova.

Hanno, invece, dato buona prova di sé i protocolli e le convenzioni stipulati presso i vari uffici di primo grado con gli enti locali e le associazioni del terzo settore, per consentire al meglio l'esecuzione della messa alla prova e delle pene sostitutive, così confermando che la sinergia fra il sistema penale e quello sociale è il vero snodo per il decollo di tali istituti.

d) L'adozione di meccanismi di riduzione della pena collegati a semplificazioni processuali porta con sé il rischio di produrre effetti

indesiderati, se non si inserisce in un contesto che presuppone l'efficace funzionamento di tutto l'apparato giudiziario.

In particolare, la previsione di una riduzione di pena quale misura premiale per la mancata proposizione dell'appello rischia di incentivare il ricorso *per saltum* determinando un ulteriore sovraccarico di lavoro per la Corte di cassazione. La diminuzione delle udienze predibattimentali, da un lato, e il più rigoroso presupposto dell'azione penale, individuato nella "*ragionevole previsione di condanna*", dall'altro, possono determinare un aumento delle opposizioni all'archiviazione nei procedimenti in cui è presente una parte lesa.

Il potenziamento dei riti alternativi, auspicato dal legislatore, è risultato, allo stato e fatto salvo un più lungo periodo di osservazione, frustrato, anche nei procedimenti in cui la "*ragionevole previsione di condanna*" è fondata su saldi e poco controvertibili elementi, dalla prospettiva di conseguire l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, per come è constatabile soprattutto nei procedimenti per i reati in cui i termini non possono essere prorogati ai sensi del comma 4 dell'art. 334 bis c.p.p.

Il che significa che, in tale prospettiva, per l'imputato condannato in primo grado sovente l'impugnazione della sentenza emessa in abbreviato potrebbe essere ritenuta comunque più appetibile della ulteriore riduzione di pena di un sesto, introdotta, come nuova misura premiale, dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. per il condannato non appellante.

Non sono stati ancora rilevati dati significativi sull'efficacia del "filtro" dell'udienza predibattimentale, trattandosi di istituto introdotto solo da pochi mesi.

14. La riforma del processo e della giustizia penale: il quadro normativo ed i provvedimenti organizzativi

Sono stati già illustrati i problemi che la disciplina sulla improcedibilità suscita sia relativamente allo smaltimento dell'arretrato, e quindi alla riduzione dei tempi di durata dei processi, sia con riferi-

mento al rispetto delle priorità di merito nella fissazione e trattazione dei processi.

L'introduzione della nuova disciplina ha imposto, quindi, prassi operative volte a realizzare un controllo ancora più accurato ed approfondito dei fascicoli in entrata, ai fini della individuazione dei termini obbligati di trattazione, in particolare per quelli relativi ai reati di durata ed ai reati abituali.

Dopo lo spoglio, i processi, secondo un criterio cronologico fondato sulla data di commissione del reato, sono progressivamente fissati tenendo conto della scadenza del termine di improcedibilità e di eventuali ritardi che possano manifestarsi, sulla base dell'esperienza, nella trattazione dei procedimenti.

Un problema già esistente, ma reso ineludibile dalla nuova disciplina in materia di improcedibilità, è quello che attiene ai tempi di trasmissione, a seguito dell'impugnazione, dei fascicoli processuali da un grado all'altro del giudizio.

A tale ultimo proposito, appare doveroso dare atto dei progressi compiuti dalla Corte di appello e dai Tribunali territoriali nell'informatizzazione del settore penale, nella digitalizzazione dei fascicoli e nella trasmissione tra uffici dei fascicoli digitalizzati (si rammentano i numerosi protocolli stipulati, a tal fine, fra la Corte, gli uffici della Procura ed i Tribunali del distretto per la progressiva estensione del TIAP e per la trasmissione dei fascicoli digitalizzati).

Rimangono, tuttavia, non pochi problemi da risolvere.

Basti dire che la perdurante mancanza del processo penale telematico rende particolarmente difficoltosa la gestione di migliaia di atti trasmessi telematicamente dalle parti e come ciò determini il rischio della loro dispersione, per essere allo stato custoditi soltanto nelle caselle di posta elettronica degli uffici giudiziari del distretto.

15. Le principali aree di intervento

La Corte di appello ha profuso grandi sforzi, utilizzando anche il supporto degli addetti all'ufficio per il processo, per ottimizzare i tempi di trasmissione dei propri fascicoli alla Corte di Cassazione,

sicché oggi è possibile affermare che si è quasi raggiunto l'obiettivo della trasmissione in tempo reale, con la sola eccezione dei processi plurisoggettivi e/o di grande complessità.

Il problema permane, seppure con una evidente tendenza al miglioramento, riguardo alla trasmissione dai Tribunali del distretto alla Corte territoriale.

Nel primo semestre 2023, in particolare, vi è stata una netta accelerazione nella trasmissione dei fascicoli da parte degli uffici di primo grado, certamente riconducibile all'introduzione della nuova disciplina e alle linee guida adottate dalla presidenza in conseguenza dei citati protocolli. Resta da verificare, tuttavia, se tale accelerazione interessa prevalentemente i procedimenti relativi a reati per cui si applica l'improcedibilità, o abbia carattere più generalizzato.

Per quanto riguarda i Tribunali del distretto, hanno generalmente segnalato grandi difficoltà nella riorganizzazione dei servizi in relazione al mutato quadro normativo, nonostante l'impegno dei magistrati ordinari ed onorari e del personale di cancelleria, inclusi gli addetti all'ufficio per il processo.

16. L'Ufficio per il processo: attuazione e criticità

Con riferimento all'ufficio per il processo, anzitutto si richiamano i provvedimenti organizzatori generali adottati dalla Corte, segnatamente il provvedimento costitutivo dello stesso presso le sezioni penali del 7 ottobre 2021 e il progetto organizzativo relativo alle modalità di impiego dei nuovi funzionari del 15 dicembre 2021, nonché quelli specifici, adottati da alcune sezioni per disciplinare in modo concreto la loro attività in relazione alle peculiari esigenze e alle particolari criticità riscontrabili all'interno di ciascuna di esse.

Per i funzionari UPP destinati al settore penale, 50 unità circa, è stata preferita una loro assegnazione prioritaria a sostegno delle attività relative alla gestione dei fascicoli processuali pendenti.

Le attività cui sono stati addetti sono differenti a seconda delle criticità riscontrate in ciascuna sezione all'inizio del periodo di riferimento, e sono state influenzate dalla contestuale fuoriuscita di varie

unità del personale amministrativo impegnate nello svolgimento di servizi essenziali.

I risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati in ciascuna sezione – per come emerge dalle relazioni dei presidenti – sono apparsi subito incoraggianti e hanno consentito il sostanziale abbattimento dell'arretrato esistente nei vari servizi entro il mese di luglio 2022.

La progressiva normalizzazione dei servizi ha consentito, quindi, di incrementare gradualmente l'attività di supporto diretto ai magistrati, singolarmente e nell'ambito dei collegi. In questa prospettiva, sin dalla seconda metà dell'anno 2022 alcune sezioni hanno messo a punto uno specifico programma di impiego degli addetti con l'assegnazione a singoli magistrati, in particolare ai presidenti di sezione ed ai presidenti di collegio. Rimane il fatto che il perdurare di gravi vuoti di organico nel personale amministrativo rende a tutt'oggi indispensabile assegnare, almeno in parte, i nuovi funzionari alle attività di cancelleria che si collocano a monte e a valle dell'attività giurisdizionale, pena il blocco totale o l'inefficacia di quest'ultima.

A ciò si aggiunga che, così come nel settore civile, anche nell'area penale si è assistito ad un progressivo depauperamento del numero (quasi il 50%) dei nuovi addetti che, assunti a termine, hanno considerato questa esperienza lavorativa come un punto di partenza, ma non certo di arrivo rispetto a impieghi più stabili e gratificanti, con un conseguente ampio numero di soggetti che ha dato le dimissioni perché vincitori di altro concorso.

Tutto ciò, oltre a determinare un dispendio di tempo ed energie nella formazione di personale che, dopo un anno o poco più, ha lasciato il servizio, ha creato intuibili disagi nella gestione di importanti servizi che hanno necessitato di nuova riorganizzazione.

Anche nei Tribunali del distretto la composizione e formazione dell'ufficio per il processo con personale amministrativo, GOP e tirocinanti è stata implementata dall'ingresso, a far data dal febbraio 2022, dei nuovi funzionari con un catalogo di mansioni amplissimo (da attività di contenuto specialistico ad attività di supporto delle cancellerie,

dal supporto alla digitalizzazione all'innovazione organizzativa e al monitoraggio dei risultati).

Le formule organizzative adottate dagli uffici sono le più varie, ma tutte risentono, allo stato, dell'esodo costante dei nuovi funzionari, a seguito del superamento di altri concorsi.

I presidenti dei Tribunali del distretto hanno manifestato concorde preoccupazione per tale esodo, perché gli addetti UPP, oltre ad una preziosa attività di supporti ai magistrati, sono serviti anche per fronteggiare le ampie scoperture del personale amministrativo ovunque esistenti, sicché la situazione sta sostanzialmente regredendo allo *status quo ante*.

L'esperienza ad oggi maturata, tanto nel settore penale che in quello civile, rende, in definitiva, evidente come sarebbe illusorio pensare che l'attività degli addetti si ponga in alternativa all'incremento degli organici.

È necessario, pertanto, da un lato consolidare la linea di tendenza perseguita negli ultimi anni dal Ministero della Giustizia con l'espletamento di concorsi per rimediare al risalente congelamento degli organici del personale amministrativo; d'altro canto, non è possibile ipotizzare che il fattivo e positivo apporto dei nuovi funzionari sia destinato a esaurirsi progressivamente, se non a costo di eclissare l'esperienza stessa dell'ufficio per il processo, come nuova formula, conosciuta e praticata in diversi modi in tutto il contesto europeo, per una migliore e più efficiente organizzazione della giurisdizione.

17. La magistratura onoraria

Per quanto riguarda il contributo della magistratura onoraria, anche per il settore penale è stato evidenziato, da parte degli uffici del distretto, il dato numerico della scopertura dei ruoli che rileva nella misura di circa l'80% per i GOP addetti ai Tribunali e in misura ancor più significativa per i GOP addetti all'ufficio del Giudice di pace.

Inoltre, come già evidenziato anche per il settore civile, la recente riforma della magistratura onoraria ha suddiviso i GOP tra confermati e in attesa di conferma e, nell'ambito dei primi, tra coloro che

hanno optato per il tempo esclusivo e coloro che non hanno esercitato l'opzione, restando a tempo parziale, con possibilità di utilizzazione completamente diverse, come chiarito nella recente circolare del CSM del 5 luglio 2023.

Il complesso di tali novità fa sì che il contributo offerto dalla magistratura onoraria, per lo più limitato al settore monocratico, dove però è di fondamentale importanza stante la grave carenza del personale togato, non può che essere in concreto limitato e condizionato sia dal numero insufficiente, sia dalla limitata disponibilità oraria, atteso che la larga maggioranza ha optato per l'impegno parziale. Per i medesimi motivi anche gli uffici del Giudice di pace sono soggetti ad un deficit di operatività.

Per far fronte, in particolare, a tale ultima situazione, sarebbe opportuno un ripensamento della dislocazione territoriale degli uffici del Giudice di pace che consenta un recupero delle risorse (nel distretto di Roma vi sono anche uffici con uno o due magistrati) e una razionalizzazione della rete territoriale, sostanzialmente ancora ferma alla realtà post-unitaria e ad una condizione dei trasporti e della rete viaria ormai del tutto irrealistica.

Venendo, ora, all'esame dei singoli uffici giudiziari di merito, si procede alla disamina delle risorse valorizzate e delle persistenti criticità.

18. La Corte di appello di Roma

a) *Impatto delle novità riguardanti il diritto penale in ambito sostanziale e processuale.*

a.1) L'innovazione principale di natura processuale, di portata ed incidenza assai vaste e penetranti e non priva di implicazioni, anche di natura psicologica, per gli operatori, è stata senza dubbio l'applicazione "a regime" del sistema della trattazione scritta dei processi in udienza, già adottata dalla legislazione emergenziale in tema di pandemia e quindi introdotta oramai stabilmente nel sistema processuale. L'innovazione ha manifestato una progressiva, sempre maggiore, incidenza sull'attività delle sezioni fino a

toccare punte anche dei due terzi dei processi trattati in ciascuna udienza, e comunque mai inferiore alla metà dei processi iscritti a ruolo in ciascuna udienza.

In proposito si riscontra, da un lato, un significativo snellimento dell'udienza, ma, dall'altro, come già detto (v. par. 13), un sempre maggiore onere per le cancellerie, sulle quali finiscono per pesare negativamente il sovraccarico di controlli, verifiche e comunicazioni alle parti. È ancora prematuro ogni giudizio in merito all'efficacia dei correttivi introdotti con la riforma Cartabia. In ordine alla scelta del rito, è comunque opportuno ancora una volta sottolineare che, da parte dell'Avvocatura, l'opzione fra celebrazione in presenza o in forma cartolare continua ad essere fortemente condizionata dalla natura del processo e del suo oggetto, dalla presenza o meno della parte civile, dal contenuto maggiormente tecnico o meno del processo e, non da ultimo, da una certa diffidenza verso il nuovo sistema di trattazione.

a.2) Particolarmente rilevanti si rivelano gli effetti determinati dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, nella parte in cui prevede il nuovo regime della improcedibilità delle impugnazioni. Di fatto l'introduzione dell'istituto, con riferimento ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, ha sostanzialmente determinato la nascita di un'ipotesi di priorità processuale di trattazione, che va ad aggiungersi a quelle preesistenti attinenti alla tipologia dei reati, sostanzialmente travalicandole.

Ci si è già soffermati in precedenza sul possibile effetto distorsivo, prodotto da tale istituto, sulla corretta individuazione delle priorità di trattazione dei processi in base alla gravità dei reati ed all'importanza degli interessi sottesi, e sull'inevitabile prolungamento della durata di quelli di più remota iscrizione.

a.3) Come già egualmente riferito, quanto indicato al punto che precede è tale da determinare effetti negativi anche sullo smaltimento dell'arretrato – dandosi priorità ai processi per reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 – e sul conseguimento dell'obiettivo imposto dal PNRR di riduzione dei tempi medi di trattazione degli stessi.

a.4) Anche per quanto concerne l'incidenza degli strumenti deflattivi introdotti (estensione dell'operatività della querela, non punibilità per speciale tenuità del fatto, messa alla prova ovvero estensione dell'ambito di operatività delle pene sostitutive, adozione di meccanismi di riduzione della pena ricollegati a semplificazioni processuali) si richiamano integralmente le considerazioni in precedenza svolte (v. par. 13).

b) *Provvedimenti organizzativi adottati per affrontare il mutato quadro normativo,*

b.1) In ordine alle prassi operative determinate dalla nuova normativa, deve rilevarsi che l'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità ha imposto un controllo ancora più accurato ed approfondito dei fascicoli in entrata in relazione alla individuazione dei termini obbligati di trattazione.

Solo per fare un esempio, basti considerare che nei processi aventi per oggetto reati abituali (quali sono ad esempio quelli per maltrattamenti in famiglia o per atti persecutori) è spesso difficile comprendere il termine finale di protrazione delle condotte che li integrano. La circostanza non è, tuttavia, di poco momento in quanto, ove uno di tali reati sia contestato, per esempio, dall'ottobre 2019 con condotta perdurante, se la sua consumazione viene ad incidere su un arco temporale successivo al 1° gennaio 2020, essa fa sì che il processo divenga soggetto al rischio di essere dichiarato improcedibile alla scadenza del relativo termine.

Dopo lo spoglio, i processi, secondo un criterio cronologico, fondato sulla data di commissione del reato, sono progressivamente fissati e la relativa udienza deve tener conto della scadenza del termine ai fini dell'improcedibilità e di eventuali ritardi che possano esservi, per qualsiasi motivo, nella trattazione.

b.2) Un altro rilevante problema connesso alla nuova disciplina in materia di improcedibilità è quello che attiene ai tempi di trasmissione, a seguito dell'impugnazione, dei fascicoli del processo da un grado all'altro del giudizio. Come già riferito, la Corte di appello ha profuso grandi sforzi, anche con l'aiuto degli addetti all'ufficio per il processo, per ottimizzare i tempi di trasmissione dei propri fascicoli alla Corte di cassazione, sicché oggi è possibile

affermare che si è quasi raggiunto l'obiettivo della trasmissione in tempo reale con la sostanziale eccezione dei processi plurisoggettivi e/o di grande complessità.

Sul versante della trasmissione dai Tribunali del distretto alla Corte territoriale, come già riferito, la situazione è in miglioramento a seguito della maggiore digitalizzazione dei fascicoli e dei protocolli stipulati fra gli uffici.

c) *Analisi della fattispecie criminose di maggiore impatto*

Una valutazione specifica si impone, in primo luogo, per i reati del cd. “**Codice rosso**”, trattati nel periodo di riferimento dalla prima sezione penale della Corte. I dati statistici evidenziano una sopravvenienza, in detto periodo, di oltre mille processi solo per i reati di cui agli artt. 612 bis e 572 c.p. che, certamente, è di preoccupante rilevanza.

Il progressivo incremento dei processi aventi ad oggetto tale materia ha reso, quindi, indispensabile un intervento tabellare per articularne la trattazione tra le sezioni della Corte.

Attualmente essi vengono distribuiti fra tre sezioni, la prima, la terza e la quarta; la terza sezione mantiene la competenza esclusiva anche sui reati in materia di violenze sessuali; la quarta quella in materia di lesioni personali volontarie (rilevanti i processi per sfregio), la prima quella per i tentati omicidi e tutti i residui reati contro la persona (a cominciare dalle minacce, la violenza privata, il sequestro di persona semplice e la violazione di domicilio).

Nella maggior parte dei casi si tratta di processi complessi che vedono la presenza di parti civili, sicché è impossibile trattarne più di uno/due in ciascuna udienza, stante la delicatezza delle fattispecie esaminate, in particolar modo quando persone offese sono minori, circostanza purtroppo ricorrente.

Si continua a registrare un'importante sopravvenienza dei processi per omicidio e per lesioni personali colpose da sinistro stradale o a seguito di infortunio sul lavoro, nonché un incremento delle sopravvenienze dei processi per reati contro la persona caratterizzati da violenza, a cominciare dai tentati omicidi, molti dei quali maturati in ambito sociale degradato che spesso vedono

come protagonisti (imputati e vittime) cittadini extracomunitari, non di rado in condizione di clandestinità.

Si rileva, poi, un significativo incremento, in specie qualitativo, ma anche quantitativo, dei processi per reati tributari, spesso aventi per oggetto complesse vicende di frode fiscale, con provvedimenti di sequestro preventivo e confische, dirette o per equivalente, di beni di valore rilevante e quindi tali da imporre una trattazione prioritaria, anche per evitare potenziali spese o danni erariali.

Stabile invece è la sopravvenienza dei processi in materia di immigrazione, ovvero per reati contro l'incolumità pubblica, pur con qualche lieve incremento dei processi per reati in materia di incendio.

Costante, per la seconda sezione penale, è il numero dei procedimenti aventi ad oggetto **reati in materia fallimentare**, che costituiscono parte rilevante della competenza specifica della stessa.

Con riferimento a tali reati, si riscontra un forte aumento dei procedimenti provenienti dal Tribunale di Roma, mentre in leggera flessione sono le trasmissioni da parte di altri uffici del distretto.

I procedimenti afferenti tali reati sono notoriamente ad alta complessità, per le questioni in fatto ed in diritto in essi rilevabili, oltre che per la grande quantità di atti e documenti prodotti.

Particolare rilievo va attribuito, relativamente ai processi trattati dalla seconda sezione, a quelli aventi ad oggetto **estorsioni e reati di usura**, trattandosi di reati che necessitano, per la delicatezza delle posizioni delle parti offese, di pronta fissazione.

Stabili, ma elevati, sono i numeri relativi ai procedimenti per i reati di falso.

Relativamente alla terza sezione penale, possono ripetersi le medesime considerazioni svolte a proposito della prima con riguardo ai reati del c.d. "codice rosso"; per la terza sezione, si ravvisa un aumento esponenziale della pendenza dei procedimenti per reati di **atti persecutori e maltrattamenti**, la cui trattazione sempre orale – tenuto conto della materia e della elevata conflittualità tra le parti – difficilmente può essere contenuta in un'unica udienza.

Quanto alla competenza esclusiva per i reati di violenza sessuale, gli stessi si presentano di difficile trattazione richiedendo, più di frequente che negli altri casi, la rinnovazione dell'istruttoria con audizione della vittima e di eventuali testimoni.

Quanto alla ulteriore competenza specifica per reati contro la pubblica amministrazione, anche questi sono a trattazione esclusivamente orale e, pur non determinando di solito la rinnovazione dell'istruttoria, comportano lo svolgimento di più di una udienza.

Complessivamente, e con riferimento alla intera competenza della sezione, va evidenziato il peso particolarmente elevato dell'arretrato accumulatosi negli anni precedenti e che, a seguito della entrata a regime della disciplina della improcedibilità, rischia di accentuarsi ulteriormente, dovendosi per le ragioni già esposte dare priorità ai fascicoli di nuovo ingresso.

La recente variazione tabellare relativa alla distribuzione dei procedimenti afferenti ai reati oggetto del c.d. "codice rosso" ha comportato, infine, un aumento notevole delle sopravvenienze della quarta sezione, che hanno raggiunto e superato il livello delle sopravvenienze delle altre sezioni della Corte, come emerge dai "cruscotti" del secondo trimestre del corrente anno.

Tra le materie trattate dalla quarta sezione, quella della **rescissione del giudicato** ha visto un aumento delle sopravvenienze particolarmente significativo, a far data dall'anno 2020, in particolare: 2020 + 21%; 2021 + 49 %; 2022+ 60 %; 2023 verosimilmente + 50 %.

La quarta sezione penale – avendo un arretrato di gran lunga inferiore rispetto alle altre sezioni – può trattare con priorità, con ricadute negative di gran lunga più contenute, i procedimenti aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Va tuttavia segnalata la peculiare competenza della sezione in materia di **misure di prevenzione** e **in materia internazionale**, nella quale ultima la Corte di appello di Roma ha un carico pari, quasi, alla sommatoria di quelli di tutte le altre Corti di appello di Italia, a causa della peculiare competenza attribuita

dalle disposizioni nazionali nei casi frequenti in cui non sia possibile individuare altra Corte.

Nelle attribuzioni della quarta sezione vi è anche la **revisione dei processi**, materia di notevole rilievo ed impatto, anche mediatico; le revisioni, provenendo dai distretti di Napoli e Cagliari, hanno raggiunto numeri elevati e, soprattutto, sono relative a processi con condanne a pene elevate, non escluso l'ergastolo per i delitti di omicidio e di associazione di tipo mafioso.

19.1 Tribunali del distretto

Una compiuta lettura dei dati statistici relativi al **Tribunale di Roma** non può prescindere dalla considerazione della carenza del personale di magistratura addetto al settore penale, carenza che si è ulteriormente aggravata nel corso dell'anno perché, a fronte di un organico di 139 magistrati addetti al settore penale, ne sono attualmente in servizio 116, oltre a 11 presidenti di sezione su 14 (avendo l'ufficio perso ulteriori 4 magistrati rispetto all'anno precedente). La situazione è particolarmente critica nel settore dibattimentale, ove la scoperta non è fronteggiabile con i magistrati onorari, essendone presenti solo 18 sui 99 previsti; a ciò si sommano gli esoneri di singoli magistrati per concomitanti impegni istituzionali o per ragioni personali, che innalzano ulteriormente il dato statistico delle effettive vacanze

L'ufficio GIP/GUP, a fronte di un organico tabellare di 41 giudici oltre a presidente e presidente aggiunto, è attualmente composto da soli 35 giudici oltre al presidente aggiunto, essendo vacante il ruolo di presidente della sezione. Il Tribunale del riesame, su un organico tabellare di 14 giudici oltre al presidente, di fatto opera con 12 giudici, essendo risultata impossibile la copertura dei due posti restanti; ciononostante, nell'anno in esame, ha trattato 3.414 procedure (su 3.337 sopravvenienze), molte delle quali connotate da un livello di particolare complessità per l'elevato numero degli indagati. La sezione specializzata per le misure di prevenzione, pur essendo a pieno organico (un presidente e 4 giudici), pare largamente sottodimensionata rispetto al carico di lavoro da cui è gravata, soprattutto a causa della competenza distrettuale.

Il Tribunale di Roma continua ad essere fortemente impegnato nella risposta di giustizia sul fronte dell'efficace contrasto al fenomeno della violenza di genere e domestica, anche per la frequente presenza di misure cautelari personali gravanti sugli imputati.

Per tale ragione sono stati assegnati all'area specializzata delle cd. **“fasce deboli”** due sezioni collegiali e tre sezioni monocratiche, in ragione dei numeri elevati degli affari ascrivibili ai reati contro la persona e, in particolare, contro le donne.

Il dato tendenziale più recente è il significativo incremento del numero dei procedimenti pendenti innanzi ai vari collegi, già notevolmente aumentati a seguito dell'entrata in vigore del codice rosso, per essere nella quasi totalità dei casi contestata l'ipotesi di cui all'art. 572 c. 2 cod. pen.

L'aspettativa di riduzione dei processi per maltrattamenti davanti al Tribunale in composizione monocratica, limitata alle contestazioni tra soggetti che non hanno prole in comune, non si è invece al momento realizzata, e il numero degli stessi risulta sempre consistente.

In termini numerici, nell'anno di riferimento su un totale di 1.811 procedimenti di rito collegiale pervenuti a giudizio, ben 524 (ossia poco meno del 30%) sono i fatti aventi ad oggetto “reati contro la persona e, in particolare, nei confronti delle donne”; tali reati non possono essere trattati dai magistrati onorari, che oramai integrano con continuità i collegi a fronte delle diffuse, estese scoperture di organico, e ciò determina un'ulteriore difficoltà.

Quanto al rito monocratico, su un totale di 7.799 procedimenti pervenuti a giudizio, 1.725 (ossia il 22%) sono i fatti aventi ad oggetto “reati contro la persona e, in particolare, contro le donne”. La vacanza dei ruoli ha determinato la riassegnazione di numerosi procedimenti in tale materia, la maggior parte delle volte parzialmente o totalmente istruiti, ai giudici delle sezioni specializzate, con conseguente dilazione dei tempi di definizione e vanificazione talvolta delle esigenze cautelari.

Il dato si segnala in quanto dipendente dal principale problema che attualmente affligge il Tribunale di Roma, ossia la scoperta degli organici.

Analoga tendenza, relativamente ai “reati contro la persona e in particolare contro le donne”, si registra presso la sezione GIP/GUP, ove ad un numero di sopravvenienze al 30 giugno 2022 pari a 4.730, nell’anno di riferimento ne sono state registrate 5.547, a dimostrazione che si tratta di fenomeno in espansione, in cui ancora non si registrano flessioni pur a fronte della massiccia attività di repressione attuata.

In sofferenza risulta altresì l’area dei **delitti contro la Pubblica Amministrazione**, soprattutto di rito collegiale, per la complessità dell’istruzione dibattimentale richiesta, che somma prove orali, documentali, intercettive e tecniche in senso stretto: area cui sono preposte due sezioni con 6 collegi complessivi.

La complessità della gestione di tali processi bilancia il non elevato numero delle sopravvenienze (136 processi su 1.811) e dà ragione del numero dei magistrati addetti, oltre a spiegare la lentezza della riduzione dell’arretrato in materia.

Il dato delle sopravvenienze è, invece, ben più evidente nelle cifre del rito monocratico (1.143 processi su 7.799, pari al 15% circa), cui pure pervengono fascicoli spesso a contenuto altamente tecnico.

Continuano ad essere elevate, altresì, le notizie di reato in materia di pubblica amministrazione. (da 2.791 al 30 giugno 2022 a 2.862 al 30 giugno 2023).

Sostanzialmente stabili paiono i dati dibattimentali pertinenti l’area dei **reati economici**, cui sono preposte 3 sezioni composte da 12 collegi, trattandosi del settore che continua a produrre il maggior numero di assegnazioni ai collegi (573 su 1.811 di rito collegiale, pari al 31,6% e 154 su 7.799 di rito monocratico, pari al 2%).

Stabilità numerica presentano pure i **reati contro il patrimonio** (essenzialmente furti e rapine) i cui numeri non paiono decrescenti (389 su 1.811 di rito collegiale, pari al 21,5%; 2.251 su 7.799 di rito monocratico, pari al 29% circa). Tali reati, che da sempre rappresentano la maggior cifra del dibattimento monocratico, vengono opportunamente distribuiti tra tutti i giudici per la superfluità di una specializzazione in materia.

La sezione GIP/GUP registra, nell'anno di riferimento, un significativo aumento di notizie di reato sia per ciò che concerne i reati economico/finanziari (da 1.533 al 30 giugno 2022 a 2.034 al 30 giugno 2023, ossia + 25% circa), sia per i delitti in danno del patrimonio (da 3.081 al 30 giugno 2022 a 3.897 al 30 giugno 2023).

Proporzionalmente numerose paiono, altresì, le pendenze al dibattimento dei **reati colposi** (quali omicidi stradali, colpe mediche e violazioni in materia di sicurezza del lavoro), attestati su 499 procedimenti sopravvenuti nel periodo (pari al 6%), spesso di importante impatto mediatico.

Una menzione particolare, per quantità e qualità del fenomeno criminale, deve essere dedicata ai **reati in materia di stupefacenti**, laddove il dato oggettivo, riscontrato soprattutto in sede di giudizi per direttissima, consente di affermare che risultano pericolosamente modificate le modalità di realizzazione delle condotte criminose.

Appare sempre più frequente, infatti, il coinvolgimento di soggetti che appartengono alle fasce più giovani della popolazione, spesso appena maggiorenni e incensurati, utilizzati per conservare o trasportare consistenti quantitativi di sostanze, normalmente in contatto solo mediato e non diretto con i mandanti. I soggetti in questione vengono normalmente muniti di telefoni cellulari utilizzati per l'occasione, oltre che di autovetture a noleggio limitato per il periodo di durata degli incontri con i destinatari delle sostanze.

In ogni caso, balza agli occhi il dato numerico che è pari a 134 sopravvenienze per i colleghi (normalmente delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 aggravati dall'art. 80, per la cessione a minore o in concorso con minore di età) e, soprattutto, 1.984 processi di rito monocratico (ossia il 25% del totale).

Anche l'ufficio GIP/GUP segnala un elevato flusso di notizie di reato in materia di stupefacenti (sopravvenuti nel periodo 1.124 procedimenti), settore in cui l'attrattiva del guadagno illecito prevale, evidentemente, rispetto al rischio delle conseguenze giudiziarie.

Dai dati sopra indicati emerge, in sostanza, che la microcriminalità si divide tra reati in danno del patrimonio e il mercato illecito degli stupefacenti, mentre, per quanto riguarda quest'ultimo, i fenomeni più

pericolosi, ossia quelli di tipo associativo riguardanti le organizzazioni che lo gestiscono, confluiscono tra i processi di criminalità organizzata, ovvero nei dati dei processi provenienti dalla DDA che non sono compresi nelle cifre sopra richiamate.

Con riferimento all'ufficio per il processo, il presidente del Tribunale ha segnalato l'importanza dell'ingresso – a far data dal febbraio 2022 – dei funzionari assunti con i fondi del PNRR; questi ultimi, inseriti nell'ambito di un modello di gestione incentrato sul lavoro di gruppo e sull'agile distribuzione e interazione delle competenze, sono stati in grado di supportare i settori di volta in volta più gravati, ai fini di un ausilio nell'eliminazione delle pendenze e nel miglioramento dei tempi di durata dei procedimenti.

Il contributo di tale personale si è rivelato, fra l'altro, particolarmente efficace per far fronte al gravoso impegno della trasmissione delle sentenze impugnate al giudice di appello.

Specifici provvedimenti, nell'ottica di una riduzione dell'arretrato, sono stati adottati anche per l'**ufficio del Giudice di pace penale**, con una riduzione del numero degli affari trattati e del numero dei testimoni convocati per ciascuna udienza, in considerazione della già segnalata situazione logistica dell'ufficio.

Il risultato in termini statistici testimonia il progressivo abbattimento delle pendenze arretrate (passate dalle 5.341 dell'anno precedente alle attuali 4.016, con una riduzione del 24%): *trend* che oramai perdura da anni grazie al particolare impegno dei giudici onorari addetti.

Risulta modesta, invece, l'efficacia deflattiva dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Tra i limiti di accesso a tale strumento – che il Tribunale ha cercato di incentivare allestendo uno sportello dedicato, volto a fornire informazioni e a fissare appuntamenti con i servizi sociali – vi sono le difficoltà in cui versa l'UEPE, verosimilmente connesse a un numero eccessivo di richieste rispetto alle potenzialità della struttura.

Ciò si traduce in tempi estremamente lunghi di attesa della presa in carico degli interessati e, a seguire, in programmi tardivi che impongono lunghe sospensioni dei processi, analoghi ritardi manife-

standosi anche nelle comunicazioni degli esiti finali propedeutici alla definizione dei processi.

Quanto alle fattispecie criminose che destano maggiore allarme sociale, si osserva quanto segue.

Il Tribunale di Roma, come già in precedenza riferito, è attivamente impegnato nella lotta contro la **violenza di genere e domestica**.

La sezione GIP/GUP è fortemente impegnata in casi di grande complessità, spesso collegati a reati di criminalità organizzata, economici e contro la pubblica amministrazione.

La **criminalità organizzata, specialmente di stampo mafioso**, rappresenta una parte consistente dell'attività giudiziaria. Numerosi procedimenti pendenti e nuovi casi pongono un serio problema di gestione, con sfide operative legate alla quantità delle parti coinvolte e alle risorse logistiche. In proposito, si segnala il notevole aumento delle richieste di adozione di misure cautelari di rilevante portata, per il numero dei soggetti coinvolti e dei fatti esaminati.

Le indagini e i processi relativi a reati di grande rilevanza sociale ed economica impongono un carico significativo all'Ufficio GIP/GUP.

Inoltre, la sezione specializzata per le misure di prevenzione gestisce in modo efficace un considerevole patrimonio sequestrato o confiscato, riferibile a beni ed aziende collegati ad attività criminali.

Nella relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati o confiscati, redatta dal Ministero della Giustizia, recante gli elementi informativi statistici aggiornati al 30 giugno 2023 relativi ai beni sequestrati o confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione, viene sottolineata *“la gran mole di lavoro dell'ufficio giudiziario di Roma, che nel periodo in questione risulta aver registrato oltre 5mila beni sottoposti a confisca, di cui 3.138, pari al 41% del totale in Italia nel solo anno 2020...”*.

Nell'anno giudiziario in esame, il patrimonio gestito dalla sezione è risultato composto da 105 aziende, 1.063 unità immobiliari e 574 beni mobili, oltre a somme di denaro e valori devoluti al FUG per complessivi euro 14.283.802,35.

Nell'ambito della criminalità comune, va segnalato che nell'intero circondario di Roma si è verificato un preoccupante aumento e aggravamento delle rapine e dei furti in appartamento.

Sono sempre diffusi i **reati usurari**, che fanno essenzialmente capo a famiglie malavitose di Roma.

Fra i reati che, pure, destano allarme sociale vi sono quelli di **estorsione**, in particolare ai danni di esercizi commerciali, e quelli finalizzati al **riciclaggio e alla ricettazione** di autovetture di grossa cilindrata.

In relazione ai reati in tema di **stupefacenti**, si segnalano quelli relativi al traffico di metanfetamine e all'importazione e al traffico sul territorio nazionale di svariate sostanze stupefacenti.

Settore di particolare gravità ed allarme è, poi, quello che riguarda il fenomeno dei **reati predatori** ai danni di anziani all'interno delle abitazioni private. Nell'ultimo anno si è registrata un'allarmante diffusione di azioni criminali commesse con modalità fraudolente e minacciose nei confronti di persone anziane, consistenti soprattutto in richieste di denaro a seguito di false rappresentazioni di pericoli imminenti per l'incolumità individuale o la libertà personale di prossimi congiunti.

Va segnalata quale importante novità che ha caratterizzato il settore penale, il primo avvio, nell'anno 2023, dei programmi di gestione di cui all'art. 37 del d.l. 99/2011, convertito nella legge n. 111/2011.

Il numero dei procedimenti iscritti al **Tribunale di Cassino** nell'anno giudiziario in esame, presso il settore del dibattimento monocratico, è stato di 1.356 fascicoli (a fronte dei 1.917 dell'anno precedente), con una diminuzione del 29,3%; le definizioni sono state 2.418 (a fronte delle 1.837 dell'anno precedente), con un incremento del 31,6%; di conseguenza, si sono ridotte le pendenze finali del 17,8%, ammontando esse alle attuali 4.906 a fronte delle 5.968 dello scorso anno.

Altrettanto consistente è stato il decremento delle nuove iscrizioni al dibattimento collegiale, passate dalle 126 dell'anno precedente alle 105 dell'anno in corso, con una diminuzione del 16,7%; le definizioni sono state 63 (a fronte delle 74 dell'anno precedente), con una riduzione del 14,9%; di conseguenza, l'aumento delle pendenze finali è

stato contenuto – nella pur rilevante misura percentuale del 17,4% -, ammontando a 283 processi a fronte dei 241 dello scorso anno.

Quanto all'ufficio GIP/GUP noti, il numero dei procedimenti iscritti è stato pari a 2.813 (a fronte dei 2.724 dell'anno precedente), con un lieve aumento del 3,3%; risulta vistoso, invece, l'aumento delle definizioni che sono state 5.095 (a fronte delle 2.763 dell'anno precedente), con un aumento dell'84,4%; di conseguenza si sono fortemente ridotte anche le pendenze finali che ammontano a 4.763, con una sostanziale riduzione di quasi un terzo rispetto alle 7.195 dello scorso anno (-32,4%%).

Quanto alla tipologia di reati, si segnala l'aumento dei procedimenti relativi al cd. **codice rosso** (in sede sia cautelare sia processuale), molti dei quali vengono però definiti con decreto di archiviazione o con sentenze di assoluzione per motivi procedurali o per insussistenza del fatto.

Problematica sempre viva è quella conseguente alla abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari, sostituiti con le R.E.M.S. (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive) che, tuttavia, continuano a registrare una cronica carenza di disponibilità di posti stante il numero esiguo di strutture presenti nella Regione; circostanza che sta creando difficoltà nell'applicazione della riforma, con gravi disagi per i soggetti sottoposti a misura di sicurezza, bisognosi di un trattamento non solo e non tanto contenitivo della loro pericolosità sociale, quanto piuttosto terapeutico e riabilitativo.

Il presidente del Tribunale ha segnalato il costante aumento delle definizioni per particolare tenuità del fatto e, soprattutto, quelle per positivo svolgimento della messa alla prova.

La remissione implicita della querela in sede processuale ha, effettivamente, comportato effetti deflattivi di discreto rilievo, anche se, sostanzialmente, in relazione a processi datati ed i cui reati erano prossimi alla prescrizione.

Allo stato, scarso valore incentivante sembrano aver avuto i nuovi istituti premiali. La disorganicità di alcune delle più recenti norme ha, anzi, in alcuni casi cagionato un aggravio di lavoro e di tempo per i giudici, ad esempio con riferimento agli incentivi all'inappellabilità

della sentenza/decreto, che, in assenza di una norma specifica, devono essere trattati come incidenti di esecuzione.

Nessun dato significativo, allo stato, è emerso riguardo all'incidenza del parametro della "ragionevole previsione di condanna" sulle richieste di archiviazione inoltrate dal pubblico ministero.

In conclusione, ad avviso del capo dell'ufficio, allo stato la riforma Cartabia non sembra avere ancora prodotto effetti positivi sull'efficienza e speditezza del processo, mentre alcune previsioni normative, quali la cd. udienza predibattimentale che, di fatto, ha generato un ulteriore grado di giudizio preliminare anche per fattispecie di minore rilievo, è inevitabilmente destinata a generare un allungamento dei tempi giudiziari.

Nel periodo in esame, presso il **Tribunale di Civitavecchia**, nel rito monocratico le nuove iscrizioni sono state 2.198 (rispetto alle precedenti 1.961), in aumento del 12,1%; sono stati definiti complessivamente 2.807 processi a fronte dei 1.926 dell'anno precedente (con un incremento del 45,7%); le pendenze sono state significativamente ridotte, essendo passate a 7.964 a fronte delle precedenti 8.573 (con un decremento del 7,1%).

Nel rito collegiale le nuove iscrizioni sono state 141 (rispetto alle precedenti 127), con un aumento dell'11%; sono stati definiti 144 processi a fronte dei 75 del precedente periodo (con un aumento del 92%); le pendenze di fine periodo sono 465 (a fronte delle 468 dell'anno precedente), con una riduzione dello 0,6%.

Presso l'ufficio GIP/GUP noti le iscrizioni sono passate a 4.320 (rispetto alle 4.080 dell'anno precedente), con un aumento del 5,9%; sono stati definiti complessivamente 4.528 procedimenti (a fronte dei 3.961 dell'anno precedente), con un aumento del 14,3%; le pendenze sono passate a 2.314 (rispetto alle 2.522 dell'anno precedente), con una diminuzione dell'8,2%.

Quanto all'incidenza dei più recenti interventi normativi, si segnala come una incidenza assolutamente favorevole ha avuto, in particolare, la procedura relativa all'estinzione del reato per messa alla prova, che continua ad essere applicata agli imputati soprattutto con riferimento alle contravvenzioni relative alle violazioni del Codice

della strada. Per quanto riguarda le norme relative a condotte riparatorie in riferimento a sanzioni sostitutive, le stesse non sono, invece, particolarmente applicate, così come gli incentivi in caso di rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato.

Sul numero dei procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale ha avuto un indubbio effetto deflattivo la modificazione dell'art. 420 *quater* c.p.p., ad opera della riforma Cartabia, ove ha previsto che: “fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato”, consentendo la definizione dei processi *in absentia*.

La soluzione adottata ha consentito di risolvere un problema particolarmente avvertito in un ufficio con una percentuale di imputati stranieri molto più elevata rispetto ad altri del medesimo distretto, rientrando nella propria competenza territoriale l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino ed il porto di Civitavecchia, due scali di rilevanza internazionale con traffico di passeggeri e merci tra i più elevati a livello europeo.

Ad avviso del capo dell'ufficio, notevole importanza può rivestire, ai fini della riduzione delle sopravvenienze, l'introduzione della regola processuale che impone al pubblico ministero di avanzare richiesta di archiviazione ove le indagini preliminari non consentono la ragionevole previsione di emissione di una sentenza di condanna.

Ai fini del recupero di efficienza del sistema, invece, continuano ad avere scarsa incidenza gli interventi normativi relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie.

L'andamento del contenzioso penale nel circondario del **Tribunale di Frosinone** non denota specificità significative rispetto ai dati statistici aggregati a livello nazionale. Infatti, il contenzioso numericamente più significativo si concentra sui reati per violazione della legge sugli stupefacenti, contro il patrimonio e su quelli del codice rosso, mentre le altre ipotesi di reato hanno una consistenza numerica molto meno significativa.

Sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo occorre, però, evidenziare la particolare situazione in cui versa la Corte di Assise di Frosinone, per il fatto che la stessa è competente anche per i reati commessi nel circondario del Tribunale di Velletri, dal quale proviene la quasi totalità delle iscrizioni relative ai processi di Corte di Assise presso il Tribunale di Frosinone.

Il circondario del Tribunale di Frosinone è solo marginalmente interessato da infiltrazioni della criminalità organizzata; negli ultimi anni si sono tenuti solo sporadici processi per fatti riconducibili a soggetti ritenuti appartenere alla mafia o alla camorra.

Nondimeno, nell'ultimo anno presso l'ufficio del GIP\GUP sono stati iscritti procedimenti per **associazioni per delinquere** di vario genere, alcuni dei quali pervenuti alla fase dibattimentale. Si tratta di procedimenti per fatti connessi al **traffico di stupefacenti**, allo **sfruttamento della prostituzione** ed a **reati predatori**.

I reati in materia di **immigrazione** sono del tutto residuali nel complesso dell'attività giurisdizionale del circondario, posto che nell'anno giudiziario sono pervenuti alla fase dibattimentale solo pochissimi processi in materia.

Risultano in diminuzione nella fase dibattimentale **i reati contro la pubblica amministrazione** (nel periodo in esame sono stati iscritti solo 5 processi riconducibili a tale categoria).

Costantemente alto il numero di procedimenti per **violazioni in materia di stupefacenti**, ammontando le iscrizioni a poco meno di 100.

Su livelli significativi rimangono **i reati contro la persona** ed in particolare contro le donne. Basti al riguardo considerare che al dibattimento sono stati iscritti 33 procedimenti per violazione degli artt. 612 *bis* c.p. e 572 c.p., che costituiscono le fattispecie tipiche in tema di violenza di genere e che restano stabili rispetto all'anno precedente.

Mentre non si registrano condotte di sfruttamento del lavoro, si segnalano di contro moltissime iscrizioni per **reati predatori**. Infatti, sono pervenuti al dibattimento 426 procedimenti per furti e rapine in abitazione.

Allarmante, infine, il numero dei **reati colposi**. In particolare, si segnala che sono registrate 6 iscrizioni per omicidi stradali.

Quanto ai maxi-processi, si segnala che nell'ultimo anno è stato iscritto un processo proveniente dalla DDA per **associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti**. Di recente il collegio ha definito analogo procedimento a carico di 36 imputati. Pendono altri due processi per **reati di falso** a carico di varie decine di imputati.

Le sopravvenienze dei procedimenti dibattimentali di rito collegiale sono state 80 rispetto alle 82 dell'anno precedente con diminuzione del 2,4%. Quelli a rito monocratico hanno fatto segnare una riduzione delle sopravvenienze (da 1.649 a 1.534) pari al 7%. Sensibile l'incremento delle sopravvenienze dei procedimenti di corte d'assise, passati da 1 a 7. Apprezzabile anche l'incremento delle sopravvenienze dell'Ufficio GIP/GUP, pari al 5,4%.

Il Tribunale ha definito un numero di procedimenti a rito collegiale, pari a 80, eguale a quello delle sopravvenienze (indice di ricambio 100), mentre ha esaurito un numero di procedimenti di rito monocratico di molto superiore rispetto alle sopravvenienze (2.371 definizioni rispetto a 1.534 sopravvenienze; indice di ricambio 155). Le pendenze nel collegiale sono, quindi, rimaste invariate, mentre nel monocratico sono diminuite del 22,5%

Per quel che riguarda i tempi di definizione, si segnala che rispetto sia ai procedimenti monocratici, sia a quelli collegiali, il Tribunale ha fatto segnare una sensibile contrazione della percentuale dei giudizi definiti dopo oltre due anni (-50% per il collegiale e -24,9% per il monocratico).

La conferma di una drastica riduzione dei tempi di definizione si può trarre dai dati concernenti il *disposition time* nel settore penale, considerato che, secondo gli ultimi dati ministeriali disponibili (aggiornati al 30 giugno 2023), il Tribunale ha realizzato una diminuzione pari al 40,6% rispetto alla *baseline* del 2019 (passando da una durata media pari a 507 giorni ad una di 256 giorni). Invece, l'Ufficio GIP/GUP ha fatto registrare una modesta riduzione del numero delle definizioni sia nel registro Noti (-2,9%) che in quello Ignoti (-7,5%),

con conseguente aumento delle pendenze soprattutto nel registro Ignoti (+38,5%).

Nel gennaio 2023 sono entrate in vigore le modifiche tabellari che prevedono un incremento delle udienze monocratiche nella misura complessiva di 6 al mese. Gli effetti di tale modifica sono stati registrati dalle statistiche ministeriali da cui risulta che le pendenze dei procedimenti monocratici, che alla data del 31 dicembre 2022 erano pari a 3.490, sono diminuite, alla data del 30 giugno 2023, a 2.907, con una riduzione del 16,7% nell'arco di un solo semestre.

Nel territorio del **Tribunale di Latina** operano delle pericolose organizzazioni criminali oggetto di attenzione dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma che ha avviato numerosi processi particolarmente rilevanti che hanno impegnato e stanno impegnando sia il Tribunale che la Corte di Assise di Latina.

L'intensa attività della Direzione Distrettuale Antimafia ha determinato un aggravio dell'attività giudiziaria del settore penale non solo in termini numerici, ma anche e soprattutto in ragione della complessità del contenzioso, con particolare riferimento a processi che presentano numeri rilevanti di imputati e di imputazioni e con misure cautelari in atto.

Ciò in conseguenza di fenomeni criminali che hanno avuto origine nel circondario di Latina, a cui si è aggiunta la intervenuta collaborazione di almeno quattro persone che si assumono aver svolto un ruolo attivo nell'ambito della criminalità organizzata della provincia e che ha determinato la riapertura di procedimenti penali anche per fatti risalenti.

Il 14 luglio 2021 il Tribunale di Latina ha emesso la prima sentenza nella quale ha riconosciuto l'esistenza e l'operatività a Latina e nel suo territorio di una **associazione di tipo mafioso** (art. 416 bis c.p.); questa sentenza è stata recentemente confermata dalla Corte di appello di Roma in relazione al delitto di associazione mafiosa, la cui esistenza ed operatività – per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato – ha trovato definitiva affermazione a seguito di due sentenze della Corte di cassazione.

Dal 2022 sono pervenuti dalla DDA, e sono ancora pendenti, dieci processi dinanzi alla Corte di Assise ed al Tribunale collegiale per **reati associativi previsti dagli artt. 416 bis cod. pen. e 74 D.P.R. n. 309/1990**, con l'incidenza percentuale maggiore in tutto il distretto della Corte di appello di Roma tra dibattimenti ordinari e dibattimenti per delitti associativi. Dal dato statistico, inoltre, emerge la sopravvenienza, nel periodo in esame, di un processo con più di trenta imputati e di 12 processi con un carico tra 6 e 10 imputati, che sono ripartiti tra i tre collegi operanti.

A questi processi si aggiungono quelli attivati dalla Procura di Latina, pervenuti sempre nel periodo in esame; si richiamano, al riguardo, i processi dinanzi alla Corte di Assise relativi a 5 dibattimenti per **delitti di omicidio aggravato** a carico di 9 imputati detenuti e 2 imputati liberi.

Inoltre, in questi ultimi due anni, sono pervenuti, svariati processi per **caporalato**, alcuni dei quali sono pendenti dinanzi ai collegi ed altri ancora in fase di indagini preliminari o di udienza preliminare; processi che hanno impegnato sia l'ufficio GIP che la sezione penale, in sede di riesame, con riferimento ai numerosi provvedimenti di sequestro emessi.

Si aggiunge che sono pervenuti al collegio un numero rilevante di processi aventi ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. (**maltrattamenti in famiglia**) con persone quasi sempre in misura cautelare, dato che sicuramente incide sulle aumentate sopravvenienze del settore collegiale.

Sempre numerosi sono i processi per **bancarotta**, sia documentale che patrimoniale, che pervengono al collegio.

Dalle statistiche risulta che nel settore collegiale vi è stato, negli ultimi due anni, un aumento esponenziale delle sopravvenienze: nell'anno giudiziario 2020/2021 sono state 147, nell'anno giudiziario 2021/2022 sono state 244 e nell'anno giudiziario in esame sono state 286, quindi con un aumento del 17,2% nell'ultimo anno e di circa il 40% rispetto all'anno 2020/2021.

Questa situazione, avvenuta in concomitanza con il pervenire di processi rilevanti dalla DDA e di un numero importante di processi per

maltrattamenti, con persone in misura cautelare, in uno con le carenze di organico, hanno portato, per il secondo anno consecutivo e dopo tre anni di riduzione delle pendenze, ad avere un numero di pendenze finali superiori a quelle iniziali, nonostante l'emissione di un numero di sentenze maggiori rispetto agli anni precedenti (216 nell'anno in esame, 210 nell'anno 2021/2022, 206 nell'anno 2020/2021).

Il Tribunale ha prodotto uno sforzo massimo per porre rimedio a tale situazione: prova ne sia che non solo sono aumentate le definizioni, ma che si è anche dimezzato il numero di sentenze per prescrizione (passate da 32 a 17) e ridotto il numero di processi definiti oltre i due anni (passati dal 60,8% al 43,4%).

In tale contesto, il presidente del Tribunale ha, tuttavia, rappresentato la difficoltà a ipotizzare, a risorse invariate, ulteriori provvedimenti organizzativi dotati di efficacia, in assenza, in particolare, della attivazione del quarto collegio, previsto a seguito dell'aumento dell'organico mai attuato.

Per il giudizio monocratico, nonostante l'assenza di tre giudici, di cui uno onorario, si è riusciti a diminuire le sopravvenienze del 11,7% e le pendenze del 7,9%, essendo queste ultime passate da 10.537 a 9.709, con un aumento del 16,9% dei processi esauriti, passando le sentenze da 3.331 a 3.895.

Su questo dato, ha positivamente influito la Riforma Cartabia, che ha reso procedibile a querela diversi reati tra i quali – costituendo il dato più significativo – il furto aggravato.

Grazie alla trattazione dei processi penali dinanzi ai giudici onorari, emerge una consistente riduzione delle pendenze.

Nel rito monocratico resta alto, tuttavia, il numero di sentenze per prescrizione, pari al 37,6% del totale, e del numero di processi definiti oltre i due anni, pari al 71,9%.

La causa di tali disfunzioni è l'eccessivo carico – determinato anche dalle carenze di organico – dei ruoli tenuti dai GOP che, infatti, nel periodo in esame, hanno pronunciato il numero maggiore di sentenze emesse oltre due anni (1.128) e di prescrizione (757).

Si aggiunge come sia significativo il dato delle assoluzioni. Infatti, a fronte di 1.869 sentenze di merito – escluse quindi le prescrizioni e le improcedibilità – 1.109 sono state di completa assoluzione e 678 di condanna. Su tale dato si spera possano incidere le nuove previsioni normative sulle condizioni che legittimano la richiesta di rinvio a giudizio.

Per quanto riguarda la Corte di assise si evidenzia l'aumento delle sopravvenienze, in conseguenza, da ultimo, di tre processi pervenuti dalla DDA di Roma. Negli ultimi due anni sono pervenuti complessivamente 14 processi, 7 per anno giudiziario. Di questi ne sono stati definiti 2 nell'anno precedente e 6 nell'anno giudiziario in esame, con un aumento delle definizioni del 300%.

Anche l'ufficio GIP, operando in un territorio ove sono presenti importanti fenomeni di criminalità organizzata, è interessato da diversi e rilevanti procedimenti, fin dalle indagini preliminari, esclusi quelli di competenza della DDA.

In questo contesto si registra un *trend* stabile, nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, dei reati contro la persona e, in particolare, dei reati di maltrattamenti in famiglia, di atti persecutori e di violenza sessuale, che continuano ad avere un importante impatto sull'attività dell'ufficio comportando la frequente emissione di misure cautelari personali e, soprattutto, per le violenze ai minori, l'assunzione di testimonianza a mezzo di incidente probatorio.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte di una complessiva sopravvenienza di 5.328 procedimenti noti, se ne segnalano 1142 per procedimenti riconducibili al cd. "codice rosso". Si deve, poi, evidenziare, con riferimento alla rilevanza dei procedimenti, che all'ufficio GIP nel periodo in esame sono pervenuti 54 procedimenti con imputati da 6 a 10, 17 con imputati da 11 a 30 e 3 con oltre 30 imputati.

Nel periodo in esame vi è stata una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti all'ufficio GIP del 19,4% e, allo stesso tempo, un aumento delle definizioni dell'11,9%. Questo duplice dato ha consentito di ridurre in modo notevole le pendenze del 24,2%, tanto che i pendenti alla fine del periodo sono passati da 5.513 a 4.181, con un indice di ricambio di + 38,9%. Questo risultato è frutto del particolare impegno

dei magistrati dell'ufficio per contenere l'arretrato che si è creato nel corso degli anni e che si deve ritenere, tendenzialmente, concluso, considerando il numero fisiologico delle pendenze finali.

Si evidenzia che un effetto positivo sulle definizioni sia ricollegabile alla Riforma Cartabia, soprattutto con riferimento ai reati ora procedibili solo a querela, per come testimonia l'aumento del 43,5% delle sentenze di non doversi procedere; in questo contesto si inserisce, verosimilmente, anche l'aumento del 18,4% dei decreti di archiviazione.

Passando alla disamina delle tipologie di reati, va segnalato l'impressionante aumento di quelli connessi a **violenza di genere**: sono infatti sopravvenuti 282 nuovi procedimenti per il delitto di maltrattamenti e 243 per quello di *stalking*; per tali delitti sono state emesse 84 ordinanze applicative di misure cautelari personali; sono stati definiti 209 procedimenti per maltrattamenti e 152 per *stalking* (residuando la pendenza di 82 procedimenti per maltrattamenti e 65 procedimenti per *stalking*).

Riguardo alla realtà criminale del territorio, si rappresenta che il Tribunale ha definito un complesso processo nei confronti di 20 imputati, tutti sottoposti a misura cautelare: trattasi di un procedimento nei confronti di associati a un noto clan catanese operante nella zona di Pomezia e Torvaianica ai quali, oltre alla contestazione dell'art. **416bis c.p.**, erano ascritti numerosi **reati in materia di stupefacenti, armi ed estorsioni**.

Vanno altresì segnalati numerosi procedimenti: per **reati contro la pubblica amministrazione** nei confronti di amministratori di comuni del territorio; per **detenzione e spaccio di stupefacenti**; per **abusivismo edilizio** (soprattutto nelle zone costiere); per **illecito smaltimenti di rifiuti** in discariche non autorizzate; per **evasione delle accise** sul gasolio da autotrazione.

Si deve altresì segnalare un numero significativo di **omicidi e di tentati omicidi**. Risultano, inoltre, in aumento le **truffe** in danno di soggetti particolarmente vulnerabili, specialmente anziani, ad opera di autori provenienti da altre regioni italiane che colpiscono in maniera mirata per poi rientrare subito dopo nei luoghi di abituale dimora.

Quanto, infine, all'ufficio per il processo (già previsto nelle tabelle di organizzazione dell'ufficio), si segnala che il personale di nuova assunzione è stato assegnato pressoché a tutti i settori, con l'iniziale incarico di censire i procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo, di individuare eventuali false pendenze e di consentire al presidente della sezione la predisposizione di uno specifico piano di smaltimento.

L'unica sezione penale del **Tribunale di Rieti** è composta dal presidente di sezione e da cinque giudici, di cui due addetti alle funzioni GIP/GUP e tre, oltre al presidente, al dibattimento.

Quanto alla tipologia dei giudizi, nel settore collegiale si registra un notevole incremento di quelli per **reati di maltrattamenti**, collegati a **violenze sessuali**; rimane elevata la casistica dei reati collegati allo **spaccio di stupefacenti**; si segnalano anche procedimenti per **truffe in danno dello Stato e degli enti comunitari**, nei quali sono stati emessi anche provvedimenti di sequestro preventivo per somme rilevanti; continua ad essere significativo il numero delle procedure di riesame su provvedimenti ablatori reali, specie in materia tributaria.

Nel settore monocratico si segnalano, per la rilevanza sociale che assumono, i sempre crescenti casi di **stalking** e di **maltrattamenti in famiglia**, nonché, per la rilevanza economica, i giudizi per **responsabilità da colpa medica e/o professionale**.

Sono stati definiti quattro dibattimenti per i **reati colposi connessi agli eventi sismici** del 2016 (omicidi colposi plurimi, collegati a violazioni della normativa in tema di costruzioni): giudizi (ne sono pendenti allo stato in dibattimento altri due) che sono di particolare delicatezza e ponderosità, per la complessità delle tematiche coinvolte e per il frequente risalto mediatico, e che hanno reso necessario il ricorso a udienze straordinarie. È stata sperimentata, in uno di tali processi per i quali è stata conferita perizia tecnica, una peculiare modalità di rimozione controllata (e monitorata anche da remoto) delle macerie presenti sul sito oggetto di giudizio, per consentirne infine il dissequestro.

I dati statistici certificano per il periodo in esame, per il dibattimento, un andamento assai positivo, con la riduzione delle pendenze del 23,2% nel dibattimento monocratico (nonostante l'aumento delle sopravvenienze da 647 a 720) e dell'11% nel settore collegiale (in cui,

invece, le sopravvenienze sono state inferiori, 19 rispetto a 44). Un aumento del 27% (da 838 a 1.064) registra la sola voce delle pendenze GIP noti, peraltro a fronte di notevole aumento delle sopravvenienze (2.961, a fronte delle 2303 dell'annualità precedente).

È stabile il numero dei procedimenti di riesame (19, a fronte di 14 nell'annualità precedente; oggetto, peraltro, di alcune riunioni o rinunce, il che ha portato a 12 i provvedimenti definitivi); cresciuto il numero dei provvedimenti in materia di esecuzione (190 contro 134); sono rimasti analoghi i numeri del settore del patrocinio a spese dello Stato (diminuite le iscrizioni, 172 contro 315, stabili le liquidazioni, 342 contro 375).

Pressoché invariato è stato anche il flusso di appelli del Giudice di pace (8 sopravvenuti, 8 definiti, 9 pendenti).

Nel periodo in esame vi è stato un notevole incremento delle udienze (le monocratiche, passate da 285 a 398; le collegiali da 49 a 71), resosi necessario per la trattazione dei processi di maggiore rilievo e in concreto possibile solo grazie all'impegno delle cancellerie, non più ulteriormente aumentabile, per come osserva il capo dell'ufficio, se non con un ripensamento e un aumento degli organici del personale.

Nel settore GIP/GUP, a fronte di una iscrizione noti di 2.961 fascicoli (2.303 nel periodo precedente) ne sono stati definiti 2.735 (contro i 2.707 del precedente anno). Stabile il numero delle archiviazioni noti (1.844 contro 1.970), notevolmente aumentato il numero delle archiviazioni ignoti (3.479 contro 2.397: in questo settore è stato importante l'apporto degli UPP), sostanzialmente stabile il numero dei decreti penali (384 rispetto ai 378), inferiore (146 contro 196) i provvedimenti su misure cautelari.

Per quanto concerne le prassi organizzative, il settore penale ha visto nel periodo in esame la presenza di stagisti ex l. 98/13, che si è cercato di valorizzare, inserendoli nelle attività dell'ufficio con compiti specifici; la recente riforma del concorso in magistratura rende problematica la permanenza di tali collaborazioni per il futuro (allo stato è presente una sola stagista).

Particolare rilievo ha assunto la collaborazione con l'Università della Tuscia, partecipando il Tribunale ad un protocollo – che ha

coinvolto altri uffici giudiziari e altre università – per la massimazione delle sentenze, nel settore civile e in quello penale, su materie preventivamente concordate.

Il presidente del Tribunale ha fatto presente che non è ancora possibile esprimere valutazioni sugli effetti che la riforma Cartabia è in grado di dispiegare sull'attività dell'ufficio, atteso che le prime udienze predibattimentali sono state celebrate solo lo scorso mese di settembre (a cagione dei meccanismi di fissazione) e mancano ancora dati concreti sia per valutare l'incidenza della nuova regola di giudizio ("ragionevole previsione di condanna") sia per esaminare l'impatto delle norme sulle pene alternative e sulla giustizia riparativa.

Le rilevazioni statistiche relative all'andamento della giustizia penale nel **Tribunale di Tivoli** evidenziano, innanzi tutto, come nel settore dibattimentale, con riferimento al rito monocratico, le pendenze siano passate da 5.944 (+35 appello G.d.P.) a 5.465 (+34 appello G.d.P.), con una netta diminuzione percentuale del 8,1%.

Nell'ultimo periodo sono stati definiti ben 2.501 procedimenti (+13 appello G.d.P.) a fronte di 2.269 esauriti nel precedente anno, con un incremento del 10,2% e il permanere di una produttività obiettivamente elevata.

L'indice di ricambio, in tali condizioni, è passato da 140 a 124 solo in forza dell'aumento nell'ultimo periodo delle sopravvenienze, passate da 1.623 a 2.022 (+24,6%).

I processi monocratici continuano a presentare, tuttavia, un rilevante, seppure in via di contenimento, rischio di prescrizione: dal 41% rilevato nell'anno precedente si è passati al 34,%; come nel precedente periodo, la maggior parte dei procedimenti risulta definita con sentenza a distanza di oltre due anni (in particolare il 70,7% a fronte del 74% del precedente anno).

Con riferimento, invece, al Tribunale in composizione collegiale le pendenze sono passate da 418 a 455, dunque con aumento dell'8,9%.

Nello stesso periodo le definizioni sono passate da 112 a 120, con un aumento del 7,1%, ma le sopravvenienze hanno subito un massiccio incremento, da 99 a 157, per effetto dello spostamento della compe-

tenza (da monocratica a collegiale) per le forme aggravate del delitto di maltrattamenti, che sono oggetto in via assolutamente assorbente dell'iniziativa della locale Procura della Repubblica.

In tale contesto la crescita della capacità definitoria del Tribunale è stata vanificata e l'indice di ricambio è diminuito da 113 a 76; inoltre, a fronte delle decine di sopravvenienze di affari di cd Codice Rosso con misure cautelari personali fissate immediatamente dall'applicativo GIADA2 (ben 61 nell'anno 2023: fonte Consolle Penale), la prima udienza per gli affari ordinari viene indicata al febbraio 2026, con prognosi di raggiungere presto l'anno 2027.

Osserva il capo dell'ufficio che è ipotizzabile un ulteriore miglioramento della produttività del settore grazie al consolidamento dell'attività del terzo collegio col rientro in servizio di un magistrato assente per maternità, ma che è evidente che la possibilità di ridurre in modo apprezzabile l'arretrato e i tempi di definizione è rimessa ad interventi straordinari e all'alleggerimento del carico di affari monocratici gravante su ciascun giudice.

In questo contesto si segnala che l'ufficio per il processo, nella sua nuova configurazione, ha sicuramente contribuito, almeno nell'ultimo periodo, al recupero di efficienza in entrambi i settori dibattimentali.

Quanto all'ufficio Gip/Gup, il mantenimento della copertura integrale dell'organico di quattro posti ha consentito anche quest'anno di fronteggiare efficacemente le sopravvenienze e tutte le numerose richieste di atti urgenti formulate dalla Procura della Repubblica in sede.

A fronte di un forte aumento delle sopravvenienze, salite a 6.323 dalle 4.570 dell'anno precedente (+38,4%), l'attività definitoria ha registrato un netto incremento del 36,7% passando a 6.239 procedimenti noti esauriti da 4.565 dell'anno precedente.

Di conseguenza la pendenza finale è rimasta sotto controllo, al valore di 2.630 affari, rispetto ai 2.546 del periodo antecedente (+3,3%) e l'indice di ricambio sostanzialmente costante, passando da 100 a 99.

Dai prospetti statistici si evince con chiarezza, inoltre, che l'incremento delle sopravvenienze si concentra sulle richieste di archiviazione,

con corrispondenti definizioni passate da 3.688 a 5.006 (+ 35,7%), e dei rinvii a giudizio, con i decreti ex art. 429 c.p.p. passati addirittura da 294 a 640 (+117,7%).

In relazione alla mutata regola di giudizio per l'instaurazione del dibattimento, si registra già una sensibile crescita delle sentenze di non luogo a procedere, aumentate da 87 a 131 nell'ultimo periodo (+50,6%), mentre risulta esiguo il ricorso all'art. 459 c.p.p. da parte della Procura e permane modesta l'incidenza della prescrizione.

Il netto aumento della durata della fase GUP, con dati che vedono i processi definiti oltre i due anni passare da 119 a 351 (+195%) e costituire oltre la metà degli affari complessivi, rappresenta un chiaro indice della sofferenza dell'ufficio, schiacciato sulla necessità di definire prioritariamente l'incessante domanda cautelare che perviene in materia di cd Codice Rosso.

Con riferimento all'andamento della giustizia penale presso il **Tribunale di Velletri**, va premesso che l'esame dei dati statistici conferma il permanere di un rilevante carico di lavoro sia nel settore monocratico che in quello collegiale; ciò, nonostante l'elevato numero di processi definiti, ha permesso di incidere limitatamente sulla pendenza complessiva dei procedimenti, in particolare quelli di competenza monocratica.

Gli obiettivi indicati nella relazione del precedente anno sono stati comunque raggiunti, nonostante le problematiche e i rallentamenti subiti per le assenze di alcuni magistrati dovute a congedi, aspettative e trasferimenti.

Nel settore collegiale hanno operato stabilmente quattro collegi, mentre nel monocratico il progetto di affiancamento dei GOP ai magistrati togati, per i processi non rientranti tra quelli prioritari, ha permesso di abbattere una parte dell'arretrato. Ciascun magistrato ha inoltre raggiunto l'obiettivo, superandolo, del rendimento quantitativo di sentenze prefissato, per cui, sotto tale profilo va evidenziato il notevole impegno profuso dai magistrati della sezione.

Inoltre, il controllo trimestrale delle pendenze e delle sopravvenienze, mediante le necessarie rilevazioni statistiche, ha permesso di

valutare costantemente possibili correttivi ove il piano dovesse presentare criticità.

Per come confermano alcuni importanti processi in corso, il territorio veliterno ha ormai subito le infiltrazioni delle associazioni criminali operanti in territori limitrofi.

Numerose sono le **associazioni di tipo mafioso**, gravitanti in particolare sulla costa (Pomezia, Torvaianica, Anzio e Nettuno), che pongono in essere una molteplicità di reati di natura varia, dagli stupefacenti alle armi, dall'usura alle estorsioni, con infiltrazioni nell'ambito della pubblica amministrazione.

Riguardo alle altre aree di attività criminose, si segnala quanto segue.

Reati in materia di immigrazione e reati contro lo sfruttamento del lavoro: trattasi di una tipologia di reati non particolarmente ricorrenti nel territorio, caratterizzato invece da una diversa realtà criminale, operante in altri settori.

Reati contro la P.A.: in tale area si segnalano vari procedimenti nei confronti di amministratori di numerosi comuni del territorio. Si tratta di una tipologia di reati piuttosto ricorrente e che riguarda diverse realtà comunali. La difficoltà di tali processi deriva dal numero degli imputati e delle contestazioni e molto spesso dalla natura tecnica delle questioni trattate.

Reati in materia di stupefacenti: numerosissimi sono i reati di detenzione e spaccio di hashish, marijuana e cocaina, posti in essere indistintamente in tutti i comuni del territorio e non solo da persone di giovane età. Molteplici sono le convalide di arresti effettuati dalla P.G. per tale tipologia di reati, con conseguente applicazione di misura cautelare e celebrazione del processo con rito direttissimo. La difficoltà anche di tali procedimenti deriva dal numero degli imputati e delle contestazioni; spesso si tratta di "droga parlata" con l'analisi di un corposo compendio di intercettazioni telefoniche e ambientali che necessita di riscontri. È pendente, tra gli altri, un processo della DDA nei confronti di 22 imputati (Gallace + 21) con 190 capi di imputazione, con numerosissimi testi tra cui diversi collaboratori di giustizia.

Reati contro la persona e in particolare nei confronti delle donne: il periodo interessato ha visto un ulteriore aumento di tale tipologia di reati, ricollegabili a una serie di problematiche che, nel contesto precipuamente territoriale, sono da ascrivere anche ad una scarsa scolarizzazione. Il Codice rosso ha previsto la competenza collegiale per i reati di maltrattamenti aggravati dalla presenza di un minore, con il conseguente aumento di processi celebrati dinanzi il collegio. La presenza, sovente, di misure cautelari, determina il rallentamento dell'attività collegiale, anche in considerazione delle articolate istruttorie imposte dalla tipologia dei reati. Sono stati trattati processi di stalking condominiale, di maltrattamenti asseritamente posti in essere da maestre di scuole materne a carico di minori, numerosi processi per violenza sessuale, spesso aggravata.

Reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine in abitazioni: elevato è il numero di procedimenti per rapine ed estorsioni aggravate, spesso con imputati sottoposti a misure cautelari custodiali. Frequenti anche i reati di riciclaggio e ricettazione (talvolta assai complessi in quanto connessi a reati di associazioni a delinquere ex art. 416 c.p.), nonché i procedimenti per usura. Per i furti e le rapine in abitazione, seppur reati ricorrenti nell'ambito territoriale, non si segnala un elevato numero di processi, situazione certamente determinata dalle difficoltà investigative.

Reati finanziari: la crisi economica e finanziaria ha segnato il settore penale anche nel territorio veliterno, tanto che reati societari e fiscali, di falso in bilancio e bancarotte hanno avuto un incremento, raffrontando i dati attuali ai precedenti, seppur in termini più contenuti rispetto ad altre realtà del territorio italiano.

Reati colposi, in particolare omicidi stradali, reati in materia di responsabilità medica e concernenti la violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro: anche in questo settore va segnalata una pluralità di tale tipologia di reati, in particolare omicidi stradali. Va segnalata la ricorrenza anche di reati conseguenti alle violazioni in materia di infortuni sul lavoro mentre non si riscontra la pendenza di reati in materia di responsabilità medica.

L'esame dei dati statistici, con riferimento al periodo di riferimento, mostra che la definizione dei procedimenti è considerevolmente aumentata e che l'indice di ricambio per i processi monocratici è pari a 119 (96 nel periodo precedente), passando così da 3.328 a 4.281. Benché i sopravvenuti siano superiori al periodo precedente, 3.609 procedimenti contro i 3.455, la pendenza dei monocratici ha subito una flessione passando da 9.892 pendenti alla fine del periodo 2021/2022 a 9.220 nel periodo in esame.

Per i procedimenti di appello del Giudice di pace l'indice di ricambio è passato da 89 a 143 con 20 procedimenti definiti (16 nel periodo precedente) ed una pendenza pari a 16 processi (22 nell'anno giudiziario 2021/2022).

Per quanto riguarda, poi, il settore collegiale si segnalano risultati equivalenti in quanto il rapporto tra il numero di definiti e il numero di sopravvenuti è pari a 130 (114 nel periodo precedente), anche se il numero dei procedimenti definiti è pari a 226, inferiore pertanto al periodo precedente nel corso del quale sono stati definiti 243 procedimenti.

Positiva incidenza ha avuto la presenza dei funzionari dell'UPP sull'operatività dell'ufficio e sulle prassi organizzative stimulate dal loro apporto; infatti, nell'ultimo anno, si è assistito ad una sensibile diminuzione delle pendenze rispetto all'anno precedente, composte in massima parte da richieste di archiviazione inevase e da decreti penali emessi ma non ancora notificati, ovvero emessi ed opposti ma ancora non trasmessi al giudice del dibattimento. Mentre alla fine del periodo precedente (ossia al 30 giugno 2022) le pendenze complessive erano pari a 16.453, in un solo anno (ossia al 30 giugno 2023) si sono ridotte a 15.059 procedimenti, ossia di poco meno di un decimo (1.394); inoltre, si sono ridotti sensibilmente i tempi medi di definizione dei procedimenti, relativi a tutte le tipologie di definizione: da 704 giorni dell'anno precedente si è passati ai 610 giorni in media per l'anno in valutazione; infine, vi è stato un aumento del numero dei procedimenti complessivamente definiti: dai 9.952 dello scorso anno si è passati ai 10.170 del presente, con un aumento dunque del 7,05%.

Nel periodo di riferimento l'ufficio GIP/GUP ha emesso 1.556 decreti penali di condanna, dato in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (nel quale ne erano stati emessi 1.756), a fronte di un numero complessivo aumentato di nuove richieste di decreto penale pervenute dalla Procura (1.712, mentre nell'anno precedente ne erano pervenute 1.304); si è registrata, comunque, una drastica diminuzione delle pendenze complessive: da 3.778 dell'anno precedente a 1.155 al 30 giugno 2023. In proporzione, dunque, l'indice finale di definizione con decreto penale è sensibilmente aumentato rispetto allo scorso anno.

Come già detto, nel periodo di riferimento si è riusciti a diminuire l'arretrato in materia di archiviazioni e di decreti penali grazie all'inserimento, nell'organizzazione dell'ufficio GIP/GUP, dei funzionari dell'ufficio per il processo e ad una più proficua collaborazione con il locale ufficio NEP.

Dalle statistiche della cancelleria dell'ufficio decreti penali si evince l'attività di supporto dei funzionari dell'ufficio per il processo al settore decreti penali, consistita nella lavorazione dell'arretrato, nell'esame tempestivo delle istanze di emissione di decreti penali di condanna e nella successiva predisposizione, mese per mese, delle bozze dei decreti penali o dei relativi provvedimenti di rigetto; nella predisposizione *ad horas* del decreto di giudizio immediato in seguito ad opposizione; nella predisposizione delle minute delle sentenze emesse ex art. 129 c.p. (anche per morte dell'imputato o per oblazione); nella collaborazione e supporto alle attività di cancelleria nelle attività sopraindicate.

Come segnalato da tutti gli uffici del distretto, il numero dei funzionari UPP si è tuttavia progressivamente ridotto, passando dagli iniziali 8 agli attuali 4, causa la loro sopravvenuta rinuncia all'incarico per aver ottenuto altrove un impiego a tempo indeterminato. Inoltre, le recenti sopravvenute carenze di personale amministrativo (per pensionamento e o per trasferimento ad altra sede giudiziaria) sta progressivamente comportando l'assegnazione dei funzionari UPP a mansioni di cancelleria, sottraendoli in quota parte alla collaborazione diretta col magistrato di riferimento.

Si osserva dal capo dell'ufficio come, con l'attuale organico di magistrati e di personale amministrativo, non sia possibile ottenere risultati migliori: un eventuale programma di smaltimento dell'arretrato che sia realistico non potrà dunque discostarsi molto, per il futuro, dai numeri riportati nelle statistiche di quest'anno.

Presso il **Tribunale di Viterbo** si segnala, nel settore del dibattimento penale monocratico, un aumento delle sopravvenienze del 22,1% (atteso che dalle 1.246 del periodo precedente si è passati alle 1.521 del periodo in esame) e una riduzione delle definizioni del 19,5% (passando a 1.057 rispetto alle 1.313 precedenti).

L'analisi dei flussi relativi al dibattimento con rito collegiale registra una riduzione del 25% delle sopravvenienze (passate dalle 76 del periodo precedente alle attuali 57), una riduzione delle definizioni del 3,8% (passate dalle 80 del periodo precedente alle attuali 77) e una riduzione del 10,6% delle pendenze finali (passate da 189 a 169).

Con riferimento all'ufficio GIP/GUP noti, si segnala che, a fronte di 3.227 iscrizioni (in diminuzione del 4,8% rispetto alle 3.389 dello scorso anno), risultano definiti 3.472 procedimenti (in aumento del 10,6% rispetto ai 3.138 dello scorso anno), con una riduzione delle pendenze finali del 12,2% (essendo pari a 1.770, a fronte delle 2.135 dello scorso anno).

Il presidente del Tribunale ha osservato che la recente entrata in vigore della Riforma Cartabia non consente di apprezzarne l'impatto in termini statistici.

Ciò nonostante, ha segnalato i seguenti effetti iniziali:

- un aumento delle richieste di definizione dei procedimenti con le forme del giudizio abbreviato proposte a seguito del decreto di giudizio immediato, nonché delle istanze di patteggiamento con richiesta di applicazione delle pene sostitutive;
- un incremento delle richieste di archiviazione alla luce della nuova formulazione dell'art. 408 c.p.p.

Appare, poi, ragionevolmente formulabile una prognosi di aumento delle pronunce di non luogo a procedere all'esito della udienza

preliminare alla luce della riforma dell'art. 425 c.p.p., che ne ha mutato i presupposti, ampliandone il campo di applicazione.

La riforma Cartabia ha reso necessario apportare modifiche alle tabelle organizzative dell'ufficio, in particolare in relazione all'introduzione della nuova udienza predibattimentale nei processi di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Si è scelto di non affidarne la trattazione ai giudici onorari. Inoltre, in quanto già impegnati nella definizione dell'arretrato nell'ambito del programma previsto per l'ufficio per il processo, si è ritenuto opportuno di escluderli anche dall'assegnazione dei processi che abbiano superato il vaglio predibattimentale. Per tali processi, tenendo conto dell'incompatibilità in cui viene a trovarsi il giudice che ha celebrato l'udienza predibattimentale, si è optato per il criterio della assegnazione "a rotazione" a tutti gli altri giudici togati addetti al dibattimento.

PARTE QUARTA

LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

20. Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza

Nonostante le forti criticità relative alle carenze di organico ed alla situazione edilizia, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha un indice di produttività assai elevato: sono stati definiti nell'anno 16.604 affari di Tribunale e 31.344 affari di Ufficio, in totale 47.948 affari.

Una buona parte dell'attività è costituita dalla definizione delle istanze tese al conseguimento di misure alternative, che è sicuramente il settore di maggior rilievo per gli interessi dell'utenza: nell'anno sono state concesse 3.539 misure extramurarie in sede collegiale e monocratica.

Si tratta di un numero che, come segnala il capo dell'ufficio, è ancora troppo basso per assicurare adeguata funzionalità al sistema penitenziario, che si confronta con una popolazione carceraria che continua ad essere eccessiva in rapporto alle risorse umane di cui dispone (soprattutto quanto ai profili degli educatori, degli psicologi e degli assistenti sociali).

La riduzione del numero dei detenuti costituisce presupposto indispensabile perché il trattamento *intra moenia* assuma connotati tali da garantire il perseguimento di quella funzione di rieducazione e reinclusione sociale prevista dalla Costituzione.

I risultati conseguiti, in termini di produttività dell'ufficio, seppure insufficienti ad un significativo abbattimento dell'arretrato, meritano apprezzamento, considerate le problematiche ed i condizionamenti negativi esposti: una scopertura del personale amministrativo sempre più significativa, un organico del personale di magistratura quasi sempre non interamente coperto ed inciso da assenze e esoneri, una dotazione di strumenti informatici inadeguata ed insufficiente, una logistica carente e disfunzionale alle esigenze dell'ufficio, l'ampliamento delle competenze della magistratura di sorveglianza ascrivibile alle riforme, susseguitesi nel tempo, in materia di ordinamento penitenziario.

Riguardo all'attività collegiale del **Tribunale di sorveglianza**, nel periodo si è avuta la sopravvenienza di 15.334 procedimenti, con una lieve flessione rispetto al decorso anno, durante il quale erano stati iscritti 16.067 nuovi affari.

Nonostante la non favorevole situazione degli organici, si è accresciuto – sia pure in modesta misura – l'indice di produttività, con la eliminazione di 16.597 procedimenti (rispetto ai 16.191 del periodo precedente), che ha bilanciato il flusso di procedimenti in entrata e ha prodotto un saldo positivo (1.270 definizioni in più del flusso in entrata); pertanto, si è passati da una pendenza ad inizio periodo di 20.475 ad una pendenza a fine periodo di 19.205.

Con specifico riferimento al settore delle misure alternative, inclusi i differimenti dell'esecuzione della pena, sono state accolte 3.306 istanze; a tale numero vanno aggiunte le misure alternative concesse dall'organo monocratico (233) di cui si dirà con riferimento all'attività dell'Ufficio di sorveglianza.

Nel dettaglio, sono state definite:

- 1) 4.858 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, su una sopravvenienza di 4.166;
- 2) 381 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, su una sopravvenienza di 320;
- 3) 840 istanze di differimento dell'esecuzione della pena obbligatorio o facoltativo, anche nelle forme della detenzione domiciliare, su una sopravvenienza di 921;
- 4) 4.640 istanze di detenzione domiciliare (nelle sue diverse specie), su una sopravvenienza di 3.918;
- 5) 542 istanze di semilibertà, su una sopravvenienza di 466;
- 6) 66 istanze di liberazione condizionale, su una sopravvenienza di 64.

Nell'ambito delle definizioni in parola, sono stati adottati 1.618 provvedimenti concessori in materia di affidamento in prova al servizio sociale, 82 in materia di affidamento terapeutico, 1.397 in materia di detenzione domiciliare, 185 differimenti dell'esecuzione della pena,

obbligatori o facoltativi, anche nelle forme della detenzione domiciliare, 18 in materia di semilibertà, 6 in materia di liberazione condizionale.

Un ambito dell'attività del Tribunale cui è stata rivolta specifica attenzione è quello che riguarda i reclami avverso i provvedimenti relativi allo speciale regime carcerario previsto dall'art. 41 *bis* ord. pen.

Al 30 giugno 2023 i soggetti detenuti, ristretti in regime detentivo differenziato ex art. 41-*bis* ord. pen., risultano complessivamente 744.

A fronte della sopravvenienza di 318 procedimenti, vi sono state 410 definizioni e la pendenza è diminuita da 330 ad inizio periodo a 238 a fine periodo.

In materia di reclami ex art. 41-*bis* ord. pen. si è assistito, nel periodo, ad una netta riduzione dei tempi di trattazione e di definizione dei procedimenti, tant'è che allo stato il procedimento viene fissato innanzi al collegio entro 5/6 mesi dall'iscrizione, mentre fino a qualche mese fa i tempi di attesa erano di circa 12/18 mesi; il risultato è stato raggiunto grazie all'aumento del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati per ogni udienza, così azzerando l'arretrato dei fascicoli in attesa di fissazione della data dell'udienza di trattazione.

Per quanto riguarda l'attività dell'**Ufficio di Sorveglianza**, nel periodo di riferimento, a differenza di quanto accaduto in ambito collegiale, la sopravvenienza è stata connotata da un modesto incremento, essendosi iscritti 30.968 nuovi affari (rispetto ai 30.762 dell'anno precedente), mentre le definizioni si attestano a 31.344 affari e la pendenza, pari a 17.970, è in lieve diminuzione (di 374 affari) rispetto a quella registrata nell'anno precedente (18.344).

Nel settore monocratico l'incremento della produttività è stato rilevante (nell'ultimo anno sono stati definiti 31.344 affari, mentre nell'anno precedente ne erano stati definiti 28.261) ed è valso, oltre che a bilanciare il flusso dei procedimenti in entrata, anche a produrre un saldo positivo non trascurabile, essendo passato l'ufficio da una pendenza ad inizio periodo di 18.346 a 17.970.

Nel periodo vi è stata una sopravvenienza di 888 istanze di esecuzione della pena presso il domicilio per pene detentive, anche residue, non superiori ad anni 1 e mesi 6, ai sensi della legge n. 199 del

2010, e sono stati definiti 1.123 fascicoli con concessione della misura in 233 casi.

Con riferimento all'entità numerica delle pendenze, va rilevato che una buona parte di esse (ben 7.111) è la conseguenza, in realtà, dell'apertura di un numero notevole di esecuzioni di misure alternative (5.554), sostitutive (1.153) e di sicurezza (404). È evidente che questi affari non costituiscono arretrato, ma riguardano esecuzioni penali *extramurarie* destinate, in caso di buon andamento della misura, ad estinguersi.

Un dato significativo si evidenzia nel settore delle conversioni delle pene pecuniarie (al 30 giugno 2023 gli affari pendenti sono 2.844), che negli ultimi anni hanno registrato un netto aumento imputabile alla circostanza che è stato riattivato il meccanismo di riscossione delle pene pecuniarie da parte dell'ente riscossore (Agenzia delle entrate) con conseguente trasmissione degli atti alle Procure per inesigibilità e dalle Procure agli Uffici di sorveglianza; nell'anno in considerazione vi sono state 735 nuove iscrizioni, mentre le definizioni sono state 569, con conseguente aggravamento della pendenza (da 2.678 a 2.844).

Nel settore delle liberazioni anticipate si registra una sopravvenienza di 5.498 affari, con una percentuale molto elevata dei provvedimenti di accoglimento, pari a 4.650, a fronte di un numero considerevole di definizioni pari a 5.664. Particolarmente rilevante è la pendenza in detto ambito (3.276 procedimenti) ed al riguardo si osserva che se l'ufficio potesse disporre di più adeguate risorse, l'istituto potrebbe rinvenire una più incisiva accelerazione.

Nonostante lo sforzo profuso dal Tribunale e dall'Ufficio di sorveglianza, si segnala come la condizione della popolazione carceraria, in tutti gli istituti penitenziari del distretto, rappresenti un dato allarmante.

Il sovraffollamento, le criticità allocative, l'insufficienza di strutture per malati psichiatrici, le enormi difficoltà operative riscontrabili quotidianamente in tutto il contesto lavorativo degli istituti penitenziari sottopongono l'ufficio ad un lavoro sempre più pressante, che, come si rileva, è ulteriormente aggravato dalle riforme in materia penitenzia-

ria, non accompagnate da previsioni di incremento delle risorse, anzi decisamente decrescenti.

È superfluo rilevare come la funzionalità del sistema penitenziario e dell'esecuzione penale nel suo complesso sia intimamente connessa all'azione della magistratura di sorveglianza.

Correttamente si osserva, pertanto, che se tale azione continuerà ad essere pesantemente incisa da gravi carenze, in termini di risorse umane, strumentali e logistiche, diventa concreto il rischio di non potere assicurare adeguata tutela ai diritti del detenuto e del condannato e di vanificare la finalità rieducativa della esecuzione penale, poiché fattore essenziale per il fisiologico perseguimento di tali finalità è il graduale e tempestivo accesso ai benefici penitenziari.

L'Ufficio di sorveglianza di Roma esercita la vigilanza su 8 istituti di pena, dove, al 30 giugno 2023, risultano ristretti complessivamente 4.521 detenuti.

L'Ufficio di sorveglianza di Frosinone esercita la vigilanza su 3 istituti di pena, ove, al 30 giugno 2023, risultano complessivamente ristretti 727 detenuti.

L'Ufficio di sorveglianza di Viterbo esercita la vigilanza su 2 case circondariali, ove, al 30 giugno 2023, risultano complessivamente ristretti 932 detenuti.

Complessivamente, quindi, la popolazione carceraria del distretto al 30 giugno 2023 è pari a 6.180 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 5.295.

Pertanto, alla data indicata, nella Regione Lazio è presente una popolazione detenuta che eccede del 10% la popolazione presente in tutti gli istituti penitenziari italiani (57.525 detenuti in tutta Italia).

Notevole è il carico delle esecuzioni penali relative ai condannati in stato di libertà ovvero in arresti domiciliari cd. "esecutivi" ex art. 656, comma 10, c.p.p., posto che dette esecuzioni sono quelle curate da tutti gli uffici di Procura del distretto.

Al 30 giugno 2023 i soggetti ristretti in regime detentivo differenziato ex art. 41-*bis* ord. pen. risultano complessivamente 744,

mentre i titolari di programma di protezione, ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, in tutta Italia, sono 836, di cui 315 in stato di libertà, 261 detenuti in istituti di pena, 184 ammessi a benefici *extramurari*, 5 in misura di sicurezza e 71 agli arresti domiciliari.

L'Ufficio di sorveglianza di Roma esercita la vigilanza sulle REMS di Palombara Sabina (comprendente due strutture da 20 posti) e Subiaco, l'Ufficio di sorveglianza di Frosinone sulle REMS di Ceccano e Pontecorvo e l'Ufficio di sorveglianza di Viterbo sulla REMS di Rieti.

Ciascuna delle sei REMS presenti nel distretto ha una capienza massima di 20 posti, tranne la REMS di Rieti che dispone di 12 posti letto; tuttavia, per vari motivi, non ultimo la carenza di personale, la recettività delle strutture è inferiore.

Le criticità delle REMS, presentatesi sin dall'entrata in vigore della relativa disciplina, si sono andate sempre più consolidando e sono state messe a fuoco nella sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2022, in cui la Consulta evidenzia *“un difetto sistemico di effettività nella tutela dell'intero fascio dei diritti fondamentali che l'assegnazione a una REMS mira a tutelare”*.

Nel distretto, come nel resto d'Italia, la limitata disponibilità di posti nelle REMS comporta la sistematica mancata esecuzione di provvedimenti che dispongono il ricovero di persone pericolose. In altre parole, si crea uno iato temporale apprezzabile fra l'ordine detentivo e l'effettivo ricovero (i destinatari della misura sono inseriti in liste di attesa) con potenziale pericolo per la sicurezza della collettività, se si considera che la misura di cui si discute rappresenta una *extrema ratio* per soggetti la cui pericolosità non è contenibile con misure diverse.

A causa della limitata disponibilità dei posti, è sempre più elevato il numero di casi in cui i soggetti che dovrebbero essere internati nelle REMS attendono questo momento in libertà, mentre diminuisce il numero dei soggetti che si trovano nella condizione opposta, ossia che dovrebbero essere internati in REMS e che attendono tale momento nella condizione *“non legittima”* di detenuti in istituto di pena.

Nel distretto, al 30 giugno 2023, vi sono 46 soggetti in lista di attesa: 39 uomini (di cui 14 destinatari di sentenza definitiva) e 7 donne (di cui una destinataria di sentenza definitiva).

È il caso di segnalare che, nella maggior parte dei casi, le fattispecie penali sottostanti all'ordine di ricovero nelle REMS sono tutt'altro che lievi, trattandosi spesso di maltrattamenti in famiglia e reati contro la persona.

Come rammenta la Corte Costituzionale nella citata sentenza, il ricovero nelle REMS è una vera e propria misura di sicurezza, di natura detentiva; essa presuppone la commissione di un fatto-reato, nonché una valutazione di pericolosità sociale e, sebbene si debba valorizzare il carattere terapeutico della misura, non si può omettere di considerare la natura custodiale dello strumento.

Da ciò consegue che la materia necessita di essere disciplinata con legge (artt. 13 e 25 Cost.) e ricade a pieno titolo tra i servizi assegnati al Ministro della Giustizia (art. 110 Cost.).

Per far fronte alle molteplici lacune e criticità che presenta la disciplina e per realizzare un raccordo fra tutte le istituzioni coinvolte nella gestione delle REMS, è stato ricostituito, su iniziativa del presidente della Corte, un gruppo di lavoro dedicato, volto a monitorare la aree di crisi che presenta la situazione del distretto e a proporre alle autorità competenti le iniziative più opportune.

PARTE QUINTA

LA GIUSTIZIA MINORILE

21. Tribunale per i minorenni di Roma

Settore civile

I dati statistici evidenziano un aumento generalizzato delle pendenze, eccetto per le domande di idoneità all'adozione internazionale passate da 452 a 419 (-7,51%), quelle relative all'autorizzazione al rilascio degli atti di stato civile (da 108 a 43 con un abbattimento del 60,19%), e le procedure relative all'accoglienza di minori non accompagnati, passate da 190 a 110 (-43,30%); risultano, invece, invariate le misure amministrative ex art. 25 RDL 1404/1934.

L'aumento ha riguardato in particolare le procedure per la dichiarazione di adottabilità, passate da 197 pendenti a 208, quelle relative alla disponibilità all'adozione nazionale passate da 1.719 a 1.955 (+13,86%), oltre alla sopravvenienza delle nuove procedure contenziose di cui alla riforma Cartabia, pendenti in numero di 283.

Le procedure ex artt. 330 e 333 c.c. sono lievemente diminuite, passando da 4.048 a 3.960, essendo di fatto confluite nel nuovo contenzioso.

A fronte di tale aumento delle pendenze (in totale passate da 7.915 a 8.378 con un'incidenza del 5,85%), si riscontra per tutte le tipologie delle procedure un aumento, per quanto contenuto, delle sopravvenienze (+0,69%) e un importante aumento della produttività (da 9.367 a 10.983 procedimenti), che evidenzia lo sforzo compiuto dal Tribunale per far fronte, nonostante la già segnalata scopertura del personale di magistratura e amministrativo, all'ingente carico di lavoro, in modo da garantire la tutela effettiva dei diritti dei minori e una adeguata risposta alla domanda di giustizia.

Deve ancora rilevarsi l'aumento esponenziale delle procedure di tutela dei minori stranieri non accompagnati, passate da 1480 a 1741,

con una sopravvenienza di 1.443 affari e la definizione di 1182; la definitività di tali procedure, peraltro, dipende dal raggiungimento della maggiore età del minore o dal suo eventuale allontanamento dalla struttura, se trattasi di minori extracomunitari.

Su tale aumento dei sopravvenuti ha inciso la migrazione dei minori provenienti dall'Ucraina, ma deve rilevarsi che il fenomeno appare in continua crescita per i minori provenienti dall'Africa, con serie difficoltà in ordine alla loro collocazione e alla nomina dei tutori (spesso individuati, specie per i comuni posti al di fuori del territorio di Roma, nella persona del sindaco del luogo ove è situata la struttura).

Quanto alle procedure di collocamento di minori presso coppie selezionate tra quelle aspiranti all'adozione, le pendenze sono aumentate da 124 a 165, in correlazione con l'aumento delle procedure per la dichiarazione di adottabilità (da 165 a 194).

L'attività di individuazione delle coppie più rispondenti alle esigenze del minore da collocare in adozione impegna molti magistrati onorari ed i magistrati togati in camere di consiglio settimanali, con difficoltà aggravate dalla scomparsa della banca dati delle coppie nel nuovo sistema SICID.

Settore penale

Si è registrata una lieve flessione dei procedimenti sopravvenuti all'ufficio GIP iscritti nel registro noti, passati da 1.845 a 1.770.

Sono diminuite le definizioni nei procedimenti contro noti, da 1.737 a 1.565.

La pendenza finale al 30 giugno 2023 è considerevolmente aumentata passando da 333 procedimenti a 574, con un aumento del 72,37 %.

I dati confermano il considerevole aumento del disagio minorile, personale, familiare e sociale determinatosi a partire dal periodo del *lockdown* fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, i cui effetti, sotto il profilo non soltanto della commissione di reati, ma anche della complessità della personalità dei soggetti che degli stessi sono autori (spesso affetti da problematiche psichiatriche aggravate dall'abuso di

sostanze psicotrope), possono considerarsi come una sorta di “onda lunga” della pandemia.

Si registra, altresì, una flessione dei decreti di archiviazione, pari al 12,41% in meno rispetto all’anno precedente, che, tuttavia, conferma che molte delle situazioni denunciate sono scarsamente rilevanti dal punto di vista penale, rappresentando perlopiù comportamenti dettati da disagio psicologico e sociale, spesso insorti in ambito familiare.

Per quanto riguarda le misure cautelari applicate, si registra una prevalenza nell’applicazione della misura del collocamento in comunità seguita dall’applicazione della misura delle prescrizioni. Per i ragazzi di provenienza straniera la misura maggiormente applicata è quella del collocamento in comunità, mentre per i maschi italiani si nota una sensibile diminuzione dell’applicazione della custodia cautelare in carcere ed un deciso incremento della misura cautelare delle prescrizioni.

I GIP, svolgendo anche il ruolo di GUP, hanno modo di valutare in modo ampio l’andamento delle misure, con possibili sostituzioni e/o revoche anche nella fase di cognizione del procedimento penale.

Gli ingressi presso l’Istituto minorile di Casal del Marmo, a seguito di provvedimenti emessi dal GIP, sono stati 140, di cui 120 maschi. Di questi 87 sono italiani e 53 stranieri. Spicca la prevalenza di ingressi registrati di soggetti italiani, con una inversione di tendenza rispetto al passato, e tanto più se si considera che tra i minori stranieri molti, di fatto, sono ragazzi di seconda generazione, irregolari nell’acquisizione della cittadinanza, ma stanziali ed integrati nel tessuto italiano.

Il dato dei minori stranieri non accompagnati risulta essere contenuto, essendo pari a 13, quasi tutti di genere maschile.

Dal confronto con il precedente periodo di riferimento (1° luglio 2021 – 30 giugno 2022), non emergono sostanziali differenze, confermandosi la tendenza alla deflazione degli ingressi e, di contro, un incremento delle presenze di minori italiani.

Va rilevato che prevalgono i reati inerenti la legge sui stupefacenti e quelli contro il patrimonio e che il 45,9% degli ingressi per custodia cautelare riguarda ragazzi provenienti direttamente dalla libertà,

senza essere transitati per altri servizi della giustizia che possano aver avviato percorsi conoscitivi ed educativi.

Si è registrata una diminuzione di circa il 7,33 % dei procedimenti pervenuti al GUP, pari a 846 a fronte dei 913 del periodo precedente. La produttività è diminuita del 12,93%, essendo stati esauriti nell'anno di riferimento 1.010 procedimenti rispetto ai 1.160 del periodo precedente; la pendenza è diminuita di circa il 12,30% (1.126 processi pendenti rispetto ai 1.284 del periodo precedente).

Per il periodo di riferimento, a fronte di 261 decreti dispositivi del giudizio, sono state emesse 588 sentenze, di cui 326 di non luogo a procedere, tra cui 204 per estinzione del reato conseguente all'esito positivo della prova.

Significativa e costante la diminuzione dei decreti dispositivi del giudizio, pari al 32,73% in meno rispetto all'anno precedente, indicativa di una maggiore presenza degli imputati all'udienza preliminare, con conseguente possibilità di acquisire il consenso all'utilizzo degli atti con relativa diminuzione dei processi dibattimentali.

Il numero delle sentenze di estinzione del reato per esito positivo della prova è aumentato del 4,61%, mentre le sentenze di perdono giudiziale diminuiscono del 23,14%. Le sentenze pronunciate con rito abbreviato sono diminuite del 31,32% rispetto al periodo precedente; tra queste, le sentenze di condanna vedono una diminuzione del 21,81%.

L'insufficiente numero di strutture comunitarie pubbliche e la mancanza di una specifica specializzazione nel trattamento dei minori a rischio di devianza e di quelli con problematiche di natura psichiatrica, ovvero di quelli cd. a "doppia diagnosi", fa sì che la misura spesso venga eseguita in ritardo e si riveli spesso inadeguata.

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di reati contro il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il costante ricorso all'istituto della messa alla prova conferma la valenza rieducativa di tale strumento che, nel periodo in esame, ha visto anche la predisposizione di progetti di intervento elaborati con la significativa collaborazione di società pubbliche quali l'AMA e

l'ATAAC, con riferimento ai reati di danneggiamento aggravato ai danni di mezzi pubblici di trasporto e delle stazioni della metropolitana ovvero di imbrattamento di edifici. Per i reati commessi con l'uso di strumenti telematici, i progetti di intervento sono stati elaborati con la collaborazione della Polizia postale.

Vanno evidenziati, in questo contesto, gli sforzi profusi dagli assistenti sociali dell'USSM nel reperire attività formative e lavorative idonee ad articolare un adeguato progetto di intervento rieducativo.

Nel settore del dibattimento penale, l'anno giudiziario 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 ha visto il consolidarsi delle tendenze positive già evidenziate nel precedente.

Il numero di udienze tenutesi è stato sostanzialmente stabile: 98 udienze (tra udienze celebrate con rito ordinario e udienze celebrate con rito immediato), a fronte delle 97 udienze del corrispondente periodo 2021/2022 e alle 98 del periodo 2020/2021.

Le sopravvenienze hanno avuto un'ulteriore flessione rispetto a quelle dell'anno precedente, passando dalle 580 del periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 alle 482 del periodo in esame. È consistente il calo rispetto agli anni dal 2011 (con 654 sopravvenienze) al 2019 (1.008 sopravvenienze).

Si conferma quale principale causa di questa flessione la progressiva riduzione delle richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura in sede, anche a seguito dell'opera di sensibilizzazione portata avanti negli ultimi anni dagli uffici giudicanti circa la sproporzione numerica rispetto agli altri uffici minorili italiani e alla necessità di utilizzare con maggior flessibilità istituti volti alla deflazione e alla limitazione del tempo di permanenza dei minori nel circuito penale.

Nell'anno giudiziario 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 le definizioni dei processi sono state 716, pari al 6% in più rispetto al corrispondente periodo precedente (pari a 675).

Le pendenze sono ulteriormente diminuite, passando dalle 729 al 30 giugno 2022 alle 512 del 30 giugno 2023.

Tali dati confermano l'intensità del lavoro svolto dall'ufficio, recuperando i ritardi accumulati nel periodo dell'emergenza pande-

mica con la fissazione di udienze straordinarie e con la trattazione in ogni udienza istruttoria – ordinaria e straordinaria – di almeno 20/25 processi.

In merito alle modalità di definizione e alla tipologia dei giudizi, i dati risultano essere i seguenti:

- n. 175 sentenze di condanna (in lieve aumento rispetto al dato precedente di 167), di cui 130 a seguito di giudizio ordinario e 45 a seguito di giudizio immediato;
- n. 311 sentenze di assoluzione (in consistente aumento rispetto alle 260 del precedente periodo), di cui 188 a seguito di giudizio ordinario e 123 a seguito di giudizio immediato;
- n. 162 sentenze di applicazione del perdono giudiziale (in calo rispetto al dato precedente di 182);
- n. 57 sentenze dichiarative dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (dato precedente: 80). Al riguardo, si evidenzia che il numero complessivo di sospensioni del processo per messa alla prova nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 era stato di 85, mentre nel periodo qui in esame è stato di 82, praticamente invariato.

Per quel che concerne la tipologia dei reati, continua a notarsi la flessione dei procedimenti riguardanti i **delitti contro il patrimonio**, che restano comunque prevalentemente addebitati a minori nomadi o stranieri.

Si mantiene altresì l'aumento di processi per reati caratterizzati da un alto tasso di aggressività: **lesioni** a seguito di alterchi per futili motivi (quali rese dei conti per offese reciproche o contese collegate a vicende sentimentali), **risse**, **atti persecutori** specie nell'ambito del contesto scolastico, **violenze sessuali** (in cui non solo l'imputato, ma anche la parte offesa è quasi sempre minorenni).

Così come si evidenzia il fenomeno dei **reati connessi con l'invio con mezzi informatici di fotografie intime**: all'iniziale volontarietà dell'invio da parte della parte offesa, segue un crescendo di richieste sempre più pressanti, che la vittima non riesce a frenare.

Si sottolinea che questi processi relativi a reati caratterizzati da un alto tasso di aggressività coinvolgono soprattutto minori italiani.

Un altro fenomeno allarmante è l'aumento dei casi di **reati di spaccio** anche di sostanze pesanti (soprattutto cocaina) da parte di giovanissimi italiani, anche appartenenti a famiglie non particolarmente problematiche, che scelgono di svolgere l'attività di *pusher* di tali sostanze al solo fine di potersi comperare articoli di abbigliamento molto costosi che rappresentano, nei loro gruppi, degli agognati *status symbol*, una sorta di chiave d'accesso all'appartenenza e al riconoscimento sociale.

Infine, si deve sottolineare come la sofferenza psichica sia una realtà sempre più evidente, che interferisce pesantemente sulla commissione dei reati e che richiederebbe interventi preventivi e comunque di cura, che invece sono sempre meno disponibili: servizi con poco personale e lunghi tempi di attesa, pochissime comunità terapeutiche specializzate, la confluenza nelle comunità socioeducative di ragazzi multiproblematici che spesso interferiscono, a causa delle loro criticità ed esigenze di cura, sui programmi dei ragazzi meno problematici.

Peraltro, si è altresì osservato che sempre più spesso i processi riguardano ragazzi appartenenti a famiglie già seguite da anni dai servizi territoriali e frequentemente già al centro di procedure in sede civile presso il Tribunale per i minorenni, dove erano state accertate serie problematiche sociali e/o psicologiche plurigenerazionali. Molto spesso si tratta di giovani che arrivano al processo senza avere alcuna fiducia nel futuro, che alla domanda "che cosa vorresti fare" sanno solo augurarsi "un lavoretto": ragazzi che però, se riescono finalmente a trovare un lavoro, spesso vi si dedicano con entusiasmo e abnegazione, trovandovi contenimento e appagamento.

In linea con la tendenza già evidenziata lo scorso anno, si registra l'impatto che continua ad avere la modifica dell'art. 24 del decreto legislativo 272/89, operata dall'art. 5 della legge 117/2014, che ha portato a 25 anni, rispetto ai 21 precedentemente previsti, il limite per l'applicazione della normativa minorile per quanto attiene alla esecuzione della pena per reati commessi da minorenni. Questa novità legislativa

ha comportato che molti ragazzi detenuti in espiazione pena, anche per reati gravi e con pene di rilevante entità, sono rientrati presso l'IPM provenendo dagli istituti penitenziari adulti; la conseguenza è stata la modifica sostanziale delle caratteristiche della popolazione detenuta, vista la concomitante normativa che ha comportato una forte riduzione dell'applicazione della misura della custodia cautelare per molti reati.

Le istanze sopravvenute sono 290 per il Tribunale di Sorveglianza (in aumento del 28,31%) e 591 per il Magistrato di Sorveglianza (in diminuzione del 17,11%); le definizioni sono 258 per il Tribunale di Sorveglianza (più 8,40 %) e 542 per il Magistrato di Sorveglianza (meno 8,29%), con una pendenza, rispettivamente, di 202 istanze per il Tribunale di Sorveglianza e 772 per il Magistrato di Sorveglianza.

Per quanto riguarda l'esecuzione, le sopravvenienze sono dimiuite da 124 a 77, con 37 definizioni e 40 pendenze a fine periodo.

Di particolare rilievo continua ad essere la possibilità di concessione provvisoria, da parte del Magistrato di Sorveglianza, delle misure penali di comunità dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in attesa delle decisioni del Tribunale, cui il Magistrato di Sorveglianza rinvia anche per consentire all'USSM di articolare un progetto educativo strutturato in ossequio al d.lgs. 121/18.

Il Magistrato di Sorveglianza ha continuato a mantenere rapporti costanti con l'istituto minorile di Casal del Marmo con visite periodiche dedicate a colloqui personali con i detenuti e le detenute che ne hanno fatto richiesta e ad incontri con il personale dell'area educativa e dell'area penitenziaria, oltre ai rapporti costanti con la direttrice e con il comandante. Si è confermata la validità di questa scelta, sia per conoscere meglio i ragazzi sia per avere un quadro sempre aggiornato della situazione.

Si è mantenuta la possibilità di effettuare altresì, per esigenze di speditezza, colloqui da remoto con i detenuti.

Gli ingressi nell'istituto penitenziario minorile nel periodo di riferimento sono stati 166, suddivisi in 145 maschi e 21 femmine; di essi

58 sono italiani e 108 stranieri, con un aumento del 43,10% circa del totale degli ingressi rispetto all'anno precedente.

Tra gli stranieri prevalgono i minori provenienti dall'Africa (in particolare dal Marocco e dalla Tunisia) e dai paesi slavi con prevalenza dalla Bosnia.

Significativo è il fatto che su 25 ingressi per esecuzione della pena detentiva, solo il 32% è rappresentato da fallimenti di misure di comunità precedentemente irrogate.

Il dato delle posizioni giuridiche in carico ai detenuti, nel primo semestre, vede una preponderanza di ragazzi in attesa di primo giudizio e in espiazione pena definitiva (quest'ultima posizione riguarda solo il 35,9% dei detenuti).

Appare comunque fondamentale intervenire sui nuclei familiari per scongiurare l'ingresso del minore nel circuito penale. I minori cioè vanno intercettati prima, cogliendone gli aspetti del disagio anche attraverso una maggiore attenzione da parte delle istituzioni scolastiche. Peraltro, gli istituti penitenziari minorili, ad esclusione di rare eccezioni quale Nisida, non appaiono offrire effettivi strumenti rieducativi, sostanziosi spesso il periodo trascorso dai minori in tali strutture in una fase di inattività a fronte della quale non vengono offerte valide alternative. A ciò si aggiunge il notevole incremento, che si evidenzia già da alcuni anni, del disagio non più semplicemente psicologico, ma psichiatrico dei minori, con correlativa diminuzione del limite di età di esordio. A fronte di tali gravi situazioni si riscontrano la sostanziale mancanza di comunità terapeutiche per minori e le lunghe liste di attesa per l'accesso degli stessi ai servizi specialistici per il trattamento di tali patologie.

CONCLUSIONI

Anche quest'anno giudiziario si apre in una situazione di diffusa inquietudine, nei rapporti fra gli Stati, all'interno delle istituzioni, ma anche nelle stesse relazioni sociali e interpersonali.

Se l'*annus horribilis* della pandemia è ormai alle nostre spalle, siamo ancora, in Italia e in Europa, alla ricerca del nostro *annus mirabilis*.

Aspiriamo ancora al ripristino dell'ordine internazionale, con il superamento delle prevaricazioni e della guerra, al pieno dispiegamento delle potenzialità del progetto europeo, con la piena affermazione, in ogni parte del territorio dell'Europa, delle regole dello Stato di diritto e lo sviluppo di politiche economiche fondate sull'inclusione e sulla crescita, e si stenta a rilanciare una nuova stagione dei diritti, che promuova l'efficienza economica, ma insieme ad essa il superamento delle diseguaglianze, contrastando le tensioni umane e sociali che ne costituiscono il risvolto.

In questo scenario sempre più arduo e inedito resta il ruolo della giurisdizione; se è nella essenza della funzione del giudice quella di essere "indifferente ricercatore del vero", è anche vero che il "ruolo antagonistico" del giudice risiede nell'essere lo stesso custode dei diritti fondamentali (che rappresentano altrettante limitazioni del potere) e che ciò può farlo in sintonia, ma anche in dissenso con gli orientamenti dominanti. Senza per questo abdicare all'indifferente ricerca del vero.

A ciò si aggiunge che la crisi regolativa della legge intercetta una quota sempre crescente di discrezionalità del giudice. La smisurata latitudine degli interrogativi morali etici e sociali, spesso privi di una

chiara base legale, che la società pone al giudice lo chiama infatti a scelte sovente ampiamente discrezionali, orientabili solo attraverso i principi della Costituzione e delle Carte internazionali, e che certo sono in grado di produrre nuove regole di diritto, ma facendo entrare in fibrillazione l'opinione, che a me pare ancora del tutto giustificata, che la giurisprudenza non è una nuova fonte del diritto, e che tale resta solo la legge.

In questa situazione – si dice – si crea il rischio di far scolorire l'imparzialità della giurisdizione, ma se il rischio esiste (anche se a volte mi sembra solo supposto), l'unico antidoto è rinvenibile non nell'eliminare la discrezionalità del giudice (che è operazione impraticabile, essendo ormai tramontata, nello Stato costituzionale, l'idea illuministica che, come si diceva a quel tempo, la discrezionalità dei giudici è *la legge dei tiranni*), ma nell'assunzione di una forte responsabilità sociale della magistratura.

Il che vuol dire che la magistratura deve essere posta in condizione di assicurare un servizio efficiente e in tempi ragionevoli e che, da parte sua, deve garantire una chiara e trasparente esplicitazione dei percorsi giustificativi adottati nelle proprie decisioni, insieme ad una ragionata fedeltà ai precedenti, indispensabile per assicurare la prevedibilità del diritto e della giurisprudenza, e al rafforzamento della propria immagine di imparzialità, che è del tutto speculare alla crescita della sua influenza sociale.

È inutile negare che quel che viene in gioco è la credibilità della giurisdizione e la fiducia dei cittadini verso l'amministrazione della giustizia, verso una delle funzioni fondamentali dello Stato, e che nel nostro paese lo stato delle cose è complicato dalle più recenti riforme processuali, che non sembrano in grado di aggredire il nodo dell'efficienza della giurisdizione, e della progressiva crisi che sta investendo riforme organizzative, quale quella dell'ufficio per il processo, fortemente volute dall'Europa e pensate proprio per ridurre i tempi dei processi e per migliorare la qualità della giustizia.

Dicevamo nella relazione dello scorso anno come i primi mesi di sperimentazione della riforma e dell'attività dei nuovi funzionari allo

stesso addetti desse conto di luci e ombre, di potenzialità e di limiti che potevano variamente evolversi.

È paradossale osservare, ad un anno di distanza, come, nel momento stesso in cui cresce la fiducia dei magistrati verso questo nuovo modello organizzativo, e si sottolinea in tutte le relazioni dei dirigenti del distretto come tali nuove figure professionali agevolino il lavoro del giudice, svolgendo attività di assistenza e di collaborazione verso i magistrati che incidono sui tempi di definizione dei processi, diminuisce la possibilità per gli uffici di avvalersene in concreto, per la inesorabile e continua fuga dei nuovi funzionari, assunti a termine, da uno stato di precarietà che li spinge a ricercare più stabili occasioni di lavoro.

Ma quel che più preoccupa è che non si stanno svuotando solo i ruoli dei nuovi funzionari, ma anche quelli del personale amministrativo di ruolo (alla Corte di appello di Roma manca circa il 37% del personale in organico, al Tribunale della stessa sede il 35% circa) per una stasi nelle politiche di assunzione che sembra andare in controtendenza rispetto a quel che è avvenuto negli anni più recenti, allorchè, dopo un ventennio, sono ripartiti i concorsi per l'assunzione di nuovo personale, prendendosi atto dell'intollerabilità di una situazione di "blocco generazionale" protrattasi per decenni.

Ne deriva una situazione di potenziale paralisi degli uffici, che preoccupa e che va evidenziata.

Preoccupano non solo le criticità sempre più evidenti che si manifestano in tutti i servizi giudiziari, ma anche le prospettive – non certo fauste – che ne derivano per una delle poche riforme, quella dell'ufficio per il processo, che ha cercato di incidere sull'organizzazione del lavoro del magistrato, per migliorarne tempi e oneri e che non casualmente è considerata come uno dei perni dell'azione di riorganizzazione della giustizia.

Assai opportunamente il Ministero della Giustizia ha proposto alla Commissione europea di prorogare sino al 2026 gli addetti all'ufficio per il processo, ma il problema è sin da ora quello di come far sopravvivere l'ufficio per il processo al PNRR, arginando il progressivo svuotamento di una esperienza, quella del giudice che lavora in squadra con gli altri colleghi – e non come una monade – e che può avvalersi

della collaborazione di personale qualificato e giuridicamente attrezzato, che è stata a lungo ignota nel nostro paese, ma che è presente in tutti gli altri ordinamenti europei.

Pensare che si possa assistere indifferenti all'eclissi della riforma e che da qui a pochi anni si ritorni all'indietro, come se nulla fosse avvenuto, è quanto di peggio si possa ipotizzare per l'amministrazione della giustizia in Italia.

In questo stesso anno hanno iniziato a dispiegare i propri effetti le riforme processuali civili e penali (sinteticamente ribattezzate come Riforma Cartabia) che, con incessante frenesia, il legislatore ha varato per arginare i tempi del processo, secondando le sollecitazioni della Commissione europea, anche se il problema era da lungo tempo nella nostra agenda istituzionale.

È troppo presto naturalmente per trarre delle conclusioni definitive, ma alcune linee di tendenza già si delineano con sufficiente chiarezza.

Il processo civile, dal 1990 ad oggi, è stato un cantiere continuo di riforme, è stato sconvolto da una bulimia riformatrice, che produce riforme senza attendere gli esiti di quelle già varate, e comunque dalla decisa sottovalutazione dell'idea che, nel nostro paese, il problema della giustizia civile non è un problema di rito, ma eminentemente di risorse poste a disposizione della giurisdizione e della loro efficiente organizzazione.

L'ultima riforma del processo civile è stata pensata con l'affermata finalità della riduzione dei tempi processuali, ma con una serie di criticità che, per diffusa opinione, lasciano facilmente intravedere che lo scopo ben difficilmente potrà essere raggiunto, a parità di personale e mezzi disponibili.

Ciò che lascia perplessi, in particolare, è la ricerca affannata di sempre nuove soluzioni processuali senza tenere conto che, nel nostro ordinamento, vi è un modello processuale, quello del processo del lavoro, che dal 1973 ha dato ottima prova di sé: un modello che, come giustamente si è osservato, ha superato la prova del tempo, con pochissimi, secondari ritocchi e che non casualmente, anche in occa-

sione della recente Riforma Cartabia, non ha manifestato la necessità di restauri.

Resta il fatto che la recente riforma del processo civile, appesantito con ulteriori adempimenti, quali quelli previsti dagli articoli 171 *bis* e *ter* c.p.c., ha previsto un procedimento semplificato di cognizione piuttosto simile al processo del lavoro, e che si avvia, secondo non pochi, a divenire il vero processo “ordinario” di cognizione (o se si vuol dire diversamente, il processo più diffuso e praticato) anche al di là dei limiti formali che ne restringono *ex lege* l’operatività alla trattazione dei soli giudizi “semplici”.

Ci si chiede, quindi, se non fosse più razionale, invece di reinventare per l’ennesima volta il processo civile, creare un rito tendenzialmente unico, generalizzando l’applicazione delle modalità e forme del processo del lavoro, pur con i dovuti adattamenti; rito fondato sui principi chiovendiani dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza e che ha generalmente costituito, ove sono stati garantiti personale e mezzi sufficienti, esempio di speditezza nella trattazione e decisione dei giudizi, al di là di quella “complicatezza procedurale” che, come ricordava Gino Giugni nel 1973 all’indomani del varo del nuovo processo del lavoro, “soffoca il giudizio nel formalismo rituale”

Il discorso è più articolato per il processo penale.

Un punto è, tuttavia, certo con riferimento all’efficacia deflattiva delle nuove norme: la Riforma Cartabia poteva osare di più rispetto al vero male oscuro del sistema penale, e cioè all’ipertrofia delle sanzioni penali presenti nel nostro ordinamento.

Ed in effetti, una diversa prospettiva avrebbe potuto curare il legislatore, quella di contenere la illimitata espansione delle fattispecie di reato, riconsiderando l’idea, per molti aspetti contestata nelle società moderne e avanzate, che solo attraverso la sanzione penale possano meglio garantirsi l’ordine e la convivenza sociale.

Ed in realtà, è proprio la suggestiva inclinazione alla criminalizzazione dei comportamenti, come risposta alla percezione di insicurezza che si ritiene ampiamente presente nell’ambiente sociale, insieme alla mancanza di risorse ed a carenze organizzative (quali il ritardo con cui si è avviato il processo penale telematico) che rendono la giurisdizione

penale più arretrata di quella civile, a costituire il vero *punctum dolens* del sistema penale.

Detto questo, sarebbe ingeneroso non considerare che non poche delle riforme sostanziali e processuali da ultimo intervenute siano espressione di obiettivi assolutamente apprezzabili sul piano dei valori costituzionali, come nel caso delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, della sospensione del procedimento per messa alla prova, della non punibilità per tenuità del fatto.

Particolarmente apprezzabile si rivela, in specie, la scelta di dare tempi certi alle indagini preliminari e di condurre a giudizio solo i casi in cui il materiale di indagine abbia una consistenza qualificata, che consenta non solo di “fare le indagini”, ma di prevedere che all’esito delle stesse ne possa ragionevolmente conseguire la condanna dell’imputato.

Del tutto correttamente, l’orizzonte del pubblico ministero diventa quindi quello di una piena assunzione di responsabilità per l’esito del giudizio, al pari dell’assunzione di responsabilità che compete al giudice dell’udienza predibattimentale e dell’udienza preliminare nel fungere da filtro rispetto alle imputazioni azzardate.

Il tempo ci dirà se il diritto vivente riuscirà a scardinare prassi di giudici e di pubblici ministeri in ben altro senso orientati, ma è assai indicativo che il Tribunale di Roma già segnali un aumento delle richieste di archiviazione.

È difficile dire se, almeno nella Corte di appello di Roma, il complesso di interventi che hanno riguardato il processo penale siano in grado di determinare a breve un significativo cambio di passo nei tempi di definizione del processo penale, considerato complessivamente nei suoi vari gradi e nelle varie fasi del giudizio.

Pesano certo, in senso contrario, prassi radicate che rendono processualmente conveniente, a seconda dei casi, opporre sempre e comunque il decreto penale anche per sanzioni sospese o di minimo rilievo, puntare al giudizio ordinario piuttosto che sui riti alternativi, impugnare sempre e comunque le sentenze almeno in appello e molto spesso anche in sede di legittimità.

Prassi alimentate – ed è questo il punto – dalla possibilità di fare affidamento sui tempi lunghi del processo penale a causa di un arretrato (di 46.000 processi) che, nella Corte di appello di Roma, imporrebbe interventi straordinari, tali da far superare il divario incolmabile con le altre Corti, nessuna delle quali, se si eccettua Napoli, supera le 10.000 pendenze.

Ed è questo, a Roma, il vero nodo della riforma del processo penale, che si può sinteticamente descrivere nella considerazione che nella capitale d'Italia molti sono i reati, ma pochi i giudici destinati a farvi fronte.

In questa situazione, un dato è tuttavia certo: che, nell'anno decorso, vi è stato in ogni ufficio del distretto un grande sforzo per ridurre l'arretrato e migliorare i tempi dei processi civili e penali e che questi risultati sono tanto più importanti in quanto realizzati quasi che tutti i giudici del distretto operassero ad organico pieno.

Laddove, invece, tutti gli uffici, ad iniziare da quelli più grandi (la Corte e il Tribunale di Roma, ma, nel nostro distretto, sono grandi e fra i più grandi d'Italia non pochi degli altri Tribunali), sono stati costretti ad operare in quest'ultimo anno con vuoti di organico, sia del personale di magistratura che di quello amministrativo, sempre più importanti e ormai insostenibili.

Per l'area civile, in particolare, i dati della Corte di appello evidenziano una diminuzione delle pendenze degli affari civili dell'8,2% e delle pendenze del lavoro nella misura del 20,7%, con un aumento dell'indice di ricambio rispettivamente del 15,3% (da 118 a 136) e dell'8,4% (da 144 a 157: i più alti sinora raggiunti) e una diminuzione del *disposition time* da 915 a 899 giorni nel civile e da 625 a 504 giorni nel lavoro.

Un risultato – bisogna dire – che è stato certo agevolato dalla diminuzione delle sopravvenienze (rispettivamente del 12,2% e del 9,3%), ma per il quale è stato determinante l'aumento, e comunque la tenuta, delle definizioni (rispettivamente + 1,4% per il settore civile e – 1,7% per il lavoro) nonostante una scopertura dell'organico dei magistrati della Corte che ha stabilmente superato il 20%.

In questo contesto, il dato più significativo riguarda la contrazione delle pendenze ultrabiennali, che, nell'arco di un quadriennio, si sono ridotte di ben il 26,6%.

Le stesse linee di tendenza sono constatabili negli uffici di primo grado, ed in particolare nel Tribunale di Roma, che conferma, oltre alla diminuzione delle sopravvenienze, anche la flessione delle pendenze complessive, pari al 9,6% (ed in particolare di quelle ultrabiennali: che diminuiscono del 10% rispetto allo scorso anno) e dei tempi medi di definizione, che evidenziano un'ulteriore sensibile riduzione del 5%.

In questo contesto, appare sintomatico delle difficoltà presenti nel tessuto economico e sociale del nostro territorio che risultino in controtendenza rispetto alla generalizzata contrazione della domanda di giustizia, sulla quale incominciano ad incidere, con effetti di necessaria responsabilizzazione, i maggiori costi del processo e la nuova disciplina delle spese di lite, le controversie in materia di lavoro, che vedono quest'anno un ulteriore aumento del 5,4% e le sopravvenienze in materia di fallimenti e di procedure concorsuali, che segnalano una lievitazione di ben il 17%.

Appare importante ribadire come, ad avviso dei capi degli uffici, per la realizzazione dei risultati positivi constatabili un contributo significativo è venuto dall'attività dei nuovi funzionari addetti all'ufficio per il processo, che ha consentito, attraverso una diversa e migliore organizzazione del lavoro, di attenuare le conseguenze più dirompenti delle carenze dell'organico e di consolidare obiettivi programmatici, ed in primo luogo quelli connessi alla contrazione dell'arretrato, altrimenti irraggiungibili.

Se questa è la situazione dell'area civile, egualmente confortanti sono i dati che emergono dall'analisi dei flussi dell'area penale.

In particolare, la Corte di appello registra una diminuzione delle pendenze del 7%, favorita, anche qui, dalla flessione delle sopravvenienze (- 14%), ma sostenuta da un decisivo aumento delle definizioni di ben il 22%, con un incremento dell'indice di ricambio da 91 a 130 (il più alto mai raggiunto). La stessa linea di tendenza si scorge nei dati del Tribunale di Roma, che evidenziano un aumento delle definizioni di ben il 68,5% nella sezione GIP-GUP (registro noti), del 9,8% nel

dibattimento collegiale e del 16,2% nel rito monocratico, con un decremento delle pendenze in ogni articolazione dell'ufficio.

Per la prima volta, pertanto, l'arretrato della Corte di appello di Roma scende nettamente, nel settore penale, sotto la quota dei 50.000 fascicoli, e precisamente si arresta a 46.903 processi, con una inversione di tendenza di sicuro rilievo.

Resta, tuttavia, un arretrato imponente, che può essere ulteriormente eroso sol che fosse garantita alla Corte la copertura di tutte le vacanze, ma che può essere definitivamente rimosso non certo con le attuali forze della Corte, ma solo attraverso interventi straordinari, anche se limitati nel tempo, di aumento dell'organico, che si facciano carico del problema della Corte che rappresenta la capitale del Paese, in termini di problema giudiziario nazionale.

Certo per questi fini non giova, per come ho già osservato in tutte le precedenti relazioni, la disciplina dell'improcedibilità introdotta dalla legge n. 134 del 2021 (che ha imposto la definizione entro un biennio dei giudizi di appello, a pena della loro estinzione), che ha destato da sempre perplessità e fondate preoccupazioni nella Corte di appello di Roma; preoccupazioni che si sono accentuate con la progressiva concreta attuazione della riforma.

E, infatti, con il passare del tempo, sta progressivamente aumentando il flusso degli appelli con priorità di trattazione (ne sono già pervenuti dal primo gennaio 2021 al giugno 2023 ben 9.719) e diminuisce, in parallelo, la possibilità di definire i procedimenti per reati commessi in tempi ben più risalenti e di dare rilievo – attraverso una opportuna graduazione – alla gravità e tipologia degli interessi protetti dalle norme incriminatrici, all'allarme sociale che producono i fatti oggetto dell'incriminazione: risultato che è di fatto precluso dalla inedita sovrapposizione fra prescrizione sostanziale e processuale che caratterizza la riforma.

A questo proposito è bene chiarire come nella lettera al Ministro del dicembre scorso a firma di tutti i presidenti delle Corti di appello, me compreso, non si prendesse certo partito sulla nuova disciplina della prescrizione che il Governo intende varare, né tanto meno se ne chiedeva il rinvio, ma si volesse piuttosto segnalare, nello spirito di

leale collaborazione che caratterizza i nostri rapporti col Ministro della giustizia, l'opportunità di una disciplina transitoria, al fine di favorire la certezza del diritto nel processo penale, evitando ulteriori crepe nel relativo sistema.

In altri termini, una sollecitazione al legislatore affinché, delineandosi la possibilità di plurime interpretazioni egualmente plausibili, fosse esso stesso a indicare la relazione più corretta fra la vecchia e la nuova disciplina della prescrizione, evitando disparità di trattamento quanto mai inopportune e aggravati di lavoro per gli uffici giudiziari, oggi più che mai del tutto insostenibili.

Dicevo in precedenza come pochi giudici fronteggino a Roma una presenza criminale che, per quantità e qualità dei fenomeni che si sono progressivamente radicati nel territorio, a Roma ma anche nei circondari di Latina, Velletri, Cassino e Frosinone in particolare, rendono la realtà criminale del Lazio ormai comparabile a quella delle "capitali storiche" della criminalità organizzata del paese.

Ne danno conferma, se non altro, i numeri dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale di Roma, che segnalano che, nell'anno decorso, sono pervenuti ben 28 nuovi procedimenti con oltre 30 imputati (con un aumento del 27,3% rispetto all'anno precedente) e complessivamente 267 procedimenti riferibili a reati in materia di criminalità organizzata.

Ed in pari modo le mutazioni profonde che si evidenziano nelle modalità di realizzazione delle condotte criminose più diffuse (in particolare dello spaccio della droga), con il coinvolgimento di soggetti che appartengono alle fasce più giovani della popolazione, spesso appena maggiorenti ed incensurati, utilizzati per conservare o trasportare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, normalmente in contatto solo mediato e indiretto con i mandanti, legati alle grandi organizzazioni criminali e che li forniscono di telefonini cellulari e di autovetture appositamente noleggate per l'occasione.

Non meno inquietante è l'aumento dei casi di reati di spaccio, pure di sostanze pesanti, da parte di giovanissimi italiani, anche appartenenti a famiglie non particolarmente problematiche, che scelgono di svolgere tale attività al solo fine di potere comprare articoli di abbigliamento molto costosi che rappresentano, nei loro gruppi, degli

agognati simboli di stato, una sorta di chiave d'accesso all'appartenenza e al riconoscimento sociale.

Attorno a questo zoccolo duro della realtà criminale del distretto ruotano la crescita esponenziale dei reati contro la persona e in particolare contro le donne (che, nell'anno decorso, hanno visto affluire alla Corte quasi mille nuovi processi solo per i reati di maltrattamenti e di atti persecutori e che hanno costituito in primo grado quasi il 30% dei 1.811 procedimenti di rito collegiale iscritti presso il Tribunale di Roma) e dei reati finanziari e fallimentari, specie per fatti di bancorotta fraudolenta, che testimoniano l'elevato numero di imprese che nella regione escono dal mercato o entrano in crisi.

Resta sempre alta, in pari modo, l'incidenza dei reati predatori, che vengono praticati da una microcriminalità che si divide tra i reati in danno del patrimonio e il mercato illecito dei stupefacenti, e resta egualmente importante la sopravvenienza dei processi per omicidio e lesioni personali colpose da sinistro stradale o a seguito di infortunio sul lavoro.

Se questo è lo sfondo assai complesso della nostra realtà giudiziaria, gravido di luci e di ombre, mi sento però di affermare che la inedita grandezza che presenta l'amministrazione della giustizia a Roma e nel Lazio non ha costituito per alcuno degli uffici un alibi per rimanere fermi o addirittura per indietreggiare, per non sperimentare soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità della giurisdizione insieme alla qualità del lavoro di tutti gli operatori di giustizia.

In altri termini, per non invertire definitivamente quello che mi è apparso, a torto a ragione, come il male più antico della giustizia a Roma, la inclinazione, cioè, a frenare il cambiamento e a perpetuare equilibri e modelli di comportamento individualistici, che hanno certo trovato alimento nella mancanza di strutture e persino di uno stabile luogo di lavoro stesso per molti dei giudici romani, ma che per lungo tempo hanno precluso prassi migliorative, portando a guardare con diffidenza e scetticismo ad ogni possibilità di autoriforma.

In questo contesto di grande attenzione per il cambiamento sono proseguite le iniziative comuni, o forse è meglio dire, l'azione comune fra la magistratura e l'avvocatura del distretto per monitorare le principali

aree di crisi del sistema e gli interventi volti alla loro razionalizzazione, ad iniziare dai problemi dell'accesso ai servizi e dell'informatizzazione degli uffici, dai quali è derivato un contributo significativo alla riorganizzazione di settori decisivi della Corte, quali l'UNEP di Roma (la più grande del paese), che sino ad ieri offrivano un servizio, intriso di code diurne e notturne e di intermediazioni più o meno trasparenti, non certo degno della capitale di un grande paese europeo.

Meritano anche di essere ricordate, per la buona prova che hanno dato, i protocolli e le convenzioni stipulati con gli enti locali e le associazioni del terzo settore, per consentire nel modo più adeguato l'esecuzione della messa alla prova e delle pene sostitutive, e che confermano come la sinergia fra il sistema penale e quello sociale sia il vero snodo per il decollo delle misure alternative alla detenzione e per ogni prospettiva di rieducazione della pena.

Proseguono, altresì, -e voglio ricordarle- le attività di collaborazione che si sono instaurate fra la Corte e la Prefettura di Roma per razionalizzare le procedure di esecuzione e di sfratto, che costituiscono un problema sociale enorme nella realtà romana, e quelle instaurate, superando non pochi eccessi burocratici sempre in agguato, con le Università del Lazio, nell'ambito delle politiche del PNRR, che consentiranno di monitorare la giurisprudenza della Corte, e in prospettiva quella del distretto, con conseguente funzione di orientamento per tutti gli operatori di giustizia.

E proseguono anche le attività di collaborazione con la Regione Lazio, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, che hanno consentito, in questi anni, alla Corte di usufruire di un numero limitato di risorse, inversamente proporzionale all'importanza e al carattere strategico dei risultati che si sono realizzati, con il recupero, in specie, degli enormi ritardi che si erano accumulati nell'esecuzione delle sentenze penali.

Si auspica, infine, che quest'anno, attraverso la collaborazione fra la Regione Lazio e Roma Capitale, decolli, così come è avvenuto per la caserma Manara, la nuova cittadella giudiziaria di piazzale Clodio.

Sono quelle descritte, in definitiva, un complesso di iniziative che traggono alimento da un orientamento verso il confronto e la collabo-

razione fattiva fra le istituzioni, che dimostra quanto sia necessario per l'amministrazione della giustizia a Roma, per le difficili condizioni in cui la stessa si trova ad operare, poter fare affidamento sulla disponibilità delle istituzioni territoriali e dell'ambiente sociale ad essere parte attiva dei processi di innovazione capaci di incidere sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, sulla disponibilità, in altri termini, delle istituzioni ad essere coinvolte negli obiettivi di buon funzionamento della giustizia.

Con il che si torna al problema di fondo di questa relazione: e cioè, che l'eccezionalità dei problemi che presenta la giustizia a Roma implica interventi mirati e straordinari, del tutto proporzionati all'incidenza che l'arretrato della Corte ha sul sistema giudiziario nel suo complesso, facendo emergere, per come ho già detto nelle precedenti relazioni, un grande problema nazionale, e non un grande problema locale.

Un problema di cui la Corte ha acquisito progressivamente consapevolezza, ma che altrettanta consapevolezza richiede ormai nelle altre istituzioni.

Nel concludere questa relazione, non posso esimermi, però, dal considerare come anche sui problemi di Roma sovrastano i problemi di fondo dell'attuazione della giustizia nel mondo moderno, di cui forse ancor oggi fa sintesi l'immagine famosa della "pesatrice di perle" riprodotta nella copertina di questa relazione, che, alludendo all'antico adagio "tu che pesi, ricordati che sarai pesato", allude alla missione difficile del giudicare, e con essa alla difficile ricerca e attuazione dei diritti, senza i quali, per come ha ricordato il nostro Presidente, nell'anno in cui ricorre il 75 ° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, "non esistono né libertà né giustizia, né pace duratura né sviluppo sostenibile".

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Arbitrato

Corte di appello Roma, sezione quinta civile, sentenza n. 4431 del 20.6.2023, pres. D'Avino, cons. rel. Gozzer

ARBITRATO – CONTRATTO DI MANDATO SPORTIVO – REGOLAMENTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE – NATURA – DEVOLUZIONE AD ARBITRI IN MANCANZA DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE ESPRESSA – NON CONFIGURABILITÀ – VIOLAZIONE DI REGOLE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO IN TEMA DI CONTRATTO – RILEVANZA.

Per stabilire quale sia l'autorità competente a decidere sulle controversie insorte tra giocatori di calcio e loro agenti, occorre verificare se nel contratto stipulato o in altro atto separato abbia trovato estrinsecazione o meno, nella forma scritta prevista *ad substantiam*, la comune intenzione delle parti di pattuire una clausola compromissoria.

Non può ammettersi l'inserzione automatica di una clausola compromissoria in un contratto di c.d. mandato sportivo per effetto delle previsioni contenute in regolamenti e statuti delle federazioni sportive, i quali dettano la disciplina propria dell'ordinamento sportivo calcistico a livello sia nazionale che internazionale, atteso che la clausola compromissoria sarebbe imposta non già dalla legge, come richiesto dall'art. 1339 c.c., ma da atti di autonomia organizzativa contrattuale contenuti in "carte federali" redatte da associazioni con personalità giuridica di diritto privato, tali dovendosi qualificare le federazioni sportive.

Le regole dell'ordinamento sportivo, in quanto di derivazione privatistica, non assurgono al rango di norme di legge (né tantomeno di natura imperativa), sicché il contratto concluso in violazione di un divieto stabilito da un regolamento federale o senza l'osservanza delle forme previste dall'ordinamento sportivo non può, sotto tale profilo, essere dichiarato nullo *ex art. 1418, co. 1, c.c.*, anche per la rilevanza che assume nell'ordinamento civile il principio della libertà delle forme degli atti negoziali.

La violazione delle regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflette, nondimeno, anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, nella misura in cui incide sulla funzionalità del relativo regolamento di interessi, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, tenuto conto delle implicazioni sovraindividuali connesse al rispetto delle regole di governo dell'attività procuratoria sportiva.

(Nella fattispecie, rigettata l'*exceptio compromissi* e riconosciuta la competenza a decidere dell'autorità giudiziaria, si è ritenuto non meritevole di tutela e, dunque, inefficace il contratto di c.d. mandato sportivo concluso tra un calciatore professionista ed un agente sportivo in violazione dell'obbligo di redigere l'in-

carico esclusivamente su moduli contrattuali predisposti dagli organi federali e dell'obbligo di mettere a disposizione della federazione, tramite deposito o invio, il contratto concluso).

Associazione e società

Corte di appello Roma, sezione seconda civile, sentenza n. 4616 del 5.7.2022, pres. Thellung, cons. rel. Montanaro

TRASFORMAZIONE C.D. ATIPICA – ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA – TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – RICONDUCEBILITÀ NELL'AMBITO DELL'ART. 2500-OCTIES C.C. – TRASFORMABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE IN SOCIETÀ DI CAPITALI – AMMISSIBILITÀ.

La trasformazione, o meglio la “trasformabilità”, costituisce un principio generale del nostro ordinamento giuridico. Il legislatore della riforma delle società di capitali ha inteso affermare, infatti, come non sussista un interesse pubblico da tutelare introducendo un divieto che impedisca a una qualsiasi organizzazione di patrimonio, di persone o comunque di beni di assumere una forma giuridica diversa, liberamente ritenuta più idonea per la loro “impresa” dagli aventi diritto. Si deve quindi ritenere che l'indicazione da parte dell'art. 2500-octies c.c. degli enti che possono trasformarsi in società di capitali lasci libero l'interprete di valutare se altri enti non menzionati da tale previsione normativa possano essere assimilati a quelli espressamente previsti.

È, pertanto, da ritenersi legittima la trasformazione di una associazione non riconosciuta in società di capitali ed il procedimento applicabile è quello previsto dall'art. 2500-octies c.c.

Corte di appello Roma, sezione seconda civile, sentenza n. 6307 del 10.10.2022, pres. Thellung, cons. rel. Montanaro

SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DIFFERENZE RISPETTO ALLA STRUTTURA SOCIETARIA ORDINARIA.

Nelle società a controllo pubblico il consiglio di amministrazione – diversamente che nella struttura societaria ordinaria, estesa, seppure con talune modifiche, anche alle società pubbliche (art. 2449 cod. civ.) – non è nominato dall'assemblea dei soci (nel caso di specie: dall'unico socio) ma da una figura ‘terza’ che esercita «i diritti del socio», tra cui rientra la nomina degli amministratori, che è il principale dei diritti del socio unico e, più latamente, l'espressione massima dell'ingerenza nell'amministrazione di una società.

Si realizza, pertanto, una eccezionale figura societaria statale in cui il Ministero dell'economia e delle finanze non esercita i diritti del socio e dove la nomina degli amministratori è di integrale spettanza di un Ministero non preposto all'attività economica dello Stato.

Corte di appello Roma, sezione seconda civile, decreto n. 5580 del 25.11.2022, pres. rel. Zannella

SRL – AUMENTO DI CAPITALE – CONFERIMENTO CRIPTO – VALUTA USDC – BITCOIN – INCONFERIBILITÀ EX ART. 2464 C.C.- CRIPTO – ATTIVITÀ – MANCANZA DI NORMAZIONE SISTEMATICA – EFFETTI.

Le cripto-valute non hanno natura di moneta con corso legale e pertanto non sono suscettibili di valutazione economica, contrariamente al disposto dell'art. 2464 secondo comma c.c., il quale prevede la possibilità di conferimento di tutti gli elementi "suscettibili di valutazione economica".

Le cripto-attività sono, allo stato, una modalità di c.d. finanza decentralizzata, priva di normazione sistematica che consenta, ai fini che interessano, di riconoscere ai bitcoin valore di bene suscettibile di conferimento nella s.r.l., non essendo stabiliti in via generale criteri certi per attribuire agli stessi titolarità, valore, incedibilità.

Associazione mafiosa

Corte di Appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 1788 del 9.2.2023, pres. D'Agostino cons. rel. Balestrieri

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA AGEVOLAZIONE MAFIOSA – EFFETTIVA SUSSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA – ONERE DELLA PROVA.

Qualora sia contestata la circostanza aggravante soggettiva della c.d. agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* 1 comma 1 c.p., grava sull'accusa l'onere di provare che l'associazione agevolata esista realmente, non potendosi aggravare la pena per il favore prestato ad un sodalizio solo supposto, e che operi in un contesto di matrice mafiosa, ispirato a logiche di contrapposizione finalizzate al controllo del territorio.

Tale prova deve sfociare nella contestazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. nello stesso procedimento o essere fornita dimostrando che l'associazione favorita sia stata oggetto di sentenza di condanna per quella fattispecie in altri procedimenti.

Solo una volta soddisfatto tale presupposto si può accertare la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, ossia il fine di agevolazione dell'associazione quale obiettivo diretto della condotta dell'agente.

Corte di Appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 1788 del 9.2.2023, pres. D'Agostino cons. rel. Balestrieri

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA AGEVOLAZIONE MAFIOSA – EFFETTIVA SUSSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA – ONERE DELLA PROVA – UTILIZZAZIONE DEL METODO MAFIOSO – CRITERI DIFFERENZIALI.

La circostanza aggravante oggettiva dell'aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. non presuppone l'esistenza affettiva di un'associazione di stampo mafioso; è invece necessario che la condotta degli agenti presenti le caratteristiche della mafiosità, con connotati di violenza e/o minaccia idonei ad evocare in concreto la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e il pericolo di dover fronteggiare le pretese non di un criminale comune ma di un soggetto legato ad un contesto mafioso. A tal fine, visto il carattere oggettivo dell'aggravante, è ininfluyente la reazione della vittima e la sua percezione soggettiva (e quindi necessariamente mutevole) della condotta dell'agente, dovendosi, invece, privilegiare i tratti materiali dell'azione dell'imputato.

Diritti reali e possesso

Corte di appello Roma, sezione settima civile, sentenza n. 7281 del 16.11.2022, pres. Rizzo, cons. rel. Ferrara

DIRITTI REALI – DIRITTO DI ABITAZIONE – DECADENZA – LIMITI – FATTISPECIE.

In tema di diritto di abitazione, il limite sancito dall'art. 1022 cod. civ., secondo il quale il diritto di abitazione consente al suo titolare di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, non deve essere inteso in senso quantitativo, che imporrebbe l'ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma solo come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'habitor e dei suoi familiari.

Per l'applicazione della norma ciò che rileva non è che l'abitazione sia utilizzata anche da altri (conduttori, comodatari, conviventi more uxorio), influenzando ciò solo sotto il profilo quantitativo, per l'aumento ovvero la diminuzione dei bisogni della famiglia dell'habitor che determina, ma che l'abitazione non sia più utilizzata dal titolare del diritto reale di abitazione.

Corte di appello Roma, sezione settima civile, sentenza n. 7281 del 16.11.2022, pres. Rizzo, cons. rel. Ferrara

DIRITTI REALI – DIRITTO DI USUFRUTTO – DECADENZA – LIMITI – FATTISPECIE.

L'art. 1015 c.c., conformemente all'art. 516 del codice civile del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, che ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

Riguardando la decadenza solo i casi più gravi di abuso dell'usufruttuario, ne consegue che l'inalienabilità o la perdita di valore del bene per la realizzazione di opere abusive non concretizzano la fattispecie legale, in ragione della reversibilità delle opere ed essendo esperibile la differente tutela della condanna alla riduzione in pristino del bene.

Equa riparazione

Corte di appello Roma, sezione equa riparazione, decreto del 13.2.2023, pres. De Santis, cons. rel. Gozzer

RITARDO NELL'ADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CONDANNATA AL PAGAMENTO PER LA VIOLAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – MANCANZA DI GIUDIZIO ESECUTIVO O DI OTTEMPERANZA – INAPPLICABILITÀ RIMEDI INTERNI – CONSEGUENZE – INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA – SANZIONI PROCESSUALI – LEGITTIMITÀ – TUTELA EX ART. 6, PAR. 1 CEDU.

In tema di equa riparazione il ritardo dell'amministrazione tenuta al pagamento dell'indennità relativa alla irragionevole durata del processo senza che il creditore abbia proposto specifiche azioni esecutive esula dalla applicazione delle norme interne di cui alla legge n. 89/2001 atteso che le stesse sono dettate specificamente per la irragionevole durata delle procedure giudiziarie. Ne consegue la inammissibilità della domanda di equa riparazione e l'applicazione delle disposizioni ad essa collegate in tema di sanzioni processuali.

Il ritardo nell'adempimento trova specifica tutela nell'art. 6, par. 1, della CEDU, organo dinanzi al quale il pregiudizio deve essere fatto valere.

(Nella fattispecie la Corte, rigettando l'opposizione proposta dai ricorrenti, ha confermato il decreto monocratico che aveva dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 5-*quater* della l. n. 89/2001, la richiesta di equo indennizzo, in quanto non allegata e provata l'irragionevole durata di un giudizio e del danno ad essa conseguente, ma soltanto il ritardo nel pagamento da parte dell'amministrazione senza aver dimostrato di aver proposto il giudizio di esecuzione).

Corte di appello Roma, sezione equa riparazione, decreto del 7.6.2023, pres. rel. De Santis

GIUDIZIO PRESUPPOSTO SVOLTOSI DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO. – RIMEDI PREVENTIVI – ISTANZA DI PRELIEVO – NECESSITÀ – CONSEQUENZE – INAMMISSIBILITÀ.

In tema di equa riparazione per i giudizi presupposti svoltosi dinanzi al giudice amministrativo, l'istanza di prelievo prevista dall'art. 71-*bis* del codice del processo amministrativo (introdotto dalla l. n. 208/2015) costituisce, per come confermato dal giudice delle leggi, idoneo strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio e, quindi, riconducibile alla categoria dei rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga.

Il raggiungimento dello scopo previsto dalla legge determina la piena legittimità dell'art. 1-*ter*, comma 3, della legge n. 89/2001.

La mancata proposizione dell'istanza di prelievo nel termine dei sei mesi antecedenti allo scadere del termine di cui all'art. 2, comma 2 bis della legge n. 89/2001 nei giudizi presupposti incardinati anche in data antecedente alla riforma del 2015, e che alla data del 31 ottobre 2016 avevano ancora ecceduto detto termine, deve intendersi quale condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 6, comma 2-*ter*, della legge n. 89/2001.

Corte di appello Roma, sezione equa riparazione, decreto del 9.6.2023, pres. rel. De Santis

GIUDIZIO PRESUPPOSTO – CONSAPEVOLE INFONDATEZZA DELLA DOMANDA – DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER IRRAGIONEVOLE DURATA – CONDIZIONI.

Non è compito del giudice investito della domanda di equa riparazione riesaminare il merito del giudizio presupposto per verificare la manifesta infondatezza della domanda ai sensi dell'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) della l. n. 89/2001, non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza della domanda, ma che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria o sopravvenuta, ma prima che il processo superi la durata ragionevole, in presenza di eventi quali il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o l'intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata.

Anche la parte soccombente ha diritto ad ottenere un equo indennizzo ove il processo che vede il relativo accertamento abbia superato la ragionevole durata ai sensi della l. n. 89/2001, venendo in rilievo l'ansia e la sofferenza per l'ecces-

siva durata del processo quali riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine all'esito del giudizio.

Finanziamenti comunitari

Corte di appello Roma, sezione terza civile, sentenza n. 4043 del 6.6.2023, pres. Martinelli, cons. rel. Di Matteo

FINANZIAMENTO COMUNITARIO – ILLECITA PERCEZIONE – OBBLIGO RESTITUTORIO – CARTELLA DI PAGAMENTO – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI – ESCLUSIONE – PRESCRIZIONE DECENNALE DELL'INDEBITO OGGETTIVO – APPLICAZIONE.

Nel caso di finanziamento comunitario all'esportazione, illecitamente percepito per difetto dei presupposti (condotta, a seconda dei casi, penalmente sanzionata dagli artt. 640 bis c.p.; 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898; 10 legge 29 settembre 2000, n. 300; 316 ter c.p.), la richiesta di restituzione del finanziamento stesso, azionata con la cartella di pagamento, non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista per gli illeciti amministrativi dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 ma alla prescrizione decennale dell'indebito oggettivo, atteso che l'obbligazione di restituire una somma illecitamente percepita non può essere considerata una sanzione in quanto l'obbligazione di restituire il finanziamento ha funzioni esclusivamente riparatorie/ripristinatorie, mentre la sanzione ha carattere afflittivo/dissuasivo.

Famiglia e Minori

Corte di appello Roma, sezione famiglia e minori, decreto n. 837 del 17.4.2023, pres. rel. Pagliari

SEPARAZIONE CONSENSUALE – REVOCA DEL DECRETO DI OMOLOGA – ART. 742 C.P.C. – NON APPLICABILITÀ.

La norma dell'art. 742 c.p.c. non è utilizzabile per la revoca del decreto di omologa della separazione consensuale, offrendo l'ordinamento altri strumenti attraverso i quali portare all'esame del giudice il ritenuto vizio del proprio consenso, quali l'azione ordinaria di annullamento o l'impugnazione del decreto di omologa.

Corte di appello Roma, sezione famiglia e minori, sentenza n. 322 del 18.7.2022, pres. rel. Pagliari

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI, ABLATIVI O RESTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. – CONFLITTO DI INTERESSI – RAP-

PRESENTANZA PROCESSUALE DEL MINORE – CURATORE SPECIALE
-- LITISCONSORZIO NECESSARIO -- VIOLAZIONE DEL CONTRADDIT-
TORIO – NULLITÀ.

Nei giudizi aventi ad oggetto l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, l'art. 336 comma 4 c.c. richiede che, oltre ai genitori, anche il minore sia assistito da un difensore, di talché la mancata nomina a favore del minore di un tutore provvisorio o di un curatore speciale nell'ambito del giudizio di primo grado integra una nullità non sanabile, attesa la violazione del contraddittorio, né mediante la nomina nel giudizio di appello né mediante l'ascolto del minore, parte processuale e litisconsorte necessario.

Corte di appello Roma, sezione famiglia e minori, sentenza n. 131 del 19.10.2022, pres. Pagliari, cons. rel. Sordi

PERDONO GIUDIZIALE – PRESUPPOSTI APPLICATIVI – PENA IRROGATA IN CONCRETO – LIMITE DELLA PENA PECUNIARIA.

Nella valutazione della sussistenza degli elementi preclusivi alla concessione del beneficio del perdono giudiziale, espressamente previsti e disciplinati dall'art. 169 c.p., il limite entro il quale deve essere contenuta la pena pecuniaria concretamente irrogata, attualmente fissato in euro 1.549, opera anche se la pena risulti essere applicata congiuntamente con la pena detentiva. Di conseguenza, laddove venga concretamente irrogata una pena superiore rispetto al limite fissato dalla legge, sia pur solo con riferimento alla pena pecuniaria, va esclusa la concessione del beneficio del perdono giudiziale.

Lavoro pubblico e privato

Corte di appello Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n. 3242 del 25.7.2022, pres. Ciardi, cons. rel. Mostarda

ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – NORMATIVA EMERGENZIALE COVID – FATTISPECIE DI CAMBIO APPALTO.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nella vigenza dell'art.46 del d.l. n. 18/2020, convertito con modifiche nella l. n. 27/2020 è nullo per violazione di norma imperativa, imponendo la disposizione, giustificata dall'emergenza covid ed assistita dall'intervento della cassa integrazione, la necessaria limitazione dei poteri di iniziativa imprenditoriale. La deroga alla nullità del licenziamento prevista per le ipotesi di "cambio appalto" dal comma 2 dell'art.46 del d.l. n. 18/2020 si riferisce solo ai licenziamenti nei quali il nuovo appaltatore assorbe effettivamente il personale impiegato nell'appalto, che pre-

sta il consenso alla vicenda circolatoria, e il datore di lavoro perdente l'appalto recede dal contratto di lavoro. Allorché il lavoratore non offre il consenso al passaggio, in quanto contesta il contenuto del contratto individuale offerto dal nuovo appaltatore, ritenuto deterioro, e la legittimità della procedura seguita, il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo è nullo perché la ragione emergenziale della norma non può essere vanificata dall'intervento di fattori incerti e contestati e non apparendo ammissibili, per esigenze di certezza, interpretazioni atte ad estendere con riferimento al caso concreto la fattispecie derogatoria.

Corte di appello Roma, sezione terza lavoro, sentenza n. 2712 del 27.7. 2022, pres. Nettis, cons. rel. Cosentino

LAVORO PRIVATO – LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE – DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – APPLICABILITÀ EX ART. 46 DEL D.L. N. 18/2020 (BLOCCO PER EMERGENZA “COVID – 19”).

Il c.d. blocco dei licenziamenti previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18/2020, benché formalmente richiami la l. n. 604 del 1966, che non si applica ai dirigenti, deve ritenersi esteso anche a questi ultimi.

Il richiamo all'art. 3 della l. n. 604 del 1966 non identifica la platea dei destinatari, bensì la ragione posta a fondamento del licenziamento (il giustificato motivo oggettivo): ciò in quanto è comune a dirigenti e non dirigenti la ratio di ordine pubblico di sostenere l'occupazione in una situazione emergenziale.

Corte di appello Roma, sezione terza lavoro, sentenza n. 3467 del 26.9.2022, pres. rel. Nettis

IMPUGNAZIONE ESTRATTO RUOLO E CARTELLA – AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ESTINZIONE DEL CREDITO PER PRESCRIZIONE – AMMISSIBILITÀ.

L'estratto di ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata sono direttamente impugnabili nei soli casi previsti dall'art. 12, comma 4 bis del d.p.r. n. 602 del 1973, introdotto dal d.l. n. 146 del 2021, art. 3-bis, convertito dalla l. n. 215 del 202.

L'azione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella ritualmente notificata e non impugnata eccipe l'intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella per decorso del termine prescrizione, non rientra nella sfera di applicabilità del citato articolo 12 comma 4 bis, ed è ammissibile se ricorre uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.

Corte di appello Roma, sezione terza lavoro, sentenza n 3798 del 11.11.2022, pres. Cocchia, cons. rel. Marrocco

LAVORO PRIVATO – SOCIETÀ PUBBLICA – PROGRESSIONE INTERNA – VINCITORE SOTTO INQUADRATO IN QUANTO INDISPONIBILE PER ALCUNI TURNI – GENITORE DI MINORE GRAVEMENTE DISABILE — DISCRIMINATORIETÀ DEL COMPORTAMENTO AZIENDALE – RISARCIBILITÀ DEI DANNI ALLA PROFESSIONALITÀ.

Laddove il bando interno per una progressione nel superiore livello professionale indichi come “prerequisito” la disponibilità del candidato a ricoprire turni “H24”, si discrimina ingiustamente il lavoratore che, pur in possesso di ogni altro requisito richiesto dal bando, tale disponibilità non possa garantire per la necessità di assistere la figlia minore gravemente disabile.

Il potere del datore di lavoro di organizzare nel modo più opportuno l’esercizio dell’attività dell’impresa deve cedere a fronte dell’obbligo legale, anche di fonte sovranazionale, di adottare “accomodamenti ragionevoli” per non trattare in modo deteriore i lavoratori correlati a fattori di disabilità, senza che possa assumere valore di esimente la circostanza che per il livello rivendicato lo stesso contratto collettivo di categoria preveda la dichiarazione in merito a tale disponibilità, dovendosi riconoscere la prevalenza della fonte legale su quella collettiva.

Il comportamento discriminatorio è idoneo a ledere il patrimonio professionale del lavoratore sotto inquadrato.

Corte di appello Roma, sezione prima lavoro, sentenza n. 3808 del 7.11.2022, pres. rel. Del Villano Aceto

ASSISTENZA E PREVIDENZA – DECESSO DEL DATORE DI LAVORO SENZA EREDI – MANCATA PERCEZIONE DEL T.F.R. DA PARTE DEL LAVORATORE – RICHIESTA DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA ISTITUITO PRESSO L’INPS – REQUISITI PROBATORI.

Nel caso di datore di lavoro deceduto senza eredi e non assoggettabile alle disposizioni della legge fallimentare, il lavoratore può conseguire dal Fondo di garanzia il pagamento del TFR gravante sull’eredità giacente, ma a condizione che dimostri sia l’esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo, anche giudiziale, sia l’insufficienza del patrimonio ereditario, che può essere dimostrata con l’infruttuoso esperimento dell’esecuzione, con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell’eredità giacente, ovvero con la dichiarazione del curatore dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell’impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell’attivo.

Corte di appello Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 4829 del 6.12.2022, pres. e rel. Casablanca

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO – BENEFICI PREVEDINZIALI EX ART. 13 COMMA 8 L. 257/1992 – ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE.

La conoscenza che il lavoratore deve avere ai fini dell'esercizio del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/1992 deve riguardare gli elementi costitutivi del diritto stesso, che sorge in presenza di fatti specifici costituiti dall'esposizione all'amianto in misura superiore ad un valore (cosiddetto "soglia") e per un periodo determinato ("cosiddetta ultradecennalità"). Solo ove il lavoratore abbia la consapevolezza di tali presupposti di fatto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio per far valere il suo autonomo diritto.

Ai fini probatori, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità.

Non risulta necessaria una specifica deduzione da parte del lavoratore in ordine all'esistenza nell'ambiente di lavoro di un numero di fibre superiore al valore soglia, essendo invece sufficiente lo svolgimento di allegazioni specifiche in ordine alle mansioni svolte, all'ambiente di lavoro, alla presenza di amianto all'interno di esso e all'esposizione del lavoratore a tale sostanza.

Corte di appello Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n. 25 del 13.1.2023, pres. rel. Nunziata

LAVORO PUBBLICO – DOCENTI – CONTRATTO A TERMINE – SERVIZIO PRE – RUOLO PRESTATO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI – IMMISSIONE IN RUOLO – RICOSTRUZIONE CARRIERA – OMESSO RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI – LEGITTIMITÀ.

Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate, oltre che in quelle materne, statali e comunali. Deve pertanto confer-

marsi che l'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nel disciplinare la carriera del personale docente, esclude il riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, atteso che le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione, non essendo stabilita in particolare per l'accesso all'insegnamento negli istituti paritari alcuna selezione di carattere concorsuale, ma il solo requisito dell'abilitazione.

Corte di appello Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n. 150 del 24.1.2023, pres. Nunziata, cons. rel. Trementozzi

LAVORO PUBBLICO – DOCENTI – CONTRATTO A TERMINE – SERVIZIO PRE – RUOLO – RECUPERO ANZIANITÀ – RICOSTRUZIONE CARRIERA – RIALLINEAMENTO EX ART. 4 DPR 399/1988 – VIGENZA NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO.

L'art.4, comma 3 del d.p.r. n. 399/1988, attuativo del d.l. n. 370/1970 (in materia di “riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica”), consentendo di conseguire un incremento stipendiale legato alla ricostruzione della carriera effettuata dopo il superamento dell'anno di prova e permettendo ai docenti di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante grazie al riconoscimento del servizio pre-ruolo, non ha cessato di essere efficace a seguito della c.d. “contrattualizzazione” (o “privatizzazione”) del pubblico impiego e della successiva stipulazione dei correlati contratti collettivi.

Corte di appello Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 617 del 15.2.2023, pres. Casablanca, cons. rel. Valente

VITTIME DEL DOVERE – VITTIME DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – BENEFICI PER I SUPERSTITI – DIFFERENZIAZIONI – LEGITTIMITÀ.

I superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza ai fini dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi.

La l. n. 266 del 2005 non ha provveduto all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine. Tale interpretazione non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale.

Nel caso delle vittime della criminalità organizzata il danno è provocato da un evento che pregiudica, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità; la vittima non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati lesi da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore della pubblica amministrazione. Per l'individuazione dei beneficiari superstiti, nell'ipotesi di vittime del dovere, la scelta legislativa ha riguardato solo coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito dall'evento, contando sul suo reddito e quindi per tale tipo di benefici assume rilevanza, diversamente che nell'altra categoria, il requisito della convivenza come presupposto dell'erogazione.

Corte di appello Roma, sezione seconda lavoro, sentenza n. 851 dell'1.3.2023, pres. Casablanca, cons. rel. Pirone

MOBILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO – MOBILITÀ VOLONTARIA E D'UFFICIO – PROCEDURE PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'istituto della mobilità, nell'ambito dell'ordinamento del pubblico impiego, è uno strumento di allocazione del personale in relazione alle esigenze delle amministrazioni pubbliche, che prevede l'attivazione delle procedure di reclutamento di personale nell'intento di comprimere la spesa corrente delle pubbliche amministrazioni, in particolare la spesa del personale.

La disciplina sulla mobilità d'ufficio e la ricollocazione dei dipendenti pubblici posti in disponibilità è caratterizzata dalla totale assenza di volontarietà da parte del dipendente che si appresta a transitare in altra amministrazione e dalla presenza di esigenze di rideterminazione dell'organico dell'amministrazione interessata. L'istituto della mobilità volontaria attiene invece a una scelta di "convenienza" sia del dipendente sia dell'amministrazione, comparabile alla struttura trilatera della cessione del contratto di natura privatistica ex art. 1406 c.c., necessitando della partecipazione dei tre soggetti interessati (il dipendente ceduto, l'amministrazione cedente e quella cessionaria).

Corte di appello Roma, sezione prima lavoro, sentenza n. 930 del 10.3.2023 pres. Di Sario, cons. rel. Cervelli

PUBBLICO IMPIEGO – DOCENTI – PROCEDURA DI MOBILITÀ INTERPROVINCIALE – ASSISTENZA DEL PADRE DISABILE – PRECEDENZA EX ART. 33, COMMI 3 E 5, L. 104/1992 – ESCLUSIONE – LEGITTIMITÀ.

Le disposizioni della contrattazione collettiva integrativa concernente la mobilità del personale docente non si pongono in contrasto né con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992, né con l'art. 601 TU Scuola, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una distinta considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e il principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia.

(Nella fattispecie è stata rigettata la richiesta di una docente di vedersi applicato, nell'ambito della procedura di mobilità interprovinciale, il titolo di precedenza previsto dall'art. 33, commi 3 e 5 della legge 104/1992, in quanto unica referente del padre disabile; titolo applicabile solo in caso di assistenza del coniuge o del figlio disabile ex art. 13 CCNI 2019/2021).

Corte di appello Roma, sezione prima lavoro, sentenza n. 1020 del 7.4.2023, pres. rel. Di Sario

LAVORO PRIVATO – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RAI S.P.A. 2000 E 2004 – PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – RINVIO AL CCNL 1990 – INTERPRETAZIONE.

Atteso che all'epoca della stipula dei contratti collettivi del personale della RAI del 2000 e del 2004 era ancora in corso il procedimento di riclassificazione del personale, come espressamente affermato anche nelle premesse della “dichiarazione a verbale” che chiude il testo dell'art. 59 del CCNL 2004/2007 (“Livelli e mansioni”), deve ritenersi che le parti contraenti, nell'indicare i “profili esemplificativi”, abbiano inteso riferirsi a quelli professionali già precedentemente descritti nell'appendice al contratto del 1990.

Il rinvio riguarda, pertanto, non la declaratoria generale di livello, bensì “i profili indicati a titolo esemplificativo”.

Corte di appello Roma, sezione quarta lavoro, sentenza n. 1360 del 2.5.2023, pres. Nunziata, cons. rel. Lucarino

LAVORO PRIVATO – FONDO DI GARANZIA INPS – DETERMINAZIONE IN VIA CHIROGRAFARIA DEL CREDITO.

Il Fondo di Garanzia subentra nella stessa posizione del datore di lavoro ed è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della somma capitale e dei relativi accessori, avendo il legislatore disposto la sostituzione del Fondo al datore di lavoro e non già al fallimento, con la conseguenza che il Fondo è tenuto a corrispondere il debito che grava sul datore di lavoro nel suo intero ammontare, comprendente la somma capitale e gli accessori.

Realizzatisi i presupposti legali, quali l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, il diritto del lavoratore sussiste nei confronti del Fondo, che non può opporre un rifiuto per la determinazione in via chirografaria del credito del TFR ad opera del giudice del fallimento, essendo tenuto all'adempimento in virtù dell'accertamento dell'esistenza di un credito qualificato già dalla legge come diritto avente natura privilegiata.

Corte di appello Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n. 1810 del 4.5.2023, pres. Scarafoni, cons. rel. Garzia

RITO FORNERO – IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE CON VALORE DI TRANSAZIONE NOVATIVA – INCENTIVO ALL'ESODO – ASSOGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE – ESCLUSIONE.

In caso di conciliazione giudiziale della causa avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, nella quale siano state avanzate domande di natura reintegratoria e risarcitoria, l'erogazione litigiosa è esclusa dall'obbligo di assoggettamento a contribuzione previdenziale laddove sia stata prevista a titolo di incentivo all'esodo e sia effettivamente diretta ad agevolare lo scioglimento del rapporto tra le parti (nella fattispecie, nell'ambito di una transazione novativa, le parti avevano risolto consensualmente il rapporto lavorativo con decorrenza pregressa).

Misure di prevenzione

Corte di Appello Roma, sezione quarta penale, decreto n. 9 del 21.3.2023, pres. Monteleone, cons. rel. Amadori

MISURE DI PREVENZIONE – PERICOLOSITÀ LUCROGENETICA – CONFISCA A CARICO DELL'INCENSURATO – AUTONOMIA TRA IL PROCEDIMENTO PENALE E QUELLO DI PREVENZIONE.

La tesi secondo la quale nessuna confisca di prevenzione dovrebbe essere disposta senza una condanna penale definitiva non trova conferma né nella giurisprudenza della CEDU (che ha più volte dichiarato compatibile con la Convenzione EDU la confisca disposta senza una condanna penale definitiva), né trova fondamento nella Costituzione Italiana (che all'art. 42 stabilisce che la proprietà privata può essere soggetta a limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale).

Inoltre, poiché l'ordinamento già prevede l'istituto delle misure di sicurezza (collegato alle sentenze di condanna definitive), tale interpretazione farebbe degradare le misure di prevenzione ad un inutile duplicato di un istituto già esistente, anch'esso riferito a soggetti pericolosi (delinquenti abituali, professionali o per tendenza).

Il fatto che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice Antimafia”) non menzioni in alcun modo le suddette norme già previste per i soggetti socialmente pericolosi, è un indice particolarmente significativo della diversità tra il procedimento penale e quello di prevenzione, con la conseguenza che è possibile nell’ambito del procedimento di prevenzione ritenere l’illecita origine del patrimonio accumulato dal proposto anche sulla base di procedimenti penali archiviati, oppure prescritti ovvero definiti con assoluzione a carattere dubitativo.

Corte di Appello Roma, sezione quarta penale, decreto n. 9 del 21.3.2023, pres. Monteleone, cons. rel. Amadori

MISURE DI PREVENZIONE – PERICOLOSITÀ LUCROGENETICA – CONFISCA – INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ.

Venuto meno il principio di accessorieta della misura ablativa alla misura di prevenzione personale, è possibile applicare la misura patrimoniale a soggetti cui non era estensibile anteriormente all’introduzione del c.d. primo pacchetto sicurezza (d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge 125/2008) e ciò perché le misure di prevenzione hanno la stessa natura delle misure di sicurezza e di conseguenza, non avendo natura penale, alle stesse si applica l’art. 200 c.p., che stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Corte di Appello Roma, sezione quarta penale, decreto n. 9 del 21.3.2023, pres. Monteleone, cons. rel. Amadori

MISURE DI PREVENZIONE –CONFISCA – CALCOLO DELLA SPROPORZIONE – RILEVANZA DELLA CONCORRENZA SLEALE.

Le dichiarazioni fiscali infedeli e non corrispondenti ai reali guadagni del proposto determinano l’impossibilità di verificare l’entità dell’imposta evasa, poiché con la sua scelta elusiva nei confronti del Fisco il proposto non consente agli organi di controllo, e tra questi all’autorità giudiziaria della prevenzione, di operare qualsiasi certa valutazione sull’entità del patrimonio disponibile e sull’entità della parte di esso da porre in comparazione con il volume degli acquisti accertati.

Se il proposto è un imprenditore o un commerciante, all’indebito arricchimento da evasione fiscale si aggiunge l’indebito guadagno ottenuto attraverso la concorrenza sleale nei confronti degli altri imprenditori o commercianti, anch’esso da ritenersi direttamente consequenziale alla azione illecita, poiché, grazie alla massiccia evasione fiscale operata nella propria attività commerciale, si rendono praticabili prezzi fuori mercato, così sottraendo avviamento e clientela agli operatori economici corretti del medesimo settore.

Obbligazioni e contratti

Corte di appello Roma, sezione settima civile, sentenza n. 5757 del 21.9.2022, pres. Rizzo, cons. rel. Ferrara

LOCAZIONE – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ALLOGGI POPOLARI – ATTO INTERLOCUTORIO DELL'AMMINISTRAZIONE – ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO – INTERESSE AD AGIRE – ESCLUSIONE.

In tema di edilizia residenziale pubblica, la domanda di accertamento negativo del credito da parte del potenziale assegnatario dell'alloggio popolare, riferibile a morosità pregresse concernenti i rapporti di dare-avere tra ente pubblico e privato in relazione all'unità già occupata da quest'ultimo, è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, qualora abbia ad oggetto l'impugnazione (o comunque la contestazione) di una nota inviata dall'ATER ove si comunica che la regolarizzazione richiesta dal privato è subordinata all'integrale soddisfacimento del credito indicato, in detta nota, dall'ente residenziale, da accertarsi definitivamente attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione richiesta al privato stesso o a soggetti terzi.

Tale nota costituisce, non una diffida di pagamento bensì un atto interlocutorio dell'azienda pubblica, da collocare all'interno del procedimento amministrativo volto all'emanazione del provvedimento di assegnazione o di rilascio dell'unità immobiliare e il giudice ordinario, sul punto, è carente di giurisdizione.

Corte di appello Roma, sezione settima civile, sentenza n. 6896 del 2.11.2022, pres. Rizzo, cons. rel. Ferrara

PRELAZIONE AGRARIA – REQUISITI PER L'ESERCIZIO – COLTIVAZIONE BIENNALE DEL FONDO – QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO – ONERE DELLA PROVA.

La qualifica di coltivatore diretto ai fini della prelazione agraria non richiede l'iscrizione nel registro delle imprese né ad albi o elenchi ma è circostanza di fatto che può essere provata con qualsiasi mezzo istruttorio.

Corte di appello Roma, sezione prima civile, sentenza n. 2026 del 20.3.2023, pres. Cimini, cons. rel. Pellegrini

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – OBBLIGAZIONI PECUNIARIE – INTERESSI – MUTUO – DISCIPLINA ANTIUSURA – VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA – COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA – ESCLUSIONE.

La commissione di estinzione anticipata non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del mutuo non potendosi ritenere una remunerazione o un costo collegato all'erogazione del credito. La stessa, infatti, costituisce il corrispettivo che il mutuatario deve pagare per l'esercizio del recesso ed è pertanto una voce di costo meramente eventuale che sorge solo se il mutuatario esercita il diritto potestativo di recedere dal contratto di mutuo.

Corte di appello Roma, sezione quinta civile, sentenza n. 5282 del 21.7.2023, pres. D'Avino, cons. rel. Serafin

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – INTERESSI MORATORI USURARI – ILLICITÀ – OBBLIGO DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI CORRISPETTIVI CHE RESTANO AL DI SOTTO DEL TASSO SOGLIA – SUSSISTENZA.

Gli interessi moratori sono sottoposti al vaglio della normativa antiusura, ma il superamento del tasso soglia comporta quale conseguenza la sola riduzione degli stessi nei limiti della pattuizione legittima afferente agli interessi corrispettivi, senza spiegare alcuna incidenza sulla doverosità del pagamento di questi ultimi.

La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non muta la natura del contratto da onerosa a gratuita, poiché la sanzione di illiceità non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c., ciò anche in applicazione del principio dell'autonomia delle due tipologie di interessi.

Procedure concorsuali ed esecuzioni

Corte di appello Roma, sezione terza civile, sentenza n. 7474 del 23.11.2022, pres. Martinelli, cons. rel. Di Matteo

ESECUZIONE IMMOBILIARE – LEGISLAZIONE EMERGENZIALE COVID – ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE – SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO – PROROGA SINO AL 30 GIUGNO 2021 – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – TERMINE SEMESTRALE PER LA RIASSUNZIONE – DECORRENZA – DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

Atteso che con la legge n. 27 del 2020 sono state sospese per la durata di sei mesi le procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore e che tale termine è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020, e quindi ulteriormente sino al 30 giugno 2021, e che, con sentenza n. 128 del 2021, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la seconda proroga sino al 30 giugno 2021, si deve ritenere che il termine di sei mesi per la riassunzione (a pena di estinzione) del processo esecutivo rimasto sospeso non decorra dalla scadenza del termine della

prima (legittima) proroga ma dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella gazzetta ufficiale (23 giugno 2021).

Corte di appello Roma, sezione quarta civile, sentenza n. 2697 del 14.4.2023, pres. Buonomo, cons. rel. Schipani

AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROPOSTA DAL CURATORE DEL FALLIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI DI SOCIETÀ DI CAPITALI – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER PENDENZA DI PROCESSO PENALE – NON CONFIGURABILITÀ – RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEL COLLEGI SINDACALE – FATTISPECIE.

Difettano i presupposti per la sospensione del giudizio civile avente ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare nei confronti dell'amministratore di una società di capitali sottoposta a fallimento, ai sensi degli artt. 146, legge fall., 2392, 2393 e 2394, c.c., qualora il curatore fallimentare si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti di detto amministratore per falso in bilancio, in quanto l'azione promossa in sede civile è fondata su fatti diversi da quelli oggetto del processo penale, essendo diretta a far valere la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale dell'amministratore per l'inadempimento dei doveri nei confronti della società e per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente la mancata rilevazione di una macroscopica violazione o comunque che essi non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con la dovuta diligenza (fattispecie relativa all'emersione dello stato di insolvenza).

Corte di appello Roma, sezione quarta civile, sentenza n. 4526 del 22.6.2023, pres. Izzo, cons. rel. Cirillo

PROCEDURA ESECUTIVA – SOSPENSIONE IN SEDE DI RECLAMO – ESTINZIONE PER MANCATA INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO – APPLICABILITÀ.

La procedura esecutiva si estingue se viene sospesa senza che segua l'introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione.

Nonostante il tenore letterale della norma, tale effetto consegue non soltanto nel caso in cui la sospensione venga disposta dal giudice dell'esecuzione, ma anche

quando sia disposta in sede di reclamo in riforma del diniego pronunciato dal giudice dell'esecuzione.

Siffatta interpretazione estensiva non altera la posizione delle parti ed è coerente con le disposizioni del procedimento cautelare uniforme, perché, così come avviene nell'art. 669 octies c.p.c., ciascuna delle parti può farsi carico dell'introduzione del giudizio di merito, il cui interesse non è correlato alla soccombenza, tanto che il merito non si risolve in ragioni impugnatorie della cautela già adottata, dovendo anzi il creditore prevenire la stabilizzazione di qualsiasi eventuale sospensione che sia stata già pronunciata o possa esserlo in esito al reclamo con cui si chiude la fase cautelare.

Processo civile e del lavoro

Corte di appello Roma, sezione quinta lavoro, sentenza n. 4787 del 21.10.2022, pres. Ciardi, cons. rel. Chiriaco

RITO FORNERO – ULTRATTIVITÀ DEL RITO – INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PER DECADENZA – TARDIVITÀ PER INOSSERVANZA DEL TERMINE BREVE – TUTELA EX ART. 18 STATUTO DEI LAVORATORI – IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO – DOMANDA RESIDUALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE – ULTRATTIVITÀ DEL RITO SPECIALE NEL GIUDIZIO DI RECLAMO.

Per il principio dell'ultrattività del rito, i termini per la proposizione del reclamo previsti dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 si applicano anche ai procedimenti contenuti nell'originario petitum, alle domande cumulate o connesse (nella specie, quella residuale di risarcimento del danno).

Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione di una statuizione la cui controversia sia stata trattata, sin dal primo grado, secondo il c.d. rito Fornero poiché anche il giudizio di secondo grado (ancorché introdotto con ricorso in appello) continua ad essere disciplinato dal rito speciale, con conseguente applicazione del termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo secondo la previsione dell'art.1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, stante l'avvenuta rituale comunicazione da parte della cancelleria.

Corte di appello Roma, sezione terza civile, ordinanza n. 892 del 17.2.2023, pres. Lo Sinno, cons. rel. Giammusso

AZIONE DI CLASSE, EX ART. 140 BIS D.LGS. 6.9.2005 N. 206 (C.D. CODICE DEL CONSUMO), – RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO – AMMISSIBILITÀ – POTERI DEL GIUDICE – NATURA BIFASICA DEL PROCEDIMENTO

– EFFICACIA ENDOPROCESSUALE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL C.D. FILTRO DI AMMISSIBILITÀ.

Il potere cognitivo devoluto alla Corte di appello in materia di reclamo riguarda esclusivamente la delibazione dell'ammissibilità dell'azione di classe, senza possibilità di verificare la sussistenza o meno della responsabilità del gestore del servizio pubblico verso l'utente. Occorrendo verificare in via esclusiva la ricorrenza o meno dei requisiti prescritti dall'art. 140-*bis*, 6° comma del d.lgs. 206/2005 per l'ammissibilità dell'azione, si dovrà accertare, oltre alla non manifesta infondatezza dell'azione, la sussistenza degli ulteriori requisiti dell'omogeneità della classe e all'assenza di un conflitto di interessi.

In caso di accoglimento del reclamo la causa deve essere rimessa al tribunale competente per l'esame del merito, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, propedeutici e coerenti con la deliberazione, indicati dall'art. 140 bis, 9° e 11° comma del d.lgs. 206/2005.

Processo penale

Corte di Appello Roma, sezione seconda penale, ordinanza n 522 del 23.6.2023, pres. D'Agostino, cos. rel. Bonagura

PROCESSO IN ASSENZA – RICHIESTA DI RESTITUZIONE NEL TERMINE E RESCISSIONE DEL GIUDICATO – PRESUPPOSTI – ELEMENTI DISTINTIVI.

A seguito della riforma di cui alla l. 150/2011, la distinzione, per l'imputato giudicato in assenza, tra l'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p. e quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629 bis c.p.p. sta nella correttezza della dichiarazione di assenza. In particolare, l'imputato può utilizzare il primo rimedio qualora sia stato correttamente giudicato assente (e non contesti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 420 bis comma 2 c.p.p.), ma fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Deve utilizzare il secondo strumento qualora contesti la legittimità della dichiarazione di assenza, fornendo la prova che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti legali e di non aver potuto senza colpa impugnare la sentenza nei termini.

Qualora, in quest'ultimo caso, venga proposta istanza di restituzione nel termine, va esclusa la possibilità di riqualificarla come istanza di rescissione in base al principio di conservazione posto dall'art. 568 comma 5 c.p.p., poiché quest'ultima norma è applicabile solo alle impugnazioni in senso tecnico, tra le quali non rientra il rimedio dell'art. 175 c.p.p.

Reati in materia di stupefacenti

Corte di Appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 5572 del 4.5.2023, pres. Brindisi, cons. rel. Bonagura

DETEZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI – ACCERTAMENTO DELLA FINALITÀ DI SPACCIO – VALUTAZIONE DEL DATO PONDERALE – CRITERI.

In materia di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini dell'accertamento della finalità di spaccio o della qualificazione giuridica del fatto ex art. 73 comma 5 dpr 309/1990 la valutazione del dato ponderale – tramite le dosi medie singole, ricavabili dividendo la quantità di principio attivo esistente nella sostanza per la singola dose drogante prevista dalla legge per ogni sostanza – deve essere particolarmente cauta qualora la condotta abbia ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle II e IV. Ciò perché in questa ipotesi — a differenza che per la detenzione di una delle sostanze di cui alle tabelle I e III — è assai elevato lo scarto tra dose media singola (0,025 mg, ossia 1/40 di grammo) e dose da strada (orientativamente 0,5 grammi). Ne deriva che le dosi medie singole sono sempre decisamente superiori alle dosi da strada, specie qualora la sostanza sia di elevata qualità e presenti, quindi, un quantitativo rilevante di principio attivo, cosicché, tranne nei casi di detenzione di quantitativi in sé rilevanti, il numero delle dosi medie singole ricavabili non è, di per sé solo, elemento dirimente ai fini dell'accertamento del fine di spaccio e della configurabilità o meno dell'ipotesi dell'art. 73 comma 5 dpr 309/1990.

Reati colposi

Corte di Appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n. 3189 del 13.3.2023, pres. rel. Brindisi

REATO – CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) – IN GENERE – OMICIDIO COLPOSO DA INCIDENTE STRADALE – ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORME CAUTELARI – PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ – ESCLUSIONE – FATTISPECIE.

In tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.

(Nella fattispecie, in relazione alla morte del conducente di uno dei veicoli, che non indossava la cintura di sicurezza, è stato ritenuto irrilevante il leggero supe-

ramento, da parte dell'altro conducente/imputato, del limite di velocità, atteso che era emerso che il sinistro si sarebbe verificato ugualmente e con effetti simili anche qualora l'imputato avesse mantenuto la condotta diligente imposta dalla norma violata).

Corte di Appello Roma, sezione seconda penale, sentenza n 3189 del 13.3.2023, pres. rel. Brindisi

REATO – OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO – CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) – OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO – ELEMENTO PSICOLOGICO – RESPONSABILITÀ PER COLPA – PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA – CONSEGUENZE – FATTISPECIE.

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento letale, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

(Nella fattispecie relativa a responsabilità colposa per fatti letali derivanti dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, in caso di incidente originato anche da segnaletica insufficiente, è stato assolto il responsabile dell'ufficio tecnico in difetto di prova circa la conoscenza da parte del funzionario delle anomalie di quel tratto di strada).

Reati contro la pubblica amministrazione

Corte di Appello Roma, sezione terza penale, sentenza n. 4916 del 17.4.2023, pres. Capozza, cons. rel. Tursi

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE – IN GENERE – ATTO D'UFFICIO O COMPORTAMENTO OGGETTO DEL MERCIMONIO – RICONDUCIBILITÀ ALLA COMPETENZA O SFERA DI INFLUENZA DELL'UFFICIO DEL SOGGETTO AGENTE – NECESSITÀ – DELITTO DI TRAFFICO DI INFLUENZE – DISTINZIONE DALLA FATTISPECIE DI CORRUZIONE.

Il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati “propri funzionali”, perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che

siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che, seppure non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporta l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi, rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale, ricorrendo, in tal caso, il reato di traffico di influenze illecite.

Corte di Appello Roma, sezione terza penale, sentenza n. 4916 del 17.4.2023, pres. Capozza, cons. rel. Tursi

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE — MEDIAZIONE ONEROSA – SCAMBIO DI MODESTE UTILITÀ – RAPPORTO AMICHEVOLE – DIFFERENZE.

In costanza di comprovati rapporti amichevoli e confidenziali tra l'agente pubblico e quello privato ed in mancanza di prove dirimenti nel senso per cui gli agenti abbiano instaurato tale rapporti al solo fine di fare oggetto di mercimonio i favori del pubblico ufficiale, la mera coincidenza cronologica della ricezione di modeste utilità rispetto all'interessamento da parte del pubblico ufficiale in favore del privato non costituisce ex se prova del pactum sceleris laddove non risultino provate le dinamiche in forza delle quali ad un rapporto amichevole avrebbe dovuto sovrapporsi la diversa dimensione di un programmato scambio di favori, tale per cui gli stessi non siano più correlati al rapporto di amicizia, ma costituiscano l'oggetto di un "contratto" oneroso di mediazione, nel quale sia dedotta un'utilità, fatta salva la valutazione della condotta del pubblico ufficiale sotto il profilo disciplinare.

Responsabilità civile

Corte di appello Roma, sezione prima civile, sentenza n 5013 dell'11.7.2023, pres. rel. Pinto

RESPONSABILITÀ CIVILE – CONTRATTI DELLA P.A. – ANTICIPATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE SU RICHIESTA DELLA PARTE PUBBLICA – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA P.A. – SUSTENENZA.

La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non è responsabilità da provvedimento, ma responsabilità da comportamento, per la quale non rileva la legittimità del provvedimento adottato ma la correttezza del comportamento tenuto durante le trattative e la formazione del contratto. Pertanto, non rileva la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica espressa nel provvedimento amministrativo di autotutela ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'amministrazione nel corso delle trattative e della formazione del contratto, poiché tutte le fasi antecedenti alla stipulazione del contratto si pongono quale strumento di formazione progressiva del consenso contrattuale.

La condotta della pubblica amministrazione che abbia preteso l'adempimento della prestazione prima della sottoscrizione del contratto è suscettibile di dar luogo, ove il contratto non sia stato stipulato per ragioni non imputabili all'altra parte, a responsabilità precontrattuale in considerazione dell'affidamento ragionevolmente ingenerato.

Corte di appello Roma, sezione quinta civile, sentenza n. 4995 dell'11.7.2023, pres. rel. D'Avino

RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ DEL DISTRIBUTORE PER I DANNI CAUSATI DA DIFETTI DI FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI DISTRIBUITI – EQUIPARAZIONE DEL DISTRIBUTORE AL PRODUTTORE – CONDIZIONI E LIMITI – ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ – PRESUPPOSTI.

Il distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da una società avente sede in un paese estraneo all'Unione Europea risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, giacché, in tal caso, l'art. 3, primo comma, lett. d) del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo) equipara l'importatore al produttore se il primo appone il nome, il marchio o altro segno distintivo del secondo sul bene, restando così coinvolto nel processo di produzione e, di conseguenza, divenendo direttamente responsabile nei confronti del consumatore per eventuali difetti del mezzo distribuito.

In assenza di difetti di fabbricazione e progettazione, la responsabilità del produttore da prodotto difettoso è esclusa dalla prova di aver fornito tramite il libretto illustrativo tutte le informazioni necessarie per garantire l'utilizzo sicuro del veicolo acquistato. Non si applicano, pertanto, le disposizioni degli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo) qualora il consumatore abbia adottato un comportamento contrario al principio di precauzione e alle norme sulla circolazione stradale, trasferendo così su di sé il rischio e, quindi, la responsabilità per il danno realizzatosi.

(Nella fattispecie il conducente, abbandonando il proprio veicolo su una strada con forte pendenza, con il motore acceso e la marcia “drive” ancora inserita, aveva cagionato la propria morte, venendo travolto dal veicolo).

Responsabilità patrimoniale

Corte di appello Roma, sezione quarta civile, sentenza n 1991 del 16.3.2023, pres. Buonomo, cons. rel. Carpinella

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE – DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO – ILLECITA COAZIONE DEL DEBITORE NELL’ACCETTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL BENE PER MANCATA ESTINZIONE DEL DEBITO – NECESSITÀ.

Il divieto di patto commissorio si estende a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. L’indagine del giudice di merito deve pertanto considerare la causa in concreto, e, in caso di operazione complessa, valutare gli atti medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l’operazione negoziale è idonea a produrre, alla luce dell’assetto complessivo degli interessi delle parti. Non si configura, pertanto, violazione del divieto quando l’operazione negoziale non sia stata congegnata allo scopo di trasferire il bene in conseguenza del mancato adempimento.

Sanzioni amministrative e violazioni finanziarie

Corte di appello Roma, sezione prima civile, sentenza n. 1940 del 16.3.2023, pres. Budetta, cons. rel. Pellegrini

SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONI FINANZIARIE – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO – SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE – ENTITÀ DELL’OPERAZIONE.

Riguardo ai presupposti dell’obbligo di segnalazione di un’operazione sospetta in materia di antiriciclaggio da parte del notaio, l’entità dell’operazione, pur costituendo un elemento sintomatico dell’esistenza di un’operazione di riciclaggio ai sensi dell’art. 41, comma 1 del d.lgs. n. 231 del 2007, non può tuttavia fondare di per sé l’obbligo della segnalazione, giacché il legislatore ha espressamente previsto che la segnalazione vada fatta solo quando il professionista sospetti

o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

Nel caso in cui tutte le ulteriori circostanze del caso concreto inducano ad escludere la configurabilità di una operazione di riciclaggio, non sussiste l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, quand'anche il valore economico dell'operazione sia particolarmente elevato.

Spese di giustizia

Corte di appello Roma, sezione terza civile, sentenza n. 627 del 27.1.2023, pres. Martinelli, cons. rel. Di Matteo

SPESE DI GIUSTIZIA – PRESCRIZIONE DECENNALE – DECORRENZA – DATA DI DEFINITIVITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCESSO – ONERE DI INDICARE TALE DATA – GRAVA SUL DEBITORE.

Atteso che il termine di prescrizione delle spese di giustizia è quello ordinario decennale che decorre dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo (art. 212 TU spese di giustizia), chi eccepisce la prescrizione del diritto dell'Erario a riscuotere le spese di giustizia non può limitarsi a indicare l'anno in cui è sorto il suo debito a titolo di spese ma ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, di talché il debitore risulta onerato della prova non solo dell'anno ma anche del giorno e del mese in cui la sentenza o il provvedimento che chiude il processo sono divenuti definitivi.

(Nella fattispecie si allegava che la sentenza fosse divenuta definitiva nell'anno 2001 mentre l'interruzione della prescrizione era avvenuta nel mese di dicembre dell'anno 2011, per cui la Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione).

Successione e divisione

Corte di appello Roma, sezione settima civile, sentenza n. 130 del 10.1.2023, pres. Petrolati, cons. rel. Giampaolino

DIVISIONE EREDITARIA – IMMOBILI NON DIVISIBILI – ATTRIBUZIONE DELL'INTERO ALLA PORZIONE DI UNO DEI COEREDI AVENTI DIRITTO ALLA QUOTA MAGGIORE – CRITERIO PREFERENZIALE – DEROGABILITÀ.

In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell'art. 720 cod. civ., della preferenziale assegnazione al dividente titolare della quota maggiore, dando conto della diversa valutazione di opportunità adottata.

L'esercizio di una attività commerciale nei locali oggetto di divisione può costituire idonea ragione giustificatrice per l'attribuzione dell'immobile da dividere al dividente imprenditore, pur se titolare di quota minore, in ragione della tutela preferenziale dell'integrità dell'azienda, dotata di avviamento e risorse personali, rispetto alla dimensione statica della proprietà.

DATI STATISTICI

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 - Distretto di ROMA - Settore CIVILE
Note relative alle tabelle allegate

Fonte dei dati

Corte di Appello	Rilevazione a cura dell'Ufficio Statistiche della Corte di Appello di Roma.
Tribunali Ordinari	Rilevazione a cura della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa tramite il Datawarehouse della Giustizia Civile.
Tribunale per i Minorenni	Modelli statistici trimestrali M219TM inviati dall'Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa fino al 09/10/2023.
Giudici di Pace	Modelli statistici trimestrali M210GP inviati dagli Uffici alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa al 20/11/2023.

Periodi esaminati

AG 2022/2023	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2022 - 30/06/2023.
AG 2021/2022	Periodo compreso nell'intervallo di date 01/07/2021 - 30/06/2022.

Valori calcolati

Ad esclusione della Corte di Appello di Roma, per la quale la rilevazione attuata prevede la verifica della coerenza dei flussi e delle pendenze nei periodi esaminati, il numero di procedimenti pendenti al 30/06/2022 è stato calcolato sulla base del numero di procedimenti pendenti al 30/06/2023 e dell'entità numerica dei flussi (sopravvenuti e definiti) dal 01/07/2022 al 30/06/2023.

Variazioni percentuali

Per ciascuna voce del movimento dei procedimenti la variazione percentuale è il rapporto tra la variazione assoluta (valore finale - valore iniziale) e il valore iniziale. I valori finali sono quelli corrispondenti all'AG 2022/2023 e quelli iniziali all'AG 2021/2022.

Indice di ricambio

L'indice di ricambio è il rapporto tra il numero di definiti e il numero di sopravvenuti, moltiplicato per 100. Il valore dell'indice rappresenta il numero di definiti a fronte di 100 procedimenti sopravvenuti.

Tav. 1.1.1 - Movimento dei procedimenti civili per tipologia ufficio negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Tipologia Ufficio	A.G. 2022/2023				A.G. 2021/2022				Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Corte di Appello	12.627	17.013	36.183		14.494	17.883	40.569		-12,9%	-4,9%	-10,8%		135	123
Tribunale per i Minorenni	5.079	4.597	8.368		5.067	4.479	7.886		+0,2%	+2,6%	+6,1%		91	88
Totale Tribunali Ordinari	213.058	243.204	210.719		230.640	248.312	240.865		-7,6%	-2,1%	-12,5%		114	108
CASSINO	9.348	10.378	12.428		9.546	10.417	13.458		-2,1%	-0,4%	-7,7%		111	109
CIVITAVECCHIA	8.388	8.886	8.544		8.761	10.206	9.042		-4,3%	-12,9%	-5,5%		106	116
FROSINONE	9.382	9.917	8.075		9.382	9.856	8.610		0,0%	+0,6%	-6,2%		106	105
LATINA	13.795	16.349	16.055		14.138	15.740	18.609		-2,4%	+3,9%	-13,7%		119	111
RIETI	4.724	4.642	4.070		4.764	4.854	3.988		-0,8%	-4,4%	+2,1%		98	102
ROMA	128.897	153.057	122.873		145.055	155.776	147.033		-11,1%	-1,7%	-16,4%		119	107
TIVOLI	13.703	14.032	14.453		14.637	14.945	14.782		-6,4%	-6,1%	-2,2%		102	102
VELLETRI	17.735	18.293	18.579		16.971	18.498	19.137		+4,5%	-1,1%	-2,9%		103	109
VITERBO	7.086	7.650	5.642		7.386	8.020	6.206		-4,1%	-4,6%	-9,1%		108	109

Tav. 1.1.1.bis - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili per sede negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede GdP	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
										103	122
Totale	21.666	22.279	21.960	20.123	24.498	22.573	+7,7%	-9,1%	-2,7%	103	122
CASSINO	3.393	3.052	3.828	3.298	4.625	3.487	+2,9%	-34,0%	+9,8%	90	140
FERENTINO	742	684	479	643	609	421	+15,4%	+12,3%	+13,8%	92	95
LATINA	4.436	4.330	3.261	3.889	4.646	3.155	+14,1%	-6,8%	+3,4%	98	119
TERRACINA	713	761	879	630	889	927	+13,2%	-14,4%	-5,2%	107	141
POGGIO MIRTETO	493	332	378	372	305	217	+32,5%	+8,9%	+74,2%	67	82
RIETI	987	964	1.288	959	953	1.265	+2,9%	+1,2%	+1,8%	98	99
TIVOLI	3.901	3.345	3.635	3.390	3.086	3.079	+15,1%	+8,4%	+18,1%	86	91
VELLETRI	4.625	6.550	6.987	4.553	7.094	8.912	+1,6%	-7,7%	-21,6%	142	156
VITERBO	2.376	2.261	1.225	2.389	2.291	1.110	-0,5%	-1,3%	+10,4%	95	96

Nota: sono elencate le soli sedi che, entro il 20/11/2023, hanno inviato il modello statistico M210GP alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa per tutti i trimestri compresi tra il 01/07/2021 e il 30/06/2023

Tav. 1.2 - Corte di Appello - Movimento dei procedimenti civili per materia negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale Corte d'Appello	12.627	17.013	36.183	14.494	17.883	40.569	-12,9%	-4,9%	-10,8%	135	123
Contenzioso civile ordinario	6.860	9.337	27.809	7.817	9.224	30.286	-12,2%	+1,2%	-8,2%	136	118
Totale Lavoro e Previdenza	3.376	5.286	7.296	3.721	5.375	9.206	-9,3%	-1,7%	-20,7%	157	144
Affari camerali e di volontaria giurisdizione	2.391	2.390	1.078	2.956	3.284	1.077	-19,1%	-27,2%	+0,1%	100	111
Dettaglio materie											
Totale Contenzioso civile ordinario	6.860	9.337	27.809	7.817	9.224	30.286	-12,2%	+1,2%	-8,2%	136	118
Contratti e obbligazioni varie	1.866	2.327	7.771	1.946	2.476	8.232	-4,1%	-6,0%	-5,6%	125	127
Responsabilita' extracontrattuale	588	773	2.802	562	848	2.987	+4,6%	-8,8%	-6,2%	131	151
Controversie di diritto amministrativo	513	697	2.547	753	686	2.731	-31,9%	+1,6%	-6,7%	136	91
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	454	553	2.190	476	522	2.289	-4,6%	+5,9%	-4,3%	122	110
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	478	699	1.939	530	754	2.160	-9,8%	-7,3%	-10,2%	146	142
Diritti reali - possesso - trascrizioni	349	649	1.864	342	702	2.164	+2,0%	-7,5%	-13,9%	186	205
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	532	323	1.287	511	317	1.078	+4,1%	+1,9%	+19,4%	61	62
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	371	337	1.136	334	346	1.102	+11,1%	-2,6%	+3,1%	91	104
Stato della persona e diritti della personalita'	234	731	857	814	160	1.354	-71,3%	+356,9%	-36,7%	312	20
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	167	343	846	180	390	1.022	-7,2%	-12,1%	-17,2%	205	217

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Successioni	148	172	646	160	139	670	-7,5%	+23,7%	-3,6%	116	87
Famiglia	308	265	545	334	379	502	-7,8%	-30,1%	+8,6%	86	113
Contratti Bancari	37	198	509	32	160	670	+15,6%	+23,8%	-24,0%	535	500
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	140	182	467	130	187	509	+7,7%	-2,7%	-8,3%	130	144
Diritto industriale - vecchio rito	94	104	390	147	117	400	-36,1%	-11,1%	-2,5%	111	80
Dritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	84	188	365	64	183	469	+31,3%	+2,7%	-22,2%	224	286
Fallimento e procedure concorsuali	89	92	287	96	121	290	-7,3%	-24,0%	-1,0%	103	126
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	69	73	239	65	95	243	+6,2%	-23,2%	-1,6%	106	146
Dritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	39	77	238	62	81	276	-37,1%	-4,9%	-13,8%	197	131
Altre materie	300	554	884	279	561	1.138	+7,5%	-1,2%	-22,3%	185	201
Totale Lavoro e Previdenza	3.376	5.286	7.296	3.771	5.375	9.206	-9,5%	-1,7%	-20,7%	157	144
Lavoro dipendente da privato	1.253	1.907	2.826	1.342	2.113	3.480	-6,6%	-9,7%	-18,8%	152	157
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	1.017	1.699	2.322	1.188	1.571	3.004	-14,4%	+8,1%	-22,7%	167	132
Pubblico impiego	465	811	1.071	494	872	1.417	-5,9%	-7,0%	-24,4%	174	177
Assistenza obbligatoria	302	402	537	327	348	637	-7,6%	+15,5%	-15,7%	133	106
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpret.	113	130	233	109	129	250	+3,7%	+0,8%	-6,8%	115	118
Opposizione ordinanza ingiunzione	82	137	181	72	109	236	+13,9%	+25,7%	-23,3%	167	151

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G.	A.G.
										2022/2023	2021/2022
Rapporto di lavoro parasubordinato	28	62	68	31	58	102	-9,7%	+6,9%	-33,3%	221	187
Procedimenti speciali	107	133	49	154	168	75	-30,5%	-20,8%	-34,7%	124	109
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti qpc)	7	5	6	3	6	4	+133,3%	-16,7%	+50,0%	71	200
Procedimenti cautelari ante causam	2	0	3	1	1	1	+100,0%	-100,0%	+200,0%	0	100
Totale Affari camerali e di volontaria giurisdizione	2.391	2.390	1.078	2.956	3.284	1.077	-19,1%	-27,2%	+0,1%	100	111
Famiglia	423	414	514	519	586	505	-18,5%	-29,4%	+1,8%	98	113
Cause in materia minorile	235	189	145	199	229	99	+18,1%	-17,5%	+46,5%	80	115
Altri istituti e leggi speciali di competenza CoA in primo grado	1.264	1.283	136	1.754	1.929	155	-27,9%	-33,5%	-12,3%	102	110
Fallimento e procedure concorsuali	131	139	104	158	215	112	-17,1%	-35,3%	-7,1%	106	136
Altri istituti e leggi speciali	254	284	90	233	270	120	+9,0%	+5,2%	-25,0%	112	116
Giudice tutelare	60	52	83	71	34	75	-15,5%	+52,9%	+10,7%	87	48
Sez. specializzata delle imprese	11	8	4	2	1	1	+450,0%	+700,0%	+300,0%	73	50
Autorizzazioni processuali	13	18	2	18	16	7	-27,8%	+12,5%	-71,4%	138	89
Altri procedimenti camerali	0	1	0	1	0	1	-100,0%	NC	-100,0%	NC	0
Diritto societario - ante riforma d.lvo n. 5/2003	0	2	0	1	4	2	-100,0%	-50,0%	-100,0%	NC	400

Tav. 1.3 - Tribunali Ordinari - Movimento dei procedimenti civili per materia e sede negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale Tribunali Ordinari	213.058	243.204	210.719	230.640	248.312	240.865	-7,6%	-2,1%	-12,5%	114	108
Affari civili contenziosi	55.126	74.757	121.682	70.831	73.047	141.313	-22,2%	+2,3%	-13,9%	136	103
Lavoro e previdenza	41.269	43.181	31.176	38.960	41.657	33.088	+5,9%	+3,7%	-5,8%	105	107
Procedimenti speciali sommari	48.369	49.460	9.168	49.568	49.874	10.259	-2,4%	-0,8%	-10,6%	102	101
Volontaria giurisdizione	28.850	30.899	5.923	32.182	32.883	7.972	-10,4%	-6,0%	-25,7%	107	102
Esecuzioni mobiliari	31.197	33.119	19.058	28.744	38.220	20.980	+8,5%	-13,3%	-9,2%	106	133
Esecuzioni immobiliari	4.283	7.094	13.843	5.440	6.847	16.654	-21,3%	+3,6%	-16,9%	166	126
Istanze di fallimento	435	1.631	137	3.542	4.030	1.333	-87,7%	-59,5%	-89,7%	375	114
Fallimenti e altre procedure concorsuali	3.529	3.063	9.732	1.373	1.754	9.266	+157,0%	+74,6%	+5,0%	87	128

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Dettaglio materie											
Totale Affari civili contenziosi	55.126	74.757	121.682	70.831	73.047	141.313	-22,2%	+2,3%	-13,9%	136	103
CASSINO	2.473	3.038	7.615	2.653	3.025	8.180	-6,8%	+0,4%	-6,9%	123	114
CIVITAVECCHIA	2.353	2.479	4.601	2.281	2.763	4.727	+3,2%	-10,3%	-2,7%	105	121
FROSINONE	1.920	2.250	3.496	2.000	2.270	3.826	-4,0%	-0,9%	-8,6%	117	114
LATINA	3.168	4.413	8.371	3.377	4.249	9.616	-6,2%	+3,9%	-12,9%	139	126
RIETI	944	991	1.845	1.020	1.098	1.892	-7,5%	-9,7%	-2,5%	105	108
ROMA	36.030	52.548	79.814	50.957	49.581	96.332	-29,3%	+6,0%	-17,1%	146	97
TIVOLI	2.760	2.883	5.908	3.011	3.439	6.031	-8,3%	-16,2%	-2,0%	104	114
VELLETRI	3.835	4.140	7.591	3.802	4.377	7.896	+0,9%	-5,4%	-3,9%	108	115
VITERBO	1.643	2.015	2.441	1.730	2.245	2.813	-5,0%	-10,2%	-13,2%	123	130

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G.	A.G.
										2022/2023	2021/2022
Totale Lavoro e previdenza (esclusi ATP)	41.269	43.181	31.176	38.960	41.657	33.088	+5,9%	+3,7%	-5,8%	105	107
CASSINO	1.840	1.851	2.036	1.558	1.778	2.047	+18,1%	+4,1%	-0,5%	101	114
CIVITAVECCHIA	1.034	1.007	1.810	967	910	1.783	+6,9%	+10,7%	+1,5%	97	94
FROSINONE	2.873	2.637	2.090	2.273	2.342	1.854	+26,4%	+12,6%	+12,7%	92	103
LATINA	2.236	2.560	2.622	2.170	2.364	2.946	+3,0%	+8,3%	-11,0%	114	109
RIETI	733	530	754	663	688	551	+10,6%	-23,0%	+36,8%	72	104
ROMA	25.698	28.061	14.097	25.209	27.379	16.460	+1,9%	+2,5%	-14,4%	109	109
TIVOLI	2.511	2.898	3.191	2.248	2.430	3.578	+11,7%	+19,3%	-10,8%	115	108
VELLETRI	3.101	2.519	3.752	2.819	2.714	3.170	+10,0%	-7,2%	+18,4%	81	96
VITERBO	1.243	1.118	824	1.053	1.052	699	+18,0%	+6,3%	+17,9%	90	100

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale Procedimenti speciali sommari	48.369	49.460	9.168	49.568	49.874	10.259	-2,4%	-0,8%	-10,6%	102	101
CASSINO	1.884	1.841	520	2.115	2.161	477	-10,9%	-14,8%	+9,0%	98	102
CIVITAVECCHIA	1.850	2.001	425	2.214	2.177	576	-16,4%	-8,1%	-26,2%	108	98
FROSINONE	1.676	1.829	220	1.901	1.851	373	-11,8%	-1,2%	-41,0%	109	97
LATINA	3.311	3.559	432	3.464	3.503	680	-4,4%	+1,6%	-36,5%	107	101
RIETI	908	941	135	945	936	168	-3,9%	+0,5%	-19,6%	104	99
ROMA	30.308	30.871	5.452	30.219	30.224	6.015	+0,3%	+2,1%	-9,4%	102	100
TIVOLI	2.880	2.795	773	3.095	3.070	688	-6,9%	-9,0%	+12,4%	97	99
VELLETRI	4.093	4.156	1.015	4.031	4.350	1.078	+1,5%	-4,5%	-5,8%	102	108
VITERBO	1.459	1.467	196	1.584	1.602	204	-7,9%	-8,4%	-3,9%	101	101

Materia	A.G. 2022/2023				A.G. 2021/2022				Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)				Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G.		
												2022/2023	2021/2022	
Totale Volontaria giurisdizione (esclusi i procedimenti di competenza del Giudice tutelare e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata)	28.850	30.899	5.923	7.972	32.182	32.883	7.972	-10,4%	-6,0%	-25,7%	107	102		
CASSINO	1.404	1.515	219	330	1.524	1.556	330	-7,9%	-2,6%	-33,6%	108	102		
CIVITAVECCHIA	1.328	1.400	151	223	1.432	1.410	223	-7,3%	-0,7%	-32,3%	105	98		
FROSINONE	1.270	1.323	287	340	1.456	1.418	340	-12,8%	-6,7%	-15,6%	104	97		
LATINA	2.262	2.402	427	567	2.536	2.589	567	-10,8%	-7,2%	-24,7%	106	102		
RIETI	1.191	1.219	135	163	1.240	1.225	163	-4,0%	-0,5%	-17,2%	102	99		
ROMA	14.471	15.482	3.150	4.161	16.534	17.098	4.161	-12,5%	-9,5%	-24,3%	107	103		
TIVOLI	2.605	2.810	594	799	2.815	3.001	799	-7,5%	-6,4%	-25,7%	108	107		
VELLETRI	2.975	3.260	675	960	3.086	3.059	960	-3,6%	+6,6%	-29,7%	110	99		
VITERBO	1.344	1.488	285	429	1.559	1.527	429	-13,8%	-2,6%	-33,6%	111	98		

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Soprawv.	Definiti	Pendenti finali	Soprawv.	Definiti	Pendenti finali	Soprawv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale Esecuzioni mobiliari	31.197	33.119	19.058	28.744	38.220	20.980	+8,5%	-13,3%	-9,2%	106	133
CASSINO	1.413	1.578	974	1.279	1.349	1.139	+10,5%	+17,0%	-14,5%	112	105
CIVITAVECCHIA	1.347	1.283	619	1.237	2.184	555	+8,9%	-41,3%	+11,5%	95	177
FROSINONE	1.279	1.246	673	1.213	1.237	640	+5,4%	+0,7%	+5,2%	97	102
LATINA	2.131	2.031	1.511	1.912	1.886	1.411	+11,5%	+7,7%	+7,1%	95	99
RIETI	711	630	393	628	644	312	+13,2%	-2,2%	+26,0%	89	103
ROMA	18.173	20.828	9.972	17.059	25.549	12.627	+6,5%	-18,5%	-21,0%	115	150
TIVOLI	2.239	1.630	1.732	2.067	1.905	1.123	+8,3%	-14,4%	+54,2%	73	92
VELLETRI	2.887	2.807	2.517	2.283	2.435	2.437	+26,5%	+15,3%	+3,3%	97	107
VITERBO	1.017	1.086	667	1.066	1.031	736	-4,6%	+5,3%	-9,4%	107	97

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale Esecuzioni immobiliari	4.283	7.094	13.843	5.440	6.847	16.654	-21,3%	+3,6%	-16,9%	166	126
CASSINO	166	373	710	218	316	917	-23,9%	+18,0%	-22,6%	225	145
CIVITAVECCHIA	315	550	650	486	591	885	-35,2%	-6,9%	-26,6%	175	122
FROSINONE	193	423	837	310	439	1.067	-37,7%	-3,6%	-21,6%	219	142
LATINA	399	966	1.512	384	725	2.079	+3,9%	+33,2%	-27,3%	242	189
RIETI	173	237	590	179	180	654	-3,4%	+31,7%	-9,8%	137	101
ROMA	1.643	2.226	4.301	1.859	2.241	4.884	-11,6%	-0,7%	-11,9%	135	121
TIVOLI	533	823	1.875	1.166	859	2.165	-54,3%	-4,2%	-13,4%	154	74
VELLETRI	582	1.120	2.368	573	1.090	2.906	+1,6%	+2,8%	-18,5%	192	190
VITERBO	279	376	1.000	265	406	1.097	+5,3%	-7,4%	-8,8%	135	153

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale Istanze di fallimento	435	1.631	137	3.542	4.030	1.333	-87,7%	-59,5%	-89,7%	375	114
CASSINO	16	56	2	157	153	42	-89,8%	-63,4%	-95,2%	350	97
CIVITAVECCHIA	10	31	3	69	93	24	-85,5%	-66,7%	-87,5%	310	135
FROSINONE	13	53	5	177	195	45	-92,7%	-72,8%	-88,9%	408	110
LATINA	41	121	14	201	210	94	-79,5%	-42,4%	-85,1%	295	104
RIETI	5	28	1	70	54	24	-92,9%	-48,1%	-95,8%	560	77
ROMA	311	1.142	82	2.329	2.719	913	-86,6%	-58,0%	-91,0%	367	117
TIVOLI	18	89	8	174	171	79	-89,7%	-48,0%	-89,9%	494	98
VELLETRI	12	80	17	263	323	85	-95,4%	-75,2%	-80,0%	667	123
VITERBO	9	31	5	102	112	27	-91,2%	-72,3%	-81,5%	344	110

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale Fallimenti e altre procedure concorsuali	3.529	3.063	9.732	1.373	1.754	9.266	+157,0%	+74,6%	+5,0%	87	128
CASSINO	152	126	352	42	79	326	+261,9%	+59,5%	+8,0%	83	188
CIVITAVECCHIA	151	135	285	75	78	269	+101,3%	+73,1%	+5,9%	89	104
FROSINONE	158	156	467	52	104	465	+203,8%	+50,0%	+0,4%	99	200
LATINA	247	297	1.166	94	214	1.216	+162,8%	+38,8%	-4,1%	120	228
RIETI	59	66	217	19	29	224	+210,5%	+127,6%	-3,1%	112	153
ROMA	2.263	1.899	6.005	889	985	5.641	+154,6%	+92,8%	+6,5%	84	111
TIVOLI	157	104	372	61	70	319	+157,4%	+48,6%	+16,6%	66	115
VELLETRI	250	211	644	114	150	605	+119,3%	+40,7%	+6,4%	84	132
VITERBO	92	69	224	27	45	201	+240,7%	+53,3%	+11,4%	75	167

Tav. 1.4 - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili negli ultimi due anni giudiziari per materia; variazioni percentuali e indici di ricambio

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Cognizione Ordinaria: Cause relative a beni mobili fino a 5.000 euro	3.013	3.504	4.908	3.089	3.648	5.399	-2,5%	-3,9%	-9,1%	116	118
Cognizione Ordinaria: Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti	2.043	2.112	5.055	1.794	2.506	5.124	+13,9%	-15,7%	-1,3%	103	140
Opposizioni alle sanzioni Amministrative	4.498	4.671	7.087	4.470	6.542	7.260	+0,6%	-28,6%	-2,4%	104	146
Procedimenti speciali	11.264	10.947	3.167	9.818	10.638	2.850	+14,7%	+2,9%	+11,1%	97	108
Subtotale in % sul totale materie	96%	95%	92%	95%	95%	91%					

Nota: dati relativi alle soli sedi che, entro il 20/11/2023, hanno inviato il modello statistico M210GP alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa per tutti i trimestri compresi tra il 01/07/2021 e il 30/06/2023 (cfr. Tav 1.1.bis e Tav 1.4.bis)

Tav. 1.4.bis - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti civili per sede e materia nell'anno giudiziario 2022/2023

Sede GdP	Cognizione Ordinaria: Cause relative a beni mobili fino a 5.000 euro			Cognizione Ordinaria: Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti			Opposizioni alle sanzioni Amministrative			Procedimenti speciali		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali
Totale	3.013	3.504	4.908	2.043	2.112	5.055	4.498	4.671	7.087	11.264	10.947	3.167
CASSINO	581	568	1.119	441	354	1.228	1.125	1.046	956	1.095	972	203
FERENTINO	133	168	105	119	113	179	258	172	160	221	216	19
LATINA	378	324	661	373	256	828	492	569	524	3.010	2.898	737
TERRACINA	149	95	133	49	53	92	239	330	567	245	240	56
POGGIO MIRTETO	38	9	77	52	14	78	113	50	147	257	234	31
RIETI	78	52	145	92	105	277	239	237	692	508	524	56
TIVOLI	580	385	927	390	299	881	664	465	798	2.204	2.099	849
VELLETRI	759	1.634	1.419	420	807	1.306	809	1.236	2.846	2.508	2.607	1.110
VITERBO	317	269	322	107	111	186	559	566	397	1.216	1.157	106

Nota: sono elencate le soli sedi che, entro il 20/11/2023, hanno inviato il modello statistico M210GP alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa per tutti i trimestri compresi tra il 01/07/2021 e il 30/06/2023

Tav. 1.5 - Tribunale per i Minorenni - Movimento dei procedimenti civili per le principali materie negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Principali materie	A.G. 2022/2023				A.G. 2021/2022				Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio		
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G.	A.G.
													2022/2023	2021/2022
Interventi sulla potestà dei genitori artt. 330, 333 cc	1.527	1.609	3.963	1.835	1.469	4.045	-16,8%	+9,5%	-2,0%	105	80			
Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere art 25 RDL 1404/1934	268	268	252	312	345	252	-14,1%	-22,3%	0,0%	100	111			
Accoglienza minori non accompagnati art 19 DLgs 142/2015	672	755	111	560	402	194	+20,0%	+87,8%	-42,8%	112	72			
Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità artt. 8, 11, 15 L.184/1983	194	181	208	165	142	195	+17,6%	+27,5%	+6,7%	93	86			
Autorizzazioni ingresso o permanenza familiare minore straniero Art.31 DLgs 286/1998	614	515	506	471	442	407	+30,4%	+16,5%	+24,3%	84	94			
Domande di adozione art 44 L.184/83	114	112	96	88	72	94	+29,5%	+55,6%	+2,1%	98	82			
Domande di Disponibilità e Idoneità all'adozione Internazionale Art.29 Bis L. 184/83	207	242	418	290	250	453	-28,6%	-3,2%	-7,7%	117	86			

Tav. 1.6 - Movimento dei procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
										NC	NC
Corte di Appello di Roma											
Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008	0	1	0	0	20	1	NC	-95,0%	-100,0%	NC	NC
Tribunale Ordinario di Roma											
Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008	1.488	2.222	2.714	1.740	4.027	3.448	-14,5%	-44,8%	-21,3%	149	231
Impugnazioni Unità Dublino UE 604/2013	838	631	925	561	931	718	+49,4%	-32,2%	+28,8%	75	166
Sede Gdp - Ricorsi in materia di Immigrazione di competenza del Gdp											
Totale	21.666	22.279	21.960	20.123	24.498	22.573	+7,7%	-9,1%	-2,7%	103	122
CASSINO	3.393	3.052	3.828	3.298	4.625	3.487	+2,9%	-34,0%	+9,8%	90	140
FERENTINO	742	684	479	643	609	421	+15,4%	+12,3%	+13,8%	92	95
LATINA	4.436	4.330	3.261	3.889	4.646	3.155	+14,1%	-6,8%	+3,4%	98	119
TERRACINA	713	761	879	630	889	927	+13,2%	-14,4%	-5,2%	107	141
POGGIO MIRTETO	493	332	378	372	305	217	+32,5%	+8,9%	+74,2%	67	82
RIETI	987	964	1.288	959	953	1.265	+2,9%	+1,2%	+1,8%	98	99
TIVOLI	3.901	3.345	3.635	3.390	3.086	3.079	+15,1%	+8,4%	+18,1%	86	91
VELLETRI	4.625	6.550	6.987	4.553	7.094	8.912	+1,6%	-7,7%	-21,6%	142	156
VITERBO	2.376	2.261	1.225	2.389	2.291	1.110	-0,5%	-1,3%	+10,4%	95	96

Nota: sono elencate le soli sedi che, entro il 20/11/2023, hanno inviato il modello statistico M210GP alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa per tutti i trimestri compresi tra il 01/07/2021 e il 30/06/2023

Tav. 2.1 - Movimento dei procedimenti penali per tipologia ufficio e materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Tipologia Ufficio	Materia/Sezione	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Procura Generale	Istanze di avocazione ex art.413 c.p.p.	86	69	43	68	56	26	+26,5%	+23,2%	+65,4%	80	82
	Procedimenti avvocati iscritti a registro mod.8 noti e ignoti	14	14	9	9	4	9	+55,6%	+250,0%	0,0%	100	44
	Esecuzioni penali classe I pena detentiva	1.863	1.628	666	2.009	2.260	431	-7,3%	-28,0%	+54,5%	87	112
Corte di Appello	Appello/revisioni sezioni ordinarie	11.765	15.250	46.903	13.702	12.526	50.389	-14,1%	+21,7%	-6,9%	130	91
	Corte di assise di appello	48	32	28	41	45	12	+17,1%	-28,9%	+133,3%	67	110
	Appello sezione minorenni	147	150	180	145	178	183	+1,4%	-15,7%	-1,6%	102	123
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI	2.491	2.394	778	2.486	2.638	681	+0,2%	-9,2%	+14,2%	96	106
	Sezione dibattimento	484	812	484	577	773	812	-16,1%	+5,0%	-40,4%	168	134
Tribunale per i Minorenni	Sezione GIP NOTI	1.745	1.540	573	1.784	1.696	368	-2,2%	-9,2%	+55,7%	88	95
	Sezione GUP	846	1.011	1.125	923	1.154	1.290	-8,3%	-12,4%	-12,8%	120	125

Tipologia Ufficio	Materia/Sezione	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs. A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Procura presso il Tribunale ordinario	Reati di competenza DDA - NOTI	226	224	455	285	259	453	-20,7%	-13,5%	+0,4%	99	91
	Reati ordinari NOTI	100.973	101.078	104.974	97.550	95.939	105.079	+3,5%	+5,4%	-0,1%	100	98
	Reati di competenza del GdP - NOTI	7.653	6.957	6.351	7.993	7.519	5.655	-4,3%	-7,5%	+12,3%	91	94
Tribunali Ordinari / Corti di assise	Corte di assise	29	30	47	35	32	48	-17,1%	-6,3%	-2,1%	103	91
	Dibattimento collegiale	2.746	2.598	6.106	2.780	2.413	5.958	-1,2%	+7,7%	+2,5%	95	87
	Dibattimento monocratico	30.139	37.614	64.614	30.527	32.079	72.089	-1,3%	+17,3%	-10,4%	125	105
	Sezione GIP/GUP - NOTI	80.550	87.061	51.492	62.838	62.424	58.003	+28,2%	+39,5%	-11,2%	108	99
	Appello Giudice di Pace	332	251	378	234	218	297	+41,9%	+15,1%	+27,3%	76	93
Giudice di pace	Sezione dibattimento	3.632	5.416	6.823	3.410	5.628	8.607	+6,5%	-3,8%	-20,7%	149	165
	Sezione GIP - NOTI	4.074	4.018	1.290	4.062	4.078	1.234	+0,3%	-1,5%	+4,5%	99	100

Tav. 2.3 - Tribunali ordinari/Corti di assise - Movimento dei procedimenti penali iscritti nel registro noti per sede e per materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale	Corte di assise	29	30	47	35	32	48	-17,1%	-6,3%	-2,1%	103	91
	Dibattimento collegiale	2.746	2.598	6.106	2.780	2.413	5.958	-1,2%	+7,7%	+2,5%	95	87
	Dibattimento monocratico	30.139	37.614	64.614	30.527	32.079	72.089	-1,3%	+17,3%	-10,4%	125	105
	Sezione GIP/GUP - NOTI	80.550	87.061	51.492	62.838	62.424	58.003	+28,2%	+39,5%	-11,2%	108	99
	Appello Giudice di Pace	332	251	378	234	218	297	+41,9%	+15,1%	+27,3%	76	93
CASSINO	Corte di assise	0	1	0	0	0	1	NC	NC	-100,0%	NC	NC
	Dibattimento collegiale	105	63	283	126	74	241	-16,7%	-14,9%	+17,4%	60	59
	Dibattimento monocratico	1.356	2.418	4.906	1.917	1.837	5.968	-29,3%	+31,6%	-17,8%	178	96
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.813	5.095	4.763	2.724	2.763	7.045	+3,3%	+84,4%	-32,4%	181	101
	Appello Giudice di Pace	31	36	41	42	44	46	-26,2%	-18,2%	-10,9%	116	105
CIVITAVECCHIA	Dibattimento collegiale	141	144	465	127	75	468	+11,0%	+92,0%	-0,6%	102	59
	Dibattimento monocratico	2.198	2.807	7.964	1.961	1.926	8.573	+12,1%	+45,7%	-7,1%	128	98
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.320	4.528	2.314	4.080	3.961	2.522	+5,9%	+14,3%	-8,2%	105	97
	Appello Giudice di Pace	13	19	17	7	14	23	+85,7%	+35,7%	-26,1%	146	200

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
FROSINONE	Corte di assise	7	4	7	1	1	4	+600,0%	+300,0%	+75,0%	57	100
	Dibattimento collegiale	80	80	140	82	95	140	-2,4%	-15,8%	0,0%	100	116
	Dibattimento monocratico	1.534	2.371	2.883	1.649	2.389	3.720	-7,0%	-0,8%	-22,5%	155	145
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.270	3.087	1.186	3.103	3.178	1.003	+5,4%	-2,9%	+18,2%	94	102
	Appello Giudice di Pace	36	23	24	7	16	11	+414,3%	+43,8%	+118,2%	64	229
	Corte di assise	7	8	7	7	2	8	0,0%	+300,0%	-12,5%	114	29
LATINA	Dibattimento collegiale	286	216	615	244	210	545	+17,2%	+2,9%	+12,8%	76	86
	Dibattimento monocratico	3.067	3.895	9.709	3.473	3.331	10.537	-11,7%	+16,9%	-7,9%	127	96
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5.328	6.660	4.181	6.613	5.952	5.513	-19,4%	+11,9%	-24,2%	125	90
	Appello Giudice di Pace	58	13	64	15	16	19	+286,7%	-18,8%	+236,8%	22	107
RIETI	Dibattimento collegiale	19	27	61	44	26	69	-56,8%	+3,8%	-11,6%	142	59
	Dibattimento monocratico	720	1.126	1.344	647	914	1.750	+11,3%	+23,2%	-23,2%	156	141
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.961	2.735	1.064	2.303	2.207	838	+28,6%	+23,9%	+27,0%	92	96
	Appello Giudice di Pace	6	9	6	8	8	9	-25,0%	+12,5%	-33,3%	150	100

Sede Tribunale/ Corte di Assise	Materia / Sezione	A.G. 2022/2023				A.G. 2021/2022				Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)				Indice di ricambio	
		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		Sopraw.	Definiti	Pendenti finali		A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
ROMA	Corte di assise	15	16	33	26	25	34		-42,3%	-36,0%	-2,9%		107	96	
	Dibattimento collegiale	1.727	1.645	3.405	1.768	1.498	3.323		-2,3%	+9,8%	+2,5%		95	85	
	Dibattimento monocratico	14.112	17.158	19.381	14.556	14.772	22.427		-3,1%	+16,2%	-13,6%		122	101	
	Sezione GIP/GUP - NOTI	44.544	45.192	29.662	29.573	26.819	30.310		+50,6%	+68,5%	-2,1%		101	91	
	Appello Giudice di Pace	143	103	141	101	67	101		+41,6%	+53,7%	+39,6%		72	66	
TIVOLI	Dibattimento collegiale	157	120	455	99	112	418		+58,6%	+7,1%	+8,9%		76	113	
	Dibattimento monocratico	2.022	2.501	5.465	1.623	2.269	5.944		+24,6%	+10,2%	-8,1%		124	140	
	Sezione GIP/GUP - NOTI	6.323	6.239	2.630	4.570	4.565	2.546		+38,4%	+36,7%	+3,3%		99	100	
	Appello Giudice di Pace	12	13	34	15	15	35		-20,0%	-13,3%	-2,9%		108	100	
	Dibattimento collegiale	174	226	513	214	243	565		-18,7%	-7,0%	-9,2%		130	114	
VELLETRI	Dibattimento monocratico	3.609	4.281	9.220	3.455	3.328	9.892		+4,5%	+28,6%	-6,8%		119	96	
	Sezione GIP/GUP - NOTI	7.764	10.053	3.922	6.483	9.841	6.211		+19,8%	+2,2%	-36,9%		129	152	
	Appello Giudice di Pace	14	20	16	18	16	22		-22,2%	+25,0%	-27,3%		143	89	
	Corte di assise	0	1	0	1	4	1		-100,0%	-75,0%	-100,0%		NC	400	
VITERBO	Dibattimento collegiale	57	77	169	76	80	189		-25,0%	-3,8%	-10,6%		135	105	
	Dibattimento monocratico	1.521	1.057	3.742	1.246	1.313	3.278		+22,1%	-19,5%	+14,2%		69	105	
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.227	3.472	1.770	3.389	3.138	2.015		-4,8%	+10,6%	-12,2%		108	93	
	Appello Giudice di Pace	19	15	35	21	22	31		-9,5%	-31,8%	+12,9%		79	105	

Tav. 2.4 - Giudici di Pace - Movimento dei procedimenti penali per circondario e materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede Circondario Uffici GdP	Materia/Sezione	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale	Sezione dibattimento	3.632	5.416	6.823	3.410	5.628	8.607	+6,5%	-3,8%	-20,7%	149	165
	Sezione GIP - NOTI	4.074	4.018	1.290	4.062	4.078	1.234	+0,3%	-1,5%	+4,5%	99	100
	Totale	7.706	9.434	8.113	7.472	9.706	9.841	+3,1%	-2,8%	-17,6%	122	130
CASSINO	Sezione dibattimento	310	273	534	183	305	497	+69,4%	-10,5%	+7,4%	88	167
	Sezione GIP - NOTI	541	559	129	467	585	147	+15,8%	-4,4%	-12,2%	103	125
	Totale	851	832	663	650	890	644	+30,9%	-6,5%	+3,0%	98	137
CIVITAVECCHIA	Sezione dibattimento	313	617	812	192	363	1.116	+63,0%	+70,0%	-27,2%	197	189
	Sezione GIP - NOTI	306	418	57	322	218	169	-5,0%	+91,7%	-66,3%	137	68
	Totale	619	619	619	619	619	619	0,0%	0,0%	0,0%	100	100
FROSINONE	Sezione dibattimento	209	283	284	174	206	358	+20,1%	+37,4%	-20,7%	135	118
	Sezione GIP - NOTI	183	160	24	197	211	1	-7,1%	-24,2%	+2300,0%	87	107
	Totale	392	443	308	371	417	359	+5,7%	+6,2%	-14,2%	113	112
LATINA	Sezione dibattimento	319	488	666	413	545	835	-22,8%	-10,5%	-20,2%	153	132
	Sezione GIP - NOTI	260	133	126	346	260	NC	-24,9%	-48,8%	NC	51	75
	Totale	579	621	792	759	805	835	-23,7%	-22,9%	-5,1%	107	106

Sede Circondario Uffici GdP	Materia/Sezione	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
RIETI	Sezione dibattimento	113	103	210	99	125	200	+14,1%	-17,6%	+5,0%	91	126
	Sezione GIP - NOTI	364	326	100	218	219	62	+67,0%	+48,9%	+61,3%	90	100
	Totale	477	429	310	317	344	262	+50,5%	+24,7%	+18,3%	90	109
ROMA	Sezione dibattimento	1.692	2.716	2.992	1.599	2.887	4.016	+5,8%	-5,9%	-25,5%	161	181
	Sezione GIP - NOTI	1.156	960	485	957	913	289	+20,8%	+5,1%	+67,8%	83	95
	Totale	2.848	3.676	3.477	2.556	3.800	4.305	+11,4%	-3,3%	-19,2%	129	149
TIVOLI	Sezione dibattimento	192	300	641	202	412	749	-5,0%	-27,2%	-14,4%	156	204
	Sezione GIP - NOTI	80	93	102	317	293	115	-74,8%	-68,3%	-11,3%	116	92
	Totale	272	393	743	519	705	864	-47,6%	-44,3%	-14,0%	144	136
VELLETRI	Sezione dibattimento	244	328	318	210	468	402	+16,2%	-29,9%	-20,9%	134	223
	Sezione GIP - NOTI	728	926	247	694	824	445	+4,9%	+12,4%	-44,5%	127	119
	Totale	972	1.254	565	904	1.292	847	+7,5%	-2,9%	-33,3%	129	143
VITERBO	Sezione dibattimento	240	308	366	338	317	434	-29,0%	-2,8%	-15,7%	128	94
	Sezione GIP - NOTI	456	443	20	544	555	7	-16,2%	-20,2%	+185,7%	97	102
	Totale	696	751	386	882	872	441	-21,1%	-13,9%	-12,5%	108	99

Tav. 2.5.b - Tribunali ordinari - Procedimenti penali definiti per prescrizione per sede e materia/sezione negli ultimi due anni giudiziari; percentuale rispetto al totale definiti

Sede Tribunale	Materia/Sezione	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022		
		Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti	Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti
Totale	Dibattimento collegiale	2.598	153	5,9%	2.413	125	5,2%
	Dibattimento monocratico	37.614	5.720	15,2%	32.079	5.433	16,9%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	87.061	6.256	7,2%	62.424	5.512	8,8%
CASSINO	Dibattimento collegiale	63	8	12,7%	74	7	9,5%
	Dibattimento monocratico	2.418	574	23,7%	1.837	397	21,6%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	5.095	92	1,8%	2.763	65	2,4%
CIVITAVECCHIA	Dibattimento collegiale	144	6	4,2%	75	0	0,0%
	Dibattimento monocratico	2.807	214	7,6%	1.926	71	3,7%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4.528	71	1,6%	3.961	73	1,8%
FROSINONE	Dibattimento collegiale	80	3	3,8%	95	4	4,2%
	Dibattimento monocratico	2.371	200	8,4%	2.389	295	12,3%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.087	64	2,1%	3.178	78	2,5%
LATINA	Dibattimento collegiale	216	20	9,3%	210	32	15,2%
	Dibattimento monocratico	3.895	1.465	37,6%	3.331	1.305	39,2%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	6.660	1.030	15,5%	5.952	853	14,3%

Sede Tribunale	Materia/Sezione	A. G. 2022/2023			A. G. 2021/2022		
		Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti	Totale definiti	di cui definiti per prescrizione	Percentuale prescrizioni sul totale definiti
RIETI	Dibattimento collegiale	27	0	0,0%	26	1	3,8%
	Dibattimento monocratico	1.126	165	14,7%	914	122	13,3%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.735	113	4,1%	2.207	158	7,2%
ROMA	Dibattimento collegiale	1.645	84	5,1%	1.498	61	4,1%
	Dibattimento monocratico	17.158	1.628	9,5%	14.772	1.697	11,5%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	45.192	3.280	7,3%	26.819	2.085	7,8%
TIVOLI	Dibattimento collegiale	120	14	11,7%	112	5	4,5%
	Dibattimento monocratico	2.501	880	35,2%	2.269	962	42,4%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	6.239	93	1,5%	4.565	230	5,0%
VELLETRI	Dibattimento collegiale	226	10	4,4%	243	10	4,1%
	Dibattimento monocratico	4.281	434	10,1%	3.328	447	13,4%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	10.053	1.450	14,4%	9.841	1.939	19,7%
VITERBO	Dibattimento collegiale	77	8	10,4%	80	5	6,3%
	Dibattimento monocratico	1.057	160	15,1%	1.313	137	10,4%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.472	63	1,8%	3.138	31	1,0%

Tav. 2.7 - Tribunali Ordinari Sezioni Gip/Gup - Procedimenti iscritti nel registro noti definiti nell'anno giudiziario 2022/2023 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Sezione Gip/Gup										Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO			
Totale	5.095	4.528	3.087	6.660	2.735	45.192	6.239	10.053	3.472	87.061	100,0%	
Gip - Decreti di archiviazione per mancanza di condizioni	2.280	1.088	574	1.420	503	12.302	2.978	1.877	766	23.788	27,3%	
Gip - Decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 409)	1.000	1.049	772	1.069	806	13.184	1.217	1.298	911	21.306	24,5%	
Gup - Decreti che dispongono il giudizio ordinario (art.429)	395	594	297	763	104	3.652	640	591	233	7.269	8,3%	
Gip - Decreti di archiviazione per altro motivo (art. 411)	568	113	212	288	367	1.278	222	475	623	4.146	4,8%	
Gip - Decreti di archiviazione per prescrizione	75	48	57	252	110	3.088	80	154	57	3.921	4,5%	
Gip - Decreti di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale emesso (art.464)	42	159	204	300	114	1.380	34	1.315	76	3.624	4,2%	
Gip - Procedimenti restituiti al Pm (compresi i casi previsti dall'art.409 co.5)	53	107	166	245	84	2.068	59	554	171	3.507	4,0%	
Gip - Decreti di archiviazione estinzione per oblazione	70	174	73	236	32	1.470	37	204	12	2.308	2,7%	
Gip - Sentenze di non doversi procedere per prescrizione (ex art.129)	8	12	0	750	1	36	2	1.280	0	2.089	2,4%	
Gip - Decreti penali di condanna esecutivi (artt. 460 , 650)	21	72	122	262	17	346	24	853	49	1.766	2,0%	
Gup - Altre sentenze di non luogo a procedere	72	43	112	115	29	926	131	99	44	1.571	1,8%	
Gup - Sentenze a seguito di giudizio abbreviato (artt. 442)	53	68	69	96	16	744	77	95	15	1.233	1,4%	
Gip - Sentenze di giudizio abbreviato (art. 458, 464)	37	123	19	110	34	488	65	160	19	1.055	1,2%	
Gip - Decreti che dispongono il giudizio immediato (artt. 455, 464)	52	85	16	235	31	327	53	103	73	975	1,1%	
Gup - Sentenze di applicazione della pena su richiesta (art.444)	30	71	56	62	14	389	57	61	22	762	0,9%	
Gip - Altre sentenze di non doversi procedere (ex art. 129)	45	22	35	178	15	264	12	143	15	729	0,8%	

Modalità di definizione	Sede Sezione Gip/Gup										Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO			
	Gip - Sentenze di applicazione della pena su richiesta (artt.444, 447)	42	55	38	60	38	254	58	105	56		
Gip - Decreti di archiviazione per fatto non previsto	49	61	22	50	82	264	9	96	5	638	0,7%	
Gup - Restituzione atti al PM (ex artt. 33 sexsies)	13	13	10	12	7	237	18	21	19	350	0,4%	
Gip - Decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (art. 415)	8	2	0	17	1	275	0	18	3	324	0,4%	
Gup - Sentenze di non luogo a procedere per prescrizione (art.425)	9	11	7	28	2	156	11	16	6	246	0,3%	
Gup - Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento	2	5	8	13	1	108	2	23	3	165	0,2%	
Gup - Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 22)	5	6	4	4	3	37	2	6	2	69	0,1%	
Gup - Sentenze di proscioglimento ex art.129	6	1	1	13	0	29	3	4	6	63	0,1%	
Gip - Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento	4	0	0	4	1	17	3	7	0	36	0,0%	
Gup - Decreti che dispongono il giudizio immediato (art. 419 co.6)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,0%	
Gip - Decreti di archiviazione per amnistia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Gip - Decreti di archiviazione amnistia per condono fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Gip - Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Altre modalità di definizione	156	546	213	78	323	1.871	445	495	286	4.413	5,1%	

Tav. 2.8.a - Tribunali Ordinari - Procedimenti penali rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2022/2023 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Tribunale										Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO			
Totale	63	144	80	216	27	1.645	120	226	77	2.598	100,0%	
Sentenze a seguito di giudizio ordinario	36	104	61	118	24	984	68	156	44	1.595	61,4%	
Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453)	13	24	8	50	2	173	29	45	20	364	14,0%	
Giudizio abbreviato in sede di direttissimo (art.452 co.2)	0	0	0	1	0	187	0	0	0	188	7,2%	
Sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (art.531, 129)	8	6	3	17	0	84	14	10	8	150	5,8%	
Sentenza a seguito di giudizio direttissimo (artt.449, 452)	0	1	1	0	0	79	0	1	0	82	3,2%	
Restituzione atti al GIP	1	2	4	14	1	51	4	2	1	80	3,1%	
Riunione del processo (artt.17, 19)	4	6	3	4	0	43	4	6	3	73	2,8%	
Restituzione atti al PM (casi previsti art. 516 e ss. e art 552, artt.449 co.2, 452 co.1)	0	0	0	1	0	24	0	1	0	26	1,0%	
Altre sentenze di proscioglimento prima del dibattimento (art.469)	1	0	0	7	0	0	0	1	1	10	0,4%	
Altre sentenze di non doversi procedere (artt. 529, 531, 129)	0	0	0	0	0	6	0	4	0	10	0,4%	
Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 23)	0	0	0	0	0	7	1	0	0	8	0,3%	
Giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario (art.223 D.Lgs. N.51/98)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0,2%	
Sentenza di proscioglimento per prescrizione, prima del dibattimento (art. 469)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,1%	
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale (art. 464)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%	
Sentenze per non colpevolezza dell'ente ex art.66 d.lgs.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Ordinanza di trasmissione al giudice monocratico (art.33 septies co.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
Altre modalità di definizione	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0,1%	

Tav. 2.8.b - Tribunali ordinari - Procedimenti rito monocratico definiti nell'anno giudiziario 2022/2023 per modalità di definizione e sede

Modalità di definizione	Sede Tribunale										Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO			
Totale	2.418	2.807	2.371	3.895	1.126	17.158	2.501	4.281	1.057	37.614	100,0%	
Sentenze a seguito di giudizio ordinario	1.469	1.952	1.668	1.574	651	9.559	1.161	2.274	695	21.003	55,8%	
Sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (art.531, 129)	560	213	198	1.117	159	1.623	850	414	158	5.292	14,1%	
Sentenza a seguito di giudizio abbreviato in sede di direttissimo (art.452 co.2)	16	27	31	77	9	2.372	76	136	16	2.760	7,3%	
Sentenza a seguito di giudizio immediato in sede di opposizione a decreto penale (art. 464)	78	229	198	206	81	826	9	834	43	2.504	6,7%	
Sentenza a seguito di giudizio direttissimo (art.558 co.8)	35	61	48	43	6	975	67	125	31	1.391	3,7%	
Sentenze a seguito di giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario (art.556)	16	31	28	52	34	334	33	76	5	609	1,6%	
Restituzione atti al PM (art. 516 e ss.art. 552, artt. 449 co.2, 452 co.1)	39	35	12	41	16	387	18	27	29	604	1,6%	
Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453)	39	74	12	75	22	183	40	55	21	521	1,4%	
Sentenza di proscioglimento per prescrizione, prima del dibattimento (art. 469)	14	1	2	348	6	5	30	20	2	428	1,1%	
Altre sentenze di proscioglimento prima del dibattimento (art.469)	36	7	8	172	34	18	43	88	5	411	1,1%	
Riunione del processo (artt.17, 19)	45	48	34	45	14	104	13	89	12	404	1,1%	
Altre sentenze di non doversi procedere (artt. 529, 531, 129)	7	5	17	14	12	137	19	12	3	226	0,6%	
Restituzione atti al GIP	9	10	15	28	7	95	7	14	2	187	0,5%	
Sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (art.34 d.lgs.274/2000)	10	2	20	2	2	46	8	15	0	105	0,3%	
Sentenze su competenza e giurisdizione (artt.20 e 23)	7	3	9	8	3	26	4	14	4	78	0,2%	
Ordinanza di trasmissione atti al P.M. per reato di cognizione del collegio (art.521 bis e art.33 septies co.2)	0	2	4	4	3	13	2	6	6	40	0,1%	

Modalità di definizione	Sede Tribunale										Totale	% sul totale
	CASSINO	CIVITAVECCHIA	FROSINONE	LATINA	RIETI	ROMA	TIVOLI	VELLETRI	VITERBO			
Sentenze di non doversi procedere per condotta riparatoria o risarcitoria (art.35 d.lgs.274/2000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Sentenze per non colpevolezza dell'ente ex art.66 d.lgs.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Altre modalità di definizione	38	107	67	89	67	455	121	82	25	1.051	2,8%	

Tav. 2.10 - Tribunali Ordinari Sezioni Gip/Gup - Procedimenti penali iscritti nel registro noti definiti nell'anno giudiziario 2022/2023 per sede e classe di durata

Sede Sezione Gip/Gup	Classe di durata										Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni		Numero	% sul totale sede	
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede			
Totale	54.370	62,5%	9.629	11,1%	10.342	11,9%	12.720	14,6%			87.061
CASSINO	289	5,7%	216	4,2%	2.010	39,5%	2.580	50,6%			5.095
CIVITAVECCHIA	3.572	78,9%	352	7,8%	312	6,9%	292	6,4%			4.528
FROSINONE	2.268	73,5%	526	17,0%	203	6,6%	90	2,9%			3.087
LATINA	2.570	38,6%	1.483	22,3%	861	12,9%	1.746	26,2%			6.660
RIETI	2.418	88,4%	198	7,2%	104	3,8%	15	0,5%			2.735
ROMA	30.801	68,2%	5.004	11,1%	4.968	11,0%	4.419	9,8%			45.192
TIVOLI	5.056	81,0%	311	5,0%	441	7,1%	431	6,9%			6.239
VELLETRI	4.931	49,1%	1.330	13,2%	1.114	11,1%	2.678	26,6%			10.053
VITERBO	2.465	71,0%	209	6,0%	329	9,5%	469	13,5%			3.472

Tav. 2.11 - Tribunali ordinari - Procedimenti penali rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2022/2023 per sede e classe di durata

Sede	Classe di durata										Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni				
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	
Totale	570	21,9%	326	12,5%	646	24,9%	1.056	40,6%			2.598
CASSINO	7	11,1%	6	9,5%	16	25,4%	34	54,0%			63
CIVITAVECCHIA	10	6,9%	9	6,3%	41	28,5%	84	58,3%			144
FROSINONE	8	10,0%	17	21,3%	29	36,3%	26	32,5%			80
LATINA	46	21,3%	36	16,7%	48	22,2%	86	39,8%			216
RIETI	3	11,1%	3	11,1%	8	29,6%	13	48,1%			27
ROMA	459	27,9%	207	12,6%	400	24,3%	579	35,2%			1.645
TIVOLI	10	8,3%	11	9,2%	26	21,7%	73	60,8%			120
VELLETRI	21	9,3%	28	12,4%	58	25,7%	119	52,7%			226
VITERBO	6	7,8%	9	11,7%	20	26,0%	42	54,5%			77

Tav. 2.12 - Tribunali ordinari - Procedimenti penali rito monocratico definiti nell'anno giudiziario 2022/2023 per sede e classe di durata

Sede	Classi di durata										Totale per sede
	entro 6 mesi		da 6 mesi a 1 anno		da 1 a 2 anni		oltre 2 anni				
	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	Numero	% sul totale sede	
Totale	7.367	19,6%	4.519	12,0%	7.007	18,6%	18.721	49,8%			37.614
CASSINO	197	8,1%	169	7,0%	446	18,4%	1.606	66,4%			2.418
CIVITAVECCHIA	221	7,9%	151	5,4%	407	14,5%	2.028	72,2%			2.807
FROSINONE	352	14,8%	380	16,0%	540	22,8%	1.099	46,4%			2.371
LATINA	307	7,9%	191	4,9%	672	17,3%	2.725	70,0%			3.895
RIETI	149	13,2%	106	9,4%	271	24,1%	600	53,3%			1.126
ROMA	5.144	30,0%	2.825	16,5%	3.334	19,4%	5.855	34,1%			17.158
TIVOLI	284	11,4%	163	6,5%	311	12,4%	1.743	69,7%			2.501
VELLETRI	577	13,5%	401	9,4%	895	20,9%	2.408	56,2%			4.281
VITERBO	136	12,9%	133	12,6%	131	12,4%	657	62,2%			1.057

Tav. 3.1 - Tribunale di Sorveglianza di Roma - Movimento dei procedimenti per contenuto negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Contenuto	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G.	A.G.
										2022/2023	2021/2022
Totale	15.329	16.597	19.205	16.078	16.191	20.473	-4,7%	+2,5%	-6,2%	108	101
Misure alternative	10.427	11.860	16.581	11.345	11.171	18.014	-8,1%	+6,2%	-8,0%	114	98
Riabilitazione	612	548	891	591	443	827	+3,6%	+23,7%	+7,7%	90	75
Reclami/appelli	990	1.116	646	1.102	979	772	-10,2%	+14,0%	-16,3%	113	89
Rinvio	921	839	429	855	1.002	347	+7,7%	-16,3%	+23,6%	91	117
Liberazione Condizionale	69	72	59	73	72	62	-5,5%	0,0%	-4,8%	104	99
Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	43	39	37	30	33	33	+43,3%	+18,2%	+12,1%	91	110
Liberazione anticipata	8	2	7	2	3	1	+300,0%	-33,3%	+600,0%	25	150
Altro / Non classificato	2.259	2.121	555	2.080	2.488	417	+8,6%	-14,8%	+33,1%	94	120

Tav. 3.2 - Uffici di Sorveglianza - Movimento dei procedimenti per sede negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale	44.662	44.937	20.019	40.916	38.475	20.294	+9,2%	+16,8%	-1,4%	101	94
FROSINONE	8.215	8.288	1.324	5.206	5.066	1.397	+57,8%	+63,6%	-5,2%	101	97
ROMA	30.968	31.344	17.970	30.762	28.261	18.346	+0,7%	+10,9%	-2,0%	101	92
VITERBO	5.479	5.305	725	4.948	5.148	551	+10,7%	+3,0%	+31,6%	97	104

Tav. 3.3 - Uffici di Sorveglianza - Movimento dei procedimenti per sede e contenuto negli ultimi due anni giudiziari; variazioni percentuali e indici di ricambio

Sede	Contenuto	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)			Indice di ricambio	
		Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	Sopravv.	Definiti	Pendenti finali	A.G. 2022/2023	A.G. 2021/2022
Totale	Misure alternative in esecuzione	3.468	3.911	6.191	3.765	2.995	6.634	-7,9%	+30,6%	-6,7%	113	80
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	5.745	5.561	4.178	4.431	3.869	3.994	+29,7%	+43,7%	+4,6%	97	87
	Liberazione anticipata	8.038	8.202	3.617	8.232	7.742	3.781	-2,4%	+5,9%	-4,3%	102	94
	Misure alternative	16.795	16.987	1.747	15.511	15.026	1.939	+8,3%	+13,1%	-9,9%	101	97
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	1.626	1.472	1.467	689	331	1.313	+136,0%	+344,7%	+11,7%	91	48
	Altre Misure alternative/ Misure alternativate/ Misure di sorveglianza	6.350	6.339	1.005	6.145	6.124	994	+3,3%	+3,5%	+1,1%	100	100
	Misure di sicurezza in esecuzione	220	235	562	218	202	577	+0,9%	+16,3%	-2,6%	107	93
	Differimento pena	1.072	984	271	766	853	183	+39,9%	+15,4%	+48,1%	92	111
	Indultino	1	1	2	1	1	2	0,0%	0,0%	0,0%	100	100
	Atro / Non classificato	1.347	1.245	979	1.158	1.332	877	+16,3%	-6,5%	+11,6%	92	115
FROSINONE	Misure alternative in esecuzione	268	203	344	237	273	279	+13,1%	-25,6%	+23,3%	76	115
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	2.499	2.484	122	1.035	1.010	107	+141,4%	+145,9%	+14,0%	99	98
	Liberazione anticipata	1.152	1.207	210	1.157	1.125	265	-0,4%	+7,3%	-20,8%	105	97
	Misure alternative	1.814	1.798	80	1.510	1.495	64	+20,1%	+20,3%	+25,0%	99	99
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	1.232	1.281	295	285	96	344	+332,3%	+1234,4%	-14,2%	104	34
	Altre Misure alternative/ Misure alternativate/ Misure di sorveglianza	870	888	80	679	733	98	+28,1%	+21,1%	-18,4%	102	108
	Misure di sicurezza in esecuzione	55	98	124	42	35	167	+31,0%	+180,0%	-25,7%	178	83
	Differimento pena	36	43	4	48	58	11	-25,0%	-25,9%	-63,6%	119	121
	Indultino	0	0	0	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC
	Atro / Non classificato	289	286	65	213	241	62	+35,7%	+18,7%	+4,8%	99	113

Sede	Contenuto	A.G. 2022/2023				A.G. 2021/2022				Variazione percentuale (A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022)				Indice di ricambio	
		Sopprav.	Definiti	Pendenti finali	Sopprav.	Definiti	Pendenti finali	Sopprav.	Definiti	Pendenti finali	Sopprav.	Definiti	Pendenti finali	A.G.	A.G.
														2022/2023	2021/2022
ROMA	Misure alternative in esecuzione	2.938	3.510	5.554	3.313	2.402	6.126	-11,3%	+46,1%	-9,3%	119	73			
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	2.504	2.364	3.983	2.859	2.345	3.843	-12,4%	+0,8%	+3,6%	94	82			
	Liberazione anticipata	5.514	5.680	3.278	5.639	5.115	3.444	-2,2%	+11,0%	-4,8%	103	91			
	Misure alternative	13.648	13.857	1.652	12.806	12.319	1.861	+6,6%	+12,5%	-11,2%	102	96			
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	284	93	1.153	321	117	962	-11,5%	-20,5%	+19,9%	33	36			
	Altre Misure alternative del Misure alternativi/registro di sorveglianza	4.096	4.053	834	4.219	4.128	791	-2,9%	-1,8%	+5,4%	99	98			
	Misure di sicurezza in esecuzione	147	122	404	148	138	379	-0,7%	-11,6%	+6,6%	83	93			
	Differimento pena	988	894	265	679	753	171	+45,5%	+18,7%	+55,0%	90	111			
	Indultino	1	1	2	1	1	2	0,0%	0,0%	0,0%	100	100			
	Atro / Non classificato	848	770	845	777	943	767	+9,1%	-18,3%	+10,2%	91	121			
VITERBO	Misure alternative in esecuzione	262	198	293	215	320	229	+21,9%	-38,1%	+27,9%	76	149			
	Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie	742	713	73	537	514	44	+38,2%	+38,7%	+65,9%	96	96			
	Liberazione anticipata	1.372	1.315	129	1.436	1.502	72	-4,5%	-12,5%	+79,2%	96	105			
	Misure alternative	1.333	1.332	15	1.195	1.212	14	+11,5%	+9,9%	+7,1%	100	101			
	Sanzioni sostitutive in esecuzione	110	98	19	83	118	7	+32,5%	-16,9%	+171,4%	89	142			
	Altre Misure alternative del Misure alternativi/registro di sorveglianza	1.384	1.398	91	1.247	1.263	105	+11,0%	+10,7%	-13,3%	101	101			
	Misure di sicurezza in esecuzione	18	15	34	28	29	31	-35,7%	-48,3%	+9,7%	83	104			
	Differimento pena	48	47	2	39	42	1	+23,1%	+11,9%	+100,0%	98	108			
	Indultino	0	0	0	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC			
	Atro / Non classificato	210	189	69	168	148	48	+25,0%	+27,7%	+43,8%	90	88			

INDICE

INTRODUZIONE	5
--------------	---

PARTE PRIMA

ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI ROMA

1.	Organico della magistratura	9
2.	Personale amministrativo e servizi giudiziari	17
3.	Edilizia giudiziaria e servizi materiali	29
4.	Informatizzazione e processo telematico	39
	<i>Settore civile e lavoro</i>	39
	<i>Settore penale</i>	59
	<i>Questioni comuni e altre innovazioni tecnologiche</i>	74

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE

6.	Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile	77
7.	La riforma del processo e della giustizia civile: il quadro normativo e i provvedimenti organizzativi	82
8.	Le principali aree tematiche	86
	<i>Diritto di famiglia</i>	86
	<i>Crisi d'impresa</i>	88
	<i>Rapporti bancari</i>	89
	<i>Immigrazione e protezione internazionale</i>	90
	<i>Lavoro, previdenza sociale e assistenza obbligatoria</i>	90
9.	L'ufficio per il processo: attuazione e criticità	91
10.	La Corte di appello	94
11.	I Tribunali del distretto	101
12.	La magistratura onoraria	113

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

13.	Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale	117
14.	La riforma del processo e della giustizia penale: il quadro normativo ed i provvedimenti organizzativi	125
15.	Le principali aree di intervento	126
16.	L'Ufficio per il processo: attuazione e criticità	127
17.	La magistratura onoraria	129
18.	La Corte di appello di Roma	130
19.	I Tribunali del distretto	136

PARTE QUARTA
LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

20.	Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza	165
-----	--	-----

PARTE QUINTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

21.	Tribunale per i minorenni di Roma	173
	<i>Settore civile</i>	173
	<i>Settore penale</i>	174

CONCLUSIONI	183
-------------	-----

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	197
----------------------------	-----

DATI STATISTICI	227
-----------------	-----

GANGEMI EDITORE®
INTERNATIONAL

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 2024

www.gangemieditore.it

